

Anno CXLIX

VI serie n. 15

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA  
PER LE VENEZIE

# ARCHIVIO VENETO



VENEZIA  
2018

# ARCHIVIO VENETO

SESTA SERIE - n. 15 (2018)

COMITATO SCIENTIFICO

PIETRO DEL NEGRO, *presidente*

DIETER GIRGENSOHN - GIUSEPPE GULLINO - JEAN-CLAUDE HOCQUET  
SERGEJ PAVLOVIC KARPOV - GHERARDO ORTALLI - MARIA FRANCESCA TIEPOLO  
GIAN MARIA VARANINI - WOLFGANG WOLTERS

Questo numero è stato curato da ANDREA PELIZZA


COMITATO DI REDAZIONE

EURIGIO TONETTI, *coordinatore*  
MICHAEL KNAPTON - ANTONIO LAZZARINI - ANDREA PELIZZA - FRANCO ROSSI

La rivista effettua il referaggio anonimo e indipendente

ISSN 0392-0291

PRINTING S.I.T. SOCIETÀ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE - TV (ITALY) - 2018  
WWW.TIPSIT.IT - AMMINISTRAZIONE@TIPSIT.IT

 0422 634161

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

# ARCHIVIO VENETO



VENEZIA  
2018

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA  
PER LE VENEZIE

S. Croce, Calle del Tintor 1583 - 30135 VENEZIA  
Tel. 041 5241009 - Fax 041 5240487  
[www.veneziastoria.it](http://www.veneziastoria.it) - e-mail: [deputazionestoriave@libero.it](mailto:deputazionestoriave@libero.it)  
facebook: @DepStoVenezie

SILVIA GASPARINI

STATUTI E GIURISDIZIONI A PADOVA  
TRA COMUNE E GOVERNO VENEZIANO\*

*Un equivoco ricco di conseguenze*

La vigenza degli statuti comunali medievali nell'Italia settentrionale si basa su un fraintendimento, o meglio su un'ambiguità. L'imperatore svevo Federico I Hohenstaufen emanava a Costanza il 25 giugno 1183 una costituzione con la quale concedeva a Verona e alle altre città, persone e luoghi della Lega lombarda di continuare ad applicare le proprie consuetudini passate e presenti, in ambiti che includevano le prerogative attinenti alla difesa, alla personalità giuridica in ambito internazionale e alla giurisdizione civile e penale<sup>1</sup>. Nonostante la forma diplomatica del documento, non si trattava però di un atto di sovrana legislazione imperiale: era piuttosto un capitolato di resa, ormai necessario dopo la disfatta di Legnano del 1176 e la pace di Venezia del 1177 con cui si era conclusa la quinta campagna italiana dell'imperatore.

\* NOTA: Presento qui in forma estesa i risultati di una ricerca condotta nell'ambito dell'edizione degli statuti padovani realizzata per la collana Corpus statutario delle Venezie e ivi pubblicati più sinteticamente in S. GASPARINI, *Statuti e giurisdizioni a Padova dalla cacciata di Ezzelino alla conquista veneziana*, in *Statuti di Padova del 1362*, a cura di O. Pittarello, Roma 2017, pp. 33-43. Nelle citazioni dal testo statutario intendo per *capo* la parte di statuto che costituisce un paragrafo e per *comma* la parte di un capo compresa tra due punti fermi.

<sup>1</sup> 1183, 25 giugno: «Nos Romanorum imperator Fridericus [...] concedimus vobis civitatibus, locis et personis Societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate quam extra civitatem [...] in perpetuum; videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis; extra vero omnes consuetudines sine contradictione exercentis, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis [...] sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis, in exercitu, in munitionibus civitatum, in iurisdictione, tam in criminalibus causis quam in pecuniariis, intus et extra, et in ceteris que ad commoditatem spectant civitatum». Il testo è edito in *Monumenta Germaniae Historica* (nel seguito: MGH), Legum Sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. I. Inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII, a cura di L. Weiland, Hannover 1893, p. 30, cap. 1.

L'ambiguità non si fermava qui. Ciò che il testo riconosceva come attività legittima da parte dei Comuni non era il mero contributo consuetudinario a un sistema normativo fondato (in teoria) sui due pilastri del testo giustiniano e della legislazione imperiale medievale: era piuttosto un'ampia misura di *iurisdictio*, l'esercizio dei poteri di governo, e ciò faceva delle istituzioni cittadine una realtà particolare dotata di autonomia entro l'istituzione universale dell'impero<sup>2</sup>.

La *iurisdictio* cittadina non era sovranità piena. Il potere legislativo di costruire e aggiornare un sistema normativo proprio, il potere amministrativo di attuarne le norme in ambito non contenzioso e il potere giudiziario di applicarle per mantenere la pace sociale incontravano – a guardare con occhi moderni – una triplice serie di limiti.

Il primo era un limite geografico: il governo comunale si esercitava solo sul territorio sottoposto all'effettivo controllo delle istituzioni cittadine, ed era in pratica limitato dalla coesistenza di altre entità autonome confinanti. Il secondo era un limite per così dire funzionale: oggetto legittimo dell'attività di governo del Comune erano solo quegli ambiti di interessi che i partecipanti al Comune stesso (fossero o meno la totalità dei cittadini, a seconda che il Comune fosse democratico, timocratico o aristocratico) riconoscevano di condividere. Il terzo era il limite, in teoria invalicabile, delle regalie imperiali, di cui la pace di Costanza prevedeva la definizione da parte di una commissione di probi viri formata in parte da uomini del vescovo e in parte da cittadini<sup>3</sup>.

Netti in teoria, nella pratica dei negoziati politici così come in quella delle campagne militari questi tre limiti risultavano più che discutibili. Non fa meraviglia che il vicariato imperiale, largamente utilizzato da Federico II Hohenstaufen per ricondurre sotto un più immediato controllo i territori in specie italiani, finisse per trasformarsi in uno strumento di legittimazione politica e istituzionale per i signori lom-

<sup>2</sup> Il concetto trova sistemazione scientifica a partire dalle opere dei post-glossatori e dei commentatori, che ne disegnano *arbores* solennemente simmetrici ripresi poi dalle xilografie delle edizioni a stampa. Un esempio si trova in BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In primam Digesti veteris partem [...]*, Lugduni, 1581, *incipit* del libro II.

<sup>3</sup> MGH, *ut supra*, capp. 2-3: «Volumus ut regalia, que vobis concessa non sunt, in hunc modum cognoscantur: episcopus loci et homines tam de civitate quam de episcopatu eligantur, viri bone opinionis et qui ad hoc idonei esse credantur, tales qui nec contra civitatem nec contra nostram maiestatem privato vel speciali odio teneantur; qui iurent, quod bona fide et sine fraude perquirent et inquisita consignabunt ea que specialiter ad nostram spectant excellentiam». Il capitolo successivo prevedeva anche, quale alternativa alla procedura di accertamento, il versamento di un censo ricognitivo stabilito provvisoriamente in duemila marchi d'argento all'anno.

bardi, che uno dopo l'altro si impadronivano, a partire dalla metà del Duecento, di poteri di governo esclusivi o quasi nelle città dell'Italia settentrionale. La nomina imperiale a vicario comportava l'esercizio della *iurisdictio* allo stesso livello di quella dell'imperatore, e con la sola soggezione al suo personale controllo, non solo sulla propria città ma anche su tutte le altre che rientrassero nel territorio di quel vicariato: una carta vincente nel tormentato gioco della competizione economica, politica e territoriale che si svolgeva tra Lombardia, Veneto e Friuli nel secondo medioevo<sup>4</sup>. Dello stesso espediente si sarebbe del resto avvalsa la Repubblica di Venezia, per affiancare al diritto di conquista (nel caso di Padova) o a quello derivante da patti di dedizione spontanea (Treviso, Vicenza...) anche un titolo di provenienza imperiale, tale da essere da un lato formalmente legittimo e incontestabile da parte dei feudatari e delle istituzioni particolari preesistenti, e dall'altro da essere compatibile con la natura repubblicana e il governo partecipato della Dominante, radicalmente diversi dal verticalismo e patrimonialismo feudali<sup>5</sup>.

L'intreccio dei sistemi normativi ne risultava complesso e sovente contraddittorio. Se da un lato i testi statutari cittadini, soprattutto nelle loro prime redazioni, effettivamente si ispiravano alle consuetudini locali allora applicate, dall'altro essi non costituivano la mera scrittura *ad cognitionem* di una tradizione giuridica orale, bensì atti di legislazione, talvolta anche innovativa quando una norma o un istituto giuridico richiesero opportuni aggiornamenti. Ma anche quando i capitoli statutari si limitavano a tradurre in testo scritto norme previgenti tramite rinvio recettizio (o *restatement*, come dicono i giuristi di *common*

<sup>4</sup> Quanto a Padova, ottennero il vicariato da Carlo IV di Lussemburgo (\*1316-†1378) i Carraresi Jacopo II (1348) e Francesco I (1356). Sull'ascesa e caduta dei Carraresi mi limito qui a menzionare tra i più esauritivi il lavoro di A. SIMIONI, *Storia di Padova dalle origini alla fine del secolo XVIII*, Padova 1968, e quello di S. BORTOLAMI, *L'età comunale*, in *Storia di Padova dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di G. Gullino, Sommaccampagna 2009, in specie pp. 75-179.

<sup>5</sup> Il vicariato fu attribuito da Sigismondo di Lussemburgo (\*1368-†1437) al doge Francesco Foscari, quale rappresentante *pro tempore* della Repubblica, il 20 luglio 1437 (R. MOROZZO DELLA ROCCA - M.F. TIEPOLO, *Cronologia veneziana del '400*, in *Storia della civiltà veneziana*. III. *La civiltà veneziana del Quattrocento*. Terza serie del ciclo di conferenze tenute nella primavera del 1956 presso il Centro di cultura e civiltà della Fondazione Giorgio Cini, Firenze 1957, pp. 181-241, p. 206. Per uno sguardo complessivo sugli aggiustamenti istituzionali resi necessari dall'acquisto di territori in Terraferma, si veda per tutti G. GULLINO, *Tra pace e guerra. Le forme del potere: l'evoluzione costituzionale*, in *Storia di Venezia*. IV. *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di A. Tenenti - U. Tucci, Roma 1996, pp. 345-378.



*law*), il loro titolo di vigenza mutava, trasformandosi da consuetudinario in legislativo ed escludendo dunque per il futuro l'abrogazione per desuetudine.

È chiaro dunque come la statutaria del Duecento e del Trecento fosse un concorrente temibile per il diritto romano, recuperato alla vigenza tramite le università medievali. Naufragato nella prassi politica, bellica e forense il sogno, accarezzato dall'autore delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, di un impero universale in cui il diritto romano fosse fonte unica o almeno primaria<sup>6</sup>, appunto gli statuti nelle loro successive redazioni (spesso integrati e dettagliati in leggi extrastatutarie) vennero a costituire il primo riferimento normativo da consultare quando si trattasse di dare forma specificamente giuridica alla fisiologia e alla patologia della vita associata. Per privati cittadini, mercanti e artigiani, notai, magistrati, giudici, segretari e cancellieri, gli statuti erano la prima risorsa da consultare in cerca di soluzioni a problemi giuridici. Si trattava di legislazione contemporanea, tutto sommato aggiornata, promanante da istituzioni in qualche misura compartecipate, redatta con piena cognizione degli elementi in gioco nella situazione locale e ispirata da una precisa politica del diritto. Nel tardo medioevo, la consuetudine locale ne resta marginalizzata: sia perchè in larga parte tradotta appunto nei capitoli statutari, sia per il regime probatorio che gravava chi volesse avvalersene dell'onere di dimostrarne la perdurante vigenza e il tenore.

Eppure il diritto romano rimaneva indispensabile a rendere completi gli ordinamenti cittadini. Questi rimanevano pur sempre istituzioni a fini particolari, determinati dal territorio e dagli interessi comuni cui erano legittimati a conferire rilevanza giuridica: per mutuare vocaboli e concetti odierni, pur dotati di popolo, territorio e governo non erano Stati, mancando loro la generalità o politicità dei fini. Proprio qui, anche dopo Costanza, il diritto romano trovava i suoi spazi.

Era diritto suppletivo di immediata applicazione ogniqualvolta la normativa particolare fosse carente: pur restando il legislatore cittadino libero di provvedere nella sede opportuna, nessun problema giuridico

<sup>6</sup> È celebre l'argomentazione per assurdo secondo la quale «aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diversaque iura sunt, multa superesse regna». La conclusione secondo cui esiste un unico diritto, quello dell'impero, si basa sul postulato che l'impero stesso esiste ed è ontologicamente unico in quanto universale; quindi diritti 'altri' possono sussistere solo per espressa concessione imperiale ed in posizione subordinata. *Questiones de iuris subtilitatibus*, a cura di G. Zanetti, Firenze 1958, pp. 12-13 *sub A* e 16.

o caso giudiziale doveva restare irrisolto o pendente in quel frattempo<sup>7</sup>. Dove e quando insomma il sistema normativo locale non potesse assicurare con tempestività l'ordine pubblico interno, ecco che il diritto romano colava per così dire negli interstizi di vuoto normativo, con la sola eccezione degli ambiti attinenti alle regalie riservate all'imperatore.

Ma un'altra funzione essenziale era svolta dal diritto romano medievale: quella di coordinare ordinamenti particolari eterogenei tra loro, evitando al pluralismo delle istituzioni autonome di atomizzarsi in particolarismo di ordinamenti non comunicanti. I testi giustiniane, ripercorsi da glossatori, postglossatori e commentatori, offrivano un patrimonio quasi sterminato di soluzioni condivise o condivisibili, insieme a un linguaggio tecnico comune e preciso quale si desumeva soprattutto dalle *Institutiones* e dall'elaborazione sistematica accumulatasi, da Accursio in avanti, nella *Magna glossa* e nelle opere di commento.

In effetti, la scientificamente faticosa legittimazione della compilazione giustiniana quale diritto imperiale<sup>8</sup>, pur emotivamente carica nell'immaginario simbolico medievale, non spiega o non spiega abbastanza il ruolo di primaria importanza effettivamente svolto dal diritto romano accanto ai diritti particolari, e soprattutto agli statuti di realtà socio-economiche e culturali dinamiche e mutevoli come i Comuni cittadini medievali. Molto meglio lo spiegano l'interazione fra un diritto, come quello del *Corpus iuris*, dotato non solo di una salda struttura lo-

<sup>7</sup> La diversa soluzione veneziana sperimentata dal 1244 con la Curia di Petizion si appoggiava alla natura polivalente della *iurisdictio* e alla compartecipazione alla funzione legislativa anche da parte dei giudici. In mancanza di norme previgenti applicabili, la Curia sentenziava *per iustitiam, laudum et arbitrium*: ciò significa che, qualsiasi ne fosse il tenore (*arbitrium*), la delibera raggiunta a maggioranza (*laudum*) costituiva *ipso iure* la soluzione (*iustitiam*) del caso concreto. Il concetto veneziano di *arbitrium* si sarebbe sviluppato da questa radice con una natura assai diversa da quella dell'arbitrio dei grandi tribunali italiani ed europei dell'età moderna. Sulla Curia e il suo procedimento deliberativo si veda G.I. CASSANDRO, *La curia di Petizion e il diritto processuale di Venezia. Con appendice di documenti*, «Archivio Veneto», s. V, 19 (1936), pp. 72-144 e 20 (1937), pp. 1-210. Non mi dilungo sul tema battutissimo della politicità della giustizia veneziana in età moderna e in specie nei Domini, che porterebbe fuori strada.

<sup>8</sup> Il diritto romano nella sua ultima consolidazione, quella giustiniana, viene configurato come diritto universalmente vigente nel rinnovato impero romano medievale non in quanto diritto territoriale (e invero il XII secolo vede già assai ridotta l'area di effettivo governo imperiale...) ma in quanto diritto personale del titolare *pro tempore* della carica imperiale, il quale lo adotta al momento dell'elezione. Appunto su questa duplicità di concetti avrebbe giocato Massimiliano I d'Asburgo quando la Dieta di Worms del 1495 ottenne che egli riorganizzasse a Francoforte sul Meno il Tribunale camerale imperiale come separato e distinto dal Tribunale camerale regio (A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982<sup>2</sup>, pp. 460-464).

gica e funzionale ma anche di un 'manuale di istruzioni per l'uso' quale le *Institutiones*, e l'impiego che ne faceva il ceto dei giuristi, proprio allora in via di formazione e di differenziazione.

La fortuna dei giuristi nel medioevo è testimoniata da tre fenomeni correlati e contemporanei: l'europeizzazione del diritto romano, la sua nazionalizzazione, la sua prammatizzazione<sup>9</sup>. Europeizzazione: l'utilità del diritto romano in funzione suppletiva e in funzione coordinatrice ne provoca la diffusione in tutta l'Europa medievale, anche al di là dell'area di effettiva influenza imperiale. Nazionalizzazione: i sistemi normativi particolari sono diversi nei vari paesi per natura, argomenti e dettaglio degli istituti giuridici e della loro disciplina, quindi diverse sono in ciascuno di essi la misura e la natura del ricorso al diritto romano. Prammatizzazione: i metodi sviluppati nelle università per studiare, mappare e riutilizzare i testi giustinianeî si rivelano idonei all'interpretazione e applicazione non solo di quegli stessi testi, ma di qualsiasi testo giuridico, anche se del tutto eterogeneo per origine e tenore rispetto al diritto romano.

Appunto qui si colloca la posizione chiave dei tecnici, o addirittura dei tecnocrati<sup>10</sup>, del diritto: non a tutti era dato di maneggiare strumenti concettuali così raffinati e taglienti, ma solo a quanti ne avessero conquistato il privilegio tramite studi pluriennali, intensi e costosi, che (anche a coloro che già non godessero di una posizione di privilegio cetuale o economico) aprivano poi la strada di una veloce mobilità sociale verso l'alto attraverso la pratica delle professioni legali e la partecipazione alle cariche pubbliche. Anche per questo l'esercizio del potere di governo nella sua forma giurisdizionale assumeva una posizione di primario rilievo nella vita civile della società cittadina.

<sup>9</sup> Si tratta di concetti esposti icasticamente dallo stesso CAVANNA, *Storia del diritto*. I, pp. 146-171. Mi pare tuttavia che il concetto di prammatizzazione, legato da Cavanna al 'pragmatismo giuridico' che si esprime nella letteratura consiliare e nella *communis opinio doctorum* (*ibid.*, p. 148) abbia una portata più precoce e più vasta e un senso funzionale più profondo di quello di una mera *routine* professionale.

<sup>10</sup> La figura carnevalesca del dottor Balanzone, oggi universalmente interpretato come dottore medico (il Dottore per antonomasia) nasce quale dottore giurista bolognese, e non casualmente col nome di battesimo di Graziano. Le scienze naturali quantitative, da Galileo in poi, hanno trasformato la bilancia della giustizia in un bilancino da farmacista, e sfumato il primato bassomedievale del diritto quale strumento di prevenzione e composizione dei conflitti intra- e inter-sociali in una progressiva, forse inarrestabile, evanescenza a favore della scienza oggi primaria nell'immaginario popolare, quella medica. Rimando alle riflessioni di F. GALGANO, *Le storie parallele della maggioranza in politica e nell'economia*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 36 (2006), pp. 339-393.

### *Più incognite che certezze*

E veniamo a Padova. L'incendio del 1420, che devastò non solo il Palazzo della Ragione ma anche gli archivi del Comune<sup>11</sup>, distrusse quasi per intero le carte medievali, tanto che la ricostruzione dell'ordinamento giudiziario padovano e del suo quotidiano funzionamento in epoca pre-veneziana sono destinati a rimanere per forza di cose incompleti. È però possibile giungere a un certo grado di approssimazione attraverso l'esame delle fonti di informazioni pervenute: si tratta della normativa statutaria pre-veneziana, delle poche fonti archivistiche padovane sopravvissute<sup>12</sup> e delle fonti archivistiche veneziane dal 1405 in avanti<sup>13</sup>. Ulteriori indicazioni possono desumersi dalla simbologia delle fonti iconografiche costituite dagli affreschi del Salone<sup>14</sup>.

Curiosamente, gli statuti padovani non contengono un elenco espli-

<sup>11</sup> A. GLORIA, *Dello Archivio storico antico in Padova. Memoria storica*, Padova 1855, pp. 8-9. I registri più essenziali furono ricostruiti (non senza interpolazioni) sulla base di copie private e cronache della vita pubblica. Ad allora data inoltre l'adozione dell'obbligo di deposito presso un pubblico archivio dei protocolli dei notai padovani defunti o assenti, al fine di assicurare anche a lunga distanza di tempo l'accesso a documenti rilevanti per la certezza dei rapporti giuridici: un intervento attuato nella Dominante già dal primo XIV secolo con la costituzione della Cancelleria inferiore (*Archivio di Stato di Venezia*, a cura di M.F. Tiepolo *et al.*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*. IV. S-Z, Roma 1994, pp. 1062-1065).

<sup>12</sup> Ne traccia una ricognizione A. DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. Giorgi - S. Moscadelli - C. Zarrilli, Roma 2012, I, pp. 381-426. Si veda anche G. BONFIGLIO DOSIO, *La politica archivistica del Comune di Padova dal XIII al XIX secolo con l'inventario del fondo "Costituzione e ordinamento dell'Archivio"*, Roma 2002.

<sup>13</sup> È ancora attuale il lavoro di G. FERRARI, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, Venezia 1914 (Miscellanea di Storia veneta della R. Deputazione di Storia patria, serie III, 7), che si rivolge bensì ai secoli XVII-XVIII, ma include anche materiali anteriori per formare un quadro cronologicamente dinamico dell'evoluzione subita dalla prassi istituzionale sotto il dominio veneziano.

<sup>14</sup> A lavori prevalentemente descrittivi, da A. BARZON, *Gli affreschi del Salone a Padova. Guida illustrativa*, Padova 1924 e *Id.*, *I cieli e la loro influenza negli affreschi del Salone in Padova*, Padova 1924, fino a *Il Palazzo della Ragione: la storia, l'architettura, il restauro*, a cura di E. Vio, Padova 2008, si è ora aggiunta l'analisi iconografica delle figure condotta in M.B. RIGOBELLO - F. AUTIZI, *Palazzo della Ragione di Padova: simbologie degli astri e rappresentazioni del governo*, Padova 2008, pp. 141-235, sulla base dell'astrologia tolemaica esposta nell'*Astrolabium planum* (o *De imaginibus*) di Pietro d'Abano, consulente per la decorazione originaria della sala. Un'edizione contemporanea dell'*Astrolabium* si trova in *Das Heidelberger Schicksalsbuch. Das Astrolabium planum deutsch aus CPG 832 der Universitätsbibliothek Heidelberg*, kommentar von B.D. Haage, Frankfurt am Main 1981. Altre opere di Pietro d'Abano si trovano, accompagnate da approfonditi commenti, in PIETRO D'ABANO, *Trattati di astronomia*. Lucidator dubitabilium astronomiae, De motu octavae sphaerae e altre opere, a cura di G. Federici Vescovini, Padova 1992.

cito ed esaustivo degli uffici giudiziari e delle loro attribuzioni, nè sovengono altre fonti di natura statutaria quali sono ad esempio, per la stessa epoca, i capitolari delle *Curie Palatii* veneziane<sup>15</sup>. Vi si trovano invece nel libro I i doveri del podestà, dei giudici in genere e degli altri componenti degli uffici giudiziari, nel libro II norme generali sulla procedura e le prove, seguite dalla disciplina di alcuni istituti privatistici, nel libro III la materia criminale e norme specifiche per le principali categorie produttive, nel libro IV norme camerale e in tema di demanio e lavori pubblici, nonché a disciplina dello Studio, e infine nel libro V la determinazione delle tasse giudiziarie.

La redazione degli atti giudiziari e la conservazione dei fascicoli processuali spettavano ai notai *ad acta*, assegnati per brevi turni ai diversi incarichi tramite estrazione a sorte<sup>16</sup>. Gli archivi così costituiti avrebbero dovuto essere conservati in casse esistenti nel Salone presso la banca di ciascun giudice, secondo un intuitivo ordinamento per soggetto produttore. Pare tuttavia che i notai turnati ad altro incarico asportassero gli atti da loro stessi redatti, conservandoli addirittura nella propria abitazione, in modo da continuare ad incamerare i diritti di copia dovuti dai richiedenti<sup>17</sup>. La Dominante sarebbe intervenuta già dal primo XV secolo a portare qualche maggior ordine negli archivi come pure nella

<sup>15</sup> M. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*. I, Padova 1906; II, Venezia 1909; III, Venezia 1911.

<sup>16</sup> La fraglia dei Notai considerava di propria spettanza la nomina alle cariche del notariato *ad acta*, come risulta anche dalla rubrica VII del suo statuto nella redazione di Sacco Polenton del 1419: un originale dell'epoca è conservato in BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVA, B.P. 339. L'assegnazione delle cariche avveniva tramite la procedura delle *sorzioni* (estrazioni a sorte), durante la quale i nomi degli iscritti alla fraglia da più di un anno venivano estratti da un'urna e assegnati ai vari posti elencati in ordine fisso in una lista. Rimando a FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 64-68.

<sup>17</sup> Le disposizioni del libro I, rubrica XVI *De sacramento notariorum et eorum negociis diversis*, statuto XX ante 1236 (cioè prima del ventennio ezzeliniano), capo unico, comma I: «Si contigerit de cetero aliquem notarium qui habitet in civitate Padua, de hoc seculo migrare, vel alias esse taliter infirmum vel absentem de longinquo, ita quod in brevi in arbitrio domini potestatis seu eius vicarii de eius reditu non speretur quod instrumentum imbreuiatum per ipsum scribere et in publicam formam reducere non posset, gastaldiones notariorum [...] ipsa die que mortuus fuerit tabellio vel cum patuerit de infirmitate ipsius tabellionis vel sequenti omnes breuiaturas notarii mortui aut infirmi in uno saculo et convenienti loco ponere debeant», nonché comma IV: «Et potestas vel rector Padue [...] breuiaturas notarii mortui alicui bono et legali notario et convenienti det et assignet faciendas et complendas» e comma V: «Et medietas precii sit heredum notarii mortui et altera medietas sit scribentis instrumenta» sembrano invece dirette ad assicurare il completamento a favore delle parti richiedenti delle prestazioni professionali dei notai *ad instrumenta*, defunti o caduti infermi dopo l'annotazione dei termini dell'atto (minuta o *breve*) ma prima della sua redazione in forma ufficiale con la *completio* e *roboratio*.

disciplina della fraglia notarile<sup>18</sup>, ma tra la dispersione dovuta alle appropriazioni di fascicoli da parte dei notai *ad acta* e le distruzioni di incendi successivi, troppo poco ci è pervenuto per azzardare una definizione esaustiva delle attribuzioni degli uffici giudiziari in età pre-veneziana sulla base dei soli fascicoli processuali rimasti<sup>19</sup>.

Indicazioni più precise vengono dai documenti sia padovani che veneziani successivi al 1405<sup>20</sup>. In effetti, la ducale 30 gennaio 1405 m.v. confermava interamente nella sua vigenza l'ordinamento giuridico cittadino, inclusi gli statuti e l'ordinamento giudiziario<sup>21</sup>: almeno da principio, dunque, le cose dovettero procedere in modo assai simile a quanto accadeva nel passato, e anche quando, nel Sei e Settecento, le istituzioni cittadine finirono per essere sostanzialmente esautorate a favore dei rettori veneziani e delle loro curie, ciò avvenne tramite una prassi di avocazioni e impugnazioni più che per via di revoche espresse delle prerogative sancite al tempo della conquista<sup>22</sup>. Sia pure con qualche cautela, è lecito pertanto proiettare all'indietro la situazione quale essa era nel XV secolo e supporre che, almeno a partire dal periodo post-ezzeliniano, il funzionamento della giurisdizione muovesse lungo linee assai simili.

In base ai risultati delle vecchie ricerche di Giannino Ferrari, si può

<sup>18</sup> FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 36-63. Gli accordi tra la città conquistata e la Dominante sono editi in *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, a cura di M. Melchiorre, Roma 2012 (Pacta Veneta, 14).

<sup>19</sup> Oltre al già citato DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari*, si veda il censimento dei fondi archivistici alla voce *Archivio di Stato di Padova*, a cura di R. Baggio Collavo, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, N-R, Roma 1986, pp. 221-285, a pp. 241-243.

<sup>20</sup> Sono questi appunto i documenti oggetto delle ricerche di Ferrari. Poco utili appaiono nel complesso le relazioni dei rettori, che forniscono indicazioni sui malfunzionamenti delle giudicature cittadine ma non trattano esplicitamente della loro organizzazione (edite in *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*. IV. *Podestaria e Capitaniato di Padova*, Milano 1975), e altrettanto può dirsi della legislazione veneziana. Maggiori informazioni giungono invece dalle relazioni compilate in diversi tempi da componenti della Curia podestarile su richiesta del Senato veneziano; dagli statuti del Collegio dei Leggisti o *Collegio Mazor* e da quel suo sottoinsieme che era il Collegio dei Giudici e Avvocati, o *Collegio Minor* (edito quest'ultimo in M. ROBERTI, *La corporazione dei Giudici di Palazzo e la sua lotta contro il Comune popolare a Padova nel 1300*, «Ateneo Veneto», 26 (1903), pp. 90-107, 330-349); dagli statuti pre-veneziani della fraglia dei Notai (editi in M. ROBERTI, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri. Studio storico-giuridico con documenti e statuti inediti*, «Memorie dell'I.R. Istituto veneto di Scienze lettere e arti», 27 (1902), pp. 157-183) e da quanto può dedursi, riguardo alle attività giurisdizionali cui fornivano supporto, dal loro archivio, in specie dal c.d. *Libro Zalo*, così detto dal colore della rilegatura: si veda FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 42-43.

<sup>21</sup> *Ibid.*, pp. 13-14.

<sup>22</sup> *Ibid.*, pp. XVII-XVIII.

dire che la *iurisdictio* cittadina nel tardo medioevo si articolasse in tre livelli tra loro connessi. Al vertice si collocava il podestà, che rappresentava il Comune sia verso i suoi cittadini e sudditi, sia nei rapporti internazionali, e che sorvegliava e garantiva con responsabilità personale il regolare svolgimento delle attività di governo nei tre ambiti della legislazione, dell'amministrazione e della giurisdizione<sup>23</sup>. Le altre cariche elettive si distinguevano in magistrature prevalentemente giudiziarie, con sede nella sala del Palazzo della Ragione, e magistrature prevalentemente amministrative, con sede nell'annesso palazzo podestarile. Queste ultime esercitavano la giurisdizione sulle violazioni di norme attinenti ai loro ambiti di intervento e denunciavano d'ufficio al giudice del Maleficio i casi più gravi<sup>24</sup>.

Tanto le une quanto le altre magistrature erano coadiuvate da un certo numero di notai *ad acta*, che come si è detto erano addetti per la breve durata della carica alla formazione, conservazione e gestione di una delle *casae* (sezioni dell'archivio) pertinenti all'ufficio<sup>25</sup>.

Vediamo dunque la distribuzione degli uffici giudiziari nello spazio pubblico del Salone quanto alla loro portata iconologica e simbolica, tornando poi ai testi statuari per delinearne nei limiti del possibile il funzionamento.

### *L'iconografia del governo come intersezione tra l'universo e la città*

La sala quasi rettangolare del Palazzo della Ragione<sup>26</sup> copre un'estensione di più di 2000 metri quadri, sotto la volta a carena di nave rovesciata che fu eretta (probabilmente da *marangoni da navi* dell'arsenale di Venezia) durante la ricostruzione del 1306-09 diretta da Giovanni Eremitano. Le pareti, sopraelevate di sei metri con l'occasione, e l'immenso spazio interno, liberato dalle colonne e capriate della fabbrica precedente, invitavano alla realizzazione di un allestimento che celebrasse un Comune in piena fioritura e insieme servisse con efficienza alle quotidiane attività di governo<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> Sulla figura del podestà a Padova dopo Ezzelino si veda BORTOLAMI, *L'età comunale*, pp. 145-147.

<sup>24</sup> Rimando agli schemi riassuntivi compilati da DESOLEI, *Istituzioni e archivi giudiziari*, pp. 390-393 e 424.

<sup>25</sup> Per l'età veneziana: FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 4, 80-87, 98-99, 101.

<sup>26</sup> Gli angoli nord-est e sud-ovest del Palazzo sono acuti, e quelli nord-ovest e sud-est ottusi in misura constatabile anche a occhio nudo.

<sup>27</sup> Come è noto, la volta attuale di larice nudo è un rifacimento settecentesco curato da Bartolomeo Ferracina dopo il disastroso turbine del 17 agosto 1756, che provenendo

Il tema prescelto fu nientemeno che il cosmo, visto come intersezione dinamica di due movimenti: il primo che collega in forma lineare, dall'alto in basso, il cielo immutabile e le mutevoli cose terrene, il secondo che riproduce il moto ciclico e orizzontale del tempo attraverso l'anno e le stagioni.

Il moto lineare dunque scende in verticale dal cielo delle stelle fisse, rappresentato un tempo sulla superficie interna della volta, attraverso la rappresentazione del moto solare annuale lungo l'eclittica e i segni dello zodiaco, giù fino al mondo sublunare della natura e delle qualità umane. Queste sono rappresentate dalla personificazione di concetti (le Virtù cardinali e teologali; il Diritto, la Giustizia) e da figure di santi che le hanno coltivate con perfezione. Infine, giunto al livello del pavimento, il moto proveniente dal cielo si espande e si diffonde con direzione orizzontale nello spazio della sala e nel brulicare degli affari quotidiani.

Il moto ciclico a sua volta è raffigurato in tre fasce sovrapposte di 333 immagini, che rappresentano lo scorrere del tempo durante l'anno: le stagioni sono segnate da solstizi ed equinozi, divise in segni zodiacali e mesi e illustrate dalle specifiche qualità umane e attività cui sovrintendono i pianeti domiciliati nei segni<sup>28</sup>.

Gli affreschi insomma rappresentano la consonanza tra la volontà divina, invisibile dietro il blu stellato del cielo ed espressa una volta per sempre nella creazione a cui ha impresso il suo moto ciclico eterno e ricorrente, e l'umana volontà di governo, espressa giorno per giorno nelle attività che si svolgono nella sala. L'area di intersezione tra i due moti si colloca appunto al livello della fascia inferiore delle pareti, dove la rappresentazione cosmica passa dall'immaginario astrologico a un'iconografia specificamente padovana: quella degli animali da cui sono identificati i diversi tribunali.

da ovest scoperchiò quasi completamente il Salone. Oltre ai volumi già citati, si veda per quanto riguarda in particolare il rifacimento trecentesco della copertura S. KOCH, *The roof construction of the Palazzo della Ragione in Padua*, «Bollettino del Museo civico di Padova», 76 (1987), pp. 127-137.

<sup>28</sup> Sulla concezione ciclica del tempo terrestre come riflesso del moto degli astri, prevalente nel medioevo, rimando a F. BOLL - C. BEZOLD - W. GUNDEL, *Storia dell'astrologia*, a cura di E. Garin (traduzione di Bruno Maffi da *Stern Glaube und Sterne Deutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie*, Stuttgart: Teubner, 1931<sup>4</sup>, 1966), Bari-Roma 1985. Approfondimenti ulteriori in S. J. GOULD, *Time's Arrow, Time's Cycle: Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time*. Jerusalem-Harvard Lectures, Harvard 1987. Che la concezione ciclica prevalesse anche nella Padova trecentesca è dimostrato dall'attività di Jacopo e Giovanni Dondi, autori di due orologi astronomici meccanici: si veda L. THORNDIKE, *A history of magic and experimental science*. III. *Fourteenth century*, New York 1934, pp. 386-397.



Fu probabilmente lo stesso Giotto a realizzare gli affreschi originari, o almeno a dirigerne l'esecuzione, ed è grave la perdita causata dall'incendio del 1420 che li distrusse interamente. Quanto oggi si vede riprende sicuramente la decorazione perduta, ma mostra una mano (o mani) assai meno magistrali e numerose interpolazioni più tarde: leoni di San Marco inseriti in spazi di cui si era smarrito il senso, riempimenti fantasiosi, immagini esplicitamente devozionali che spostano a tratti il discorso iconografico originario legato alla filosofia naturale verso un registro più spiccatamente teologico. Rimane però abbastanza per formulare un'ipotesi – almeno parziale – sul senso da attribuire alle raffigurazioni legate ai vari giudici, che a mio parere non sono affatto il frutto di scelte casuali.

*La distribuzione degli uffici giudiziari: gli uffici maggiori*

Va notato anzitutto come l'utilizzazione dello spazio del Salone nel suo complesso abbia seguito il criterio di occupare con le banche giudiziarie lo spazio adiacente alle pareti, lasciando libera la superficie centrale all'accesso e alla circolazione del pubblico. Il mondo del secolo, con i suoi affari ed eventi, si trova così libero di manifestarsi senza restrizioni, ma anche contenuto entro un guscio di armonia cosmica, la cui rappresentazione si può inoltre meglio ammirare da una certa distanza che da una posizione troppo vicina agli affreschi.

Ma anche l'orientamento e la distribuzione degli uffici giudiziari rivelano l'attenzione prestata all'uso simbolico di un immaginario condiviso, a cominciare dalla suddivisione del perimetro interno della sala in quattro segmenti corrispondenti alle stagioni. Le pareti corte del rettangolo sghembo del Salone, quelle a est e a ovest, ospitavano gli uffici superiori, collocati in corrispondenza dei solstizi, mentre le pareti lunghe a sud e a nord ospitavano gli uffici inferiori o tribunali pedanei, in fila ai due lati degli equinozi<sup>29</sup>.

La parete orientale ospitava il tribunale del podestà e quello del Sigillo, collocati in corrispondenza del solstizio d'inverno secondo lo stesso orientamento adottato di regola nella costruzione delle absidi delle chiese, per segnare il luogo della luce che sorge; e infatti si trovavano sotto alle rappresentazioni legate alla fine dell'inverno e al passaggio

<sup>29</sup> FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 2-5 per l'epoca pre-veneziana; 12-14 e 80-90 per l'epoca successiva. I rettori veneziani (podestà e capitani) sostituivano funzionalmente con le proprie corti gli uffici superiori, limitandosi a influire solo all'occasione sull'attività di quelli inferiori.

dal segno solstiziale del Capricorno a quelli dell'Acquario e dei Pesci, quando il sole invernale ha ripreso ad alzare e allargare sensibilmente il suo corso diurno e l'anno si avvia verso l'equinozio di primavera. Il tribunale inoltre si collocava accanto al passaggio sopraelevato che, sopra il Volto della Corda, conduceva al Palazzo podestarile: il podestà sedeva dunque quale cardine tra la giurisdizione, dalla parte del Salone, e l'amministrazione, dalla parte del Palazzo. Ai due lati del podestà, l'affresco delle virtù cardinali (Prudenza e Giustizia alla sua destra, Fortezza e Temperanza alla sua sinistra, probabilmente dipinte da Giusto de' Menabuoi) segnavano dall'alto i limiti morali, ancor prima che statutari, ai suoi poteri<sup>30</sup>.

Il podestà esercitava svariate attribuzioni giudiziarie. In ambito civile, vi rientravano in grado unico alcune materie riservate<sup>31</sup>; giudicava poi in primo grado le cause ordinarie (cioè quelle in cui la domanda giudiziale, o la sua liquidazione, superava l'importo di 100 ducati) quando le parti concordemente glie le rimettevano; e infine rendeva giustizia in grado di impugnazione su sentenze rese dagli altri giudici<sup>32</sup>. In materia criminale decideva in grado unico i casi istruiti dall'ufficio del Maleficio, mentre alcuni reati meno gravi erano demandati a specifici giudici minori<sup>33</sup>. Taluno degli atti del podestà esplicava efficacia anche verso terzi: era il caso di dichiarazioni o costituzioni di stato personale quali tutele, curatele, emancipazioni, concessioni di cittadinanza, oppure attinenti all'ambito testamentario<sup>34</sup>, o ancora la formalizzazione dei trasferimenti di titolarità di beni a causa di dote<sup>35</sup>. Gli atti emanati dal podestà erano corredati a cura dell'apposito Ufficio dal sigillo del Comune, che ne attestava l'autenticità, e conservati in un archivio com-

<sup>30</sup> RIGOBELLO - AUTIZI, *Palazzo della Ragione*, pp. 216-217.

<sup>31</sup> In epoca veneziana erano le controversie che coinvolgevano appunto cittadini veneziani, nonché quelle concernenti luoghi pii e fedecommissi, onde tenere sotto controllo i patrimoni ecclesiastici (FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 19).

<sup>32</sup> *Ibid.*, pp. 23-24.

<sup>33</sup> Contro le sentenze del podestà veneziano in materia criminale (deliberate insieme alla Corte pretoria) era possibile l'impugnazione presso il Consiglio dei Quaranta a Venezia, purché la magistratura degli Avogadori di Comun, incaricata della delibazione del ricorso, riscontrasse un qualche dubbio sulla legittimità o il merito della sentenza e proponesse *intromissione* sospensiva. La stessa funzione esercitavano gli Auditori Novi per la materia civile (*ibid.*, pp. 23-35). Non mi attardo sull'argomento, che esula da quanto qui interessa.

<sup>34</sup> Ad esempio la pubblicazione di cedole testamentarie, affidate poi per l'attuazione delle disposizioni al tribunale del Cammello di cui più oltre.

<sup>35</sup> La giurisdizione volontaria e/o contenziosa su di essi spettava al tribunale del Cavallo, di cui più oltre.

posto da quattro, poi otto casse<sup>36</sup>. La conservazione degli archivi giudiziari in casse, anziché in appositi locali chiusi dotati di scaffali, sembra a occhi odierni stranamente aleatoria, e in effetti non depone a favore della regolarità e trasparenza del funzionamento degli uffici.

È meno chiaro, nella mescolanza di immagini e monumenti anche di molto successivi, quali giudici sedessero sotto la parete occidentale di fronte alla banca del podestà, in corrispondenza delle immagini relative al solstizio d'estate. Si trattava probabilmente dei Cattaveri, tribunale deputato a sentenziare contro gli evasori fiscali, ai due lati del quale si trovavano le banche del rettore dell'Università dei Legisti e di quello degli Artisti<sup>37</sup>. Verso l'estremità destra della parete occidentale, in basso, un affresco forse di Jacopo Avanzo o Altichieri da Zevio raffigura una scena di giudizio, in cui un collegio di tre giudici seduti in banca ascolta la difesa che l'avvocato fa di un imputato<sup>38</sup>.

Si noti che la collocazione delle banche maggiori e la visuale dei giudici che vi sedevano si incrociavano in modo simbolicamente significativo. Il podestà, massimo potere cittadino, situato a oriente in corrispondenza del momento in cui il ciclo discendente del sole inverte la sua direzione, guardava la parete occidentale che raffigurava il periodo più luminoso ed espansivo dell'anno e insieme l'inizio della sua parabola discendente. Allo stesso tempo i giudici deputati alle violazioni a danno delle pubbliche finanze, seduti sotto le figure dell'abbondanza, avevano davanti a sé le immagini della penuria invernale. Questa dinamica astrologica per congiunzioni e opposizioni, sincronizzata con il ciclo stagionale, risultava immediatamente intelleggibile ai frequentatori anche occasionali del Palazzo.

### *Gli uffici minori o pedanei*

Tra l'una e l'altra delle banche giudiziarie principali avevano sede gli uffici pedanei. Ciascuno era titolare di attribuzioni sulle controversie civili ordinarie in concorrenza con lo stesso podestà: stava nell'arbitrio dell'attore (o nei suggerimenti del suo patrocinatore) introdurre la cau-

<sup>36</sup> FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 3, 19, 81.

<sup>37</sup> *Ibid.*, p. 5; RIGOBELLO - AUTIZI, *Palazzo della Ragione*, tavola a pp. 190-191 e p. 69.

<sup>38</sup> Non è escluso, data la collocazione molto bassa sulla parete, che si tratti non tanto di una rappresentazione del concetto di Giudizio quanto di un rimando un po' estemporaneo al primo processo per eresia contro Pietro d'Abano poco dopo il suo ritorno a Padova nel 1306, conclusosi con un'assoluzione (*ibid.*, p. 225).

sa all'uno o all'altro di essi<sup>39</sup>. Avevano inoltre giurisdizione sulle cause *de minori*, ovvero di valore inferiore alle 100 lire, che venivano trattate con procedura orale e sommaria<sup>40</sup>. Ciò non toglie che alcuni di essi, per prassi radicata e forse anche in base a deliberazioni del Collegio dei notai, svolgesse – di preferenza o in aggiunta alle attribuzioni ordinarie – anche compiti più specifici<sup>41</sup>.

Lungo le pareti meridionale e settentrionale si succedevano dunque le banche dei giudici. A sud, dopo le raffigurazioni d'angolo delle virtù teologali e in corrispondenza del segno dell'Ariete, prima fra tutte era la banca del Boschetto o Vettovaglie, deputata alla riscossione delle pubbliche rendite in natura destinate all'approvvigionamento della città: gli alberi raffigurati nel 'tondo' (in realtà si tratta di rettangoli) si collegano con immediatezza ai fondi extraurbani sotto la titolarità del Comune<sup>42</sup>. Seguiva l'Aquila dalle ali spalancate e dagli occhi cui nulla può sfuggire, alla quale si rimettevano le cause relative ai dazi e alla loro evasione e presso cui si tenevano le raspe dei condannati per crimini o per debiti.

Oltre la porta della scala dei Ferri e in corrispondenza del segno del Toro si trovava l'insegna dell'Orso, tribunale dei Drappieri che ne eleggevano i giudici, il quale inoltre si occupava di reati minori ed era incaricato di conservare nelle proprie casse il testo degli statuti con la stessa ferocia con cui l'orso difende la sua tana. Seguivano il Pavone, cui in epoca veneziana pare si presentassero gli accordi stragiudiziali, e il Porco. In mezzo a questi ultimi, al centro del lato meridionale e sotto la rappresentazione del giudizio di Salomone<sup>43</sup>, stava la banca dell'Aringo, dalla quale un lettore di Corte proclamava le sentenze criminali definitive e chiamava i condannati per l'esecuzione della pena<sup>44</sup>. A seguire il tribunale del Porco veniva quello dello Stambecco o caprone: quest'ultimo, rappresentato con un vistoso palco di corna ondulate, aveva giurisdizione sulle richieste per la restituzione della dote in caso di adulterio<sup>45</sup>. Oltre la porta della scala delle Erbe e sotto il segno dei

<sup>39</sup> FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 18. Si veda anche la descrizione generale dell'ordinamento padovano contenuto negli Statuti, libro I, rubrica II *De forma electionis potestatis Padue et ipsius sallario et iuramento suorum iudicum et militum et de eorum officio et regimine*, statuto I del 1320, capo unico, commi V e IX.

<sup>40</sup> FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 19

<sup>41</sup> *Ibid.*, p.16-17 e 104-110; RIGOBELLO - AUTIZI, *Palazzo della Ragione*, pp. 223-235.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 73.

<sup>43</sup> I Libro dei Re, 3, 16-28.

<sup>44</sup> FERRARI, *L'ordinamento giudiziario*, p. 88 e pp. 97-98.

<sup>45</sup> Nel libro III, rubrica IV *De adulterio, raptu et violentiis*, lo statuto II del 1347,

Gemelli si trovava il tribunale della Volpe, che batte il territorio naso a terra e lo conosce a menadito: infatti vi si depositavano i verbali relativi alle procedure per i trasferimenti immobiliari e le denunce di reato, che erano poi inoltrate all'ufficio del Maleficio.

Veniva quindi il tribunale del Lupo, presso il quale si tenevano il registro dei forbanniti e quello di quanti non avevano assolto la pena pecuniaria conseguente a una condanna. In questo caso la portata simbolica è immediatamente percepibile anche oggi; ma ancor più per l'immaginario medievale, nessun essere vivente è più bandito del lupo, più estraneo alla vita civile, più pericoloso per le regolate interazioni che si svolgono in città e che possono in ogni momento collassare nel disordine se l'avidità e la ferocia prendono il posto del diritto<sup>46</sup>.

In corrispondenza del segno solstiziale del Cancro<sup>47</sup> era collocato il

capo unico, commi I-III, stabilisce infatti che: «Si vero uxor alicuius cum aliquo sponte adulterium commiserit, adulter condempnetur in libris quingentis et ipsa adultera tonsurata in totum cum pannis incisus ter circa palatium fustigetur vel aliter puniatur arbitrio potestatis. Dos quoque eius in totum applicetur marito vel minus puniatur arbitrio viri. Et quod mulier non possit opponere marito exceptionem adulterii commissi per maritum post condempnationem mulieris».

<sup>46</sup> Ovviamente, come più tardi nella filosofia contrattualistica di Thomas Hobbes, qui si parla del lupo come ipostasi, del lupo delle favole, e non del biologico *Canis lupus*, specie saldamente sociale e titolare di un importante ruolo regolatore entro l'ecosistema di cui è parte. Ma tornando al lupo come icona medievale, scriveva B. GEREMEK, *Le marginal*, in *L'homme médiéval*, a cura di J. Le Goff, Paris 1989, pp. 381-412, a p. 385: «La loi salique (55.2) dit bien: il faut que le banni *wargus sit*. Il doit être traité comme un loup et tenu à l'écart des collectivités humaines: l'abattre ne serait pas un crime mais un acte de légitime défense. [...] Il devient vraiment un loup, un homme-loup: il existe des analogies entre l'image du loup-garou légendaire et celle de l'homme asocial qui a été chassé de sa communauté pour en avoir violé les lois et les coutumes.» Si pensi alla portata rivoluzionaria dell'ammansimento da parte di san Francesco del lupo di Gubbio, che dopo aver stretto pace con gli abitanti della città rimase ad abitarvi pacificamente fino alla morte. L'episodio è narrato nei *Fioretti di san Francesco*, cap. XXI, che cito dall'edizione online alla pagina [http://www.classicitaliani.it/francesco/fioretti\\_Cesari.htm](http://www.classicitaliani.it/francesco/fioretti_Cesari.htm) (consultata il 27 giugno 2015). Si noti che non per questo il lupo quale categoria mentale modifica il suo statuto: nel caso francescano, l'eccezione è percepita dagli Eugubini come dovuta esclusivamente all'intervento miracoloso e non ripetibile del santo. Del lupo e del suo portato simbolico trattano anche G. ORTALLI, *Realtà ambientali e cultura del lupo tra alto e basso medioevo*, «La Cultura», 2 (1983), pp. 268-291 nonché numerosi degli studi raccolti in *Animal names*. Atti del convegno internazionale, Venezia 2-4 ottobre 2003, a cura di A. Minelli - G. Ortalli - G. Sanga, Venezia 2005, in specie G. SANGA, *The wolf and the fox: which is the 'real' name of the animals? With a theory on totemism*, pp. 307-318.

<sup>47</sup> Secondo la rappresentazione medievale, si tratta non tanto di un granchio quanto di un gambero grigio o bruno scuro. Non è chiaro se si tratti di un gambero di fiume (*Austro-potamobius pallipes*) o di mare: non tanto l'evanescente e piccola *schia*, dal greco σκιά, ombra o fantasma (*Crangon crangon*), quanto più probabilmente il robusto astice (*Homarus*

tribunale del Cammello,<sup>48</sup> con giurisdizione sia volontaria, sia conten- ziosa sull'accertamento delle quote dell'asse ereditario da attribuire ai destinatari, sulla certificazione delle accettazioni di eredità con benefi- cio di inventario e sui procedimenti di adozione. Questo era seguito dal tribunale del Drago a due teste<sup>49</sup>.

La parete settentrionale, racchiusa tra i segni del Leone e della Ver- gine, vedeva per primo il tribunale del Drago unicefalo: sotto il segno equinoziale della Bilancia seguivano i tribunali del Bue e del Cervo. In corrispondenza dello Scorpione, dopo la porta della scala del Vino, veni- vano la banca della Dolce, o Pantera<sup>50</sup>, e del Grifone. Sotto il Sagittario in figura di centauro seguiva il tribunale del Cavallo, cui erano demandate le questioni relative alla costituzione e restituzione delle doti e alle loro garanzie, escluse come si è visto le controversie connesse al reato di adul- terio. Ai due lati della scala degli Uccelli stanno le rappresentazioni del Diritto e della Giustizia di Giusto de' Menabuoi. Infine, sotto il segno del Capricorno, la banca dell'Unicorno, con giurisdizione su reati minori e danni extracontrattuali<sup>51</sup>, conclude la serie dei tondi dei tribunali.

*Diritto sostanziale e procedura nelle norme statutarie: gli ambiti civile e amministrativo*

Se l'ordinamento giudiziario, nella sua fluida struttura istituzionale e nella sua marcata veste simbolica, è delineato nel libro I degli statuti, è nel successivo libro II che si trovano le norme applicate dai giudici per

*gammurus*). La distinzione ha rilievo in quanto si collega alla controversa individuazione del segno dei Pesci come attinente, viceversa, alle acque marine o fluviali.

<sup>48</sup> Si tratta in realtà di un dromedario arabo (*Camelus dromedarius*), non di un cammel- lo bactriano (*Camelus bactrianus*); ma in ogni caso rimane il suo valore iconografico quale mezzo di trasporto in carovana delle ricchezze dell'Oriente.

<sup>49</sup> La presenza tra le immagini anche di animali esotici come dromedari e pantere, o fantastici come draghi e grifoni, permette di desumere che essi dovevano essere presenti nel patrimonio iconologico anche dei meno acculturati con immediatezza pari ad animali comuni come il bue, il porco o il caprone. È probabile che ciò avvenisse attraverso una trasmissione orale, in parallelo a quella scritta, della tradizione di bestiari enciclopedici moraleggianti quali il Fisiologo e i suoi derivati medievali, ampiamente utilizzati con valo- re simbolico nella predicazione. Mi limito a rimandare a L. MIRANDOLA, *Chimere divine: storia del Fisiologo tra mondo latino e slavo*, Bologna 2001.

<sup>50</sup> Così detta per la tradizione, rimontante a Eliano e ripresa dal Fisiologo in chiave cristologica, secondo cui «εὐωδίας τινὸς θαυμαστῆς τὴν πάρδαλιν μετειληχέναι φασίν» («Dicono che alla pantera sia toccato in sorte un profumo meraviglioso», AELIANUS, *De natura animalium*, 5, 40).

<sup>51</sup> Così si apprende indirettamente dalla norma di cui al libro V degli statuti, rubrica II intitolata appunto *De salariis dandis notariis Unicornii de quibus contenti esse debeant*.

la soluzione dei casi di ambito civile e amministrativo, come pure per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Il prologo del libro II e la rubrica I *De iurisdictione communis Padue* sono dedicati all'accentramento della giurisdizione, il cui esercizio non si limita alla città ma viene estesa anche al contado e ai centri minori: ed è difficile non vedervi l'intento di ricondurre a modalità uniformi e direttamente controllabili il funzionamento della giustizia in aree che proprio allora si cercava di de-feudalizzare<sup>52</sup>. L'efficacia della politica giurisdizionale così perseguita è però attenuata dal criterio personale, anziché puramente territoriale, adottato nell'applicazione delle norme statutarie alle parti nei giudizi, secondo i primi due statuti della rubrica VI del libro IV<sup>53</sup>.

Buona parte del lungo libro II è dedicato alla legificazione della prassi giudiziaria, attraverso il cui filtro sono stabilite anche le norme di carattere sostanziale. La rubrica II *De ratione reddenda* enuncia fasi e dettagli del procedimento giudiziario in generale, e di quello civile in particolare. Non mancano prescrizioni volte a limitare il protrarsi delle liti per la malizia delle parti: a quanto pare queste non esitavano ad avvalersi della evanescente definizione delle attribuzioni spettanti ai singoli tribunali per spostare dall'uno all'altro la controversia a seconda del suo andamento, e forse anche a seconda della convenienza di farla

<sup>52</sup> Si veda ad esempio quanto stabilisce il libro I, *Prologus*, statuto II del 1269, capo unico, comma I: «Statuimus quod potestas Padue, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat suo posse sollicitare et custodiam habere quod ius non reddatur in aliquo castro, terra vel villa Paduani districtus neque in civilibus neque in criminalibus questionibus, nisi super palacio communis Padue coram potestate Padue vel suis iudicibus et officialibus communis Padue. Et qui contrafecerit, si fuerit dominus terre libras mille communi Padue pro banno componat, et ille vel illi, qui pro eo vel eis fecerint iura seu rationes reddiderit, libras quingentas communi Padue pro banno componat, quas quingentas libras si solvere non poterit, dominus dicte terre solvere teneatur». Il seguente statuto IV del 1314, capo unico, comma unico, sembra rivendicare addirittura una *iurisdictio* di grado imperiale: «Statuimus et ordinamus quod civitas Padue habeat omnia privilegia et beneficia in quocumque casu que res publica Romanorum et fiscus habet, et quod in dubiis super fiat interpretatio in favorem communis Padue. Et sit precisum».

<sup>53</sup> Libro IV, rubrica VI *De statutis et constitutionibus*, statuto I del 1280, capo unico, recita: «Aliquod statutum non prosit in criminalibus causis, nisi illis qui in criminalibus causis subiciuntur statutis civitatis Padue. In civilibus autem nemo gaudeat comodo statutorum communis Padue, nisi sit in dacia communis Padue et faciat et attendat onera et facciones communis». Il criterio personale su base per così dire fiscale venne successivamente modificato dalla specifica del requisito della residenza, sancito dallo statuto II del 1347. Sul criterio di applicazione del sistema normativo padovano in concorrenza con quelli di altre istituzioni tornerò più avanti.

definire da un giudice specifico e non sempre del tutto imparziale<sup>54</sup>.

Il procedimento era pubblico e prevalentemente orale, ancorchè verbalizzato dai notai per memoria dell'ufficio. Almeno per le cause *de minori*, il rigore della disciplina probatoria era subordinato alla rapidità nella conclusione delle liti: soprattutto quelle aventi natura mercantile, privilegiate in ragione dello stato personale delle parti<sup>55</sup>. Il libro II provvede dettagliatamente in tema di confessione (senza omettere di considerarne gli aspetti psicologici)<sup>56</sup>, di giuramento<sup>57</sup>, di legittimazione passiva dei fideiussori<sup>58</sup>, di valore delle prove documentali<sup>59</sup>,

<sup>54</sup> Libro II, rubrica II *De ratione reddenda*, statuto V del 1236, capo unico, comma II: «Si aliquis deposuerit querimoniam de aliquo coram iudice ad quem spectat cognitio illius questionis vel querimonie, «coram» illo tantum debeat stare et litigare tam de illa questione et causa sive lite quam de omnibus causis, questionibus sive litibus sibi competentibus, dummodo fuerit iudex competens ad cognoscendum de dicta causa, nisi iudex habitus fuerit suspectus».

<sup>55</sup> Al libro II, rubrica IIbis *De questionibus mercatorum super mercanciis*, statuto I del 1352, capi I-II, lo statuto demanda tali cause alla cognizione del vicario del podestà, che le risolve con procedura assai sommaria: «[Nos Franciscus de Carraria civitatis Padue et districtus capitaneus et dominus generalis], considerans homines se mercacionibus ingredientes esse tam locorum quam temporum varietate, emergentibus diversimode casibus occupatos et sic eorum negotia omni litis perplexitate reiecta expeditionis celeritate plurimum indigere [...] volumus [...] integraliter observari [...] quod de omnibus litibus [...] que vertentur inter mercatores et laboratores et familiares dictorum mercatorum inter se vel cum alio seu aliis ratione mercantie, vicarius domini potestatis, qui ad presens est et pro tempore erit seu alius officialis per ipsum dominum deputatus possit, debeat eique liceat et teneatur dictas questiones, controversias terminare sine strepitu et figura iudicii et sine libello et litis contestatione et omni iuris ordine pretermisso, sed sola veritate inspecta dictas questiones decidat prout sue discrecioni videbitur convenire».

<sup>56</sup> Affinchè l'avvocato non potesse suggerire al cliente interrogato le risposte più opportune, la rubrica III *De interrogacionibus in iudicio faciendis*, statuto I del 1236, capo unico, comma II, stabilisce che: «respondet ille cui facte sunt absque suo avvocato et distet ab eo ad minus per duos homines vel spacium capax duorum hominum».

<sup>57</sup> Il giuramento poteva essere prestato anche da un procuratore se la parte si trovava fuori dal territorio padovano. *Ibid.*, statuto VI del 1339, capo unico, comma I: «Si constitutus sit procurator ad respondendum [...] si dominus fuerit absens a civitate Padue et districtu, credendo de dicta absentia sacramento procuratoris, quod tunc non audiatur altera pars petens principalem personam debere venire ad respondendum».

<sup>58</sup> *Ibid.*, rubrica IV *De principalibus debitoribus et fideiussoribus conveniendis*.

<sup>59</sup> *Ibid.*, rubrica V *De cartis inefficacibus*. Vi rientra anche la disciplina della prescrizione (decennale) del credito e delle alternative a disposizione del creditore per ottenere ugualmente il saldo del credito non garantito (*ibid.*, statuto I del 1329).



di ricasazione di giudici e notai<sup>60</sup> e di *consilium sapientis iudiciale*<sup>61</sup>.

La rubrica VIII del libro II tratta *De causis appellationum, nullitatis et restitutionis in integrum*. Queste avevano luogo a iniziativa di parte e in contraddittorio presso il podestà o uno dei suoi vicari, ed erano introdotte da un libello scritto<sup>62</sup>.

La pena del bando, i cui casi e modalità di applicazione sono oggetto della rubrica IX *De forbannitis et cessione bonorum*, colpiva i debitori insolventi, tanto se fossero stati condannati in una causa civile quanto se avessero omesso di versare la pena pecuniaria e/o la composizione dovuta alla vittima a seguito di condanna criminale, o anche soltanto in caso di evasione degli oneri fiscali dovuti dai cittadini<sup>63</sup>. Il bando privava chi ne era colpito della capacità processuale attiva fino al momento in cui non potesse essere cancellato dal registro dei forbanniti per aver assolto alle

<sup>60</sup> *Ibid.*, rubrica VI *De iudicibus et notariis habendis suspectis*, statuto I del 1316, capo unico, comma I: «Statuimus quod non possit allegari suspicio vel iudex haberi suspectus, nisi semel tantum in causa pro qualibet parte, salvo quod tam actor quam reus successorem iudicis in officio possit habere suspectum semel tantum». Evidentemente il ricorso all'istituto della *legitima suspicio* doveva costituire un altro comune espediente dilatorio.

<sup>61</sup> *Ibid.*, rubrica VII *De consiliariis assumendis super interlocutoriis et diffinitivis sententiis et eorum salariis*, statuto I, capo unico, commi I e II: «Non assumantur sapientes, nisi de voluntate utriusque partis. Sed iudex medius, etiam si esset iudex potestatis, omnes interlocutorias per se absque consilio sapientum eas diffiniat, salvo quod si iudex ipse dubitaret et dixerit per sacramentum, in principio sui officii prestitutum, se dubitare quod facere teneatur in actis scribere, scilicet quando dicit se dubitare et volet habere sapientes super interlocutoria, possit iuxta se convocare unum vel duos iudices sapientes non suspectos, qui sint in palatio et de collegio iudicum expensis utriusque partis». Si faceva salva dunque la buona coscienza del giudice (o il suo desiderio di evitare contestazioni dopo la scadenza dalla carica) ammettendo che potesse ottenere il *consilium* di uno o due giuristi: era uno dei vantaggi di una città universitaria. Alla rubrica IX *De forbannitis et cessione bonorum*, statuto VI del 1347, sono stabiliti i termini di legge entro i quali il giurista doveva rendere il *consilium* e le pene pecuniarie e interdittive da applicare in caso di violazione.

<sup>62</sup> *Ibid.*, rubrica VIII *De causis appellationum, nullitatis et restitutionis in integrum*, statuto I del 1316, capo unico, comma I: «Statuimus quod si appellatum fuerit a sententia diffinitiva vel interlocutoria vel alio gravamine, pro quibus appellari possit secundum iura civilia vel statuta civitatis Padue, tunc appellator coram potestate vel uno ex suis iudicibus, exceptis iudicibus maleficiorum, causam appellationis prosequatur hac forma, videlicet quod appellator, postquam appellaverit, infra quindecim dies adeat iudicem qui cogniturus est de appellatione citata adversa parte et porrigat libellum appellationis». I commi VI e VII aggiungono rispettivamente: «Et victor in causa principali, si succubuerit in appellatione, possit appellare ad potestatem vel ad quemcumque iudicem potestatis, preterquam ad iudicem maleficiorum, ut predictum est [...]. Et per aliquam partium non possit appellari, nisi semel a sententia vel gravamine».

<sup>63</sup> *Ibid.*, rubrica IX *De forbannitis et cessione bonorum*, statuto II del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli cives civitatis Padue [...] qui [...] non sustinuerunt [...] onera et facciones, habeantur pro forbannitis et eis agentibus ius non reddatur in causis civilibus».

sue obbligazioni<sup>64</sup>. Esisteva tuttavia una differenza tra gli evasori fiscali e i condannati per altri debiti: mentre i primi perdevano soltanto il diritto di ottenere giustizia in materia civile, i secondi perdevano anche la tutela giudiziale penale, salvo che fossero stati vittime di successivi delitti di sangue. Contrariamente a quanto avveniva nel caso del bandito per crimini, era infatti proibito uccidere o procurare lesioni al forbannito per debiti, se non altro perchè ciò impediva il pagamento del debito e il ritorno come cittadino economicamente attivo entro il territorio padovano<sup>65</sup>. La cancellazione dal registro dei forbanniti per debiti civili era possibile anche a seguito di concordato con i creditori<sup>66</sup>. La stessa rubrica disciplinava inoltre l'applicazione della pena del carcere<sup>67</sup>.

La rubrica X *De feriis, nundinis et festivitibus celebrandis* stabilisce i giorni di festa, la XI *De fide instrumentorum exemplatorum* il valore degli atti notarili<sup>68</sup>, la XII *De cartis debitorum reddendis* disciplina la restituzione delle prove del credito al debitore solvente, la XIII *De syndico et actore* tratta

<sup>64</sup> *Ibid.*, statuto I del 1339, capi I e II: «Si quis in libro forbannitorum pro debitis generalibus scriptus fuerit pro forbannito [...] dummodo non vulneretur nec interficiatur nullum ius consequi debeat vel habere [...], licet aliquando desierit esse forbannitus. [Et si quod dampnum ei] datum fuerit vel acciderit quoquomodo in bonis suis nullum ius nec restitutionem ab aliqua persona vel comunitate consequi debeat vel habere nec super predictis aqualiter possit procedi quamdiu stabit forbannitus postquam autem exiverit de libro possit consequi ius suum et bona sua».

<sup>65</sup> *Ibid.*, statuto VII del 1216, capo unico, comma I: «Aliquis forbannitus pro aliquo debito non occidatur nec vulneretur. Et si quis contrafecerit occidendo vel vulnerando, puniatur et penam paciatur, ac si non esset forbannitus». I commi seguenti dettagliano ulteriori limitazioni alla tutela del forbannito nel caso in cui fosse condannato per alcuni gravi reati. Il successivo statuto VIII del 1226 fornisce l'interpretazione autentica di ciò che dovesse intendersi per «debitum maleficii»: si va dall'omicidio premeditato giù fino al taglio di viti o alberi da frutto.

<sup>66</sup> *Ibid.*, statuto XX del 1291, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli forbanniti pro debitis generalibus possint eximi et cancellari in libris forbannitorum communis Padue, dummodo sint concordantes cum suis creditoribus».

<sup>67</sup> Si noti un embrione di politica carceraria meditata, che prende in considerazione la recidiva e la diversa qualità dei condannati. Un paio di esempi: *ibid.*, lo statuto III del 1335, capo unico, comma I, enuncia: «Statuimus et ordinamus quod si quis bis fuerit relaxatus de carceribus communis Padue amore Dei occasione alicuius condempnationis in eum propter aliquod maleficium seu delictum per eum commissum facte, eo iterum vigore tercie condempnationis in carceribus recluso, etiam habendo pacem, non possit de carceribus relaxari amore vel occasione alicuius festivitatis, nisi integraliter ipsam condempnationem massario communis Padue solverit». Lo statuto XXI del 1236, capo unico, comma unico, stabilisce che: «Forbanniti pro debitis, qui detenti fuerint, in eodem carcere non ponantur cum illis qui pro maleficiis et furtis detinentur. Et mulieres forbannite, si detente fuerint, non ponantur in eodem carcere cum viris».

<sup>68</sup> *Exemplatum* è il documento che può essere collazionato con un originale redatto da un notaio e conservato in un archivio.

della legittimazione processuale del rappresentante costituito da parte di una *universitas* (da intendersi: *personarum*). Questi poteva essere uno dei componenti della stessa *universitas* oppure un terzo, purchè non forestiero<sup>69</sup>.

Le rubriche XIV-XVII trattano di giurisdizione volontaria e di vari argomenti di diritto civile, tra cui ad esempio il requisito della previa pubblicazione per gli atti notarili su cui si basi la rivendica da parte di un terzo di beni dell'asse ereditario<sup>70</sup>, la prescrizione acquisitiva immobiliare ventennale (non invocabile tuttavia contro i diritti del Comune)<sup>71</sup>, il testamento e i trasferimenti immobiliari per causa di morte o donazione<sup>72</sup>, i privilegi successori degli uomini e dei discendenti in linea maschile rispetto alle donne e ai discendenti in linea femminile, il diritto delle donne alla dote<sup>73</sup>, l'amministrazione di quest'ultima da parte del marito<sup>74</sup> e la sua restituzio-

<sup>69</sup> Libro II, rubrica XIII *De syndico et actore*, statuto I del 1236, capo unico, comma I: «Quelibet universitas possit constituere syndicum et actorem de corpore suo sive universitate et de extraneis, dummodo nullus forensis, qui non sit civis Padue natione ipse vel pater eius».

<sup>70</sup> *Ibid.*, rubrica XIV *De mittendis in possessionem hereditatis defunctorum et aliorum bonorum et prescrizione possessionis*, statuto I del 1236, capo unico, comma III: «Illud instrumentum non credatur verum esse et vires non habeat, nisi fuerit ostensum et probatum quod, vivente eo de cuius hereditate agitur et sciente, illud instrumentum coram potestate Padue fuerit ostensum et publice exhibitum».

<sup>71</sup> *Ibid.*, statuto II del 1274, capi I e II: «Quicumque possedit seu de cetero possidebit possessiones aliquas positas in Padua et Paduano districtu per viginti annos pacifice et quiete per se vel per suos auctores iustam habeat prescripcionem et defensionem et intelligatur verus dominus, etiam titulo non ostenso, et abinde in antea ipse vel eius heredes seu aliqui ab eo causam habentes non possint de ipsis possessionibus inquietari seu molestari per aliquos ratione ipsius possessionis. Et hoc locum non habeat contra commune Padue».

<sup>72</sup> Ad esempio il divieto di acquisto immobiliare testamentario da parte di persone fisiche o di *universitates personarum* non soggette alla giurisdizione padovana, *ibid.*, rubrica XV *De donacionibus, cessionibus et testamentis*, statuto III del 1286, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod nulla persona, faciens et sustinens factiones communis Padue et que sit de natione vel origine civitatis Padue, possit vel debeat alicui persone, collegio vel universitati non subiectis iurisdictioni communis Padue relinquere per testamentum, codicillum aut aliquam ultimam voluntatem seu aliquo modo vel ingenio aliqua sua bona immobilia vel fruges eorum bonorum immobilium».

<sup>73</sup> *Ibid.*, rubrica XVI *De successionibus mulierum, earum dotibus, filiociis et funeribus mortuorum*, statuto I del 1329. Lo statuto disciplina in un capo e undici commi il più della disciplina delle successioni testamentarie e dei diritti successori di parenti e figliocci, senza omettere di prescrivere al comma X l'invio di «spiones sapientes per contratas Padue et villas, qui teneantur et debeant contrafacientes accusare vel denunciare».

<sup>74</sup> *Ibid.*, statuto XV del 1380, capo unico, comma I: «Mulierum fragilitatibus earumque indemnitatibus subvenire volentes, statuimus et ordinamus quod nulla mulier, etiam consentiente marito, nec ipse maritum, etiam consentiente uxore, possit vendere, alienare seu pignori obligare constante matrimonio aliqua bona immobilia data in doctem».

ne allo scioglimento del matrimonio<sup>75</sup>. Queste sono le rubriche nelle quali lo stile normativo della disciplina civilistica è più vicino a quello di impostazione sostanziale, tipico della tradizione romanistica, in cui la norma detta il modo in cui debbano compiersi gli atti giuridicamente rilevanti, a prescindere da eventuali controversie che possano sorgere in futuro e dalle modalità della soluzione di queste ultime.

Seguono alla rubrica XVIII norme di polizia urbana e rurale<sup>76</sup>, mentre la brevissima rubrica XIX si occupa in soli tre laconici e antichi statuti del 1236 dell'istituto del feudo<sup>77</sup>. Una politica antif feudale si riscontra peraltro anche nella successiva rubrica XX *De contractibus clericorum, de clericis et eorum negociis et pactis initis inter commune Padue et clerum Paduanum*, in cui lo statuto II del 1287 promette alle comunità religiose del territorio tutela contro *qualibet iurisdictione, dominio et specie domini seu iurisdictionis et potentia*. Si può vedere come il Comune bassomedievale premesse sulle istituzioni preesistenti in ambito rurale per sostituire la propria giurisdizione alla loro, anche se da quegli stessi *milites*, fattori e piccoli feudatari inurbati, dipendenti formalmente dal vescovo, il Comune aveva preso l'avvio<sup>78</sup>.

Ma non tutto procedette sempre in piena concordia tra le istituzioni cittadine e quelle ecclesiastiche. Lo statuto V della rubrica riporta il testo del cosiddetto concordato Ragusino, dal nome dell'inviato dal papa Nicolò IV grazie al quale si concluse l'accordo. La vertenza, iniziata nel 1265 con il rifiuto da parte del clero padovano di versare imposte straordinarie per la

<sup>75</sup> *Ibid.*, lo statuto XI del 1339, capo unico, comma I, stabilisce nel dieci per cento il tasso d'interesse sul capitale dotale. La rubrica contiene anche agli statuti I e III del 1287 e XIV del 1398 norme suntuarie sul lutto e i funerali.

<sup>76</sup> Ad esempio si veda *ibid.*, rubrica XVIII *De consortibus*, statuto I del 1236, capo unico, comma III, a proposito dell'obbligo di condivisione tra confinanti (consorti *ex lege*) delle spese per la recinzione di fondi urbani o rustici, in mancanza di che l'inadempiente deve alla controparte una somma prefissata a titolo di risarcimento: «Et si volens claudere denunciaverit consorti suo per preconem quod debeat claudere partem suam et non cluserit infra quindecim dies postquam denunciaverit vel denunciari fecerit, ille qui non cluserit soldos viginti communi componat».

<sup>77</sup> Un posto chiave è da attribuire allo statuto che limita l'efficacia delle prove presentabili dal signore per dimostrare la qualità feudale di un fondo. *Ibid.*, rubrica XIX *De feudis*, statuto II del 1236, capo unico, comma unico: «Aliquis dominus probare non possit refutationem in se vel in alio factam esse de feudo a vasallo, nisi per instrumentum publicum confectum per duos notarios bone opinionis et legales, qui sint de civitate Padue». Il Comune dunque pone se stesso quale unico titolare non tanto della potestà di costituire o validare titoli feudali, quanto piuttosto di censirne la sussistenza.

<sup>78</sup> *Ibid.*, rubrica XX *De contractibus clericorum, de clericis et eorum negociis et pactis initis inter commune Padue et clerum Paduanum*, statuto II, capo unico, comma III. Sul substrato altomedievale da cui sorse il Comune di Padova rimando a BORTOLAMI, *L'alto medioevo (secoli VI-XI)*, in *Storia di Padova*, pp. 88-104.

realizzazione e il riattamento di infrastrutture stradali in città e nel contado, si era presto spostata sul pericoloso terreno delle giurisdizioni e si era giunti al punto che nel 1282 il Comune limitò la pena per l'uccisione di un chierico a un solo grosso. Ne seguirono la dichiarazione di nullità degli statuti in questione con bolla papale, la scomunica ove non venissero cancellati dai registri statuari e una lunga negoziazione, cui sembra partecipassero per il Comune i dottori dell'università Guido da Suzzara e Jacopo dell'Arena<sup>79</sup>.

La bolla di Nicolò IV con cui si concluse il concordato fu una soluzione di compromesso, tutt'altro che sfavorevole al Comune. Per quanto il testo della bolla sia inserito nel testo statutario stesso al posto degli statuti dichiarati nulli, il pur ampio ambito della giurisdizione vescovile è dettagliatamente delimitato quanto alla natura del caso e alla qualità delle persone, in modo da escludere per quanto possibile ulteriori conflitti positivi di attribuzioni; inoltre viene fatta salva, in termini assai più generali e meno limitanti, la giurisdizione non solo del podestà, ma anche degli altri magistrati del Comune. Infine il clero viene espressamente assoggettato, al pari dei laici che vi fossero tenuti, al pagamento dell'imposta per il finanziamento dei lavori pubblici, realizzati a cura della magistratura degli Ingrossatori regolata dall'eponima rubrica XXI *De officio Ingrossatorum*.<sup>80</sup> Gli Ingrossa-

<sup>79</sup> G. GENNARI, *Annali della città di Padova*. 3. *Dall'anno 1256 fino all'anno 1318*, Bassano 1804, pp. 36-39.

<sup>80</sup> Libro II, rubrica XX *De contractibus clericorum, de clericis et eorum negociis et pactis iunitis inter commune Padue et clerum Paduanum*, statuto V del 1290; alcuni esempi possono meglio descrivere i risultati dell'accordo. Dopo il lungo prologo, il capo I dispone che: «nullus qui non sit verus clericus defendatur per dominum episcopum Paduanum»; il capo III ammette nelle cause civili miste la legittima suspicione (si può ritenere: da parte del laico attore o convenuto) contro il vescovo o il suo vicario: «Item in causis civilibus in quibus laycus agit contra clericum seu clericus agere potest contra laycum coram iudice ecclesiastico, si aliqua pars ex causa legitima habuerit suspectum dominum episcopum vel eius vicarium, quod dominus episcopus causam huiusmodi committat archipresbitero vel uni canonico Padue non suspecto». Recisamente afferma il capo V che: «Dominus episcopus non impediatur dominum potestatem vel officialem aliquem communis Padue cognoscentem de questionibus ad ipsos pertinentibus de iure». E il capo XI, netta vittoria del Comune, stabilisce che le cause miste, sottoposte vuoi ai giudici secolari, vuoi a quello ecclesiastico, vengano decise secondo il diritto cittadino indipendentemente dallo stato laico o clericale delle parti: «Item si clericus in aliqua causa habebit questionem cum layco coram domino potestate Padue vel aliquo officiali communis Padue, quod potestas vel iudex, [...] servet clerico idem ius quod servaret laico contra laicum quantum est in ordinatione cause, processu et tempore cognoscendi et diffiniendi et exequendi ad requisitionem clericorum. Et e converso idem ius servetur et fiat per dominum episcopum et eius vicarium laico contra clericum vel ecclesiasticam personam vel regularem personam in foro suo sicut est in foro civili». Rimane al vescovo la giurisdizione esclusiva sui chierici per reati di sangue (capo XV), mentre spetta al podestà la punizione dei reati di ingiurie con-

tori esercitavano anche la giurisdizione sommaria sulle violazioni di norme statutarie attinenti al loro ufficio o da essi stessi emanate nell'attuazione delle proprie mansioni<sup>81</sup>.

Le rubriche XXII *De possessionibus habitis in villis magnatum* e XXIII *De possessionibus que alicuius timore non coluntur* affrontano con modalità ben diverse i delicati problemi legati all'esercizio sulle campagne di poteri pararegali o anche dichiaratamente extralegali da parte di «domini e potentiores»: in questo caso si preferisce predisporre mezzi extragiudiziali di composizione, il che fa presumere che l'attuazione di eventuali sentenze favorevoli a chi a vario titolo esercitava l'effettiva coltivazione dei fondi o l'allevamento o l'artigianato familiare su di essi non raggiungesse che di rado la desiderabile efficacia<sup>82</sup>.

A queste due rubriche di impronta (se pur cautamente) antif feudale fa seguito la disciplina sostanziale dei contratti agrari e di lavoro. Questi

tro i chierici, con le stesse modalità e pene che contro i laici (capo XVI). In questi e negli altri capi sono inoltre stabilite alcune norme sostanziali sulle obbligazioni contrattuali dei chierici e altre di natura processuale aventi ad oggetto lo svolgimento dei processi presso il giudice ecclesiastico, mentre altrettanto non avviene in relazione ai processi presso i giudici cittadini. Quanto poi alla questione fiscale che aveva dato origine alla controversia, il capo VIII ribadisce che: «Quando consortes villarum conferunt ad refecionem agerum et viarum publicarum pro campo et in racione campi terrarum quas habent in villis, eodem modo ecclesiastice persone pro campo et in racione campi, ad quarum utilitate spectant, conferant ad utilitatem et refecionem agerum et publicarum viarum», per quanto «si compulsio facienda sit, fiat per dominum episcopum». La disciplina concordataria delle contribuzioni per infrastrutture viene ad aggiungersi a disposizioni più antiche, quali *ibid.*, rubrica XXI *De officio ingrossatorum*, statuto III del 1228, capo unico, comma I: «Nulla ecclesia possit auferre per officium ingrossatorum alicui terras nec ab ea auferri possit».

<sup>81</sup> *Ibid.*, statuto IV del 1284, capo unico, comma unico: «Teneantur ingrossatores questiones viarum publicarum vel consortium diffinire et ipsas vias facere aperiri et expediri infra unum mensem, postquam eis denuntiatum fuerit». Nelle loro funzioni giudiziarie, gli Ingrossatori sedevano alla stessa banca del tribunale del Boschetto (G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, Firenze 1881, ad vocem, sub 1).

<sup>82</sup> Ad esempio Libro II, rubrica XXII *De possessionibus habitis in villis magnatum*, statuto I del 1225, capo unico, commi I-III: «Si quis habuerit aliquod podere vel aliquas possessiones vel quasi possessiones vel decimas in territorio alicuius ville, in qua villa aliquis habeat dominium vel forciam aut comitatum vel sit potentior [...] et iverit ad potestatem Padue, qui pro tempore fuerit, et coram ipso iuraverit et per tres testes bone opinionis probaverit quod fama sit in villa [...] quod non possit pacifice uti dicto podere vel possessione vel quasi seu decimis per se et suos vel etiam per suos laboratores [...] timore vel odio vel minis [...] quod potestas teneatur cogere unum bonum hominem de civitate Padue, quem voluerit conquerens eligere, et unum alium, quem potentior vel forciam habens, ut superius dictum est, eligere voluerit et iuramento estimare dictum podere [...]. Et [...] nulla pena, violentia vel bannum sive districta predictis iuratoribus [...] possit vel fieri debeat. Tunc potestas [...] compellat potentiozem infra octo dies dictas possessiones [...] emere et precium solvere infra duos menses sub pena dupli».

sono visibilmente preferiti agli accordi informali di stampo altomedievale, oggetto delle rubriche XXIV *De libellariis et agricolis*, XXVI *De villanis licenciandis* e XXVIII *De saltuariis communis et privatorum*<sup>83</sup>. La rubrica XXV *De decimis* tratta degli obblighi fiscali in natura a favore del titolare del fondo. Vengono poi ulteriori norme specifiche di polizia rurale nelle rubriche XXVII *De vindemia et uva*, XXIX *De regulis*<sup>84</sup> e XXX *De dampnis in villis datis*; in quest'ultima si ritrova un ulteriore provvedimento contro le soperchierie dei *magnates*<sup>85</sup>. Infine la rubrica XXXI *De daciis et factis villarum* stabilisce norme sull'organizzazione amministrativa e tributaria delle località del contado<sup>86</sup> e sull'acquisto

<sup>83</sup> Qualche esempio può indicare quali aspetti di tali materie necessitavano di norme legislative dettagliate e di livello statutario. Si vedano le norme sui termini di disdetta *ibid.*, rubrica XXVI *De villanis licenciandis*, statuto I del 1236, capo unico, comma I: «Si dominus mansi voluerit licentiarie rusticum de supra suum mansum, debeat per se vel per suum nuntium licentiarie quodcumque ante festum beati Anthonii confessoris de iunio, quod si non fecerit postea non possit ipsum expellere usque ad unum annum». Lo stesso termine si applica al villano per la comunicazione della disdetta al titolare del fondo (*ibid.*, comma III); seguono norme sulla divisione delle giacenze (commi IV-IX) e gli ultimi obblighi del villano uscente (comma X).

<sup>84</sup> Che la carestia, per uomini e animali, fosse sempre incombente si desume ad esempio dalla norma di cui *ibid.*, rubrica XXIX *De regulis*, statuto I del 1236, capo III, commi I e II: «Si bestia vel bestie alicuius corroserint vel excoriaverint aliquam arborem, tunc ille cuius fuerint bestie vel bestia soldos quinque domino pro unoquoque pede scorçato componat. Et in omnibus predictis casibus totidem communi componat». Gli alberi privati della scorza da animali affamati possono infatti essere soggetti al gelo, a parassitosi e a infezioni virali, batteriche o fungine anche mortali.

<sup>85</sup> *Ibid.*, rubrica XXX *De dampnis in villis datis*, statuto IV del 1281, capo unico, comma I: «Statuimus quod, si quis dixerit dampnum sibi datum esse in aliquo podere, quod se habere dicat in Padua vel Paduano districtu seu in territorio ville alicuius magnatis, per ipsum magnatem vel potentiorum in ipsa villa vel in Padua vel quod fecerit sibi dari dampnum vel quod ipse dominus ville seu potentior in villa ei violentiam vel molestiam de ipso podere fecerit vel fieri fecerit, intelligendo potentem et magnatem in arbitrio domini potestatis et sue curie, inspectis condicionibus personarum tam dantis seu dari facientis dampnum, quam recipientis et sustinentis dictum dampnum et qualitate facti, dominus ville seu potentior in villa teneatur ei restituere dampnum et interesse cum duplo». Sottolineo l'inciso «intelligendo potentem et magnatem».

<sup>86</sup> *Ibid.*, rubrica XXXI *De daciis et factis villarum*, statuto I del 1280, capo unico, comma I: «Quelibet villa, locus vel castrum Paduani districtus seu communi Padue subiecta teneatur et debeat continue habere publicanum et syndicum legitimum constituere pro comuni et hominibus sue ville de parendo potestati et de bannitis pro maleficiis capiendis et ne aliqua victualia seu vetita de districtu Paduano extrahantur de faciendo securitatem per se ipsum de servando omnia statuta communis Padue ad que seu propter que teneatur». Gli ultimi vent'anni del XIII secolo vedono interventi di accorpamento di ville adiacenti, dovuti probabilmente sia all'intento di semplificare la geografia istituzionale del contado, sia a quello di poter contare in ogni villa su un numero sufficiente di contribuenti

della cittadinanza da parte di chi dal contado si trasferisse in città<sup>87</sup>.

### *La giurisdizione penale*

Nel libro III sono raccolte le norme in materia criminale e di polizia urbana. La rubrica I *De accusationibus et denuntiationibus* affronta anzitutto gli aspetti processuali introduttivi del procedimento e stabilisce che il termine di prescrizione dei reati di omicidio, rapina aggravata, assassinio (ovvero omicidio commesso per conto altrui), tradimento<sup>88</sup> e incendio doloso sia limitato ai fini della loro procedibilità a tre anni dalla commissione, salvo il caso del condannato in contumacia per omicidio o tentato omicidio: costui subirà la pena in qualunque momento, anche oltre il triennio, ove venga catturato entro il territorio padovano<sup>89</sup>.

Per gli altri reati la prescrizione è fissata a un anno dalla commissione, precisando che nel caso del reato di falso in atto pubblico o in una testimonianza resa in giudizio il termine annuale decorre dal giorno in cui l'atto viene esibito o la testimonianza viene resa. Il reato di gioco d'azzardo è perseguibile entro due mesi, a meno che non sia aggravato: in tal caso, è «in arbitrio domini potestatis et sue curie procedere om-

perchè le imposte dovute dalle comunità venissero divise tra tutti in modo efficace e non rimanessero insolute. Un esempio che riguarda Rosara e Merlara si trova *ibid.*, statuto V del 1285, capo unico, comma unico: «Villa Rosarie et villa Merlarie sint una villa et unum commune et in omnibus respondeant potestati et communi Padue et officialibus communis Padue et eorum pareant mandatis et sint unus districtus et una guarda in omnibus angariis, perangariis, datiis et aliis oneribus».

<sup>87</sup> *Ibid.*, statuto XXIII del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod, si qui venerint vel deinceps venient ad habitandum in civitate Padue cum consensu ville et secundum formam statutorum communis Padue, debeant continue usque ad tempus decem annorum cum familia et massariis stare et habitare in civitate Padue».

<sup>88</sup> Ritengo vada inteso nel senso di omicidio commesso contro chi aveva motivo, per parentela o amicizia, di fidarsi del reo, dato che il tradimento di natura diciamo così giuspubblicistica ha una disciplina separata nello statuto II di cui qui di seguito. Dante assegna questi traditori rispettivamente alla Caina (canto XXXII, vv. 16-51) e alla Tolomea (canto XXXIII, vv. 91-108) mentre i traditori della patria stanno nell'Antenora (canto XXXII, vv. 70-123).

<sup>89</sup> Libro III, rubrica I *De accusationibus et denuntiationibus*, statuto I del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod de homicidiis, famosis latronibus, assassinis, proditoribus et incendiariis accusatio vel denuntiatio vel inquisitio fieri possit usque ad triennium a tempore predictorum maleficiorum perpetratorum [...] salvo quod si inculpatus de homicidio vel occasione homicidii, condempnatus fuisset propter contumantiam, quod omni tempore contra contumacem seu contumaciter condempnatum de homicidio vel occasione homicidii possit procedi et debeat». Il comma II prevede che il sospettato contumace, ma catturato prima della condanna, possa essere sottoposto a tortura ove sussistano indizi contro di lui.



nibus modis iuridicis [...] non obstantibus limitacionibus presentis statuti»<sup>90</sup>. Non subiscono prescrizione i reati di prodizione con fatti o con parole contro il signore, la città o le località del territorio padovano<sup>91</sup>.

Va osservato che alla *notitia criminis* si fa riferimento nel testo, qui e in seguito, specificatamente e congiuntamente come *accusatio* da parte della vittima (o di quale altro soggetto privato potesse proporla per suo conto), *denuntiatio* da parte di un pubblico ufficiale, o *inquisitio* condotta direttamente dal giudice cui spettava la giurisdizione sul reato<sup>92</sup>: ciò indica un grado abbastanza elevato di pubblicizzazione nell'esercizio della giurisdizione criminale, che appare volta alla tutela dell'ordine pubblico interno prima e più che a quella degli interessi privati dei cittadini. Lo dimostrano tra l'altro i poteri, di fatto arbitrari, attribuiti al podestà contro gli stranieri dallo statuto III<sup>93</sup>. Che rimanesse comunque spazio per l'autonomia dispositiva delle vittime risulta dagli effetti dell'abbandono dell'accusa, disciplinati dallo statuto IV, nei procedimenti per reati puniti con pene pecuniarie rispettivamente fino a venticinque e a dieci lire di piccoli: quando infatti la o le parti lese dichiarassero in giudizio di essere «se liberaliter et sponte pacificatos esse cum suo seu suis adversariis», la pena pubblica era rispettivamente ridotta alla metà nel primo caso o addirittura azzerata e il processo archiviato nel secondo<sup>94</sup>.

Lo statuto V del 1335 tratta dei procedimenti contro gli evasori fiscali<sup>95</sup>; il VI del 1339 dell'esenzione dalla denuncia obbligatoria dei re-

<sup>90</sup> *Ibid.*, commi III e IV.

<sup>91</sup> *bid.*, statuto II del 1339, capo unico, comma unico: «Statuimus et ordinamus quod contra proditores domini sive civitatis Padue seu alicuius castri, forticie seu terre alicuius Paduani districtus [...] et contra eos, qui tractarent de extraendo civitatem Padue de dominio dicti domini [...] vel aliquid dicerent seu tractarent de contentis in statuto quod incipit Si aliqua persona diceret vel arengaret et cetera, positum sub rubrica *De furtis et diversis maleficiis*, possit procedi quandocumque, prescriptione temporis aliqua non obstante».

<sup>92</sup> La definizione si trova *ibid.*, statuto VII del 1339, capo unico, comma II, riguardo alle «Inquisitiones que fient ex forma statuti vel ex officio». Risulta chiaro peraltro dallo statuto IX, di cui *infra*, che il concetto di inquisizione è applicato nel testo statutario quasi esclusivamente per indicare l'iniziativa d'ufficio del processo e non le sue modalità di svolgimento, che rimangono anche in tal caso in grande prevalenza accusatorie almeno nella fase di decisione.

<sup>93</sup> *Ibid.*, statuto III del 1262, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod potestas Padue possit et debeat habere bayliam et eam habeat contra forenses, inquirendo et condempnando in eo quod facere habebunt cum aliquo cive Padue natione, statuto aliquo non obstante. Et valeat ex nunc circa maleficia».

<sup>94</sup> *Ibid.*, statuto IV del 1339, capo unico, rispettivamente commi I e II.

<sup>95</sup> In caso il reo venisse assolto, lo statuto XI del 1271, capo unico, comma unico, stabilisce che: «Accusati vel denunciati per collectores theoloneorum de theoloneo non soluto vel fraudato si absolvantur, ipsi collectores in duplum expensarum condempnentur ipsis accusatis vel denunciatis».

ati commessi da bambini fino a dodici anni da parte di capi di centena, sindaci di comunità locali e medici, purchè non fossero stati oggetto di accusa di parte e non avessero comportato spargimento di sangue, lesioni permanenti o morte<sup>96</sup>. Lo statuto poi dispone che nulla sia dovuto ai notai per la verbalizzazione delle denunce altrimenti fatte dai pubblici ufficiali dei distretti. Lo statuto VII, emanato anch'esso nel 1339 sotto la podestaria del futuro doge Marino Falier, interviene contro gli inaccettabili favoritismi usuali presso i giudici del Maleficio, applicando alla scelta degli uffici che avrebbero dovuto giudicare i singoli casi il metodo 'veneziano' dell'estrazione a sorte<sup>97</sup>.

Il lunghissimo statuto IX dispone sulla forma della *notitia criminis*, della citazione a comparire, della contumacia, dell'ordine in cui il giudice doveva prendere in considerazione le eccezioni proposte dal reo, della confessione giudiziale, delle prove a discarico, del diritto delle parti di ottenere copia del fascicolo d'ufficio, dei termini per la presentazione di comparse e di quelli entro i quali doveva essere resa la sentenza: insomma detta la gran parte della disciplina del processo criminale.

Se introdotto da querela (*accusatio*) o denuncia (*denuntiatio*), questa doveva contenere i nomi e cognomi, le paternità e le contrade di residenza del reo, dell'accusatore o denunciante, dei testimoni e di due confinanti dell'accusatore o denunciante stesso, a meno che non si trat-

<sup>96</sup> I minori dovevano tuttavia comparire davanti al giudice criminale competente per provare la loro età, o perchè il giudice stesso potesse valutarla in base al loro aspetto. *Ibid.*, statuto VI del 1339, capo I, comma unico: «Statuimus et ordinamus quod capita centenariorum, syndici villarum et medici non teneantur nec debeant denunciare vel notificare aliqua maleficia facta vel commissa per minorem duodecim annorum, nisi mors vel smancatura sequeretur vel secuta esset ex dictis maleficiis vel nisi fuisset vulnus cum armis et sanguine ac essent a passo iniuriam requisiti, dum tamen dicti minores seu minor coram iudice maleficiorum compareat infra tempore a denunciatione facta per statuta communis Padue alias constitutum et fidem faciat de etate, que fides possit fieri etiam ex aspectu».

<sup>97</sup> *Ibid.*, statuto VII del 1339, capo unico: «Statuimus et ordinamus quod ad hoc ut multa enormia et illicita, que cottidie ad officia maleficiorum committuntur, cessent iudices maleficiorum [...] teneantur et debeant ad penam librarum centum [...] habere et tenere penes se ad suos bancos duos saculos pro quoque iudice, et in uno ponere et habere in singulis brevibus singula nomina omnium octo notariorum officialium ad suum discum. Et quod omnes denunciationes seu notificationes et accuse [...] et inquisitiones [...] predicti iudices dare debeant suis notariis ad brevia hoc modo, videlicet quod [...] iudex [...] a casu ponat manum in saculo, miscendo brevia, et extrahatur unum de brevibus, et qui extractus fuerit habeat denunciationem illam, inquisitionem vel accusam. [...] et quando omnia brevia extracta fuerint, iterum ponantur in dicto primo saculo et iterum extrahantur, ut supra dictum est, donec ipsorum officium fuerit completum».

tasse di procedimenti contro stranieri o da essi iniziati<sup>98</sup>. Le suddette formalità, come è ovvio, non si applicavano in caso di inquisizione, nella quale spettava al giudice stesso di attivarsi per raccogliere le informazioni rilevanti<sup>99</sup>.

Come che fosse introdotto il procedimento, la sua pendenza non rimaneva segreta: l'accusa, denuncia o verbale del primo atto d'ufficio dovevano essere esibiti a chiunque lo richiedesse e il reo veniva convocato ripetutamente e con svariati mezzi dettagliatamente descritti per rispondere alle accuse<sup>100</sup>. Ove fosse documentabile che le citazioni erano avvenute regolarmente, ma il reo rimanesse contumace, questi doveva essere condannato anche se la commissione del reato non fosse provata. Se era provata, si condannava nel doppio, a meno che non si trattasse di reato di omicidio: non si può morire due volte<sup>101</sup>... La confessione spontanea esimeva dalla quarta parte della pena, mentre la mancata confessione dell'imputato costituito in giudizio e poi condannato comportava una pena aggravata del quarto<sup>102</sup>.

Per presentare testimoni o altre prove a discarico, il reo aveva diritto al termine di otto giorni a partire da quando aveva rifiutato di confes-

<sup>98</sup> *Ibid.*, statuto IX del 1329, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod si accusatio, denuntiatio vel inquisicio instituta vel facta fuerit contra aliquem, super ea procedatur hoc forma, videlicet quod porrecta accusatione vel denunciacione, in qua per accusantem vel denuntiantem debeant nominari testes cum nominibus, prenomibus et contratis habitacionis eorum et numeris testium, et non plures nec pauciores, et cum nominibus et prenomibus duorum proximorum vicinorum coherentium ipsius accusantis vel denuntiantis et nomen proprium et prenomen patris et contrata accusatoris et accusati et denuntiantis et denuntiati, sive in civitate habitet sive in villa, contineri debeant».

<sup>99</sup> *Ibid.*: «Salvo quod predicta non habeant locum [...] si per modum inquisitionis procederent».

<sup>100</sup> *Ibid.*, comma II: «Cuius inquisitionis, denuntiationis vel accusationis tytilus cui-libet petenti copia debeat exhiberi [...] citari debeat accusatus, denuntiatus vel inquisitus, primo in communi palatio pulsata tubeta et super scalas ipsius palacii alta voce exprimendo nomen iudicis et notarii coram quo debeat comparere et causam, quare et per quem accusatus vel denuntiatus est, quod infra terciam diem comparere debeat ad se excusandum». I seguenti commi III e IV prescrivono le modalità successive e alternative di notifica, mentre il comma V stabilisce: «Et aliter facta non valeat et pro non facta habeatur».

<sup>101</sup> *Ibid.*, commi VI e VII: «Et si denuntiatus vel inquisitus infra dictas dilaciones non comparuerit et non fuerit probatum maleficium, condempnetur perinde ac si presens esset et confessus fuisset vel probatum esset maleficium[...]. Et si maleficium fuerit probatum, condempnetur in duplum, excepto homicidio».

<sup>102</sup> *Ibid.*, comma X: «Et si [...] reus confessus fuerit sponte se commisisse maleficium [...] remittatur eidem quarta pars condempnacionis [...] et in quanto confessio spontanea relevat confitentem, in tanto negatio probacionibus subsecutis aggravet negantem».

sare<sup>103</sup>; entrambe le parti dopo la pubblicazione degli atti istruttori<sup>104</sup> avevano diritto a un ulteriore termine fissato dal giudice per presentare le proprie argomentazioni<sup>105</sup>. Il giudice, udite le parti, doveva sentenziare inappellabilmente entro il termine di sessanta giorni dall'accusa o denuncia o dalla formazione dell'inquisizione<sup>106</sup>.

È interessante notare che la tutela dei diritti delle parti contro il rifiuto illegittimo del giudice a fornire copia degli atti o a concedere un termine per le conclusioni era assicurata dal mezzo di coazione esterno di pene a carico di quest'ultimo per omissione di atti d'ufficio, ma non dal mezzo diretto della sanzione di nullità dell'atto di rifiuto e – se resa in assenza di pubblicazione – della sentenza stessa<sup>107</sup>.

### *I singoli reati e la tutela dell'ordine pubblico interno*

Le rubriche II-IX trattano in modo assai circostanziato dei singoli crimini in ordine decrescente di gravità, delineando una tipologia basata più sulla natura dell'atto che sul bene leso. Così la rubrica II *De homicidiis*, allo statuto I del 1236, definisce il reato di omicidio puramente e semplicemente in base al suo risultato, l'*interfectio*, ma la procedibilità veniva a cadere se con gli eredi del defunto (si noti: non necessariamente o solo con i parenti) venisse conclusa una *pace* privata entro un mese dalla morte della vittima<sup>108</sup>. Lo statuto V del 1292 prevede che chi si

<sup>103</sup> *Ibid.*, comma XI: «Si vero negaverit se excusando contenta in accusatione, denunciacione vel inquisitione, sibi per iudicem terminus statuatur octo dierum ad omnes suas defensiones producendas et proponendas, in quo termino nominare debeat etiam testes, quos producere voluerint ad sui defensionem».

<sup>104</sup> *Ibid.*, comma XII: «Hinc inde iudex publicet processum et attestaciones et exemplum ipsius processus faciat partibus copiam exhiberi, si fuerit requisitus, quam copiam si dictus iudex partibus seu parti denegaverit, in penam librarum centum incidat».

<sup>105</sup> *Ibid.*, comma XIV: «Et teneatur iudex maleficiorum, si requisitus fuerit, prestare terminum partibus ad allegandum de iure suo et ipsum terminum in actis scribere seu scribi facere in pena librarum vigintiquinque».

<sup>106</sup> *Ibid.*: «Quibus terminis elapsis, allegacionibus et iuribus partium<sup>34</sup> auditis, infra sexaginta dies a die porrecte accusationis, denunciacionis vel formate inquisitionis secundum formam statuti computandos ad absolucionem vel condempnacionem, prout iuris fuerit, procedatur».

<sup>107</sup> Oltre alle pene di cui ai commi XII e XIV, il comma XV minaccia: «Et si predicta non servaverit, dominus potestas vel sui iudices incidant in penam librarum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice».

<sup>108</sup> *Ibid.*, rubrica II *De homicidiis*, statuto I del 1236, capo unico, comma I: «Si aliquis interfecerit aliquem in Padua vel Paduano districtu, ultimo supplicio puniatur et eisdem penis subiaceat quicumque comitti fecerit homicidium aliquod et eadem pena sive supplicio puniatur, nisi cum heredibus defuncti pacem fecerit et habuerit infra unum mensem

fosse avvalso di questo istituto processuale in relazione all'uccisione di persona non soggetta alla giurisdizione temporale padovana, cioè avesse concluso una pace privata nonchè versato al Comune la somma stabilita a titolo di multa, potesse acquistare dal Comune stesso l'esenzione dall'extradizione con un ulteriore versamento di cinquanta denari<sup>109</sup>. La norma, che stabilisce unilateralmente la prevalenza della giurisdizione padovana su quella ecclesiastica, oltre che estera, si applicava esclusivamente *ex nunc* ma anche *contra statuta*, mostrando la sua origine nel perdurare di una certa tensione tra la giurisdizione comunale e quella ecclesiastica anche dopo il concordato Ragusino.

Per i reati di lesioni personali e ingiurie di cui alla rubrica III *De insultibus et feritis, vulneribus et verbis iniuriis* sono di massima comminate pene pecuniarie; fanno eccezione la pena arbitraria inflitta ove i fatti fossero stati commessi nel palazzo alla presenza del podestà, nonchè la pena mutilativa del taglio della mano destra se avessero comportato l'uso di armi proibite<sup>110</sup>. Una simile politica del diritto emerge per i reati di adulterio, ratto e stupro di cui alla rubrica IV *De adulterio, raptu et violentiis* e i reati di falso contemplati distintamente nelle rubriche V *De falsis testibus et instrumentis* e VI *De falsis ponderibus et mensuris*: anche per questi la praticità e il vantaggio economico delle pene pecu-

computandum a tempore mortis, si captus fuerit». La conclusione di una pace privata tuttavia non arrestava il procedimento nè esimeva dalla pena di morte in caso di omicidio premeditato (*ibid.*, statuto III del 1266).

<sup>109</sup> *Ibid.*, statuto V del 1292, capo I, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod si aliqua persona que de homicidio commisso in personam non subiectam temporali iurisdictione communis Padue pacem habuerit et evaserit penam mortis et condempnatus in libris trecentis [...] pro banno communi Padue solverit, [...] si libras quinquaginta communi Padue solvere voluerit propter ipsum homicidium, non possit teneri vel mitti ad confines extra Paduam seu districtum. Et valeat ex nunc, statuto aliquo non obstante».

<sup>110</sup> *Ibid.*, rubrica III *De insultibus et feritis, vulneribus et verbis iniuriis*, statuto I del 1329, capo V, comma I: «Et si in presentia domini potestatis ad arbitrium ipsius domini potestatis condempnetur» e comma VII: «Quicumque vero evaginaverit aliquod genus armorum prohibitorum contra aliquem sive amenaverit sive non vel vulneraverit aliquem in domibus et curtivo domini vel super plathea domini vel in plateis communis Padue vel inter plateam domini et plateas communis vel in palatio communis seu domibus potestatis vel ancianorum puniatur in amputatione manus dextre vel aliter corporaliter vel pecunialiter in arbitrio domini vel domini potestatis». Il successivo comma VIII disciplina in base alle circostanze del reato le pene per la «scapillatura vel scapuçatura», universalmente ritenute gravi insulti nel medioevo europeo: il risultato in effetti è quello di abbassare visibilmente l'altezza della vittima e di privarla inoltre di un elemento di vestiario che ne sottolinea l'autorità sociale. Si pensi, ad esempio, al saluto togliendosi il cappello, all'inchino giapponese (reciproco, ma più profondo da parte della persona meno autorevole), o viceversa ai pennacchi dei guerrieri, da quello di Ettore che impauriva il piccolo Ascanio (*Iliade*, libro VI, vv. 68-73) a quelli dei carabinieri quando, non a caso, sono in *alta* uniforme.

narie prevalgono sulla sempre dubbia efficacia intimidatoria di quelle afflittive.

I reati di porto di armi proibite individuati nella rubrica VII *De armis vetitis et cetera* mostrano di essere il risultato di valutazioni di compromesso: se da una parte il repertorio delle armi vietate è descritto con precisione, dall'altra si riconosce che i tempi richiedevano ragionevoli eccezioni<sup>111</sup>.

La rubrica VIII *De furtis et diversis maleficiis et penis diversorum maleficiorum* ha carattere eterogeneamente miscelaneo. Per fare solo qualche esempio, gli statuti I, II e IV toccano infrazioni relative all'economia, e in specie al commercio di legname via mare, mentre lo statuto V del 1319 irroga pene mutilative fino alla pena capitale per chi entrasse o uscisse dalla città scavalcandone le mura e varcando il corso d'acqua che le cingeva<sup>112</sup>. Seguono norme riguardanti vari reati contro l'ordine pubblico in senso lato, che vanno dalla vendita dello stesso oggetto a due persone diverse con conseguente turbativa dei mercati<sup>113</sup>, alla bestemmia e al vandalismo religioso<sup>114</sup>, al rifiuto di testimoniare in giudizi civili o criminali<sup>115</sup>, alla omessa prevenzione degli incendi<sup>116</sup>, ai

<sup>111</sup> *Ibid.*, rubrica VII *De armis vetitis et cetera*, statuto I del 1281, capo II, comma I: «Arma vetita intelligantur ensis, cultellus ad feriendum, lancea, spata curta lanceata, lançonum, açia, falçonum, schimpum, sublonum, spedum, transferrum, becaencendere, manareta fraudulenta, ronchonus falçonatus, ballota plumbea vel cuiuscumque metalli plumbata, macia ferri vel ferrata seu cuiuscumque metalli, bordonum et omne aliud ferrum quod non reperitur concessum». Si noti che in caso di dubbio l'arma si considera vietata. Proseguono però i commi II e II: «Concessum autem intelligimus cultellum a pane non fraudulentum et utrum cultellus vel aliud ferrum cum puncta vel sine sit fraudulentum sit in determinacione domini potestatis. Item concessum intelligimus instrumenta ferrea, quibus uti consueverunt opifices, ut sartores, calegarii, correçarii, becarii et alii, ut quilibet eis uti possit in arte sua et gracia sue artis tantum et non in fraudem. [...] Et si (potestat) putaverit potestas quod ferantur in fraudem, condempnet ferentes pro armis vetitis». Lo statuto XII dello stesso anno, capo I, comma I, precisa poi che: «Licitum sit cuilibet civi Paduano de nocte eundo et redeundo ad cenam vel a cena cum vicinis suis spatam vel lancetam sive cultellum ferre et rotellam vel bacinellum vel cerveleriam, dummodo habeat doplerium accesum vel ad minus quatuor candelas accensas non occulte et sit homo bone fame et opinionis et non vadat in fraudem».

<sup>112</sup> *Ibid.*, rubrica VIII *De furtis et diversis maleficiis et penis diversorum maleficiorum*, statuto V del 1347.

<sup>113</sup> *Ibid.*, statuto VIII del 1339, capo I, comma I.

<sup>114</sup> *Ibid.*, statuto XII del 1277 e statuto XIII dello stesso anno.

<sup>115</sup> *Ibid.*, statuto XXX del 1282, capo unico, comma I. La pena è pecuniaria: 60 soldi nel civile, 100 soldi nel criminale, 10 lire nei casi di omicidio, «et nichilominus compellatur ad testimonium perhibendum per iudicem».

<sup>116</sup> *Ibid.*, statuto III del 1339, capo unico, comma I: «Statuimus et ordinamus quod nullus possit facere ignem in aliqua domo solarata super solarium ipsius domus, nisi illa

*guarnimenta*, cioè alle manifestazioni o radunate non autorizzate<sup>117</sup>, e infine all'incitamento alla sovversione<sup>118</sup>. La punizione edittale del furto e della rapina è severa, ma mitigabile, escluso però il caso di recidiva<sup>119</sup>. Per la concussione è previsto un procedimento speciale<sup>120</sup>. Non mancano norme a tutela delle acque pubbliche<sup>121</sup> e altre di polizia urbana, in relazione a divieti di transito o trasporto di merci ingombranti<sup>122</sup>.

La rubrica IX *De thabernariis et lusoribus et meretricibus* accorpa la disciplina di tre aspetti della vita sociale cittadina che, per quanto in sè

*domus habeat bonam arolam prope bonum murum vel caminum*». Le case medievali, costruite in buona parte di legno, erano permanentemente a rischio di incendi, che in area urbana potevano diffondersi molto rapidamente agli edifici vicini; per questo i fuochi interni potevano essere accesi soltanto sotto cappa e in presenza di camino laterizio. Nelle campagne invece, dove a lungo i più poveri continuarono a costruire con legno e paglia senza uso di pietra e mattone, permaneva l'uso di collocare il focolare al centro dell'unico ambiente interno, provvedendo per lo sfogo del fumo un foro nel tetto, protetto da una falda che poteva essere manovrata dal basso tramite un lungo bastone per regolare il tiraggio e limitare l'ingresso della pioggia (P. TIETO, *I casoni veneti*, Padova 1979, pp. 45-46; I. MARANGON, *Architetture venete. Casoni, rustici e barchesse*, Treviso 2014, pp. 6-7 e 16).

<sup>117</sup> Libro III, rubrica VIII *ut supra*, statuto VII del 1339, capo II, comma I: «Guarnimentum autem factum in civitate vel burgis Padue esse intelligimus quociuscumque vel quandocumque cetus vel turba hominum factus vel facta fuerit, in quo vel qua fuerint decem homines armati tavolaciis vel scutis, lanceis sive lançonibus, spatibus, cerveleris et cultellis».

<sup>118</sup> *Ibid.*, statuto IX del 1339. Ironicamente, in quell'anno era podestà il futuro doge Marino Falier, a sua volta condannato a morte a Venezia per tentata sovversione e decapitato il 17 aprile 1355. Lo stesso statuto stabilisce inoltre pene per altri reati tra cui l'incendio doloso.

<sup>119</sup> *Ibid.*, statuto XI del 1277, capo unico, comma unico: «Fures aut latrones furchis suspendantur, ita quod moriantur, vel aliter puniantur etiam peccuniariter, prout melius videbitur domino potestati secundum condicionem et qualitatem personarum, criminis et delicti, salvo quod pro furto decem librarum vel abinde infra non possit ei auferri membrum vel pars membri, nisi alias fuerit condempnatus pro furto».

<sup>120</sup> *Ibid.*, statuti XXXIII e XXXIV del 1316. La delicatezza di questi casi porta a prevedere una fase di preistruttoria, iniziata a seguito della *notitia criminis* riferita in modo informale da qualsiasi interessato, durante la quale il podestà sentiva personalmente il denunciante e il testimone o i testimoni indicati nella denuncia. Il concusso inoltre aveva il dovere di denunciare il reato, altrimenti veniva considerato concorrente.

<sup>121</sup> Ad esempio *ibid.*, statuti XVI del 1284 e XVII del 1287.

<sup>122</sup> Ad esempio *ibid.*, statuto XX ante 1236, capo unico, comma unico: «Nullus debeat transire cum bestiis ultra publicas [sono le vie d'acqua; cfr. il toponimo Piovego] Padue et Paduani districtus nisi per pontes; et qui contrafecerit soldos quinque pro banno pro unaquaque bestia communi componat, pro plaustro soldos viginti» e statuto XXIV ante 1236, capo unico, comma I: «Ob reverentiam et honorem virginis Marie gloriose aliquis cum aliqua bestia viva vel mortua vel cum interioribus bestiarum vel coriis aut pellibus calcinatis vel multicitatis, cum feno aut palea seu aliqua turpitudine per maiorem ecclesiam non audeat pertransire».

leciti, nel medioevo (a Padova e altrove) suscitavano sospetto in quanto potevano fornire occasione o addirittura favorire la commissione di reati. Un esempio è quello delle pratiche ludiche: queste davano adito alla bestemmia, all'ozio e allo sperpero, per cui gli statuti vietano tutti i giochi d'azzardo e quelli dal cui esito si ritenesse di poter prevedere il futuro, mentre consentono quelli a puro scopo di svago purchè senza poste in denaro<sup>123</sup>.

Sugli osti padovani gravava il sospetto permanente di esercitare anche le attività collaterali di biscazzieri<sup>124</sup> e tenutari di bordelli<sup>125</sup>. I procedimenti penali iniziavano su denuncia di qualsiasi cittadino, che in caso di condanna riceveva la metà della pena pecuniaria; si seguiva una disciplina probatoria semplificata e si faceva ampio ricorso alle presunzioni, anche *de iure*<sup>126</sup>.

La rubrica X *De immundiciis et cloacis* pone norme penali contravvenzionali di polizia sanitaria in tema di nettezza urbana, vietando an-

<sup>123</sup> Il nucleo della disciplina padovana contro il gioco d'azzardo risale al 1285, anno in cui fu podestà Guglielmo Malaspina degli Obizzi; una novella di carattere miscelaneo fu introdotta nel 1339 sotto la podesteria di Marino Falier. Il testo statutario fa riferimento alla *mayna* (gioco di carte, *ibid.*, rubrica IX *De thabernariis et lusoribus et meretricibus*, statuto I del 1285) e stabilisce nello statuto IV dello stesso anno che: «Ludi vetiti intelligantur ludus quinelli, burdorum, çafanelle, vacete, vacille, narrete, cielle, par et dispar et omnes ludi cum taxillis et alii quos potestas presumeret ludos vetitos, exceptis ludis thabularium et schacorum». Sul gioco nel medioevo ha scritto in questi anni G. ORTALLI, *Barattieri. Il gioco d'azzardo fra economia ed etica. Secoli XIII-XV*, Bologna 2012; ricordo anche il periodico «Ludica. Annali di storia del gioco», edito a partire dal 1995 a cura della Fondazione Benetton Studi e Ricerche e diretto dallo stesso Ortalli.

<sup>124</sup> Si veda ad esempio Libro III, rubrica VIII *ut supra*, statuto III del 1285, capo unico, comma I: «Tenere et tenuisse ludum vetitum presumantur nulla in contrarium probacione admissa quilibet thabernarius vel thabernaria vel quelibet alia persona, de qua fama vel suspicio sit quod teneat ludum mayne vel vetitum [...] in cuius domo vel curte vel porticu vel orto aliqui ludentes inventi fuerint vel inventus fuerit aliquis thabulerius, discus politus vel assis polita vel sestoria apta ad ludendum vel taxilli in terra vel alia preparamenta ad ludum vel in cuius domo de quo fama sit vel suspicio, ut supra dictum est, inventi fuerint aliqui infamati de ludo a duobus supra».

<sup>125</sup> Ad esempio *ibid.*, statuti XVII e XX del 1281.

<sup>126</sup> Ad esempio *ibid.*, statuto V del 1276, capo unico, comma I: «Accusare et denunciare ludentes ad ludum vetitum, tenentes et mutuantes et mutuare facientes ad ludum vetitum et de omnibus supradictis et in omnibus casibus supradictis possit quilibet, qui solverit datiam, et eius sacramento credatur cum uno teste, si fuerit bone fame et opinionis in determinacione domini potestatis et habeat medietatem banni»; statuto II del 1285, capo unico, comma I: «Ludere presumantur nulla in contrarium probacione admissa omnes qui in domo vel porticu vel curte vel broilo alicuius thabernarii vel alicuius persone, de qua suspicio vel fama fuerit in determinacione domini potestatis quod teneat ludum maine vetitum, inventi fuerint [...] circumstantes alicui thabulerio vel disco vel assidi politis vel aliis preparamentis quibuscumque ad ludum et qui fugerit».



zitutto immissioni di acque grigie o luride sulle pubbliche vie, nei corsi d'acqua e sui fondi urbani confinanti<sup>127</sup>. Seguono norme dettagliate, emanate in diversi tempi in vista sia dell'igiene che del decoro urbano, sui pozzi neri, i rifiuti domestici, quelli delle manifatture (in particolare la concia delle pelli<sup>128</sup> e l'essiccazione delle fibre di lino<sup>129</sup>), la cura dei pozzi<sup>130</sup>, le superfetazioni edilizie quali altane a sbalzo e baracche avventizie<sup>131</sup>, nonché il divieto di lasciar liberi i propri porci per le strade della città, come sovente usava perchè si ingrassassero senza spesa grufolando tra le immondizie<sup>132</sup>; un trattamento altrettanto severo peraltro viene previsto per gli esseri umani, che potevano essere espulsi dalla città a frustate qualora fossero o apparissero in cattiva salute o anche solo *turpes*<sup>133</sup>.

Le rubriche XI-XXV intervengono in materia di attività artigianali e mercantili, mostrando l'interesse del Comune a regolare quegli aspetti che non era opportuno lasciare all'autodisciplina delle categorie produttive; sono pertanto previste implicite riserve di giurisdizione comunale sulle fattispecie che coinvolgevano l'intera cittadinanza e non solo gli interessi delle singole corporazioni.

Si tratta – per fare solo alcuni esempi – di introdurre unità di misura

<sup>127</sup> *Ibid.*, rubrica X *De immundiciis et cloacis*, statuti I-III del 1236. La città di Padova non avrebbe avuto acqua potabile igienicamente controllata fino alla costruzione del primo abbozzo dell'acquedotto comunale negli anni 1875-88 (*Le sorgenti per Padova. La costruzione del primo acquedotto moderno*, a cura di M. Maffei, Padova 2001).

<sup>128</sup> Libro III, rubrica X *ut supra*, statuto VI del 1308 e statuto 23 del 1276.

<sup>129</sup> *Ibid.*, statuto XVII s.d.

<sup>130</sup> *Ibid.*, statuto XXII del 1276.

<sup>131</sup> *Ibid.*, statuto I ante 1236, capo unico, comma III: «Altana fieri non debeat nec haberi nec teneri supra viam publicam pena soldorum XX et altana nichilominus destruat» e statuto XVIII ante 1236, capo unico, commi I-III: «Domus aliqua vel seconta aut stia cohopena palea vel scandolis seu serata cannis vel storis non sit in civitate Padue vel suburbii. Et capita centenariorum teneantur semel in mense inquirere de predictis. Et qui contrafecerit, seldos XX communi componat pro qualibet vice. Et nichilominus destruat».

<sup>132</sup> *Ibid.*, statuto XIV ante 1236, capo unico, comma unico: «Porcos suos non permitat aliquis ire per civitatem Padue vel suburbia» e statuto XV del 1284, capo unico, comma unico: «Nemo debeat tenere scruvam cum porcellis in civitate vel burgis».

<sup>133</sup> *Ibid.*, statuto XIX ante 1236, capo unico, commi I-III: «Malsani vel leprosi non vadant per civitatem Padue nec per suburbia. Et si quis eos verberaverit in civitate vel burgis, nullam penam paciatur. Et potestas teneatur eos expelli facere de civitate et suburbii, ita quod non vadant per civitatem et suburbia» e statuto VIII del 1339, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod nullus preco vel ruffianus vel scutifer nec aliqua alia vilis vel turpis persona audeat sedere in banchis, que sunt in medio palatii [...]. Et teneatur iudex victualium eos expellere».

verificate per evitare frodi nelle lunghezze dei panni venduti<sup>134</sup>, di vietare adulterazioni nelle farine<sup>135</sup>, di stabilire norme igieniche nella panificazione e nella macellazione<sup>136</sup>, di introdurre divieti di esportazione di generi essenziali<sup>137</sup>, di reprimere la falsa monetazione<sup>138</sup> e stabilire il titolo minimo di purezza per l'oro e l'argento<sup>139</sup>, e di tutelare la nettezza urbana

<sup>134</sup> *Ibid.*, rubrica XI *De negotiatoribus pannorum et pignolatorum*, statuto I ante 1236, capo unico, comma I: «Mercatores, qui vendunt pannos, vendere debeant ipsum pannum ad equalitatem mesure et passi Paduani sculpti in palatio communis Padue». Le misure sono ancora visibili all'esterno dell'angolo nord-est del Salone.

<sup>135</sup> *Ibid.*, rubrica XII *De molendinatoribus seu molinariis*, statuto IV ante 1236, capo unico, comma I: «Nullus molinarius per se vel per alium ponat vel poni permittat in blava aliqua vel farina pulverem vel sablonem seu arenam sive lapides seu aliquod turpe».

<sup>136</sup> *Ibid.*, rubrica XIII *De pistoribus*, statuto I ante 1236, capo unico, commi II e III: «Quidam pistor habeat mundos pannos et mundam cohopturam, specialiter ad cooperiendum panem deputatum. Et habeat duos homines ad minus ad faciendum panem, qui [...] panem in lecto ad levandum non ponant», e rubrica XV *De bechariis*, statuto I del 1280, capo capo II, comma II: «Becharius aliquis [...] non vendat [...] carnem putridam, infirmam vel stantivam pro carne sana; neque mantiget vel inflet aliquam carnem nec debeat interficere ad vendendum nec vendat aliquam bestiam infirmam». Ma anche *ibid.*, statuto VIII del 1339, capo unico, commi I-III: «Statuimus et ordinamus quod nulla persona [...] audeat vel presumat [...] portare seu portari facere aliquam bestiam mortuam alicuius maneriei scorticatam vel non scorticatam de domibus suis vel de aliquo alio loco ad becharias causa vendendi, pena soldorum centum parvorum pro qualibet bestia. Et non possit aliqua bestia alicuius maneriei interfici vel scorticari in domibus vel in aliquo alio loco occulte causa vendendi, sed debeant dicte carnes interfici et scorticari palam et non in occulto et non de nocte sed de die, ad hoc ut omnes possint videre dictas carnes. Et non possint alique carnes reponi in aliquibus domibus, archetis, scrineis vel in aliquibus aliis vasis, sed debeant ipse carnes stare suspense ad becharias palam ut omnes eas possint videre, pena predicta».

<sup>137</sup> Il testo statutario ne menziona alcuni *ibid.*, rubrica XIV *De rebus que extra districtum portari non debent*, statuto II del 1335, capo I, comma I: si tratta di «bladum, farinam et legumen [...] et bestias, plaustra et naves». Altri sono aggiunti da norme specifiche. La rubrica tratta anche di dazi e del controllo di pesi e misure sui mercati extraurbani.

<sup>138</sup> *Ibid.*, rubrica XVI *De aurificibus et monetis*, statuto II del 1329, capo I, commi I e II: «Nulla falsa moneta fabricari vel expendi debeat in Padua vel Paduano districtu et quicumque fabricari fecerit vel fabricaverit aut scienter ad civitatem vel districtum Padue attulerit vel expenderit vel expendi fecerit et qui eius mandato expendiderit falsam monetam, ultimo supplicio mortis per incendium puniatur vel aliter etiam peccuniariter pro qualitate criminis et persone. Et omnes caniparii, massarii, collectores daciarum et daciarum communis, campsores, aurifices et mercatores pannorum et muthuatores ad thabulam iurare teneantur primo mense cuiuslibet regiminis incidere per medium in duas partes omnem monetam falsam, que ad eorum manus sive presentiam quocumque modo pervenerit et cuiuscumque fuerit, quod si non fecerint, componant communi soldos XX pro quolibet et qualibet vice». Ancora una volta la pena comminata è severissima, ma può essere convertita in una multa qualora ciò giovi alle casse del Comune.

<sup>139</sup> *Ibid.*, statuto IV del 1265, capo I, comma I: «Aurifices et quilibet alii non debeant laborare aurum, quod sit deterius auro de tarinis, et argentum, quod sit deterius argento de sterlinis».

dagli scarti di lavorazione dei cuoiai e pellicciai<sup>140</sup>. Seguono interventi riguardo all'approvazione dei riproduttori equini<sup>141</sup>, ai prezzi massimi dei laterizi da forno<sup>142</sup>, alla freschezza del pesce in vendita<sup>143</sup>, all'ora di inizio del mercato<sup>144</sup>, al furto o ritrovamento di falchi o cani da caccia<sup>145</sup>, ai

<sup>140</sup> *Ibid.*, rubrica XVII *De pellipariis seu pellificibus*, statuto unico ante 1236, capo unico, comma I: «Non debeat aliquis scarnare pelles vel pelliciones extra hostia neque batere seu excutare extra ostia pelles nec scopaturas suas vel turpitudinem pellium vel tusuram in via proicere». Altrettanto si applica ai calzoi (*ibid.*, rubrica XVIII *De calegariis*, statuto I ante 1236) e ai sarti (*ibid.*, rubrica XIX *De sartoribus et çupariis*, statuto I del 1276).

<sup>141</sup> *Ibid.*, rubrica XX *De ferratoribus equorum, barufaldis, messetis et stallonibus*, statuto III ante 1236, capo I, comma I: «Nullus audeat ponere vel tenere equum ad equas, nisi primo ipsum ostenderit potestati qui pro tempore fuerit et nisi potestas in propria persona approbaverit ipsum bonum stallonem cum consilio duorum militum [...] et duorum mesrescalcorum».

<sup>142</sup> *Ibid.*, rubrica XXI *De magistris lignaminis, murariis et fornaxeriis*, statuto IV del 1289, capo I, comma I: «Statuimus et ordinamus quod fornaxerii possint de cetero vendere lapides coctos soldis quadraginta denariorum pro miliare, cupos vero libras quatuor et soldos X pro miliare». Le cosidette pietre padovane, cioè i mattoni di argilla cotta nelle fornaci locali, erano di ottima qualità e compaiono con menzione espressa nei capitoli d'appalto veneziani per lavori pubblici dal XVI al XVIII secolo; un esempio è la polizza d'incanto del 7 maggio 1766 in appendice B a S. GASPARINI, *La disciplina giuridica dei lavori pubblici a Venezia nell'età moderna. I fondi archivistici del Magistrato alle Acque e dei Provveditori di Comun: ricerche e ipotesi*, Padova, 1993, pp. 181-185.

<sup>143</sup> Libro III, rubrica XXII *De piscatoribus et piscium revenditoribus et cetera*, statuto III del 1265, capo unico, commi II e IV: «Si aliquis ipsorum portaverit vel portari fecerit pisces ad piscariam vel alio loco causa vendendi, teneatur eis incidere caudas. [...] Et super hiis per dominum potestatem spiones celati ponantur, qui accusent piscatores contrafacientes». Non a caso, il podestà era il veneziano Lorenzo Tiepolo.

<sup>144</sup> *Ibid.*, rubrica XXIII *De venditoribus et triculis*, statuto I ante 1236, capo unico, commi I e II: «Causa revendendi non emat aliquis in Padua nec intra terminos civitatis Padue pullos, gallinas, anseres aut ova aut aliquas aves vel bestias silvestres vel aliquos fructus vel aliqua victualia comestibilia tam per homines quam per equos ante horam none. Et aliquis revendiculus vel revendicula de predictis rebus non possit stare in plateis ante ipsam horam none».

<sup>145</sup> *Ibid.*, statuto IV del 1263, capo unico, commi I e II: «Quicumque capiet aliquem alienum falconem [...] teneatur postquam ceperit sequenti die representare potestati vel suis militibus vel suis iudicibus et per tres dies sequentes. Et si per dictos tres dies non inveniretur cuius esset, quod illa avis sit illius qui ceperit». *Ibid.*, statuto V dello stesso anno, capi I-IV: «Si quis furatus fuerit aliquam predictarum avium cum trabuchelo vel aliquo alio ingenio fraudulenter, communi Padue libras decem componat. Si quis autem furatus fuerit livrerium alienum vel brachum sive mastinum aut alienum canem ab auselo vel cacia, componat communi Padue libras X Venetorum parvorum. Et si quis invenerit aliquem predictorum canium, teneatur per tres dies representare potestati. Et si non inveniretur per tres dies cuius sit, sit inventoris predicti. Et qui contrafecerit, soldos centum communi componat. Item si quis scatisse, ymaginasset seu fumigasset vel alium colorem daret alicui predictarum avium ad hoc ut non cognoscerentur, libras vigintiquinque denariorum Venetorum communi componat. Item si quis tunderet vel incidere aures vel sulfuraret vel alium colorem daret alicui predictorum canium ad hoc ut non cognosce-

compensi per la trebbiatura con cavalli<sup>146</sup> e al rapporto di servizio domestico<sup>147</sup>.

La rubrica XXVI *De Tuscis et forensibus receptis et recipiendis in cives* tratta della concessione della cittadinanza agli stranieri, precisando che la giurisdizione sui forestieri spettava in ogni caso al Comune in relazione a qualsiasi rapporto giuridico, di natura civile o penale che sia, essi intrettenessero con cittadini padovani<sup>148</sup>.

La rubrica XVII *De malefactoribus et forbannitis eorumque receptatoribus et fautoribus* infine introduce norme volte alla repressione dell'omertà e del favoreggiamento dei banditi per crimini contro la persona e la proprietà. La responsabilità patrimoniale per il risarcimento del danno causato da un delitto viene qui estesa alle comunità locali dove i crimini sono stati commessi e, se ve ne sono, ai signori dotati di giurisdizione su di esse<sup>149</sup>. Si tratta evidentemente di interventi che mira-

rentur, libras X Venetorum communi Padue componat. Et de predictis avibus et canibus credatur illi cuius fuerit avis et canis cum uno teste, dummodo sit bone fame et opinionis. Et sit precisum». Queste fattispecie rivestirono a lungo grande rilevanza socioeconomica; anche Bartolo da Sassoferrato se ne sarebbe occupato nel *tractatus* (ma è un *consilium*) *De falcone*, che cito da *Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferrato [...]*, Lugduni 1581, p. 132. Lo statuto III del 1346, miscellaneo, contiene norme sull'esercizio della caccia ai commi IV-VII.

<sup>146</sup> Libro III, rubrica XXIV *De tiblatoribus*, statuto unico ante 1236.

<sup>147</sup> La tutela è rivolta tutta al padrone e non alle persone di servizio. Si veda ad esempio *ibid.*, rubrica XXV *De scutiferis et servientibus*, statuto II ante 1236, capo unico, commi I e II: «Scutiferi et boarii, qui stant cum aliis ad mercedem, si recesserint ante terminum sine parabola dominorum vel cum rebus dominorum vel sine rebus, possint impune capi a dominis et verberari et ad potestatem duci. Et si ducti fuerint, ponantur in cathenis feri et in eis detineantur usque ad tercium diem». Lo statuto III del 1288, capo unico, commi I-IV, vieta agli «scutiferi» di galoppare in città, e in specie sotto i portici, tranne che alla presenza dei padroni (loro e dei cavalli).

<sup>148</sup> *Ibid.*, rubrica XXVI *De Tuscis et forensibus receptis et recipiendis in cives*, statuto II del 1262, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod potestas Padue possit et debeat habere bailiam et habeat eam contra forenses in inquirendo et condemnando in eo quod facere habebunt cum aliquo cive Padue natione, statuto aliquo non obstante. Et valeat ex nunc circa maleficia». I requisiti per l'acquisto della cittadinanza, già stabiliti nello statuto I del 1262, sono definiti con maggiore precisione dallo statuto III del 1339, capo unico, commi I-II: «Statuimus et ordinamus quod nullus fiat civis Paduanus, nisi prius steterit per tres annos in civitate Padua sustinendo onera et facciones communis Padue sicut alii habitatores et nisi fecerit securitatem standi et sustinendi dicta onera per decem annos. Quibus tredecim annis elapsis, si habitaverit et sustinuerit per dictum tempus continue, prout sicut alii cives comperare possessiones, secundum possibilitatem ipsius possit sicut alii cives Paduani et non aliter, non obstante aliquo statuto».

<sup>149</sup> *Ibid.*, rubrica XXVII *De malefactoribus et forbannitis eorumque receptatoribus et fautoribus*, statuto I, capo unico, commi I-III: «Si aliquod dampnum, furtum seu maleficio datum fuerit vel commissum in aliqua villa vel territorio alicuius ville Paduani districtus a soldis sexaginta supra et homines habitatores ipsarum villarum et domini, qui habent forciam illius ville seu dominium, non ceperint latrones, malefactores et latrones ipsos in

no al contenimento e all'erosione di fenomeni legati al permanere del feudalesimo nelle aree extraurbane, con forme e conseguenze funzionalmente non troppo diverse da certe manifestazioni odierne delle reti organizzative mafiose. Seguono tariffe dettagliate delle taglie in denaro sui condannati per crimini<sup>150</sup>.

*Le norme sul sistema delle fonti e le giurisdizioni concorrenti*

Il libro IV tratta prevalentemente dei diritti patrimoniali del Comune<sup>151</sup>. Fanno eccezione però quattro delle diciassette rubriche, che

forciam potestatis et communis Padue non dederint infra sex dies, quod homines illius ville [...] teneantur emendare pro medietate dampni iniuriam passo et pro alia medietate illi:«s domini:»s, qui habent forciam et dominium dicte ville. Et si in aliqua villa dampnum vel furtum seu maleficium factum fuerit ubi non esset aliquis dominus in illa villa, quod homines habitantes in ipsa villa teneantur emendare totum dampnum iniuriam passo. Et intelligatur quod totum dampnum emendetur illi qui sustinuerit dampnum vel maleficium cum tota iniuria». Lo statuto III del 1329 però, nello specificare i doveri di intervento degli ufficiali del Comune, stabilisce al capo unico, comma IV che: «Si per potentiam vel timorem alicuius predicta communia et homines dictarum villarum dicent quod non possent vel non auderent aliquos condempnatos vel malefactores capere, quod a condempnacione sint liberati, si domini potestati videbitur causa vel potencia vel timor verisimilis». La pressione sulle comunità può attenuarsi nel momento in cui il Comune riesce a disporre di più efficaci mezzi di intervento diretto.

<sup>150</sup> *Ibid.*, statuto II del 1269.

<sup>151</sup> Libro IV, rubriche I *De possessionibus et iuribus communis Padue* (occupazione di spazi pubblici sulle piazze; conservazione dei titoli e inventario dei diritti del Comune; loro inalienabilità; esazione dei crediti); II *De condemnationibus exigendis* (termini per il pagamento; divieto di abbattimento degli edifici del debitore, che vanno invece affittati a sconto del debito); III *De bonis communis non dandis nec mutuandis* (un solo statuto del 1315 che novella e attenua quanto disposto in precedenza); IV *De elemosinis faciendis* (tra cui un intervento di Francesco da Carrara del 1396 in cui si stabiliscono forme di collaborazione – in realtà controllo – da parte del Comune sulla gestione dei beni dell'Arca del Santo); V *De pallatio communis custodiendo* (prevenzione degli incendi e orari di apertura); VII *De daxis, angariis et factionibus communis Padue* (incapacità a sostenere pubblici uffici per gli evasori; stabilizzazione della base imponibile tramite l'incorporazione degli obblighi fiscali nei diritti reali immobiliari, anche quando ceduti a stranieri); VIII *De dampnis emendandis per commune Padue* (risarcimento da parte del Comune dei danni patiti a causa di incendi o erosione fluviale); IX *De immunibus et salariatis* (esenzioni fiscali a favore di categorie e anche di singole persone; retribuzione di prestatori d'opera intellettuale); XI *De navigiis, riveris et restariis* (manutenzione e tutela delle vie d'acqua in città e nel territorio, oggi in abbandono ma essenziali nel medioevo per il trasporto di merci e materiali pesanti); XII *De viis, stratis, selaxatis et puteis aptandis et manutenendis* (costruzione e manutenzione delle infrastrutture viarie e dei pozzi; obblighi di prestazione da parte delle comunità locali); XIII *Super aggeres* (altrettanto in relazione alle arginature dei corsi d'acqua, con appendice alla rubrica XV); e infine XIV *De publicis communis Padue* (altrettanto in relazione ai corsi d'acqua pubblici).

presentano un particolare interesse riguardo alla *iurisdictio* del Comune di Padova.

La prima è la rubrica VI *De statutis et constitutionibus*, che si apre con l'indicazione di criteri generali per determinare l'ambito di applicabilità della legislazione comunale. Lo statuto I del 1280 rimane prudenzialmente tautologico in relazione all'ambito criminale<sup>152</sup>, mentre adotta per la giurisdizione civile il criterio della residenza fiscale (e dell'effettivo versamento delle imposte). A questo statuto viene ad aggiungersi nel 1347 la novella che vi equipara la coabitazione con cittadini, che siano o meno parenti stretti, fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e il clero<sup>153</sup>.

Lo statuto IX del 1283 introduce norme sulla procedura parlamentare, sui *quorum* deliberativi e sulle maggioranze qualificate richieste per l'approvazione degli statuti. Di massima, questi possono essere sottoposti dal podestà al Consiglio Maggiore soltanto una volta all'anno, in febbraio; negli altri tempi dell'anno, l'interpretazione, esplicazione, abrogazione e introduzione di norme statutarie specifiche sono approvate a maggioranza qualificata con votazione segreta prima dal Consiglio degli Anziani, poi dal Consiglio Maggiore<sup>154</sup>.

Lo statuto V del 1339, in cui mi pare si riconosca l'esperienza politica di Marino Falier, stabilisce l'irretroattività delle novelle podestarili e una *vacatio legis* dalla loro approvazione nel mese di febbraio sino alle calende di luglio<sup>155</sup>. Inoltre le fonti di cognizione del testo statutario sono indicate tassativamente: si tratta del codice originale conservato dal Comune nella cassa della banca dell'Orso e di tre altri, copiati dal primo ad opera di notai pienamente affidabili<sup>156</sup>. Viene espressamente ammessa in ambito penale l'interpretazione analogica in base a considerazioni economico-sociali, senza però che la pena possa superare quella

<sup>152</sup> *Ibid.*, rubrica VI *De statutis et constitutionibus*, statuto I del 1280, capo unico, comma I: «Aliquod statutum non prosit in criminalibus causis, nisi illis qui in criminalibus causis subiciuntur statutis civitatis Padue».

<sup>153</sup> *Ibid.*, comma II: «In civilibus autem nemo gaudeat comodo statutorum communis Padue, nisi sit in dacia communis Padue et faciat et attendat onera et facciones communis» e statuto II del 1347, capo unico, comma unico: «Additum fuit: Si predicti habitaverunt in Padua vel Paduano districtu ipse vel eius pater, mater, avus vel frater vel alius cum quibus simul cohabitent in eadem domo et ad eundem panem et vinum, salvis pactis communis et clericorum quibus stetur, non obstante statuto predicto».

<sup>154</sup> *Ibid.*, statuto IX del 1283, che precisa inoltre la composizione del Consiglio degli Anziani e introduce per gli Anziani uscenti una *contumacia* mensile.

<sup>155</sup> *Ibid.*, statuto V del 1339, capo I comma I.

<sup>156</sup> Si tratta di Daniele de' Statuti, di Zilio de' Statuti e di Enrico notaio a Conselve: *ibid.*, capo I commi II e III.

edittole prevista per i casi simili cui il giudice faccia riferimento: si tratta dunque appunto di interpretazione analogica, non di applicazione di pene arbitrarie, quali si ritrovano ammesse altrove nel testo statutario per specifiche fattispecie criminose<sup>157</sup>.

Da ultimo si fanno salvi, in quanto prevalenti su eventuali norme con essi incompatibili, da un lato la tutela dello *status* clericale e il rispetto degli accordi tra il Comune e le autorità ecclesiastiche, dall'altro l'onore e il vantaggio del Comune stesso<sup>158</sup>.

Ci si aspetterebbe che la rubrica contenesse ulteriori indicazioni sul sistema delle fonti, magari con l'ordine in cui fare ricorso, per risolvere i casi, alle tre principali tipologie normative: la legislazione comunale, la consuetudine e il diritto comune. Invece i pochi statuti che la completano sono atti di legificazione di provvedimenti amministrativi: la concessione della cittadinanza a un Nicolò *quondam* Ayulfo già di Este e ai suoi figli ed eredi, con esenzione dalle imposte del luogo di provenienza<sup>159</sup>, una concessione edilizia ad Antonio Figaro *quondam* Guidotto per l'ampliamento della sua abitazione<sup>160</sup>, la dazione a livello (attraverso il Consiglio degli Anziani che la amministra) di una bottega di proprietà del Comune a un Antonio Strazzaro di Pietro e ai suoi eredi e aventi causa, dietro corresponsione di un canone annuo e della fornitura delle ballotte e dei sigilli piombati necessari per le votazioni e la confezione degli atti pubblici<sup>161</sup>.

Lo statuto VI del 1339 precisa poi le modalità della riconsegna di chiavi e masserizie ai *caniparii* del Comune da parte dei podestà uscenti<sup>162</sup>. Lo statuto VIII, pure del 1339, introduce un regime di privilegio

<sup>157</sup> *Ibid.*, capo I comma IV.

<sup>158</sup> *Ibid.*, capo II: «Cassamus et irritamus et cassa et irrita nuntiamus esse et precipimus omnia et singula statuta in hoc volumine scripta, in quantum essent seu reperirentur fore contra ecclesiasticam libertatem vel contra pacta inita inter clerum et Paduanum populum vel contra honorem, statum seu voluntatem domini seu in dampnum et preiudicium Communis Padue».

<sup>159</sup> *Ibid.*, statuto III del 1335.

<sup>160</sup> *Ibid.*, statuto IV del 1335.

<sup>161</sup> *Ibid.*, statuto VII del 1339, capo unico, commi I e II: «Statuimus et ordinamus quod statio, posita in turri seu subtus turrim albam, ancianis communis detur et locetur, et data et locata sit ad livellum perpetualem [...] cum iuribus suis, Anthonio Straçario, filio magistri Petri Straçarii a Sancta Catherina et suis heredibus aut ab eo causam habentibus, dando et solvendo dictus Anthonius [...] pro affectu dicti livelli annuatim libras octo denariorum parvorum ad festum Resurrectionis domini nostri Ihesu Christi. Et perpetuo dare teneatur et debeat communi Padue Anthonius predictus et sui heredes aut ab eo causam habentes, ballotas et bullas plumbeas, morem et modum consuetum».

<sup>162</sup> *Ibid.*, statuto VI del 1339.

temporaneo a favore degli amministratori dell'Arca del Santo: per i cinque anni decorrenti dal 1340 al 1345, questi potranno liberamente acquisire, amministrare e alienare i beni ricevuti dall'Arca per donazione, eredità o legato, i quali saranno soggetti alle norme della regola dei Frati Minori e al diritto canonico<sup>163</sup>. Per converso, le vendite da parte del giudice dell'Aquila di beni pervenuti al Comune per gli stessi titoli o per esecuzione forzata a seguito dell'inadempimento di obbligazioni (soprattutto fiscali) sono dichiarate valide anche nel caso di difetti di forma<sup>164</sup>. Curiosamente, il terzo e ultimo comma dello statuto dispone su un argomento del tutto diverso, vietando ai calderai di vendere vasi di rame o bronzo dotati di manici<sup>165</sup>.

Torna sulla giurisdizione la rubrica X *De condiccionibus scolarium et facto studii Paduani*. I primi sei statuti, emanati nel 1261, stabiliscono a favore di scolari e bidelli una serie di privilegi che vanno da esenzioni daziarie e fiscali<sup>166</sup>, a un calmere nella determinazione degli interessi su somme ricevute a titolo di mutuo<sup>167</sup>, alla tutela dall'esecuzione forzata per debiti contratti fuori dal territorio padovano<sup>168</sup>.

Gli statuti seguenti intervengono a delineare i limiti rispettivi delle prerogative giurisdizionali delle due istituzioni. Così il Comune rinuncia alla propria giurisdizione sulle risse tra studenti, ove queste non comportino la commissione di reati per i quali la pena statutaria eccederebbe le cento lire, e purchè entro dieci giorni i rissanti giungano a concordia<sup>169</sup>. I limiti però operano in entrambe le direzioni: nessuno

<sup>163</sup> *Ibid.*, statuto VIII del 1339, capo I comma IV: «Et predicta ad illa legata disposita vel collata tantummodo extendantur, que dicti fratres capere, accipere et habere possent ex forma sue regule et iuris canonici».

<sup>164</sup> *Ibid.*, capo II: «Dicta vendicio plenam habeat roboris firmitatem, etiam si alia solemnitas statutorum communis Padue vel iuris communis non fuerit observata».

<sup>165</sup> Questi ultimi erano di metallo meno nobile, ma nella vendita a peso sarebbero stati conteggiati come se fossero stati dello stesso metallo del recipiente: *ibid.*, capo III.

<sup>166</sup> *Ibid.*, rubrica X *De condiccionibus scolarium et facto studii Paduani*, rispettivamente agli statuti IV e V (per gli studenti) e VI (per i bidelli) del 1261. Quest'ultimo interpreta autenticamente i *pacta* intercorsi tra il Comune e l'*universitas scholarum*, includendo espressamente i bidelli tra i soggetti privilegiati. Lo statuto VII del 1262 aggiunge a favore degli studenti l'esenzione dai pedaggi in entrata e in uscita dalla città, e lo statuto X dello stesso anno consente il porto d'armi di tipo non vietato allo studente che lo richieda se, a giudizio del podestà, questi abbia motivo di temere per la propria sicurezza.

<sup>167</sup> *Ibid.*, statuto I del 1261.

<sup>168</sup> *Ibid.*, statuto III del 1261, capo unico, comma unico: «Scolares non capiantur personaliter nec impediuntur vel molestentur in aliqua re pro aliquo debito contracto alibi quam in Padua vel Paduana».

<sup>169</sup> La rinuncia è espressa e di ampia portata. *Ibid.*, statuto VIII del 1262, capo unico, comma I: «Nec potestas nec commune Padue debeant seu possint se intromittere, nec in



statuto emanato dal rettore o dall'*universitas scholarum* può ricadere in danno del Comune e dei cittadini padovani, «quod illud teneatur observare»<sup>170</sup>; i docenti sono tenuti a fornire *consilia* al Comune di Padova e viceversa hanno il divieto di fornire consulenze contro di esso<sup>171</sup>; i professori stipendiati dal Comune non possono esercitare l'avvocatura, se non a pro degli studenti<sup>172</sup>. Altri statuti toccano questioni relative all'organizzazione interna dello Studio, al suo funzionamento e alle attività collaterali, tra cui quelle dei «miserrimi scriptores de quibus legitur et incurvantur dorsa eorum in secula seculorum»<sup>173</sup>.

Nel complesso, queste norme eterogenee fanno intuire come nella seconda metà del Duecento il Comune fosse disposto a rilevanti concessioni per attirare gli studenti e rafforzare la visibilità culturale dello Studio, mentre nel corso del Trecento subentrò una politica di più intenso intervento, volta a subordinare l'istituzione universitaria a quella comunale soprattutto sotto i due profili del mantenimento dell'eccellenza scientifica e della tutela dell'ordine pubblico<sup>174</sup>.

La rubrica XVI *De societatis civitatis Padue et de privilegiis concessis per commune Padue* si apre con due concessioni di cittadinanza, rispettivamente al patriarca di Aquileia Bernardo (1221) e al vescovo di Feltre Algerio (1260). Si tratta sotto il profilo funzionale di patti di alleanza, che però vengono rivestiti con le forme di un istituto giuridico diverso onde evitare i problemi che sorgerebbero ove si tenesse conto delle gerarchie istituzionali (rispettivamente imperiale e ecclesiastica) entro le quali si inquadravano i contraenti. Dunque il Comune di Padova quale istituzione cittadina, rappresentata dal podestà *pro tempore*, attribuisce la cittadinanza alla persona della controparte, senza per questo

cognoscendo nec in iudicando». Rimane in dubbio l'effettiva efficacia del provvedimento, e più in generale la misura del controllo del Comune sullo Studio, se lo statuto XV del 1347, capo unico, comma unico, aggiunge recisamente che: «Quicumque erit causa destructionis vel turbacionis studii Paduani ab honoribus studii perpetuo sit privatus».

<sup>170</sup> *Ibid.*, statuto XI del 1262, capo unico, comma unico.

<sup>171</sup> *Ibid.*, statuto XII del 1284, capo unico, commi I e II. Il comma IV aggiunge che le *quaestiones* ad uso didattico debbano essere consegnate ai copisti nel loro testo definitivo entro quindici giorni dalla trattazione durante il corso, pena per il docente la sospensione dello stipendio.

<sup>172</sup> *Ibid.*, statuto XIII del 1261.

<sup>173</sup> *Ibid.*, statuto XVII del 1262.

<sup>174</sup> Mi limito qui a rinviare a D. GALLO, *Università e signoria a Padova dal XIV al XV secolo*, con appendici documentarie, Trieste 1998; S. BORTOLAMI, *Studenti e città nel primo secolo dello studio padovano*, in *Studenti, università, città nella storia padovana*. Atti del convegno, Padova 6-8 febbraio 1998, a cura di F. Piovan - L. Sitran Rea, pp. 3-28; e *L'Università di Padova: otto secoli di storia*, a cura di P. Del Negro, Padova 2001.

coinvolgere il patriarcato o il vescovado in quanto articolazioni della Chiesa. L'eventuale proseguimento del rapporto con i successivi titolari del patriarcato aquileiese o del vescovado feltrino avrebbe richiesto atti sostanzialmente di mera ricognizione, ma formalmente posti in essere *ex novo*<sup>175</sup>.

Segue una concessione di acque perpetua, ma precaria, a favore del monastero di santa Giustina, purchè «sine contradiccione Communis Padue et potestatis seu rectoris vel rectorum, qui nunc sunt vel pro tempore fuerint»<sup>176</sup>. Si tratta in questo caso di un atto amministrativo che vede nel Comune l'istituzione concedente e nel monastero l'istituzione concessionaria, rappresentate rispettivamente dal podestà e dell'abate *pro tempore*<sup>177</sup>; non è prevista alcuna limitazione della giurisdizione del Comune, che anzi è espressamente ribadita per tutti i casi in cui si verificasse qualche violazione degli accordi<sup>178</sup>. Simile, ma più conciso, è il duplice atto di concessione di acque ai due monasteri di santa Maria di Porciglia e santa Maria in Vanzo<sup>179</sup>, che segue il primo nel testo.

Da ultimo, la rubrica XVII *Constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos promulgate*, che chiude il libro IV, contiene appunto la legislazione imperiale ed ecclesiastica in materia di repressione dell'eresia. Qui risulta infine visibile l'articolazione tra la *iurisdiction* del Comune, che per quanto ampia è pur sempre la *iurisdiction* di un'istituzione particolare di tipo territoriale, e le *iurisdictiones universales* dell'imperatore in campo secolare e del papa nell'ambito della cura d'anime. L'eresia era considerata infatti tanto una violazione dei comandamenti della Chiesa, e dunque un peccato, quanto una violazione dell'ordine pubblico interno, e dunque un reato.

L'*incipit* della rubrica stabilisce che: «Ad petitionem inquisitorum

<sup>175</sup> Libro IV, rubrica XVI *De societatibus civitatis Padue et de privilegis concessis per commune Padue*, statuto I del 1221 riguardo a «Tenor et forma societatis et citadantie domini patriarche Aquilegiensis» e II del 1260 su «Tenor et forma citadantie et societatis domini episcopi Feltrensis». La funzione sostanziale degli atti viene esplicitata dal riferimento alla *societas* nel senso di alleanza, anche militare, come specificato nel testo. Oltre al reciproco aiuto militare in caso di guerra, le parti si impegnano rispettivamente a concedere la tutela spettante ai cittadini e viceversa ad adempiere agli obblighi fiscali e ad acquisire fondi nel territorio del Comune; questi tuttavia non potevano essere concessi in feudo a terzi, il che avrebbe sottratto al Comune parte della giurisdizione che gli spettava su di essi, quale che fosse lo *status* del titolare.

<sup>176</sup> *Ibid.*, statuto III del 1230, capo unico, comma I, fine.

<sup>177</sup> *Ibid.*, comma III.

<sup>178</sup> *Ibid.*, comma VI: «Et pro communi Padue ad vindictam taliter procedatur quod per successive exemplum non habeant aliqui materiam perpetrandi».

<sup>179</sup> *Ibid.*, statuto IV del 1225-1226.

domini pape contra hereticos, statuimus quod futurus potestas teneatur constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos editas intra unum mensem post introitum sui regiminis de verbo ad verbum scribi facere in capitularibus suis et ea plenius observare ac si super hiis iurasset». La legislazione delle istituzioni universali insomma si pone in questa materia come non meramente sovraordinata a quella comunale, ma come fonte di applicazione primaria, se pure non necessariamente esclusiva.

Aprè la serie delle costituzioni una bolla del papa Alessandro IV<sup>180</sup>, che nel 1257 raccolse e ripubblicò con rinvio legislativo formale le costituzioni dell'imperatore Federico II Hohenstaufen di Svevia emanate – proprio a Padova – nel 1239<sup>181</sup>. La costituzione imperiale A irroga la pena di morte, eseguita dalle autorità secolari, contro gli eretici condannati per tali dai giudici ecclesiastici<sup>182</sup>; la costituzione C delega peraltro l'esercizio della *iurisdictio* secolare di grado imperiale in materia alle massime autorità locali<sup>183</sup>, a meno che si trovino sul posto funzionari imperiali di ciò incaricati<sup>184</sup>.

Segue un lungo *restatement* in cui nel 1265 il papa Clemente IV<sup>185</sup> riprese e ribadì tanto la legislazione antiereticale di Innocenzo IV<sup>186</sup> quanto le norme di rinvio recettizio di Alessandro IV. Il contenuto so-

<sup>180</sup> Rinaldo di Jenne, in soglio 1254-1261.

<sup>181</sup> È interessante notare che i destinatari delle costituzioni imperiali sono anzitutto le gerarchie feudali (inclusi i vescovi-conti) e solo successivamente i rappresentanti delle comunità locali e il personale dell'amministrazione imperiale, mentre i papi si rivolgono direttamente alle istituzioni cittadine. Si veda *ibid.*, rubrica XVII *Constitutiones papales et leges imperiales contra hereticos promulgate*, costituzione A del 1239: «Fredericus, Dei gratia Romanorum imperator [...] dilectissimis principibus suis, venerabilibus archiepiscopis aliisque prelatibus ecclesiarum, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, potestatibus, sculteis, burganiis et advocatis, iudicibus, ministris et officialibus et omnibus per totum imperium constitutis» mentre l'*incipit* della rubrica e la successiva bolla papale del 1265 sono indirizzati «Potestatibus, consulibus et communitatibus civitatis aliorumque locorum Ytalie».

<sup>182</sup> *Ibid.*, costituzione A del 1239: «Heretici quocumque nomine censeantur ubicumque per imperium dampnati fuerint ab ecclesia et seculari iudicio assignati animadversione debita puniantur».

<sup>183</sup> *Ibid.*, costituzione C del 1239: «Statuimus etiam hoc edicto imperpetuum valituro, ut potestates et consules seu rectores quibuscumque fungantur officiis quod per defensionem fidei prestant publice iuramentum, quod de terris sue iurisdictioni subiectis universos hereticos ab ecclesia denotatos bona fide pro iuribus exterminare studebunt».

<sup>184</sup> *Ibid.*, costituzione B del 1239: «Investigari volumus diligenter huiusmodi scelerum perpetratores et per officiales nostros, sicut et alios malefactores inquirei».

<sup>185</sup> Guy Foucois, in soglio 1265-1268.

<sup>186</sup> Sinibaldo Fieschi, in soglio 1243-1254.

stanziale del testo unico attribuisce alle autorità cittadine doveri e poteri di indagine, cattura, consegna ai tribunali ecclesiastici ed esecuzione delle pene comminate: si tratta insomma del nucleo medievale della disciplina del c.d. *braccio secolare*.

L'intervento sembra rompere la trama dell'ordinamento interno del Comune e minare, almeno in parte, la sua stessa posizione di supremazia verso le istituzioni concorrenti. Il Comune infatti, per quanto nel corso della sua parabola istituzionale e fino alla stessa caduta dei Carraresi avesse ampliato e approfondito la portata della propria giurisdizione, mostra qui chiaramente di essere rimasto una istituzione strutturalmente subordinata alle istituzioni universali della Chiesa e dell'impero in tutto ciò che (come l'eresia) riguardava interessi condivisi dall'intera cristianità.

Il testo clementino si chiude ingiungendo che: «Ceterum teneatur potestas seu capitaneus, consul aut quivis rector cuiuslibet civitatis vel loci delere seu abradere penitus de statutis et capitularibus communis quodcumque statutum conditum vel condendum inveniatur contradicere istis et constitutionibus seu statutis et legibus memoratis quomodolibet obviare». Al di là dei giuramenti di osservanza dovuti dalle autorità comunali e delle periodiche letture pubbliche delle norme ecclesiastiche, l'ordinamento universale della Chiesa, e per suo tramite quello dell'impero, sostituivano in materia di eresia il legislatore locale e intervenivano in questo modo a determinare e condizionare almeno in parte il contenuto del testo statutario.

### *Un ordinamento permeabile*

Nel suo complesso, gli statuti padovani di epoca pre-veneziana sembrano delineare due fasi di crescita. La prima, all'incirca duecentesca, ricuce la statutaria pre-ezzeliniana<sup>187</sup> ai suoi sviluppi successivi alla cacciata di Ezzelino nel 1256, delineando alcuni punti essenziali dell'assetto istituzionale e del suo funzionamento. Una seconda fase, di massima trecentesca ma con anticipazioni nel tardo Duecento, interviene sui punti problematici del sistema con aggiornamenti e integrazioni, nei quali più spesso pare di riconoscere l'impronta propositiva di singoli podestà.

<sup>187</sup> Si tratta degli statuti indicati con la data «ante 1236», anno in cui Federico II Hohenstaufen di Svevia estese anche a Padova il vicariato imperiale conferito a Ezzelino III da Romano. Si tratta verosimilmente di una legificazione (certo non esaustiva) di consuetudini costituzionali di radice altomedievale, aggiornate e integrate secondo necessità.

Tuttavia la normativa è spesso occasionale, giungendo sino alla legificazione non già di una massima giurisprudenziale o di uno schema documentale, ma proprio del dispositivo di singoli provvedimenti. Mancano inoltre quelle che oggi diremmo leggi-quadro, e infine la struttura organica del testo statutario può desumersi solo indirettamente dall'ordinamento degli statuti nei libri<sup>188</sup>.

Eppure dagli istituti giuridici traspaiono spesso precise linee di politica del diritto: ad esempio, alla fine del Duecento, il rafforzamento della giurisdizione cittadina sulle campagne a scapito di quella feudale, nonchè il favore per la transizione a rapporti puramente privatistici nei rapporti agrari, mentre il Trecento vede l'emanazione di norme volte a un più stretto controllo sulle modalità di esercizio della giurisdizione.

Mi pare tuttavia che proprio la fluidità dell'ordinamento giudiziario costituisse un punto debole dell'ordinamento comunale padovano, e che, unita a una scarsa consapevolezza della distinzione concettuale e sistematica tra norme sostanziali e processuali sia nel civile che nel penale, essa rendesse il sistema anche troppo permeabile rispetto a derive timocratiche *praeter legem*, che sono sì difficilmente rilevabili o documentabili nella distruzione degli archivi medievali, ma delle quali sussistevano tutte le condizioni.

Chi non fosse stato addentro alla situazione politica del momento in città, insomma, e non avesse avuto accesso alle conoscenze giuste, rischiava probabilmente di sottoporre il proprio caso a un giudice che avrebbe potuto farne strumento di secondi fini del tutto estranei, mancando un'efficace tutela giuridica dei diritti delle parti in quanto soggetti processuali.

Da un lato, questa ...flessibilità era senz'altro funzionale alle dinamiche interne delle istituzioni. Dall'altro, come testimonia anche il frequente rinvio testuale all'apprezzamento del giudice riguardo allo *status* socioeconomico e alla fama dei cittadini, non si può parlare di un Comune propriamente popolare nemmeno nel più liberale periodo immediatamente post-ezzeliniano.

<sup>188</sup> O talvolta, con maggiore evidenza nella trattazione degli istituti del diritto privato, da un linguaggio romanistico, che rimanda alla sistematica delle *Institutiones* giustiniane.

### *Riassunto*

La *iusdictio* autonoma del Comune di Padova, legittimata da Federico I Hohenstaufen nel trattato di Costanza e ampiamente estesa dalla concessione del vicariato imperiale a Ezzelino III da Romano, favorì lo sviluppo di un ordinamento giuridico che rafforzava il potere secolare rispetto a quello dei vescovi, delle comunità monastiche, dei signori feudali, dello *Studium* e delle corporazioni. La recente edizione degli statuti padovani è occasione per un giro d'orizzonte sulla disciplina legislativa, accortamente elastica, stabilita per la giurisdizione e l'amministrazione, come pure sulle icone del potere raccolte nel Palazzo della Ragione. La conquista veneziana nel 1405 rovesciò il regime dei da Carrara, ma conservò le istituzioni preesistenti: l'influenza veneziana fu più sottile, e si espresse in un crescente controllo politico sulle funzioni del precedente Comune e nell'avocazione degli affari più delicati.

### *Abstract*

The autonomous *iusdictio* of the Comune of Padua, legitimated by Frederick I Hohenstaufen in the treaty of Constance and widely extended by the concession of the imperial vicariate to Ezzelino III da Romano, allowed for the development of a legal system which empowered the secular institutions in competition with the bishops, the monastic communities, the feudal lords, the *Studium* and the guilds. The recent edition of the Paduan statutes is the occasion for an overview of the adroitly adjustable legislative discipline given to justice and administration, as well as of the icons of power gathered in the Palazzo della Ragione. The Venetian conquest in 1405 overturned the rule of the da Carrara family, but maintained the preexisting institutions: the Venetian influence was more subtle, expressing itself in an increasing political control over the functions of the former Comune and in the arrogation of the most delicate matters.



FEDERICO PIGOZZO

L'AMMINISTRAZIONE SCALIGERA  
DEL DISTRETTO DI MONSELICE (1317-1338)

Tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Trenta del XIV secolo la signoria scaligera di Verona visse il suo periodo d'oro, costituendo un vasto dominio territoriale prima con Cangrande I e poi con i nipoti Mastino II e Alberto II: le città di Vicenza, Feltre, Belluno, Treviso, Padova, Brescia, Parma e Lucca costituirono le tappe di un'espansione territoriale che all'epoca ebbe pochi confronti. All'ampiezza delle dimensioni, tuttavia, fa da contrappunto la drammatica carenza di documentazione, dal momento che, come è noto, la mancata conservazione dei materiali archivistici coevi in quasi tutte le città coinvolte (con rare eccezioni come Treviso e Lucca), impedisce di indagare a fondo le strutture e i meccanismi del governo scaligero e consente solamente rari sondaggi nelle località più fortunate<sup>1</sup>.

Si offre ora la possibilità di svolgere un'indagine, non approfondita quanto si vorrebbe, ma comunque ricca di spunti, su Monselice, un centro minore dello stato territoriale scaligero, situato sul margine meridionale dei Colli Euganei, una ventina di chilometri a sud di Padova. Il destro è fornito dal riconoscimento, all'interno di una miscellanea di protocolli notarili padovani anonimi, di due fascicoli appartenenti a notai operanti a Monselice nei primi anni Trenta. Il primo fascicolo si compone di 67 carte contenenti atti misti del 1330-1331, un atto del 1333, due del 1336 e una serie di testamenti dettati durante l'assedio

<sup>1</sup> G.M. VARANINI, *Pietro Dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verri*. Atti del convegno, (Treviso, 25-27 settembre 1986), a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma 1988, p. 66.



padovano del 1337-1338. L'autore Giovanni Solimani è menzionato in un frammento staccato di coperta in pergamena grossolana leggibile a fatica solo con l'ausilio della lampada di Wood<sup>2</sup>: l'attribuzione è comunque sicura, perché il solo nome viene richiamato esplicitamente anche in un atto del maggio 1337<sup>3</sup>. Il secondo fascicolo si compone di 66 carte con atti del biennio 1332-1333 rogati dal notaio Prosdocimo di Andrea<sup>4</sup>, che si definisce *magister* nell'ottobre 1332<sup>5</sup> e che aveva la propria abitazione nella contrada Pozzo del Muro<sup>6</sup>.

Monselice fu il primo dei popolosi centri del distretto padovano a finire nelle mani di Cangrande I della Scala, grazie ad un colpo di mano condotto nel dicembre del 1317 con l'aiuto di personaggi locali legati al partito filoimperiale. Le successive conquiste dei castelli di Montagnana ed Este aprirono a sud degli Euganei un fondamentale asse logistico per tutte le azioni offensive contro Padova stessa<sup>7</sup>. Fino alla capitolazione di Padova, avvenuta nel 1328, il centro satellite di Monselice rimase staccato dal suo tradizionale capoluogo e dovette giocoforza provvedere a riorganizzare una propria autonoma struttura amministrativa. Gli effetti di questo adeguamento istituzionale rimasero validi anche dopo il 1328 e Monselice continuò a mantenere una sua indipendenza dalla città fino alla conquista di Ubertino da Carrara nel 1338.

La documentazione ora disponibile fornisce qualche indicazione sull'estensione del distretto amministrativo di Monselice: al suo interno ricadevano il villaggio di Vanzo, sei chilometri ad est<sup>8</sup> e quello di Pozzonovo, sei chilometri a sud-est<sup>9</sup>, oltre al rilievo collinare del Montericco a ovest<sup>10</sup>. Non si tratta naturalmente di una terminazione completa, ma solo di sporadici riferimenti geografici estratti da negozi immobiliari. Si

<sup>2</sup> «Liber [...] inbreviatarum mei Iohannis notarii de Sulimanis factarum et imbreviatarum per millesimo trecentesimo trigessimio, indicione terciadecima et per millesimo trecentesimo trigessimio primo [...]» (Archivio di Stato di Padova = ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, frammento di coperta).

<sup>3</sup> *Ibid.*, c. 66v.

<sup>4</sup> «MCCCXXXIII. Infrascripte scripture seu breviature sunt Prosdocimi notarii quondam domini Andree de Montesilice» (ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 124r).

<sup>5</sup> «MCCCXXXII, indicione XV. Breviature magistri Prosdocimi de Montesilice» (*Ibid.*, c. 109r).

<sup>6</sup> *Ibid.*, c. 127r.

<sup>7</sup> GUILLELMI DE CORTUSIIS *Chronica de novitatibus Padue et Lombardie*, a cura di B. Pagnin, *Rerum Italicarum Scriptores*, n.s., t. XII, Bologna 1941, pp. 25-26.

<sup>8</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, cc. 47r e 93v.

<sup>9</sup> *Ibid.*, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 132r.

<sup>10</sup> *Ibid.*, c. 100r.

ha comunque la sensazione che il distretto non dovesse estendersi molto oltre, dal momento che il villaggio di Schiavonia<sup>11</sup>, a sei chilometri a sud-ovest, e quello di Villa Estense<sup>12</sup>, poco più distante, dopo il 1328 risultano tornati a far parte del *districtus Padue*.<sup>13</sup>

Monselice e la manciata di villaggi posti sotto la sua giurisdizione rappresentavano quindi una minuscola *enclave* all'interno del più vasto territorio padovano, un ridotto fortificato che gli Scaligeri vollero mantenere autonomo e pronto ad essere usato contro la città in caso di bisogno. Il modesto peso territoriale di questa circoscrizione si rifletteva anche sul piano fiscale, come conferma la colletta straordinaria per le spese della guerra di Brescia disposta nel luglio del 1332: in quell'occasione l'onere imposto a Monselice ammontò ad appena il 4% di quello assegnato a Padova<sup>14</sup>.

Altre caratteristiche rendono questo caso di studio 'anomalo'. Contrariamente a molti altri centri, che ricevettero con la carica di podestà amministratori veronesi o comunque forestieri<sup>15</sup>, a capo dell'amministrazione comunale di Monselice fu installato un esponente della vecchia aristocrazia locale, beninteso di sperimentata fedeltà scaligera. Le stesse finanze locali, poste a Treviso e Padova sotto il controllo di massari provenienti da Verona<sup>16</sup>, nel nostro caso furono affidate ad un massaro individuato in loco fra i notai<sup>17</sup>. La storia del ventennio di dominazione scaligera si caratterizza quindi per un margine accentuato di autonomia concesso alla comunità locale, che finora non trova riscontri in altri distretti.

<sup>11</sup> *Ibid.*, c. 101r.

<sup>12</sup> *Ibid.*, c. 132v.

<sup>13</sup> Il punto sul dominio scaligero a Monselice è in D. GALLO, *Per la storia di Monselice nel Medioevo: dal "castrum" alla "terra murata"*, in *Città murate del Veneto*, a cura di S. Bortolami, Milano 1988, pp. 97-100; ID., *L'epoca delle signorie: Scaligeri e Carraresi (1317-1405)*, in *Monselice. Storia, cultura e arte di un centro 'minore' del Veneto*, a cura di A. Rigon, Treviso 1994, pp. 173-175.

<sup>14</sup> G.B. VERCI, *Storia della marca trivigiana e veronese*, X, Venezia 1788, doc. MCXCIV, p. 162.

<sup>15</sup> VARANINI, *Pietro dal Verme*; ID., *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in *Storia di Vicenza*, II, *Il medioevo*, a cura di G. Cracco, Vicenza 1988, p. 150; A. GLORIA, *Dei podestà che furono in Padova durante la dominazione Carrarese*, Padova 1859, pp. 11-14.

<sup>16</sup> G.M. VARANINI, *Istituzioni, politica e società nel Veneto (1329-1403)*, in *Il Veneto nel medioevo. Le signorie trecentesche*, a cura di A. Castagnetti, G.M. Varanini, Verona 1995, p. 17.

<sup>17</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, cc. 55v, 136v, 140v, 147r.

## La struttura amministrativa scaligera

### *Il podestà*

Grazie anche ai protocolli notarili ora disponibili è possibile documentare che Bonifacio Paltanieri figlio di Corrado fu podestà dal luglio del 1330<sup>18</sup> al dicembre del 1335<sup>19</sup>, dimostrando che la carica podestarile non aveva una scadenza temporale breve, come a Padova<sup>20</sup>, ma assomigliava piuttosto ad un incarico fiduciario di lungo termine, come a Vicenza o a Treviso. Membro di un'antica famiglia aristocratica monselicense, Bonifacio era esponente di quella *pars* filoimperiale vicina a Cangrande I della Scala che fu espulsa da Padova nel 1312, qualche tempo dopo la clamorosa uccisione di Guglielmo Novello Paltanieri nella sala del palazzo pubblico<sup>21</sup>. Rifugiatisi alla corte scaligera<sup>22</sup>, la famiglia fece del castello di Poiana (nel basso Vicentino) il proprio centro d'azione<sup>23</sup>, d'onde ricevette la doppia denominazione Paltanieri/da Poiana. Nelle carte monselicensi Bonifacio è chiamato con entrambi gli appellativi<sup>24</sup>, ma in almeno un'occasione è ricordato anche come *de Aicardinis*<sup>25</sup>. Membro attivo di quel gruppo di fuoriusciti «de quibus dominus Canis confidebat», nel dicembre del 1317 Bonifacio fu quasi sicuramente uno degli *extrinseci paduani* che resero possibile il colpo di mano contro Monselice. Dopo essere stato riammesso nella città di Padova il giorno di Pasqua del 1318, in base al trattato di pace sottoscritto nel febbraio dello stesso anno, nel 1319-1320 partecipò attivamente all'assedio della città portato dallo stesso signore di Verona. Per la fe-

<sup>18</sup> *Ibid.*, c. 13r.

<sup>19</sup> ASPd, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, c. 31v.

<sup>20</sup> GLORIA, *Dei podestà che furono in Padova*, pp. 11-14.

<sup>21</sup> DE CORTUSIUS *Chronica*, pp. 14-15. Per una descrizione delle origini e della tradizione ghibellina della famiglia si veda S. BORTOLAMI, *Monselice* "oppidum opulentissimum": *formazione e primi sviluppi della comunità semiurbana del Veneto medioevale*, in *Monselice. Storia, cultura e arte di un centro 'minore' del Veneto*, pp. 147-150.

<sup>22</sup> Per un profilo storico della famiglia al servizio degli Scaligeri si veda BATTISTA PAGLIARINI, *Cronicae*, a cura di J.S. Grubb, Padova 1990, pp. 330-331.

<sup>23</sup> Assieme ai castelli di Barbarano e Montegalda, Poiana andò a costituire la principale linea di difesa della riviera berica fedele agli Scaligeri contro gli attacchi dei Padovani (A. MORSOLETTI, *Castelli, città murate, torri e fortificazioni scaligere del territorio vicentino*, in *Gli Scaligeri. 1277-1387*, a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 301 e 312).

<sup>24</sup> È detto da Poiana in un atto del luglio 1332 (A. RIGON, *S. Giacomo di Monselice nel Medioevo (sec. XII-XV). Ospedale, monastero, collegiata*, Padova 1972 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, IV), app. II, doc. 6, p. 144).

<sup>25</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 115v.

deltà dimostrata ottenne la podesteria di Monselice, mentre Gregorio Paltanieri otteneva quella di Montagnana e Odorico Paltanieri quella di Bassano<sup>26</sup>. Durante il suo mandato non prese residenza nel palazzo tradizionalmente riservato ai podestà, la «domus murata et copata supra platheam in qua consueverat habitare potestas» menzionata nel 1303<sup>27</sup>, ma in un edificio poco distante in contrada San Paolo, lungo la via che portava alla porta Carpenesia<sup>28</sup>. Con lui vennero ad abitare il figlio maggiore Baldo e l'altro figlio Guglielmo, ancora minorenni nel 1333<sup>29</sup>. Proprio Baldo è da identificarsi con il *Baldus de Poiana* ricordato dal cronista Guglielmo Cortusi per aver sventato un tentativo di colpo di mano orchestrato da Ubertino da Carrara nell'agosto del 1337 e per essersi consegnato come ostaggio ai Veneziani nel luglio 1338 durante le trattative per la resa di Monselice<sup>30</sup>.

Se è da ritenere che dopo l'espulsione da Padova del 1312 la casa di Bonifacio a Monselice fosse stata sequestrata, un atto del 29 luglio 1330 dimostra che si era rifatto dopo il 1317 occupando dei beni altrui: si menzionano infatti certi possessi degli eredi di un defunto mastro Dal Mussa, «que tenentur per dominum Bonifacium de Palteneriis potestatem Montissilicis»<sup>31</sup> o una proprietà in Cal de Riva di Gerardino da Este «que tenetur per dominum Bonifacium potestatem Montissilicis»<sup>32</sup>.

Le pochissime informazioni sull'attività di Bonifacio in qualità di podestà lo vedono operare quale ufficiale del Comune di Monselice, il cui Maggior consiglio rimase attivo durante la dominazione scaligera, assieme all'apparato di giudici e massari<sup>33</sup>. Dal momento che nel 1335

<sup>26</sup> DE CORTUSIIS *Chronica*, pp. 25-26 e 34.

<sup>27</sup> Il «Liber iurium» del comune di Monselice (secoli XII-XIV), a cura di S. Bortolami e L. Caberlin, Roma 2005, (Fonti per la storia della Terraferma veneta, 21), doc. 138, p. 319.

<sup>28</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 92r, 139r e 149v.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 149v.

<sup>30</sup> DE CORTUSIIS *Chronica*, p. 87 e 82.

<sup>31</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, c. 13r-v.

<sup>32</sup> *Ibid.*, c. 35r.

<sup>33</sup> Per alcuni accenni all'apparato d'ufficio di Bonifacio, desunti dalla documentazione padovana, si veda BORTOLAMI, *Monselice* "oppidum opulentissimum", p. 158 e p. 171 nota 300. Fra i giudici si annoverano nel 1331 *Henricus quondam domini Tolberti de Segatoribus* (ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, c. 51v) *Hodericus de Baldissera* nel 1331 e nel 1332 (*Ibid.*, notaio Giovanni Solimani, c. 29r e notaio Prosdocimo di Andrea, c. 95r) ed e nel 1335-1336 *Bertolameus iudex quondam domini Trenci de Padua* (*Ibid.*, notaio Giovanni Solimani, c. 55v; *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, cc. 4r)

il consiglio appare legalmente composto da meno di settanta membri<sup>34</sup> può sorgere il dubbio che esso fosse stato ridimensionato rispetto all'età comunale, quando ben 170 persone parteciparono alla deliberazione riguardante la bonifica di una zona acquitrinosa poco lontano dal centro. A ben guardare, però, l'assemblea del 22 febbraio 1304 era composta tanto da consiglieri quanto da persone esterne al Maggior consiglio cittadino (inter consiliarios et homines de extra consilium, qui fuerunt numero centum et septuaginta)<sup>35</sup>. In mancanza di notizie più precise sulla composizione del consiglio monselicense, quindi, non vi sono prove certe di una sua modifica durante l'epoca scaligera.

### *Il vicario*

La figura incaricata di rappresentare il potere scaligero a Monselice fu quella di Pietro Gizzi da Imola, definito occasionalmente *capitaneus*<sup>36</sup> oppure *officialis*<sup>37</sup>, ma più spesso *vicarius*<sup>38</sup>. I documenti monselicensi non sono concordi nel registrare la sua ascendenza: per il notaio monselicense Prosdocimo di Andrea era figlio di Federico<sup>39</sup>, mentre per il notaio monselicense Dusio di Pietro e per quello imolese Giacomo di Bartolo Feraldi era figlio del giudice Gerardo<sup>40</sup>.

La famiglia Gizzi si era trasferita a Verona nei primi anni del XIV secolo da Imola ed aveva conosciuto una certa fortuna grazie al giudice Corrado, che ebbe una posizione di primo piano durante il governo di Cangrande I e di Mastino II della Scala nel tribunale del Maleficio<sup>41</sup> ed è ricordato dal cronista Guglielmo Cortusi fra gli «antiquos factores illorum de la Scala» fatti arrestare nel 1336<sup>42</sup>. Nonostante la caduta in

<sup>34</sup> A due sedute deliberative del 1 maggio e del 9 luglio del 1335 parteciparono rispettivamente 46 e 48 consiglieri, che sono detti essere «multo plus quam due partes consiliariorum comunis Monstissilicis» (ASPD, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, marzo XXIII, fasc. 1, cc. 6r e 15v).

<sup>35</sup> *Il «Liber iurium» del comune di Monselice*, doc. 102, p. 227

<sup>36</sup> RIGON, *S. Giacomo di Monselice*, App. II, doc. 6, p. 144.

<sup>37</sup> Archivio di Stato di Verona = ASVr, *Pergamene Bevilacqua, Padova*, b. 140, perg. 32.

<sup>38</sup> ASPD, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 115v.

<sup>39</sup> *Ibid.*, cc. 115v e 116v.

<sup>40</sup> ASVr, *Pergamene Bevilacqua, Padova*, b. 140, pergg. 32 e 35.

<sup>41</sup> V. FAINELLI, *Podestà e ufficiali di Verona dal 1305 (sec. sem.) al 1405 (prim. sem.)*, «Atti e memorie dell'Accademia d'agricoltura, scienze, lettere, arti e commercio di Verona», ser. IV, LX (1908), pp. 165-176; Documenti inerenti l'attività di Corrado come giudice del maleficio a Verona sono menzionati in *Dante e Verona: catalogo della mostra in Castelvecchio*, Verona 1965, pp. 76, 107, 126.

<sup>42</sup> DE CORTUSI *Chronica*, p. 66

disgrazia del padre, Federico, figlio di Corrado, risiedeva ancora a Verona nel 1369<sup>43</sup>, mentre un secondo Federico Gizzi nel 1343 affiancò il vicario generale dell'episcopio veronese, Guglielmo, nell'espletamento delle sue attività e poi divenne vicario del vescovo di Vicenza<sup>44</sup>. Nonostante il trasferimento in Veneto, i Gizzi mantennero saldi rapporti con la città di origine: il giudice Corrado dal 1331 fino alla morte conservò la proprietà dell'immobile che ospitava la bottega dello speziale Diotauiuti di Cecco da Sassoletroso<sup>45</sup> e quando morì, il 22 giugno 1340, fu lì sepolto nella chiesa di San Nicolò, dove si conservava la sua lapide sepolcrale<sup>46</sup>. Come il suo più noto parente, anche Pietro non rinunciò al suo legame con la città natia, dove ancora si conserva una *Madonna con bambino* con la raffigurazione dello stesso Pietro, originariamente collocata nella pieve di San Martino di Mazzolano<sup>47</sup>.

A Monselice quella del vicario appare la figura genuinamente rappresentativa del potere scaligero. Ben lungi dal ritirarsi nella remota rocca superiore, Pietro da Imola risiedeva in un palazzo, di proprietà del defunto Galvano da Monselice<sup>48</sup>, che si affacciava sulla piazza principale («iuxta platea comunis Montissilicis»; «apud platea Sancti Pauli») <sup>49</sup>. Dal momento che nell'edificio si riunivano le assemblee del Maggior consiglio cittadino<sup>50</sup>, è possibile identificare questo palazzo con quello che in passato era assegnato ai podestà<sup>51</sup>. È pur vero che la presenza attorno a lui di forestieri, originari di Vicenza e *de ultra montes*, è il segnale, ancorché non esplicito, di un nucleo di mercenari posto ai suoi ordini,

<sup>43</sup> G.M. VARANINI, *Lo statuto del 1399. Nota introduttiva*, in *Lo statuto del collegio dei giudici e avvocati di Verona (1399)*, a cura di A. Ciaralli, G.M. Varanini, Verona 2009, pp. 21-47; ID., *Il consiglio maggiore del comune di Verona nel 1367*, in *Venice and the Veneto during the Renaissance: the Legacy of Benjamin Kohl*, a cura di M. Knapton, J. E. Law, A. Smith, Firenze 2014, p. 275.

<sup>44</sup> C. ADAMI, *Il capitolo della cattedrale di Verona nel '300: note sui canonici*, in *Gli Scaligeri (1277-1387)*, p. 408; M. ROSSI, *Gli "uomini" del vescovo: familiae vescovili a Verona (1259-1350)*, Venezia 2001, pp. 72 e 83-84.

<sup>45</sup> *Giornale di una spezieria in Imola nel sec. XIV*, a cura di S. Gaddoni e B. Bughetti, Bologna 1995, pp. 315 doc. 10 e p. 320, doc. 24.

<sup>46</sup> A. FERRI, *Memorie autentiche, e riflessioni storiche sopra l'origine, e progressi del nobilissimo monastero di San Domenico d'Imola, e del sagro ordine de' predicatori in detta città* (Fonti per la storia e l'arte di Imola, 10), Imola 2007, p. 414.

<sup>47</sup> *Arte gotica a Imola. Affreschi ritrovati in San Francesco e in San Domenico*, a cura di C. Pedrini, Imola 2008, p. 204.

<sup>48</sup> ASPd, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, c. 10v.

<sup>49</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prodocimo di Andrea, c. 116v; *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, cc. 21v, 23v e 27r.

<sup>50</sup> ASPd, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, c. 10v.

<sup>51</sup> *Il «Liber iurium» del comune di Monselice*, doc. 138, p. 319.

ma si sbaglierebbe a ridurre Pietro ad un mero comandante del presidio militare: è per il suo ruolo di rappresentanza che assiste, assieme al fiore della nobiltà locale (il podestà Bonifacio Paltenieri e Vitaliano Troti), allo spotalizio del figlio del ricco fiorentino Zeri di Ceruto<sup>52</sup>.

Grazie alla sua preminente posizione nell'ossatura amministrativa scaligera, fin dai primi anni del suo mandato Pietro Gizzi aveva ottenuto dal monastero padovano di Santo Stefano l'affitto delle proprietà dell'istituto religioso poste nei villaggi vicentini di Lugo, Calvene, Cartigliano, Zuiano, Farra e Camisano: doveva trattarsi di beni cospicui, perché il canone annuo raggiungeva la considerevole somma di 5 lire di denari grossi veneziani, pari a oltre 150 lire di denari veronesi piccoli<sup>53</sup>.

Ci sono infine segnali dell'esercizio da parte di Pietro Gizzi di un'attività amministrativa ed epistolare di consistenza tale da richiedere la presenza di uno specifico addetto al disbrigo delle faccende di cancelleria. Lo dimostra il fatto che nel 1327 gli atti privati di Pietro erano rogati da un notaio suo conterraneo, trasferitosi a Monselice al suo seguito, Giacomo figlio di Bartolo Feraldi da Imola<sup>54</sup>. Nei primi anni Trenta risulta invece attestato un tale Nani da Faenza, figlio de defunto *dominus* Bencaro, descritto come «notario ipsius domini Petri»<sup>55</sup>. La scarsa documentazione che riguarda questo notaio lo mostra come teste nel palazzo comunale (nel maggio del 1332 lo si trova «sub caminata comunis ad discum iuris»<sup>56</sup>, nel maggio del 1336 sotto la medesima «caminata Sancti Pauli»<sup>57</sup>) o nella casa del vicario, ma quasi sempre mentre nell'abitazione si riunivano il Maggior consiglio di Monselice o commissioni di sapienti *ad acta*<sup>58</sup>, per cui si può ragionevolmente ritenere che svolgesse ordinariamente un servizio di natura pubblica.

### *I familiari scaligeri*

Un atto del 22 novembre 1333 ricorda a Monselice una «domus domini Mastini de la Scala»<sup>59</sup>, da identificare come un centro di gestione e raccolta dei proventi fondiari del signore di Verona. In particolare,

<sup>52</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 115v.

<sup>53</sup> ASVr, *Pergamene Bevilacqua, Padova*, b. 140, perg. 34 (23 aprile 1328).

<sup>54</sup> *Ibid.*, b. 140, perg. 32.

<sup>55</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 116v.

<sup>56</sup> *Ibid.*, c. 95r.

<sup>57</sup> *Ibid.*, notaio Giovanni Solimani, c. 55v.

<sup>58</sup> *Ibid.*, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 116v; ASPd, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, cc. 21v, 23v, 27r.

<sup>59</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 146r.

erano presenti nel territorio euganeo beni appartenenti alla moglie di Mastino, Taddea da Carrara, per l'amministrazione dei quali era stata individuata una figura locale. Un atto dell'11 novembre 1332 informa infatti che Domenico di Paolo aveva ottenuto «ex mandato magnifici domini Mastini de la Scalla» l'incarico di «regere, studere atque administrare omnia et singula bona et possessiones iacentes in Montselice et eius districtus nobilis domine domine Tadee uxoris prefati magnifici domini Mastini de la Scalla»<sup>60</sup>.

Purtroppo, la lacunosità della documentazione offre un solo particolare sullo svolgimento di questa attività, ovvero la connessione della stessa con quella di Reguccio di Lotto Pegolotti, uomo d'affari toscano in rapida ascesa all'interno della corte scaligera.

Nei documenti monselicensi si trovano alcune delle primissime notizie dell'attività di Reguccio al servizio degli Scaligeri. Il gruppo familiare ghibellino dei figli di Lotto aveva abbandonato Firenze nel 1325 e si era radicato nei domini scaligeri in Veneto. Qui, nel corso degli anni, si trovano chiare prove dell'affermazione della parentela nell'ambito delle istituzioni civili ed ecclesiastiche: Ubertino di Lotto fu vicario scaligero del pedemonte vicentino, il nipote Filippo, figlio di Neri di Lotto, mercante a Vicenza, un altro parente, Francesco, vicario del vescovo di Vicenza<sup>61</sup>.

Per quanto riguarda l'esponente più importante della famiglia, Reguccio, la menzione più risalente nel tempo si trova in un atto del capitano di Marostica del 28 agosto 1329, dove è ricordato come beneficiario delle rendite del monastero di Santo Stefano di Vicenza per ordine di Mastino II della Scala<sup>62</sup>. All'epoca dunque il suo legame con la signoria doveva essere già saldo, sebbene manchi ogni riferimento al ruolo effettivamente svolto nell'organizzazione amministrativa. Con lo spostamento a Padova di Alberto II della Scala nel 1332 e con il decentramento nella città della gestione di molte questioni amministrative riguardanti i distretti circostanti come Treviso e Conegliano<sup>63</sup>, anche Reguccio trasferì la propria residenza in città. In quella che Ferretto Ferretti descrisse come una delle due *regie sedes* della Marca pacificata

<sup>60</sup> *Ibid.*, c. 117r.

<sup>61</sup> G.M. VARANINI, *Toscani a Verona nel Trecento. Schede d'archivio vecchie e nuove*, in *Studi in onore di Sergio Gensini*, a cura di F. Ciappi - O. Muzzi, Colle Val d'Elsa 2013, pp. 187-190, 192, 196.

<sup>62</sup> VERCI, *Storia della Marca Trivigiana*, X, doc. MCXXVIII, pp. 79-80.

<sup>63</sup> Biblioteca Comunale di Treviso, ms 614, reg. anno 1332, lettera di Alberto II della Scala del 15 marzo 1332, c. 28r.



sotto il governo scaligero<sup>64</sup>, operò nell'ambito della corte scaligera con il generico titolo di *domicellus*, prima di entrambi i fratelli Mastino II e Alberto II<sup>65</sup>, poi, nel marzo del 1333, del solo Alberto<sup>66</sup>. Le poche informazioni disponibili sulla sua attività in questo periodo riguardano gestioni di tipo economico, come la cessione di crediti o la vendita di vino. Pur in assenza di un titolo formale, l'azione di Reguccio appare complementare ed integrata a quella di Trevisano, che in quel tempo risulta uno dei *factores* veri e propri di Alberto II a Padova. Solo nel maggio del 1333 Reguccio compare col titolo di *factor generalis* di Mastino II accanto a Guglielmo Bevilacqua<sup>67</sup>. Nel 1336, infine, l'acquisizione di Lucca da parte di Mastino II lo renderà uno degli interlocutori privilegiati della città toscana con la signoria<sup>68</sup>. Sulla base dei pochi elementi disponibili sembra di poter individuare nei primi anni Trenta il periodo decisivo del processo di affermazione personale del Pegolotti all'interno della corte scaligera, anche se la già da tempo dimostrata fluidità di denominazione e funzioni all'interno dell'alta burocrazia signorile<sup>69</sup> impedisce di leggere con eccessiva rigidità la progressione dei titoli come tappe di un'ascesa in qualche modo 'istituzionalizzata'.

Sempre tenendo bene a mente la temporaneità e la fluidità delle attribuzioni del personale amministrativo signorile in quest'epoca si può inquadrare la figura del veronese Monto di Carlotto, agente di Reguccio operante in più occasioni a Monselice. Dal momento che i pochi documenti lo definiscono solamente come "de Verona", non è agevole l'individuazione di questo funzionario minore, qualificato purtuttavia con il titolo di *dominus*<sup>70</sup>. Si può forse proporre un'identificazione con un'esponente della famiglia *de Pastoribus*, insediata ad Illasi fin da XIII secolo<sup>71</sup>: un «dominus Montus de Pastoribus» è infatti testimoniato nella documentazione di Illasi fra il 1307 e il 1325 ed è menzionato quale committente di un affresco

<sup>64</sup> VARANINI, *Istituzioni, politica e società nel Veneto*, p. 16.

<sup>65</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 116v.

<sup>66</sup> *Ibid.*, c. 128v.

<sup>67</sup> G.M. VARANINI, *La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)*, «Studi storici Luigi Simeoni», 34 (1984), p. 19.

<sup>68</sup> U. DORINI, *Un grande feudatario del Trecento. Spinetta Malaspina*, Firenze 1940, p. 208.

<sup>69</sup> VARANINI, *Pietro Dal Verme*, p. 76.

<sup>70</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, cc. 116v, 128v, 146v.

<sup>71</sup> G. SANCASSANI, *Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona (1244)*, Roma 1982, (Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum: Imbreviature, matricole, statuti e formulari notarili medievali, 4), pp. 5, 48, 153.

del 1322 nella chiesa di San Felice di Cazzano di Tramigna (VR)<sup>72</sup>.

Nel centro euganeo Monto agisce per conto di Reguccio, del quale è detto essere *procurator*, non sulla base di un incarico formalizzato all'interno della fattoria scaligera, ma sulla base di un *publico instrumento procure* redatto da un notaio presumibilmente di Padova<sup>73</sup>. Non sembra nemmeno si possa parlare di una sede operativa vera e propria, perché Monto compare una volta sola nella casa del vicario scaligero, mentre in altre due occasioni compie i suoi atti in una casa privata. Neppure il notaio Prosdocimo di Andrea, che lo ospita nella propria abitazione e che ci ha tramandato i pochi atti di Monto, sembra essere particolarmente legato agli Scaligeri o svolgere il proprio servizio con assiduità per la fattoria signorile. Per quanto ne sappiamo, dunque, Monto operava all'interno della corte di Padova, come collaboratore o fra i collaboratori del familiare scaligero Reguccio, ed aveva una specifica competenza territoriale: quando si manifestava la necessità di operare a Monselice, a seconda del caso, riceveva una limitata delega *ad acta*, che si esauriva nel ristretto circuito dell'affare da trattare.

### *Interventi edilizi*

Fonti cronachistiche e documentarie riferiscono che già all'epoca di Federico II erano stati intrapresi interventi fortificatori non solo sulla cima del colle dominante Monselice, con la costruzione del poderoso mastio, ma anche attorno all'abitato planiziale<sup>74</sup>. Nei primi anni Cinquanta del XIII secolo la porzione più orientale dell'abitato, denominata Caldevigo, doveva già essere circondata da mura: lo testimoniano due sedimi, *sine domo*, che sono detti sorgere «intus ad murum»<sup>75</sup>. La cinta muraria si spingeva poi verso ovest nelle contrade San Martino in Piano, Vallesella<sup>76</sup> e Carubio, ma certamente non raggiungeva la parte

<sup>72</sup> L. SIMEONI, *Maestro Cigogna (1300-1326)*, «Madonna Verona», I, 1907, pp. 13-15; *Dante e Verona*, doc. 140, p. 145.

<sup>73</sup> Non trova infatti altro riscontro nella documentazione monselicense la presenza di un notaio Ziramonte, estensore dell'atto di procura (ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 146v).

<sup>74</sup> *Monselice. Archeologia e architetture tra Longobardi e Carraresi*, a cura di G. P. Brogiolo, A. Chavarria Arnau, Mantova 2017.

<sup>75</sup> *Le carte monselicensi del monastero di San Zaccaria di Venezia*, a cura di G. Tasini, Padova 2009 (Fonti per storia della terraferma veneta, 24), doc. 498 e 500, pp. 737 e 741.

<sup>76</sup> Nel settembre 1239 si parla già di un *pons castri* in corrispondenza della porta Vallesella, ma si cita ancora come apprestamento difensivo una torre in legno («bifredus dicti castri»), indice di un lavoro di muratura ancora ampiamente incompleto (*Il Catastico Verde del monastero di S. Giustina di Padova*, a cura di L. Casazza, Roma 2008, doc. 112, p. 233).

occidentale di Monselice, in corrispondenza della piazza comunale e della chiesa di San Paolo<sup>77</sup>. Ancora nei primi anni del XIV secolo un lungo inventario di botteghe e case comunali situate nell'area non solo manca di ogni accenno a fortificazioni, ma anzi esclude esplicitamente l'esistenza di apparati difensivi murari innalzati tra la piazza dell'Isola e la riva del canale Bisatto<sup>78</sup>.

La cronachistica di epoca scaligera non cita interventi costruttivi a Monselice, come fa invece per Este<sup>79</sup>, e il solo Jacopo Piacentino riferisce che nell'agosto del 1337 Pietro dal Verme, nuovo comandante di Monselice, di fronte alla minaccia dell'esercito della lega antiscaligera «incepti muros, turres et propugnacula preparare». Pietro era rimasto podestà di Treviso fino ai primi giorni di aprile, quando era stato rilevato dal novarese Rambaldone Tornielli<sup>80</sup>, ed è naturale ritenere che in soli cinque mesi non avesse potuto compiere opere di fortificazione particolarmente imponenti.

Come spiegare allora il fatto che una cinta muraria incompleta avesse potuto sopportare l'urto dell'intero esercito nemico e un assedio di molti mesi, durante il quale si fece largo uso di «machine et alia ingeniose ac edificia et laboreria multa» con scarsi risultati («que visa fuerunt nil prodesse ad devincendum locum, cum fortissimum esset»<sup>81</sup>)? E come interpretare i fatti narrati a proposito della morte del condottiero delle truppe padovane Pietro de Rossi, colpito da uno dei «pedites e castro exilientes usque ad pontem fluvii, qui ante castrum ipsum labitur»<sup>82</sup>? Il brano infatti fa chiaramente riferimento al ponte sul canale Bisatto e all'area che, come accennato, nel 1303 era occupata solo da edifici privati, senza alcuna fortificazione<sup>83</sup>.

La documentazione recentemente scoperta permette ora di far definitiva luce sulla questione. Quando, il 21 dicembre 1317, Cangrande I della Scala era riuscito ad impadronirsi di Monselice con un colpo di mano notturno, l'attacco era stato sferrato a sorpresa contro il lato occidentale e meno difeso della fortificazione, superando senza difficol-

<sup>77</sup> GALLO, *Per la storia di Monselice*, p. 100.

<sup>78</sup> *Il «Liber iurium»* del comune di Monselice, doc. 138, p. 318.

<sup>79</sup> DE CORTUSIIS *Chronica*, p. 50.

<sup>80</sup> *I reggitori di Treviso (1162-1994)*, a cura di G. Netto, Treviso 1995, pp. 31, 41-42; DE CORTUSIIS *Chronica*, p. 78.

<sup>81</sup> IACOPO PIACENTINO, *Cronaca della guerra veneto-scaligera*, a cura di L. Simeoni, Venezia 1931, p. 91

<sup>82</sup> *Ibid.*, p. 87.

<sup>83</sup> GALLO, *Per la storia di Monselice*, p. 100

tà l'ostacolo rappresentato dal canale Bisatto<sup>84</sup>. Negli anni immediatamente successivi, Monselice divenne la base logistica ideale tanto per gli attacchi in profondità al territorio padovano (1318), quanto per i rapidi ripiegamenti (1320), per la facilità di collegamento con Padova garantita alle barche cariche di rifornimenti dal canale Bisatto e alle truppe dalla strada rivierasca<sup>85</sup>. Un avamposto di simile importanza strategica andava adeguatamente difeso, eliminando proprio i punti di debolezza che ne avevano consentito una rapida occupazione. Fu quindi dato un impulso decisivo al completamento della cinta muraria proprio sul lato occidentale prospiciente il canale Bisatto, con una massiccia attività edilizia ben documentata negli atti notarili degli anni Trenta. Si incontrano infatti almeno otto artigiani specializzati nell'arte muraria: mastro Galvano condivideva l'attività con il figlio Bonafede; i due figli del defunto Leonardo, Ottolino e Antonio, sono testimoniati come muratori dal 1330 al 1338; altri due artigiani portavano il nome di Antonio, figli rispettivamente di Ugolino e Nascimbene; nel 1330 si trova un Francesco figlio di Bernardo e vi è persino un immigrato dal villaggio di Lozzo Atestino, mastro Bertolino del fu Giovanni, in attività fra il 1330 e il 1337<sup>86</sup>. Una presenza così cospicua di personale specializzato non trova riscontri nei quasi seicento atti rogati fra la metà del XIII secolo e il 1316 ricompresi nel *liber iurium* del Comune di Monselice<sup>87</sup>. L'opera imponente dovette continuare per lungo tempo ed essere ancora in corso negli anni Trenta. Nel 1332 una casa situata nei pressi del ponte dell'Isola, sul canale Bisatto, è detta sorgere «extra muros»<sup>88</sup>. Nell'ottobre dello stesso anno anche un'abitazione della contrada della fossa Bersello sorgeva «extra muros»<sup>89</sup>. Di grande interesse è poi un atto del luglio 1332 relativo ad una casa all'interno del castello: infatti il sedime, pur essendo situato «intra muros», e quindi entro un perimetro fortificato ben individuabile, è detto confinare su un lato direttamente con il «fossatum comunis»<sup>90</sup>. Infine nel novembre 1332 si trova menzionata anche una «contrata burgi muri rupti», riferita probabilmente ad un tratto di vecchie mura in ro-

<sup>84</sup> ALBERTINI MUSSATI *Fragmentum de captione Montis Silicis*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, a cura di L.A. Muratori, X, Milano 1727, col. 683.

<sup>85</sup> DE CORTUSIIS *Chronica*, p. 25.

<sup>86</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, cc. 3r, 6r, 8r, 15v, 19r, 23r, 27r, 28r, 55v, 60v, 63v, 64v, 66v.

<sup>87</sup> Il «Liber iurium» del comune di Monselice.

<sup>88</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 108v.

<sup>89</sup> *Ibid.*, c. 112v.

<sup>90</sup> *Ibid.*, c. 99v.

vina ed indicativa di un lavoro di recinzione non ancora perfezionato<sup>91</sup>.

La costruzione delle mura occidentali di Monselice fu l'occasione per dare un nuovo e più efficiente assetto a tutte le componenti del sistema nevralgico di regolazione dei commerci e di esazione fiscale del centro euganeo (porto fluviale, stazioni daziarie, rivendita del sale).

La documentazione inedita oggi a disposizione informa dell'esatta ubicazione del porto<sup>92</sup>, collocato sulla riva sinistra del canale, in uno spiazzo («terra pura sine hedificiis») subito a nord del centro fortificato: da qui partiva la strada («via comunis iuxta fluvium novum a portu»<sup>93</sup>) che si congiungeva con la strada principale ad est di Monselice<sup>94</sup>. Lungo la direttrice maggiore sorgeva il ponte sul canale Bisatto, che venne protetto dagli Scaligeri con una struttura fortificata destinata al rilascio della documentazione fiscale sulle merci in transito, il cosiddetto «castellus a bulletis, extra, super ripam fluminis»<sup>95</sup>. Il ponte era inoltre presidiato da un corpo di guardia, ospitato in un piccolo edificio, il «casellum custodie positum supra ripa fluminis» che doveva sorgere a pochi metri dalla porta del castello, la cosiddetta «Porta Insule»<sup>96</sup>. Con l'erezione di questa porta gli Scaligeri ridussero notevolmente la superficie della piazza principale, ma diedero un compiuto assetto all'entrata cittadina, posizionando in un luogo sicuro, ma facilmente raggiungibile dai distrettuali, i due principali uffici di esazione fiscale. Una pergamena finora non segnalata dell'aprile 1336 informa che proprio accanto alla porta sorgeva l'edificio ove si esigevano i dazi sulle merci di passaggio («in stazione ubi colliguntur dacia supra platea prope portam Insule»<sup>97</sup>). Ancora più interessante è constatare, a breve distanza, la presenza della «stacio, ubi sal venditur, prope portam Insulle» fin dal 30 luglio 1330<sup>98</sup>. La testimonianza è significativa non solo perché rappresenta la più antica citazione di un luogo deputato alla vendita del sale in uno dei centri minori del distretto di Padova (dove invece la citazione più antica ri-

<sup>91</sup> *Ibid.*, c. 116r.

<sup>92</sup> Già nel XIII secolo i fittavoli del Monastero di Santa Giustina di Padova erano soliti consegnare i fitti al porto di Monselice, da dove venivano poi trasportati in città (BORTOLAMI, *Monselice* "oppidum opulentissimum", p. 136).

<sup>93</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 111v.

<sup>94</sup> Questa strada ancor oggi è identificata dalla toponomastica locale come "via del Porto".

<sup>95</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, cc. 31r e 52r.

<sup>96</sup> *Ibid.*, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 131r.

<sup>97</sup> ASPd, *Diplomatico*, b. 62, pergamena n. 6882.

<sup>98</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, c. 17r.

sale al 1265<sup>99</sup>), ma anche perché precede di alcune settimane l'accordo del 9 settembre fra la signoria scaligera e il Comune di Venezia per l'esportazione da Chioggia di massicci quantitativi di sale. L'apertura dello spaccio del sale, quindi, non fu collegata con l'aggressiva politica di Mastino II e Alberto II, che tra il 1330 e il 1333 installarono delle saline lungo il margine della laguna, nei pressi di Fogolana e Conca, e qualche tempo dopo eressero anche una fortificazione a loro difesa (il cosiddetto Castello delle Saline)<sup>100</sup>. Si deve invece ritenere che la rivendita sia un'istituzione del Comune di Monselice<sup>101</sup>, effetto inevitabile della conquista scaligera del 1317, che interruppe il tradizionale canale di fornitura di sale da parte del Comune di Padova.

Il sistema di gestione del sale da parte del capoluogo, fino al secondo decennio del XIV secolo, era stato relativamente semplice e si limitava alla vendita in regime di monopolio, con un ricarico per compensare i costi di approvvigionamento e per assicurare un'utile al Comune. Il meccanismo, noto per accenni fin dagli anni Settanta del XIII secolo<sup>102</sup>, è illustrato nei particolari nei patti che i dazieri di Padova conclusero con il Comune di Bassano nel marzo del 1315<sup>103</sup>: i conduttori del dazio acquistavano il sale a Chioggia al prezzo stabilito da Venezia o ovunque fosse stato disponibile ad un prezzo inferiore; ricaricavano il prezzo dei costi di trasporto e dei dazi pagati per l'importazione; infine aggiungevano l'ulteriore dazio di 26 denari (erano 24 nel 1279) imposto a titolo di signoraggio dal Comune di Padova. Alla fine, il sale era venduto al prezzo ritenuto più opportuno di volta in volta, in base alle condizioni di mercato, garantendo un utile ai concessionari. La trasformazione del dazio del sale in imposta diretta si verificò qualche tempo dopo, quando si ha notizia della vendita coatta agli abitanti di Padova e alle comunità del contado di specifici quantitativi di sale al prezzo fissato dal Comu-

<sup>99</sup> *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova 1873, p. 358.

<sup>100</sup> J.-C. HOCQUET, *Il sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII e XIV) sulle tracce di G. B. Verci*, a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma 1988, pp. 281-283, riedito in *Id*, *Venise et le monopole du sel. Production, commerce et finance d'une République marchande*, Venezia 2012, pp. 889-890.

<sup>101</sup> Un documento di epoca carrarese, del 1346, si riferisce alla stessa con l'espressione *stacio ubi venditur sal per comune Montissilicis supra platea*, chiarendo in modo inequivocabile la natura pubblica dello spaccio (ASPd, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, marzo XXIII, fasc. 1, c. 41r).

<sup>102</sup> *I documenti del comune di Bassano dal 1259 al 1295*, a cura di F. Scarmoncin, Padova 1989, docc. 143-144 e 149, pp. 285-289 e 293-295.

<sup>103</sup> VERCI, *Storia della Marca Trivigiana*, VII, doc. DCCXXXI, pp. 99-100.

ne di 8 denari grossi lo stajo<sup>104</sup>. Se nella città capoluogo si procedeva con l'estimo della ricchezza personale e con assegnazioni obbligatorie progressive in base alla fascia di appartenenza, nel contado si procedeva con l'assegnazione di mezzo stajo di sale per ciascuna unità fiscale detta «fuoco»<sup>105</sup>. Lo stato delle fonti non consente purtroppo di capire se il sistema di imposizione della gabella del sale sia rimasto immutato sotto la dominazione scaligera. Per analogia si può forse supporre di sì, visto che il meccanismo non fu revocato nella stessa città di Padova dopo la conquista scaligera del 1328. Si sa, ad esempio, che nel 1329 una revisione degli statuti padovani corresse il sistema di distribuzione nel contado, stabilendo che due terzi del dazio del sale gravante sul singolo villaggio sarebbero stati ripartiti fra i nuclei familiari in base all'estimo del patrimonio e il rimanente terzo in base alla numerosità («pro testa»), computando tutti i componenti di età superiore ai tre anni<sup>106</sup>. Mastino II e Alberto II della Scala si limitarono dunque ad apportare degli aggiustamenti al metodo di computo della gabella, senza metterne in discussione il principio e ciò deve essere avvenuto anche a Monselice, anche se la sua indipendenza dal Comune di Padova, almeno sotto il profilo fiscale, non consente certo di estendere automaticamente le norme di un distretto all'altro.

Anche ammettendo che la *statio salis* mantenesse in epoca scaligera una funzione fiscale, la documentazione parla apertamente di cessione al pubblico. L'osservazione acquista rilievo se si considera che a pochi passi dalla porta e dalla rivendita del sale, nell'*Insula comunis*<sup>107</sup>, ogni lunedì si teneva un frequentato mercato settimanale<sup>108</sup>. Sebbene sia-

<sup>104</sup> VERCI, *Storia della Marca Trivigiana*, VIII, doc. DCCCXXXVI e DCCCXLVI, pp. 55 e 76.

<sup>105</sup> *Ibid.*, docc. DCCCXXXIII-DCCCXXXIV, pp. 53-54.

<sup>106</sup> *Statuti carraresi di Padova*, p. 355.

<sup>107</sup> Gli atti conclusi all'interno del mercato sono rogati *in foro in insula e in foro insule* (ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 135v, notaio Giovanni Solimani, cc. 18r, 55r).

<sup>108</sup> La funzione svolta dai mercati settimanali nello sviluppo di centri semiurbani nelle campagne è stata al centro di numerosi studi, che hanno ben chiarito il diverso livello di influenza esercitato dalle fiere annuali, preferite per il commercio all'ingrosso delle eccedenze agricole, e dai punti di scambio settimanali o addirittura giornalieri, essenziali per il sostentamento quotidiano del cetto artigianale e commerciale dei centri minori, non più in grado di produrre in proprio la necessaria dotazione alimentare (R. H. BRITNELL, *The Proliferation of Markets in England, 1200-1349*, «The Economic History Review», New Series, Vol. 34, No. 2 (May, 1981), pp. 209-221; F. SABA, *Le forme dello scambio. I mercati rurali*, in *Commercio in Lombardia*, I, a cura di G. TABORELLI, Milano 1982, pp. 176-185; M. KOWALESKI, *Local Markets and Regional Trade in Medieval Exeter*, Cambridge 1995,

no pochissime le informazioni disponibili su questo importante evento commerciale, dalla documentazione traspare che una delle sue componenti più importanti era la cessione temporanea di animali di grossa taglia (soccida). Per quanto riguarda il bestiame il bacino gravitazionale del mercato si estendeva in un raggio che va dai 7 km di Tribano ai 10 di Villa estense: tuttavia, in almeno due casi, nel maggio e nell'ottobre del 1333, la presenza di soccidanti provenienti dalla città di Padova, posta a oltre 20 km di distanza<sup>109</sup>, denuncia l'utilizzo del canale Bisatto per il trasporto degli animali. Monselice, dunque, era in grado di offrire ai contadini di una vasta area circostante non solo un'ampia scelta di animali da allevamento o da lavoro, ma anche un alimento essenziale per la loro sopravvivenza come il sale.

Da ultimo, è curioso sottolineare la presenza, in cima alla lista dei testimoni presenti all'atto del 30 luglio 1330 in cui viene nominata la *stacio salis*, di due fratelli toscani, Antonio e il notaio Taddeo, figli del defunto *dominus Clari*<sup>110</sup>: sebbene il documento non lo dichiara esplicitamente, non è azzardato riconoscere in loro i gestori del dazio del sale.

### *Politiche migratorie*

L'ipotizzato affidamento della rivendita del sale a due toscani offre il destro per approfondire il ruolo dell'immigrazione nella società locale degli anni Trenta. Infatti, pur rappresentando uno dei più piccoli distretti dell'ampio stato scaligero degli anni Trenta, Monselice mostra sorprendenti tracce di flussi che rispecchiano fedelmente quelli presenti nella capitale Verona e a Vicenza e saggiamente valorizzati dalla signoria<sup>111</sup>.

Un pagamento del novembre 1333 effettuato da Francesco da Verona nelle mani del familiare scaligero Monto da Verona, è rivelatore di

pp. 41-78; R.H. BRITNELL, *La commercializzazione dei cereali in Inghilterra (1250-1350)*, «Quaderni storici», 96 (1997), pp. 631-661; S.R. EPSTEIN, *Strutture di mercato*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*. Atti del seminario internazionale di studi: San Miniato, 7-8 giugno 1996, a cura di A. Zorzi - W.J. Connell, San Miniato 1997, pp. 106-107).

<sup>109</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 135v, notaio Giovanni Solimani, c. 55r.

<sup>110</sup> *Ibid.*, notaio Giovanni Solimani, c. 17r.

<sup>111</sup> Già alla fine del Duecento Alberto I aveva favorito l'immigrazione toscana ed emiliana di matrice ghibellina e nei primi decenni del XIV secolo nuovo impulso al fenomeno fu dato da Cangrande I e da Mastino II (G.M. VARANINI, *Gli Scaligeri, il ceto dirigente veronese, l'élite "internazionale"*, in *Gli Scaligeri*, pp. 116-118).



una interessante rete di relazioni fra immigrati fiorentini. Come riferisce l'atto, all'origine dell'operazione vi era stata una cessione di credito in favore di Reguccio Pegolotti da parte di un altro toscano, Migliorino di Tebaldino da Certaldo. Costui, presente a Monselice fin dagli anni Venti<sup>112</sup>, dopo aver accumulato un consistente patrimonio immobiliare, nei primi anni Trenta aveva iniziato a smobilitarlo, concludendo nell'ottobre 1330 la vendita di una casa nel centro<sup>113</sup> e nel mese di luglio dell'1333 due importanti vendite di terreni per 350 lire di piccoli e 4 lire di grossi<sup>114</sup>. Non essendo riuscito ad incassare uno dei corrispettivi dovutigli, Migliorino si era rivolto al suo conterraneo Reguccio, cedendogli il proprio credito. Significativamente, nella casa di Migliorino, si scorge nel luglio del 1328 un secondo immigrato proveniente da Certaldo: Milotto del fu Sinibaldo<sup>115</sup>.

Sebbene non sia possibile verificare un eventuale legame di parentela, non si può fare a meno di notare che proveniva proprio da Certaldo una delle più importanti figure toscane immigrate a Verona, Ugarello Boncristiani, molto attivo nel settore del credito dal 1326 fino alla metà del secolo<sup>116</sup>.

Se nel 1333 un toscano si accingeva a vendere le sue proprietà a Monselice, un altro toscano invece accumulava ricchezze e acquistava un terreno dopo l'altro. Si tratta di Zeri del defunto Caruccio da Firenze, che si era trasferito ai piedi dei colli Euganei con i figli Aldovrandino, Nicolò e Bernardo e con la figlia Biancofiore. Quando la superstite documentazione archivistica permette di gettare uno sguardo sulla sua attività, il figlio maggiore Aldovrandino si è già trasferito in un'autonoma residenza ed esercita attivamente l'attività di credito: fra aprile 1332 e maggio 1333 si sono conservati undici contratti di prestito, sette dei quali sono per importi modesti, dalle 3 alle 5 lire e solo quattro per importi maggiori (25, 40, 50 e 60 lire)<sup>117</sup>. I profitti dell'attività finanziaria condotta dal figlio venivano reinvestiti nel settore immobiliare dal padre Zeri<sup>118</sup> con ripetute compravendite: nell'aprile del 1332 veniva

<sup>112</sup> ASVr, *Pergamene Bevilacqua, Padova*, b. 140, perg. 32.

<sup>113</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, c. 15v.

<sup>114</sup> *Ibid.*, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 101v.

<sup>115</sup> ASVr, *Pergamene Bevilacqua, Padova*, b. 140, perg. 35.

<sup>116</sup> A. MEDIN, *La cultura toscana nel Veneto durante il Medio Evo*, «Atti del Reale. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 82 (1922–23), p. 130; G. SANCASSANI, *I documenti*, in *Dante e Verona*, pp. 124–130.

<sup>117</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, cc. 89v, 90v, 91r-v, 97v, 98r, 125r, 134r, 152r.

<sup>118</sup> Lo stesso Zeri, in almeno un'occasione, compare come prestatore (*Ibid.*, c. 114r).

acquistato un terreno agricolo per 112 lire, a luglio veniva venduto un appezzamento a castagni e ulivi sul Monte Ricco per 342 lire, a dicembre avveniva l'acquisto di un sedime con annesso terreno agricolo per 600 lire<sup>119</sup>. Fra le molteplici attività di Zeri si registrano anche varie concessioni di terreni agricoli in affitto e la soccida di due buoi<sup>120</sup>. A novembre del 1332, infine, Zeri aveva dato in sposa la figlia Biancofiore ad un importante medico locale, alla presenza del vicario e delle principali famiglie monselicensi filoscaltigere, Paltenieri e Troti, offrendo una ricca dote di 600 lire<sup>121</sup>.

Un ultimo toscano fa una fugace apparizione nei protocolli notarili in qualità di prestatore: si tratta di Michele del fu Lappo da Montefioralle (oggi frazione di Greve in Chianti), che nell'ottobre del 1330 presenziava ad un atto del suo conterraneo Migliorino di Tebaldino e l'8 settembre 1331 concludeva un contratto di deposito per 60 lire a due mesi con il mastro muratore Antonio e con il figlio Nascimbene<sup>122</sup>.

I toscani appaiono il gruppo di immigrati più attivo sotto il profilo economico, ma non l'unico. In coincidenza con il vicariato di Pietro, almeno altri tre imolesi si stabilirono nella cittadina veneta. Un Francesco figlio del *dominus* Giovanni da Imola è detto risiedere a Monselice nel luglio del 1332, quando acquistò tre case nella contrada Carpanese, e compare come testimone ad un atto del marzo dell'anno successivo; un «*dominus Nicolaus quondam Farolfi de Maçaençolo de episcopatu Imole*» fa capolino in un atto del settembre 1333<sup>123</sup>; infine uno *Zecho*, figlio del defunto *dominus* Zanello da Imola, riceve in appalto dal Comune di Monselice la canipa comunale nel maggio del 1336<sup>124</sup>.

Anche se non è possibile individuare precisi legami con il vicario, è significativo segnalare la presenza a Monselice di un piccolo gruppo di immigrati dall'area emiliano-romagnola. Nel maggio del 1327 scorgiamo fra i testimoni in casa del vicario Pietro da Imola Guido del fu Andrea Andaloi da Bologna<sup>125</sup>.

Nel marzo 1331, sotto il palazzo pubblico, scorgiamo tale *Zecho quondam Guilielmi de Furlì* far da testimone all'acquisto di un quantitativo di vino da parte di Romino detto Pagliarino del defunto *domi-*

<sup>119</sup> *Ibid.*, cc. 91v, 99r, 119v.

<sup>120</sup> *Ibid.*, cc. 89v, 91r e 96v.

<sup>121</sup> *Ibid.*, cc. 115v-116r.

<sup>122</sup> *Ibid.*, notaio Giovanni Solimani, cc. 15v e 23r.

<sup>123</sup> *Ibid.*, notaio Prosdocimo di Andrea, cc. 101v, 128v e 139r.

<sup>124</sup> *Ibid.*, notaio Giovanni Solimani, c. 55v.

<sup>125</sup> ASVr, *Pergamene Bevilacqua, Padova*, b. 140, perg. 32.

*nus* Lamberto Caccianemici, appartenente ad una importante famiglia ghibellina di Bologna<sup>126</sup>. Nel settembre del 1332, invece, Pietro del fu dominus Bencivenne da Bologna contrae un prestito e il suo concittadino Benvenuto detto Prete del fu *dominus* Giovanni da Bologna fa da fideiussore per la restituzione<sup>127</sup>. Nel settembre 1333 si ricorda infine un Ghibellino del fu Albertino da Bagnacavallo, il cui nome lascia ben trasparire l'indirizzo politico familiare<sup>128</sup>.

### *Conclusioni*

Il ventennio di dominazione veronese su Monselice offre interessanti spunti di indagine sulla fisionomia delle circoscrizioni minori della signoria sovraregionale scaligera: ai margini dei grandi distretti cittadini veneti, infatti, fu data autonomia a importanti centri del contado come Bassano, Conegliano e Monselice, che storicamente avevano saputo mantenere una propria identità nel processo di comitatina dei centri urbani più rilevanti. Nella lunga lotta ingaggiata nel secondo e terzo decennio del XIV secolo da Cangrande I della Scala contro i comuni di Treviso e Padova, queste 'quasi città' (secondo la fortunata definizione di Giorgio Chittolini<sup>129</sup>) seppero guadagnare nuovi spazi di autodeterminazione sposando la causa filoimperiale e ponendosi sotto la protezione del capo del partito ghibellino nell'Italia Nord-orientale.

Nel caso di Monselice, la recisione del cordone ombelicale con il capoluogo, avvenuta in seguito alla precoce occupazione scaligera nel dicembre del 1317, rese in un primo momento inevitabile un adeguamento istituzionale, volto a garantire lo svolgimento delle elementari funzioni fiscali e giudiziarie. Con la conquista scaligera di Padova del 1328, tuttavia, tornò sotto l'autorità cittadina quella vasta fetta di territorio padovano che era stato progressivamente sottratto nel corso della guerra (la Scodosia, Este e tutti i Colli Euganei). La mancata restituzione amministrativa di Monselice a Padova rende dunque chiaro il fatto che questo centro, caduto nelle mani di Cangrande I quasi senza colpo ferire, aveva concesso la propria fedeltà in cambio dell'autonomia

<sup>126</sup> ASPd, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, c. 36v.

<sup>127</sup> *Ibid.*, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 107r.

<sup>128</sup> *Ibid.*, c. 141r.

<sup>129</sup> G. CHITTOLINI, *Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del Medioevo*, in *Metamorfosi di un borgo, Vigevano in età visconteo-sforzesca*, a cura di G. Chittolini, Milano 1992, pp. 7-30, riedito in *Id.*, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centrosettentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 85-104.

giurisdizionale. In questo contesto trova concreto fondamento l'ipotesi avanzata da Donato Gallo di attribuire proprio al periodo scaligero la realizzazione del sigillo trecentesco della comunità monselicense che «non è solo un prodotto di raffinata eleganza decorativa, ma può essere ben interpretato come deliberato raggiungimento, a livello di una 'identità' simbolica, di una qualche forma di orgoglio municipale»<sup>130</sup>.

L'uomo simbolo di questo processo fu Bonifacio Paltanieri, esponente di spicco della nobiltà monselicense, fuggito da Padova nel 1312 e tornato poi a Monselice con la carica di podestà, che detenne fino alla caduta definitiva nel 1338. Fu indubbiamente grazie alla sua determinante influenza sul centro euganeo che Cangrande poté attuare il clamoroso colpo di mano del 1317 senza che i difensori padovani fossero messi in allarme. Più che l'esiguità della resistenza notturna riscontrata («paucis nequidquam reluctantibus occisis») è l'aspetto festoso di Monselice all'alba a sottolineare il consenso degli abitanti alla causa scaligera: «rutilante aurora», sulle torri del castello furono innalzati i drappi con lo stemma della scala mentre il popolo si riversava festoso nelle strade con le fiaccole ancora accese<sup>131</sup>. Gli interessi della nobiltà filoimperiale si saldano così con l'insofferenza dei ceti borghesi locali verso l'autorità del capoluogo. Quanto fosse compatto il fronte di consenso in favore degli Scaligeri lo dimostra bene un significativo episodio dell'agosto 1320. Dopo la rotta subita attorno alle mura di Padova, Cangrande I si stava ritirando velocemente sulla strada che costeggiava il canale Bisatto, inseguito da cavalieri nemici. Un contadino, che si trovava a macinare cereali in un mulino sul canale, vedendo che la sua cavalcatura non era più in grado di proseguire («aspiciens equum domini Canis valde fessum»), non esitò ad offrire la propria cavalla al signore di Verona, che poté evitare la cattura rifugiandosi a Monselice<sup>132</sup>.

L'aspetto forse più interessante emerso dalla documentazione recentemente individuata nell'Archivio di Stato di Padova riguarda tuttavia i riflessi economici e sociali della dominazione scaligera. Storicamente si registrano regolari presenze vicentine e veronesi a Monselice, mentre il nuovo corso avviato nel 1317 fece affluire nel piccolo centro euganeo nuove immigrazioni emiliane e toscane, corrispondenti a quelle favorite da decenni a Verona dagli Scaligeri. Se il ritorno di Monselice al dominio padovano, il 19 agosto 1338, sancì la definitiva uscita di scena

<sup>130</sup> GALLO, *Per la storia di Monselice*, pp. 97-100; Id, *L'epoca delle signorie*, p. 173.

<sup>131</sup> MUSSATI *Fragmentum*, col. 683.

<sup>132</sup> DE CORTUSIIS *Chronica*, p. 35.

dei Paltanieri e la confisca di tutti i loro beni («Bona et possessiones illorum de Pojana et quorundam aliorum, qui favebant domino Mastino, fuerunt confiscata»)<sup>133</sup>, altrettanto non si può dire della famiglia di prestatori capeggiata da Zeri da Firenze, che rimase attiva a lungo, come dimostra la menzione dei figli Aldovrandino nel 1343, Bernardo nel 1351<sup>134</sup> e Nicolò nel 1358<sup>135</sup>. Anche un immigrato da Imola, quel Francesco del fu Zuanello, che aveva ottenuto in appalto la canipa comunale nel 1336, risulta ancora attivo a Monselice nel primo periodo carrarese, negli anni 1342-1343<sup>136</sup>.

Di particolare interesse è infine vedere come, sullo sfondo dell'insediamento di prestatori fiorentini a Monselice, si stagli la figura emergente del familiare scaligero Reguccio Pegolotti, stabilitosi a Padova alla corte di Alberto II, e del quale i documenti monselicensi sembrano fotografare le prime fasi di ascesa politica.

<sup>133</sup> *Ibid.*, p. 92.

<sup>134</sup> *Akty Padui kontsa XIII-XIV v. v sobranii Akademii nauk SSSR*, a cura di V. Rutenburg, Leningrado 1987, doc. 15, p. 45.

<sup>135</sup> ASPd, *Pergamene Obizzi Negri Sala*, mazzo XXIII, fasc. 1, c. 35r e 39r.

<sup>136</sup> *Ibid.*, c. 35r.

## APPENDICE DOCUMENTARIA

1

1332, 8 novembre, Monselice

*Bonomo figlio del fu Francesco medico riceve seicento lire per la dote della moglie Biancofiore dal suocero Zeri del fu Caruccio da Firenze e le offre un dono nuziale di pari importo.*

Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, cc. 115v-116r.

Dos Blanciflore filie domini Çeri<sup>1</sup>

Die dominica octava mensis novembris, intus in Montesilice in contrata Burgi Perduti, in domo habitationis infrascripti domini Çeri, presentibus domino Bonifacio quondam domini Corradi de Aycardinis potestate terre Montissilicis, domino Petro quondam domini Federici de Çiçis de Ymola vicario terre Montissilicis pro<sup>2</sup> magnificis dominis Alberto et Mastino de la Scala, domino Gumberto quondam domini Gregorii de Dalesmaninis de Padua, domino Bartolameo Cleregacio quondam nobilis militi domini Oliverii de Montesilice, nobili viro<sup>3</sup> domino Vitaliano quondam domini Gazari de Trotis, magistro Gilberto medico filio magistri Monteselli doctoris gramatice, domino Corrado notario quondam domini Vainacii de Grimaldis, Manfredino notario eius filio, domino Iohane quondam domini Antonii de Camariis, Guilielmo filio antedicti domini Bonifatii potestatis, domino Iohane dicto Sarraxino quondam domini Iacobi de Piçacomini omnibus habitatoribus Montissilicis testibus spetialiter convocatis et rogatis ad omnia et singula infrascripta per infrascriptos contrahentes et aliis pluribus. Ibique magister Bonomus filius quondam magistri Francisci medici de fraturis et dislocaturibus ossium Montissilicis habitans confessus est se habuisse et recepisse et penes se habere a domino Çeri filio quondam domini Charuci,<sup>4</sup> olim de Florentia nunc habitatore Montissilicis, dante et inductante pro domina Blanciflore filia dicti domini Çeri et sponsa dicti magistri Bonomi et ab ipsa domina Blanciflore libras sexcentas denario-

<sup>1</sup> *Sul margine sinistro.*

<sup>2</sup> *Domini* depennato.

<sup>3</sup> *Nobili viro* sul margine sinistro con segno di richiamo nel testo.

<sup>4</sup> *Habitatore* depennato.

rum venetorum parvorum in denariis boni argenti et rebus extimatis, renunciando exceptioni non habitorum dictorum denariorum et rerum extimatarum et cetera, et fecit donationem quod est ad instar doctis eadem domine Blanciflore de tot suorum bonorum quod valeat dictam quantitatem librarum sexcentarum et cetera. Mutuo vero et vicissim ipse magister Bonomus ex una parte, dominus Çeri et Blanciflos eius filia ex altera donationem fecit de libris XXV parvorum decedentibus absque liberis filiis de ipsis procreatis et cetera. Et pro docte et donatione restat in dictum casum dotis restituende primum dictus magister Bonomus stipulatione solempne per se et suos heredes eidem domino Çeri stipulanti pro se et suis heredibus et pro ipsa domina Blanciflore eius herede, dictam dotem et donationem in casu ipsarum restituendarum restituere et dare primum dicto domino Çeri nomine quo supra stipulanti et recipienti vel quibus de iure spectaret restitutionem ipsam sub pena librarum XXV denariorum parvorum et cetera. Et pro dictis omnibus et singulis suprascriptis dictus magister Bonomus stipulationi solempni obligat penes dictum dominum Çeri stipulantem et recipientem nomine quo supra se suos heredes et omnia sua bona presens et futura ad conveniendum tenet solvere et plures accipere et cetera in Montesilice, Padua et ubique locorum, renunciando et cetera. Et iuret.

## 2

1332, 11 novembre, Monselice

*Atto di Monte da Verona, procuratore del fattore scaligero Riguccio Pegolotti, in favore di Domenico di Paolo.*

Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 116v. Fra la carta 116v e la 117r doveva esserci un'altra carta, contenente il resto dell'atto, che è stata strappata.

Domini Dominici de Paulo<sup>5</sup>

Die mercurii undecima mensis novembris intus in Montesilice in domo<sup>6</sup> habitacionis nobilis viri domini Petri de Ymola<sup>7</sup> posita iuxta plateam comunis Montissilicis, presentibus ipso domino Petro quondam domini Federici de Çicis de Ymola vicario generali terre Montissilicis

<sup>5</sup> *sul margine sinistro.*

<sup>6</sup> *domini depennato.*

<sup>7</sup> *presentibus ipso depennato.*

pro magnificis dominis<sup>8</sup> dominis Alberto et Mastino de la Scala dominis generalibus tocius Marchie Trivisane, Nani quondam domini Bencari de Ymola notario ipsius domini Petri, domino Çeri quondam domini Charuci, Çordano filio domini Viviani de Vincencia, Agolino filio quondam domini Ierardini de Vincencia, Iacobino quondam \*\*\* de ultra montes omnibus habitatoribus Montissilicis testibus spetialibus convocatis et rogatis ab infrascriptis contrahentibus ad omnia et singula infrascripta et aliis. Ibique ser Mons quondam filius Çarloti de Verona procurator et procuratorio nomine domini Regucii quondam domini Loti de Pegolotis de Florencia domicelli predictorum dominorum de la Scalla habitatoris Padue [...].

## 3

[1332, 11 novembre, Monselice]

*Atto di amministrazione dei beni di Taddea da Carrara, moglie di Mastino II della Scala, operato dall'amministratore Domenico di Paolo da Monselice.*

Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 117r. La carta 117 risulta malamente strappata.

Ibique cum Dominicus<sup>9</sup> quondam Viviani de Paulo de Montesilice ex mandato magnifici domini domini Mastini de la Scalla rexisse, studuisse atque administrasse omnia et singula bona et possessiones iacentes in Montesilice et eius districtus<sup>10</sup> nobilis domine domine Tadee uxoris prefati magnifici domini domini Mastini de la Scalla ac eius [...]

## 4

1333, 15 marzo, Monselice

*Monte da Verona, procuratore del fattore scaligero Riguccio Pegolotti, dichiara di aver ricevuto da Domenico ceratore il saldo del pagamento di 160 lire, delle quali 92 erano già state versate al fattore scaligero Trevisano, dovuto per l'acquisto di 10 botti di vino.*

<sup>8</sup> De depennato.

<sup>9</sup> De Pa depennato

<sup>10</sup> Iacentes in Montesilice et eius districtus *sul margine sinistro con segno di richiamo nel testo.*



Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 128v.

Dominici ceratoris<sup>11</sup>

Die lune XV marcii intus in Montesilice in contrata Putei de Muro, sub porticu mei notarii infrascripti, presentibus Otonelo sartore quondam Iohannis de Porporela, Bonifacio quondam Viviani peliparii, Uliverio furnario quondam Blasii pistoris testibus rogatis et aliis. Ibiq̄ue dominus Montus quondam domini Carloti de Verona, procurator et procuratorio nomine domini Regucii domiceli domini Alberti de la Scala, confessus fuit se in presentia dictorum testium recepisse libras centum et sexaginta denariorum parvorum pro solutione X vegetum vini sclavi, de quibus denariis receperat Trivixanus factor dicti domini Alberti de la Scala libras<sup>12</sup> LXXXII<sup>13</sup> pro vero domino Regucio et residuum receperat dictus Montus a Dominico ceratore domini Marchexini ceratoris et vocat sibi solutus, procuratorio nomine antedicto, dicto Dominico de dicta pecunie quantitatem silicet libre C et LX et cetera, ut in plenissime contractu solutionis <continentur>.

5

1333, 22 novembre, [Monselice]

*Baldo Paltanieri, figlio del podestà Bonifacio, acquista alcune proprietà a Tribano da Giacomo del fu Vitale per il prezzo di sessanta lire di piccoli.*

Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 146r.

Eodem die, loco, sub porticu domus domini Mastini de la Scala, presentibus Tura quondam Oliverii, Guilielmo quondam Paduani de Lucio de Tribano, Stuvone quondam Henrici piscatoris, Dominico quondam Blasii de Mantua, Uliverius quondam Federico de Montesilice et aliis. Ibiq̄ue Iacobus quondam Vitalis de Tribano pro precio librarum LX parvorum, quas confessus est recepisse a Baldo filio domini Bonifacii potestatis Montissilicis, vendidit ad proprium a dicto

<sup>11</sup> *Sul margine sinistro.*

<sup>12</sup> *Et depennato.*

<sup>13</sup> *Et supra depennato.*

Baldo infrascriptas possessiones: in primis I sedimen cum domo de paleis iacente in<sup>14</sup> Tribano in contrata Braidi, cui coheret ab una parte via comunis versus mane, ab alia dominus Ubertinus de Carraria, ab alia iura plebis Tribani, ab alia Bartholomeus frater dicti venditoris; item I sedimen medietatis unius sediminis in dicta contrata, coheret ab una parte dictus dominus Ubertinus, ab alia Petrus eius frater, ab alia Guido Randi fuit de Mucio, ab alia dominus Vitalianus de Trotis<sup>15</sup>; item I pecia terre unius campi et unius quarterii vel circa in contrata Carrubelli de Vignosa, a duabus partibus via comunis, ab alia Tinchi, ab alia Petrus eius frater; item I pecia terre in contrata Butis duorum camporum vel circa, coheret ab una parte dominus Arimanus, ab alia dominus Nicolaus de Anguilaria, ab alia iura plebis, ab alia quondam Civelle et cetera. Et iura.

## 6

1333, 22 novembre, [Monselice]

*Monte da Verona, procuratore del fattore scaligero Riguccio Pegolotti, dichiara di aver ricevuto da Francesco Rova il saldo di un debito di 4 lire di denari grossi veneziani da questi dovuti per la cessione di un credito vantato da Migliorino del fu Tebaldino.*

Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Prosdocimo di Andrea, c. 146v.

Die infrascripto, sub porticu mei notarii, presentibus ser Francisco de Gregoriis, Martino de Baldo, Guido de Pagnolo, Iohane quondam domini Antonii de Gregoriis, Preve de Salò et aliis. Ibiq̄ Montus procurator Regucii, ut constat publico instrumento procure scripto per Ziramontem notarium a me notario visso et lecto<sup>16</sup>, vocat sibi solutum a Francisco de Verona de uno debito librarum IIII grossorum et cetera, quos eidem Regucio dare tenebatur ex iure sibi cesso per Meiorinum quondam Tealdini et generaliter de omni eo et toto quod eidem petere posset quacumque racione et causa, secundum quod continetur in instrumento iuris et actionis scripto per Ziramontem supradictum, ut

<sup>14</sup> Monselice *nel testo non cancellato*.

<sup>15</sup> Ab *nel testo non cancellato*.

<sup>16</sup> Ut constat publico instrumento procure scripto per Ziramontem notarium a me notario visso et lecto *nel margine superiore con segno di richiamo nel testo*.

constat carta debiti scripta per \*\*\* notarium.

7

1336, 26 maggio, Monselice

*Il notaio Nicolò Tassello, massaro e sindaco del Comune di Monselice, affitta per tre anni la canipa della domus comunis a Zecco da Imola per il prezzo di 14 lire da versarsi ogni trimestre.*

Archivio di Stato di Padova, *Notarile*, b. 10749, notaio Giovanni Solimani, c. 55v

Locacio comunis cum Zecho de Imolla<sup>17</sup>

Anno domini millesimo III<sup>c</sup> XXXVI<sup>o</sup> indicione<sup>18</sup> quarta die XXVI<sup>19</sup> madii<sup>20</sup> in Montesilice sub caminata Sancti Pauli, presentibus domino Bertolamio iudice quondam domini Trencti de Padua, Nani notario quondam domini Bencari de Faventia, Antonio Golla quondam Naximboni, Artuicho quondam domini Guidonis Gravoni et Dominico dicto Yono filio magistri Galvani murarii omnibus de Montesilice habitatoribus et aliis. Ibiq[ue] Nicolaus notarius quondam domini Antonii de Taxello massarius et syndicus comunis et hominum terre Montissilicis et pro dicto comuni, carta syndicarie per me notarium infrascriptum facta, usque ad tres annos proxime futuros incipiendo annum in festo Omnium Sanctorum nuper preteritorum, iure locationis investivit seu locavit Zecho quondam domini Zanelli de Ymolla Montissilicis habitatori canipam domus comunis positam in Insula, cui coheret ab omnibus partibus iura comunis, ad habendum, tenendum, bene studendum, melliorandum et non peiorandum. Afictum eius domus reddere et solvere promisit dictus Zechus omni anno dictorum trium annorum in IIII<sup>or</sup> terminis pro quoque anno massario comunis Montissilicis libras XIII<sup>or</sup> parvorum et non plus. Et hoc in pena soldorum LX parvorum, stipulacione premissa, tociens comitendi et exigendi<sup>21</sup> cum effectu quociens contrafactum fuerit, et, pena soluta vel non, nichilominus actendere teneatur predicta. Dicens dictus Nicolaus Taxellus,

<sup>17</sup> *Sul margine sinistro.*

<sup>18</sup> V *Depennato.*

<sup>19</sup> Iunii *depennato.*

<sup>20</sup> Madii *nell'interlinea superiore*

<sup>21</sup> Et exigendi *ripetuto.*

syndicario nomine predicto, nulli alii dictam canipam et domum dedisse, cessisse, tradidisse, locasse vel modo aliquo obnoxiasse nisi nunc dicto Zecho. Quod si factum fore reperiretur, promisit eum indepnem servare expensis et obligacione bonorum dicti comunis et cetera.

*Riassunto*

Nell'Archivio di Stato di Padova sono stati recentemente scoperti due protocolli inediti di notai operanti a Monselice durante la dominazione scaligera (1317-1338). Questi nuovi documenti hanno fornito importanti informazioni sull'amministrazione pubblica e sulla struttura della «fattoria» di Alberto II e Mastino II della Scala. Sono inoltre emersi dati sull'immigrazione di ghibellini toscani ed emiliani nei territori scaligeri ed è stato possibile assegnare a questo periodo la costruzione delle mura nella parte occidentale della città.

*Abstract*

Two unpublished registers of notaries operating in Monselice during the Scaligeri domination were recently discovered in the State Archive of Padua. Thanks to these documents it was possible to obtain new information about the public administration and the structure of the «fattoria» of Alberto II and Mastino II della Scala. New data on the immigration of Tuscan and Emilian Ghibellines were also found. Finally it was discovered that during this period the walls were built in the western part of the city.

ANTONIO LAZZARINI

BOSCHI, LEGNAMI, COSTRUZIONI NAVALI.  
L'ARSENALE DI VENEZIA FRA XVI E XVIII SECOLO

(*Parte seconda*)

1. *Nuove leggi*

Negli anni a cavallo del 1600 si concentrano alcuni interventi legislativi che vengono a costituire nel loro insieme una tappa molto importante nella storia forestale della Repubblica.

Anzitutto la *parte* presa dal Consiglio dei Dieci il 28 novembre 1601, che resterà per molto tempo il riferimento normativo fondamentale in questo campo costituendo una sorta di testo unico che raccoglie e conferma le leggi precedenti, oltre a fornire nuove direttive: essa ribadisce i divieti, riorganizza la vigilanza e la repressione, soprattutto riserva in esclusiva ai Patroni e Provveditori all'Arsenal l'intera materia dei roveri, nonché «d'altri legni boni per la Casa», e ogni suprema autorità in questo campo; oltre a dettare regole precise per la realizzazione di un nuovo catastico da parte di un Provveditor sopra boschi da nominare per l'occasione<sup>1</sup>.

La legge viene approvata in risposta a reiterate richieste di un provvedimento risolutivo avanzate dal Reggimento dell'Arsenal, alle quali forse non sono estranee le sollecitazioni venute qualche anno prima da Baldissera Drachio.

Rimaste senza riscontro le prime due scritture, nella terza così viene denunciata la situazione in cui si ritiene versino i boschi:

La manifesta rovina delli boschi et legnami di rovere, che tutto il giorno si fa maggiormente poichè senza alcun timor né

<sup>1</sup> ASV, *Cons. X, Parti comuni*, f. 235.

rispetto si tagliano et si consumano li legni et già se ne fa pubblica mercanzia, anzi si sradicano li boschi et si riducono a coltura, stimola noi Provveditori e Patroni all'Arsenal, che già vedemo che non si facendo presta et validissima provisione l'Arsenal suo cascherà in quel bisogno che li sapientissimi nostri maggiori et progenitori già centenara d'anni prevedero et pronosticorno, a ricorrer a vostre signorie illustrissime et eccellentissime perché si osti al male che così venenosamente va aumentando, che, non se li provvedendo presto, si farà incurabile con gravissimo detrimento et maleficio publico<sup>2</sup>.

Si analizzano le cause. Da un lato *squeraroli* e altri concessionari tagliano molto di più di quanto previsto nelle licenze accordate e abbattano le piante migliori invece di quelle assegnate; dall'altro molti proprietari o affittuari «tagliano i boschi interi, cavano li zocchi, riducono a coltura, arano e seminano; et fanno mercanzia di questo legname come se fossero salgari: et quelli che fanno tali rovine sono per il più gentil'huomini et altre persone possenti»<sup>3</sup>. Ben poche sono le denunce, nonostante i compensi previsti dalle leggi: chi ne presenta viene sottoposto a pesanti intimidazioni che lo costringono a ritirarle e, se non lo fa, rischia la vita; se le presenta anonimamente, non riceve la ricompensa. Nei pochi casi in cui, nonostante tutto, alcune denunce vengono effettuate e pervengono ai rettori, le pressioni sono talmente forti che o non le inoltrano o, se si arriva al processo, questo si conclude con l'assoluzione.

C'è quindi allarme per i tagli eccessivi, lo *svegro* dei boschi, la riduzione a coltura. Non è una novità: già varie volte è stato evocato in passato lo spettro dell'esaurimento della risorsa, sollecitando provvedimenti adeguati alla gravità del pericolo. Fosse fondato o meno, non sono certo mancate le leggi e le iniziative finalizzate alla conservazione e alla tutela del patrimonio forestale: poste in essere soprattutto per assicurare l'approvvigionamento di legname da costruzione e di legna da fuoco per la Dominante. A volte, intuendo l'importanza della funzione regimante e di quella antierosiva del bosco, anche per la salvaguardia del territorio.

Questo secondo aspetto della questione, la difesa dell'assetto idrogeologico, è bene illustrato nelle motivazioni premesse ad un'altra

<sup>2</sup> ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299 bis, fasc. «Ordini ed elezioni a Provveditori sopra boschi ed altro in materia di Roveri. 1601-1603», Scrittura del Reggimento dell'Arsenal allegata a parte 28 novembre 1601.

<sup>3</sup> Ivi.

*parte*, in questo caso del Senato, emanata meno di tre anni prima:

Principalissima causa della subita escrescenza de' fiumi da certo tempo in qua, delle molte inondationi e delle importanti et più frequenti rotte di quello che per innanzi in diverse parti dello Stato nostro di Terra Ferma succedeva, con l'inalzamento et atterrazione de gli alvei delli medesimi fiumi et insieme anco di questa nostra laguna, senza alcun dubbio è il continuo disbogar con la disvegrazione et riduzione a coltura delli terreni boschivi, essendo quella terra mossa portata a basso con furia dalle acque piovane et delle nevi liquefatte, oltre la perdita de' pascoli per gl'animali et distruzione de' legnami da opera et da fuoco che per il disvegrare non si rimettono più, et altri più importanti rispetti<sup>4</sup>.

Il decreto ribadisce ancora una volta il rigoroso divieto di diboscamento già previsto da leggi anteriori, a partire da quella emanata dal Collegio su delega del Senato il 4 e il 7 gennaio 1475/6, aggravando le pene e imponendo che la concessione di eventuali licenze sia presa dal Senato con la maggioranza dei due terzi e dopo aver sentito il rettore del territorio interessato.

Un terzo importante provvedimento è volto alla conservazione dei boschi e dei pascoli goduti collettivamente dalle comunità. In quello stesso periodo, con *parte* 9 gennaio 1602/3, il Senato interviene infatti anche in questo campo: ribadita in via definitiva la proprietà statale dei beni comunali, in uso ai comuni per concessione sovrana, ne viene confermata l'inalienabilità e si pongono in essere gli strumenti per la loro precisa identificazione onde poterne garantire l'esistenza e contrastare ogni usurpo. Si dà avvio ad una nuova rilevazione di tutti questi beni, per la cui realizzazione viene istituita un'apposita magistratura dotata di ampi poteri (i Provveditori sopra la revisione de beni comunali in Terra Ferma), con misurazione, apprestamento di catastici e mappe, apposizione dei termini confinari e repressione degli abusi: un'operazione che verrà condotta con tenacia nei decenni successivi, spesso senza alcun coordinamento con le rilevazioni delle magistrature boschive<sup>5</sup>.

Con gli interventi legislativi e amministrativi sopra indicati i massimi organi di governo della Repubblica intendono imprimere nuovo

<sup>4</sup> ASV, AFV, b. 35, Parte del Senato 20 febbraio 1598/9.

<sup>5</sup> ASV, Senato Terra, parte 9 gennaio 1602/3. Cfr. S. BARBACETTO, «La più gelosa delle pubbliche regalie». I «beni comunali» della Repubblica Veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII), Venezia 2008, pp. 67-69, 101-115.



vigore alla tutela dei boschi: garantendo la quale si propongono di perseguire obiettivi molteplici, come molteplici sono gli strumenti posti in essere per realizzarli, mettendo sempre al centro gli interessi della Dominante. La conservazione del patrimonio forestale risponde infatti a varie esigenze: il legno è materia prima essenziale in moltissimi campi (costruzione di utensili e arnesi di lavoro, edilizia e costruzioni navali, viabilità e trasporti, cantieristica minore e segnaletica lagunare, difese a mare e arginature dei fiumi).

Ma è anche fonte di energia: indispensabile sia nelle abitazioni (legna da fuoco per cottura del cibo e riscaldamento dei locali) che per molte attività manifatturiere (ancora legna per vetrerie e fornaci di laterizi, carbone vegetale per le fonderie e per diverse arti richiedenti temperature particolarmente elevate).

Il manto forestale costituisce inoltre un elemento fondamentale per la difesa del territorio: un obiettivo, quest'ultimo, perseguito principalmente per salvaguardare la laguna dall'interramento provocato dalle deiezioni portate dai fiumi, che nel Veneto hanno carattere torrentizio, e quindi in funzione della sopravvivenza stessa di Venezia; ma anche, specie quando i patrizi cominciano ad acquisire possedimenti in Terraferma, per preservare il monte da frane e smottamenti e il piano da rotte e inondazioni. Quanto ai boschi situati nelle zone confinarie, possono avere anche una valenza militare, contribuendo a porre ostacolo alle invasioni ritardando l'avanzata del nemico.

I boschi che fanno parte dei beni comunali, infine, rappresentano, assieme ai pascoli, l'oggetto del patto fra il Principe e le comunità locali, garantito dalla loro concessione in uso collettivo: per consentire, attraverso la fruizione del bene, la sopravvivenza delle popolazioni rurali, nonché la prestazione di *fazioni* e *gravezze* ad esse imposte dallo Stato.

È il complesso intersecarsi di queste finalità che ha indotto ad intervenire con una legislazione assai abbondante in materia forestale, pur in modo spesso disorganico e non continuativo, a volte velleitario e talora contraddittorio. Fra tutte, una finalità ha prevalso sulle altre: l'approvvigionamento dell'Arsenale. Di fronte alla crescente pressione esercitata dall'Impero ottomano nel Mediterraneo dopo la conquista di Costantinopoli e più tardi all'espandersi dell'attività di pirati e corsari, a partire dagli ultimi decenni del Quattrocento è diventato questo l'obiettivo prioritario delle leggi in materia forestale: la conservazione e lo sviluppo delle essenze utilizzate nella costruzione della flotta da guerra. Il rovere anzitutto: perché, per dirla con Drachio, «senza il rovere non è Arsenal, senza Arsenal non v'è preminenza, né stabilità, né sicurtà, né libertà, né per conseguenza vita».

Si stabiliscono divieti e si pongono vincoli, prevedendo pene severe, a cominciare dalla *Provisio circa nemora* emanata dal Collegio su delega del Senato nei giorni 4 e 7 gennaio 1475/6 e dalla riserva generale dei roveri deliberata dallo stesso Senato il 15 luglio 1479, confermata 9 anni dopo e tante volte ribadita in seguito. Si definiscono pure obblighi e prescrizioni in positivo, anche se non di rado lasciano il tempo che trovano, come quelli di piantare a roveri un campo ogni dieci dei beni comunali e, per le ville che ne sono sprovviste, uno ogni cento di quelli appartenenti ai privati (Senato, 25 settembre 1488); oppure di rimboschire l'8 per cento dei terreni sboscati negli ultimi 40 anni e di ridurre a bosco due campi ogni 100 dei terreni che non lo sono mai stati (Consiglio dei Dieci, 26 gennaio 1530/1)<sup>6</sup>.

Legiferano in materia forestale sia il Consiglio dei Dieci che il Senato. Non esiste fra le due magistrature una definita distinzione di competenze e tuttavia, come in altri settori, anche in campo forestale il Consiglio dei Dieci ha cominciato a svolgere un ruolo primario a partire dalla fine del Quattrocento, poi consolidato nel corso del secolo successivo. Interviene infatti, quando lo ritiene opportuno, con provvedimenti per bandire boschi, realizzare catasti, inviare provveditori e inquisitori, istituire magistrature, concedere licenze di taglio<sup>7</sup>. L'inversione di tendenza si verifica fra fine Cinquecento e inizio Seicento, quando, nel contesto di un suo ridimensionamento politico, anche in campo boschivo si allargano invece i poteri del Senato e in particolare le competenze dei Patroni e Provveditori all'Arsenal, che dal Senato dipendono. Ma non del tutto: i Dieci conservano infatti il pieno controllo dei due boschi principali, Montello e Montona, esercitato tramite apposite magistrature a loro subordinate, e mantengono in parte la direzione dei Provveditori sopra le legne, ai quali spetta il compito di dare in affitto i boschi pubblici e di occuparsi del rifornimento di legna da ardere per la Dominante.

<sup>6</sup> Sulla politica e sulla legislazione di Venezia in campo forestale resta fondamentale, benché datato, BÉRENGER, *Saggio storico della legislazione veneta forestale*. Molte disposizioni sono riprodotte in MOR, *I boschi patrimoniali*, altre in A. GLORIA, *Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici*, II, Padova 1855. Alcune delle leggi principali, fra cui le prime due sopracitate, sono pubblicate integralmente anche in I. CACCIAVILLANI, *Le leggi veneziane sul territorio. 1471-1789. Boschi, fiumi, bonifiche, irrigazioni*, Limena (PD) 1984, pp. 135-156; parzialmente nel catalogo della mostra curata da Maria Francesca Tiepolo *Boschi della Serenissima. Utilizzo e tutela*, Venezia 1987, pp. 31-44.

<sup>7</sup> M. KNAPTON, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, Milano 1981, pp. 237-260.

In quello che costituisce il lavoro più recente e di più ampio respiro sui boschi veneti, Karl Appuhn, oltre ad individuare con chiarezza la distribuzione delle essenze forestali nel territorio dello Stato e le principali zone di approvvigionamento di legname e di legna da fuoco cui la Dominante poteva ricorrere in Terraferma ed in Istria<sup>8</sup>, ha studiato anche l'evoluzione della legislazione forestale veneziana. Ha evidenziato in modo particolare la cesura degli anni Settanta del Quattrocento col passaggio da parte dello Stato da forme di controllo del mercato del legname e della legna da fuoco al controllo diretto dei boschi, reso possibile dall'annessione dei territori di Terraferma: una trasformazione realizzata, non senza resistenze, limitandone l'accesso e l'uso da parte delle comunità e dei proprietari privati e privilegiandone l'utilizzazione ad opera delle magistrature veneziane, consolidando in tal modo quella «gerarchia degli usi» che resterà costantemente anche in seguito alla base di ogni intervento nel settore<sup>9</sup>.

La scala di priorità vede in primo luogo l'Arsenale, con la riserva generale dei roveri e il bando di alcuni boschi, non solo di querce ma anche di altre essenze che forniscono i legnami necessari alla cantieristica navale: faggi, abeti, larici. Al secondo posto la legna da fuoco e al terzo il legname da costruzione<sup>10</sup>.

Va però aggiunto un altro utilizzatore di primo livello: il Magistrato alle acque. Esso consuma grandi quantità di roveri. Sono piante di seconda scelta, i *tolpi*, piante che non sono utili all'Arsenale e non possono diventarlo (o almeno catalogate come tali), usate talvolta per riparazioni di arginature di fiumi e torrenti, ma principalmente per i lidi: cioè per le opere di protezione delle strette striscie di terra che separano la laguna dal mare, per le quali ogni anno ne vengono utilizzati a migliaia, o anche a decine di migliaia, parte importati dall'estero e parte tagliati in Terraferma e in Istria. Come la costruzione delle navi da guerra così la difesa della laguna resta sempre in cima alle preoccupazioni dei veneziani e se lavori di grande rilievo come la deviazione dei fiumi al di fuori di essa vengono realizzati per impedirne l'interramento, opere altrettanto rilevanti sono costantemente poste in essere sull'altro fronte, quello del mare: per la costruzione delle arginature a difesa dei lidi,

<sup>8</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 26-44.

<sup>9</sup> Ivi, pp. 94-114. Cfr. ID., *Inventing Nature: Forests, Forestry and State Power in Renaissance Venice*, «The Journal of Modern History», 72 (2000), pp. 861-889 (in particolare pp. 872-874).

<sup>10</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 122-125.

necessari per la sua stessa esistenza e per proteggerla dalle mareggiate<sup>11</sup>.

Quanto alla legna da fuoco, dopo la grave crisi di approvvigionamento che ha investito la città verso la metà del Quattrocento, dovuta alla riduzione della superficie forestale nelle zone più vicine alla laguna ma soprattutto alle difficoltà di trasporto per l'ingorgo creatosi nelle vie d'accesso a Venezia<sup>12</sup>, è stata creata un'apposita magistratura, i Provveditori sopra legne e boschi, incaricata dei rifornimenti alla Dominante. La legna da fuoco doveva pervenire a Venezia in grandi quantità ed essere venduta a prezzi di calmiera, entrando pienamente nel sistema annonario come genere di prima necessità: si trattava di garantire la sopravvivenza della popolazione della città e quindi la conservazione della pace sociale.

Appuhn sostiene che dal progressivo estendersi del diritto di riserva per l'Arsenale nelle zone di più facile fluitazione, dove lo Stato ampliava i boschi pubblici esercitandovi un controllo sempre più stretto e assumendone la gestione diretta, i Provveditori alle legne erano costretti a cercare la legna da fuoco sempre più a oriente: in Friuli, Istria, Dalmazia<sup>13</sup>.

Ciò è vero solo in parte: la difficoltà di reperire legna da fuoco dipendeva soprattutto dal venir meno dei boschi. Cosa che stava avvenendo nel Padovano e nel Polesine, territori che, data la scelta di puntare sulla specializzazione territoriale, erano progressivamente lasciati all'espansione delle colture, a differenza dell'area trevigiana e friulana solcata da Sile, Piave, Livenza e altri corsi d'acqua, che consentivano facili condotte.

Una parte della legna da fuoco continuava a provenire dai boschi presenti in quest'ultima zona: quelli pubblici, in particolare, erano dati in affitto a privati che vi operavano tagli a certe condizioni, dovevano

<sup>11</sup> Sui rapporti fra acque e territorio cfr., fra l'altro, G. ROMPIASIO, *Metodo in pratica di sommario o sia compilazione delle leggi, terminazioni e ordini appartenenti agli'illustrissimi et eccellentissimi Collegio e Magistrato alle acque*, Venezia 1733 (ed. critica a cura di G. Caniato: Venezia 1988); S. CIRIACONO, *Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la bonifica europea in età moderna*, Milano 1994, pp. 85-207; P. BEVILACQUA, *Venezia e le acque. Una metafora planetaria*, Roma 1998<sup>2</sup>; N.-E. VANZAN MARCHINI, *Venezia da laguna a città*, Venezia 1985; Id., *Venezia civiltà anfibia*, Sommacampagna (VR) 2009.

<sup>12</sup> Ph. BRAUNSTEIN, *De la montagne à Venise: les réseaux du bois au XV<sup>e</sup> siècle*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome. Moyen Age-Temps modernes», 100 (1988), pp. 761-799. Cfr. M. CORNARO, *Scritture sulla laguna*, a cura di G. Pavanello, Venezia 1919, pp. 29-48.

<sup>13</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, p. 124.

effettuarvi *curazioni* e *schiarazioni* ed erano obbligati ad inviare nella capitale la legna che ne ricavavano. Non solo nel Settecento, come sostiene Appuhn<sup>14</sup>, ma anche prima: ed anzi, come si vedrà, in misura assai maggiore<sup>15</sup>.

Quanto al legname da costruzione, collocato al terzo posto nella graduatoria<sup>16</sup>, occorre operare delle distinzioni. Negli studi che hanno interessato, più o meno direttamente, la storia forestale, si è focalizzata l'attenzione sui roveri, oggetto privilegiato della legislazione e dell'amministrazione di Venezia in materia forestale, con soluzioni originali e interventi precoci, lasciando una documentazione vastissima negli archivi sia centrali che periferici.

In effetti, dato il principio fondamentale della riserva per l'Arsenale, in materia di roveri erano (o avrebbero dovuto essere) sempre di seconda scelta quelli che venivano utilizzati con licenze di taglio a privati (*squeraroli*, proprietari di mulini, partitanti burchieri), oltre che con concessioni straordinarie ad armatori e costruttori nei periodi in cui si voleva dare impulso alla produzione di navi mercantili. Tali concessioni sono state sospese alla fine degli anni Cinquanta del Cinquecento, sostituite con un aumento dei prestiti in denaro: da allora ad armatori e costruttori (*parcenevoli* e *squeraroli*) non restava che provvedersi «in luoghi alieni»<sup>17</sup>. È indubbio che nel complesso la cantieristica privata è stata fortemente sacrificata, anche se in seguito non mancheranno altri interventi in suo sostegno.

Ma tutto ciò riguarda soltanto i roveri, presenti in pianura e collina: il restante legname da costruzione rimane quasi del tutto al di fuori della regolamentazione, salvo saltuari interventi.

Il settore dell'edilizia utilizza prevalentemente legnami di conifera (abeti, larici, zappini), ridotti in travi e tavole: trova quindi la sua principale fonte di approvvigionamento in montagna. A parte i boschi d'Alpago (poi denominati Cansiglio) e quello di Caiada nel Bellunese e le decine di piccoli boschi della Carnia, tutti prevalentemente di faggio, materiale poco richiesto nelle costruzioni, in territorio montano è stato bandito soltanto quello di Somadida, denominato Vizza di Cadore o Vizza d'Auronzo, mentre tutto il rimanente patrimonio forestale è lasciato in larga misura al gioco del mercato<sup>18</sup>: cioè alla contrattazione

<sup>14</sup> Ivi, p. 153.

<sup>15</sup> BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 28-31.

<sup>16</sup> APPUHN, *Inventing Nature*, p. 873.

<sup>17</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 10, decr. Senato 24 genn 1558/9.

<sup>18</sup> Il bando del bosco di Visdende, deliberato nel 1580 assieme a quelli della Car-

fra le comunità, che in genere danno in affitto i boschi, e i mercanti di legname, che vi effettuano i tagli traendone spesso enormi vantaggi e a volte sottoponendoli ad uno sfruttamento eccessivo<sup>19</sup>.

Il mercato del legname, fra Quattro e Cinquecento in gran parte in mani patrizie, non ha trovato ostacoli<sup>20</sup>. Reperire legname da costruzione a Venezia, anche in grandi quantità, non costituiva un problema, neppure per le essenze più pregiate: lo testimonia Vincenzo Scamozzi, con riferimento al gran numero di *bordonali* di larice utilizzati sulla fine del XVI secolo nella costruzione della prima parte delle Procuratie nuove<sup>21</sup>. E anche nel caso del Ponte di Rialto, se difficoltà ci furono nel trovare gli ontani per le palificate di fondazione, le diverse migliaia di travi di larice e zappino necessarie sia per le sottostrutture che per le strutture temporanee, furono trovate facilmente nelle botteghe cittadine<sup>22</sup>.

Talora lo Stato interveniva, o cercava di intervenire, anche sui boschi di montagna. Da un lato alcune norme sembrano avere carattere generale e quindi interessare anche questi ultimi: ma l'ottica che le sottende-

nia, viene annullato (MOR, *I boschi patrimoniali*, pp. 182-183; BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 41; A. POZZAN, *Istituzioni, società, economia in un territorio di frontiera. Il caso del Cadore (seconda metà del XVI secolo)*, Udine 2013, pp. 127-128).

<sup>19</sup> Analoghi meccanismi regolavano il mercato della legna da fuoco in *borre* (pezzi di tronco lunghi circa 5 piedi) e del carbone vegetale, ricavati dall'abbattimento dei faggi e utilizzati come combustibile nelle attività manifatturiere.

<sup>20</sup> Sul mercato del legname, oltre ai già citati CORAZZOL, *Cineografo di banditi e OCCHI, Boschi e mercanti*, cfr. E. CONCINA, *Il Cadore al tempo di Tiziano: territorio e cultura e Alpi e Rinascimento. Questioni di storia del territorio e della cultura nel Cinquecento veneto*, in *Titianus Cadorinus. Celebrazioni in onore di Tiziano. Pieve di Cadore 1576-1976*, Vicenza 1982, pp. 49-59, 61-78; M. AGNOLETTI, *Gestione del bosco e segazione del legname nell'alta valle del Piave*, in *La via del fiume. Dalle Dolomiti a Venezia*, a cura di G. Caniato, Verona 1993, pp. 73-126; ID., *Aspetti tecnici ed economici del commercio del legname in Cadore (XIV-XVI secolo)*, in *L'uomo e la foresta. Sec. XII-XVIII, Atti della «Ventisettesima settimana di studi», 8-13 maggio*, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1996, pp. 1025-1040; A. ZANNINI, *I mercanti di legname delle Alpi orientali (sec. XV-XVIII). Note da alcuni studi recenti*, in *Un tremore di foglie. Scritti e studi in ricordo di Anna Panicali*, II, Udine, Forum, 2011, pp. 471-478; G. CORAZZOL, *Piani particolareggiati. Venezia 1580-Mel 1659*, Feltre 2016.

<sup>21</sup> «In un'istante che del 1595 fecero di bisogno le travamenta de' bordonali e scaroni di larice per due gran sale e quattordici stanze e il coperto delle due prime case e fabbriche de gl'illustrissimi signori Procuratori, opera di nostra architettura e ordine in Piazza San Marco, che però furono in grandissima quantità, tuttavia senza darne la condotta ad alcuno si ritrovarono ad un tratto qui in Venetia e senza sfornire punto la città di cotali sorte di legname». V. SCAMOZZI, *Dell'idea dell'architettura universale*, Venezia 1615, parte II, p. 243 (libro VII, cap. XXIV).

<sup>22</sup> A. LAZZARINI, *Legno e pietra. Sottofondazioni e fondamenta del ponte di Rialto (analisi delle fonti d'archivio)*, nel sito «www.restauropontederialto.it».

va era quella prevalentemente rivolta ai roveri. D'altro lato, in qualche caso si legiferava specificatamente sui boschi montani<sup>23</sup> e in seguito vi saranno dei tentativi dei Provveditori alle legne di controllare le comunità nella gestione dei boschi, ma senza grandi risultati: l'intervento dello Stato, che limita drasticamente i diritti dei privati e delle comunità, riguarda soprattutto i rovereti di pianura e, in parte, di collina<sup>24</sup>.

## 2. *Boschi di rovere: pubblici, comunali, privati*

Anche limitatamente ai rovereti la condizione dei boschi nello stato veneziano appare complessa: articolata nello spazio e nel tempo, come pure differenziata per qualità e *status* giuridico. Tuttavia alla fine del Cinquecento, prima che si introduca la nuova categoria dei boschi riservati, è ormai chiara la distinzione fra boschi pubblici, boschi comunali e boschi dei particolari. Tale distinzione si è venuta elaborando nel corso del tempo, non senza incertezze e contraddizioni, con una serie di interventi legislativi e tecnico-amministrativi finalizzati a definire le diverse categorie sottoponendole a regimi giuridici differenti, anche se alcune norme più generali, come la riserva dei roveri, riguardavano tutti.

Nel corso del secolo si era sviluppato, in varie tappe, un insieme di operazioni condotte in ambiti diversi, ma che spesso si intersecavano: da un lato nel campo dei beni comunali, comprendenti anche pascoli e terreni paludosi, portando progressivamente a dichiararli di proprietà dello Stato; dall'altro in quello del patrimonio forestale in quanto tale, considerato con sempre maggiore attenzione soprattutto per assicurare l'approvvigionamento all'Arsenale.

All'interno di questi processi si è venuta delineando la scelta di individuare alcuni boschi ereditati dai domini precedenti confermandone la

<sup>23</sup> Nel 1535 il Consiglio dei Dieci, modificando disposizioni precedenti, poneva limiti al taglio di conifere nei boschi comunali di Cadore, Bellunese e Feltrino, escludendo le piante troppo giovani: vietava di abbattere larici che non fossero atti a dare almeno un bordonale o una chiave di 8 passi (m 13,90), nonché larici e abeti non in grado di fornire almeno 3 taglie (ASV, *Arsenal*, reg. 8, parte del Consiglio dei Dieci 27 agosto 1535).

<sup>24</sup> Considerazioni analoghe svolge Andrea Zannini, per quanto riguarda i boschi di montagna, nella critica a «quantità sottolineano la modernità e l'efficacia della legislazione forestale della Repubblica di San Marco», con riferimento a Susmel, Bevilacqua, Appuhn (A. ZANNINI, *Ruined Landscape? Squilibri ambientali e costruzione dello Stato nelle Alpi orientali ad inizi Seicento*, in *Per Roberto Gusmani. Studi in ricordo*, Udine 2012, I: *Linguaggi, culture, letterature*, a cura di G. Borghello, pp. 493-511; la citazione a p. 511).

proprietà dello Stato ma anche il suo dominio utile e la gestione diretta, senza interferenze di qualsiasi tipo da parte di altri soggetti, fossero privati o comuni, pur dandoli spesso in affitto ai primi e in custodia ai secondi. Furono chiamati «boschi di San Marco» (poi anche «boschi pubblici») quelli che venivano con deliberazione formale posti in Serenissima Signoria, riconosciuti di esclusiva pertinenza della Repubblica e da essa direttamente amministrati. Si trattava di una ventina di boschi che erano appartenuti agli stati precedenti e che il governo veneziano nel corso del Quattrocento aveva tentato di censire, tramite l'ufficio delle Rason vecchie, ma in modo molto approssimativo.

Questi boschi erano già compresi, assieme ad altri in parte poi ridotti a coltura, in precedenti elenchi e catastici. Dalla rilevazione effettuata nel 1389 dei beni già di spettanza dei da Camino alla Motta a quella dei beni da Prata del 1424; dall'inventario compilato nel 1456 da Tomà de Montorio per conto degli ufficiali alle Rason vecchie dei boschi della Signoria esistenti fra Piave e Livenza alle informazioni raccolte dallo stesso sui boschi già del patriarca di Aquileia nel territorio della Meduna<sup>25</sup>; dal catastico realizzato nel 1489 per il Friuli da Tommaso Taurian<sup>26</sup> alle precise informazioni fornite nel 1514 dal podestà di Portobuffolè sull'estensione dei boschi della Signoria presenti nella sua giurisdizione e sul numero dei roveri in essi contenuti<sup>27</sup>.

A tale documentazione, piuttosto imprecisa e frammentaria, faceva riferimento nel 1528 Antonio Giustinian, inviato dal Consiglio dei Dieci in Trevisana e Friuli per censire i beni comunali e avviarne la divisione fra lo Stato, che ne confiscava un terzo per alienarlo a privati, e i comuni, che venivano investiti del rimanente<sup>28</sup>. Egli provvedeva anche, reintegrati gli usurpi, a «pertegar, confinar, circondar con fossi e metter

<sup>25</sup> ASV, *Rason vecchie*, reg. 47, b. 199.

<sup>26</sup> Nelle commissioni date al Taurian, procuratore fiscale di Udine, venivano indicati boschi di presunta appartenenza del Dominio per una estensione di oltre 13.000 campi, ma assai di più furono quelli da lui censiti, alcuni in modo assai approssimativo, per un totale di circa 54.000 campi, in buona parte venduti in seguito (ASV, *Cons. X, Miscellanea codici*, reg. 115, riprodotto in MOR, *I boschi patrimoniali*, pp. 268-289; cfr. le pp. 80-87 e 120-145 per il processo di individuazione e catasticazione dei boschi di San Marco in area friulana).

<sup>27</sup> ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 167, lettera 22 ottobre 1514 del podestà di Portobuffolè. Da questo documento è stata ricavata la tabella n. 5.

<sup>28</sup> Della parte rimasta in possesso delle comunità un terzo poteva esser ridotto a coltura e un altro terzo a prato, mentre il terzo rimanente doveva restare a bosco. L'operazione venne ripresa nel 1542 e condotta su più vasta scala da due ufficiali alle Rason vecchie, Gerolamo Priuli e Marco Dolfin, inviati dal Senato col titolo di Provveditori sopra beni comunali, rispettivamente in Friuli e in Trevisana. Essi censirono



in disegno» i boschi della Signoria: 19 boschi per complessivi campi 2011, tutti nell'area della Trevisana alta, fra Piave e Livenza, e della pianura friulana occidentale<sup>29</sup>.

Dieci anni dopo, con parte 27 febbraio 1537/8, il Consiglio dei Dieci, oltre ad imporre restrizioni alle licenze di taglio, prendeva provvedimenti specificatamente rivolti a questi 19 boschi, indicati uno per uno, ai quali veniva aggiunto quello di Pordenone, appena acquisito dalla Repubblica e inserito nel suo patrimonio fondiario<sup>30</sup>:

Oltre di ciò havendo li Proveditori nostri sopra le legna in governo li boschi della Signoria nostra, cioè de Bando, de S. Zilio, Acqua Negra, Taiada, Bandizuol, Roverè, Mantoa, Molletto et Vizza, Olmè, Campania, Carpenè, Doetta, Moia, Vizza, Scuriada, Faè di Sotto et di Sopra et Fratuz, li qual boschi vengono affittati di tempo in tempo, con espressa conditione che siano reservati li roveri che sono boni o per venir boni per l'Arsenal, preso et firmiter statuito sia che dalli Proveditori et Patroni all'Arsenal siano mandati li protti della Casa, col fidelissimo Ludovico lor scrivan dell'offitio delle legne, per signar li roveri de quelli boschi che sono boni de signar e notar quelli che sono per venir boni per l'Arsenal che non si pono signar[...].

Et perché è stà usurpato gran parte delli prenominati boschi della Signoria nostra et alla giornata si va facendo pegio, de modo che quando non si provedesse in breve spatio mancherebbono li boschi, con detrimento dell'Arsenal et total ruina dell'offitio delle legne, però sia commesso alli Officiali delle Ragion Vecchie et alli Proveditori sopra le legne che fra termene de mesi

oltre 19.200 ha di terreno nella prima provincia e 7100 nella seconda, procedendo a rilevanti confische, poi sospese dato il venir meno dell'urgente bisogno di disponibilità finanziarie a causa del mutamento della situazione internazionale (G. FERRARI, *La legislazione veneziana sui beni comunali*, «Nuovo Archivio veneto», n. s., 19, 1918, pp. 5-64, poi in G. FERRARI DALLE SPADE, *Scritti giuridici*, vol. II, Milano 1954, pp. 255-303; G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano 1986, pp. 143-151; M. PITTEI, *I beni comunali nella Terraferma veneta*, «Annali veneti. Società, cultura, istituzioni», 1 (1984), pp. 133-138; ID., *La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797)*, «Studi veneziani», n. s., 10 (1985), pp. 57-80; BARBACETTO, «*La più gelosa*», pp. 50-53, 59-65).

<sup>29</sup> Ci è rimasta la relazione letta da Antonio Giustinian in Collegio con l'intervento dei Capi del Consiglio dei Dieci, (ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 58): è stata pubblicata in *Per nozze Toso-Giustiniani Recanati*, Venezia 1903 e in MOR, *I boschi patrimoniali*, pp. 379-386).

<sup>30</sup> Perché solo nel 1537 il feudo di Pordenone, del quale Venezia aveva investito Bartolomeo d'Alviano nel 1508, ritornava in possesso diretto della Repubblica dopo la morte del figlio Livio senza lasciare eredi (ivi, pp. 131-132).

sei debbano sotto debito de sacramento andar a veder le ragioni de la Signoria et far pertegar, mesurar et cattasticar li predetti boschi, et etiamdio il bosco di Pordenon novamente pervenuto nella Signoria nostra, ponendo li veri confini et facendo quelli anotar con le pertication et mensuration a bosco per bosco sopra un libro a questo deputato di carta membrana, da esser tenuto in questo Consiglio<sup>31</sup>.

Erano quindi coinvolte nell'operazione ben tre magistrature, ognuna per l'ambito di propria competenza: gli Officiali delle Rason vecchie, che per primi erano stati incaricati di censire i beni fondiari pervenuti alla Repubblica ed eventualmente alienarli, anche se i loro poteri in materia di boschi erano in via di ridimensionamento; i Provveditori sopra le legne, che avevano l'incarico di affittare i boschi per provvedere di combustibile la città e a tale scopo detenevano i registri; il Reggimento dell'Arsenal, che attraverso il suo personale tecnico, affiancato da uno scrivano fornito dall'altro ufficio per la registrazione, era in grado di individuare i roveri utili alla Casa e quelli che avrebbero potuto diventarlo crescendo.

Gli elenchi dei roveri dovevano essere compilati in tre copie: per l'Arsenal, per l'Ufficio delle legne, per la cancelleria del territorio sotto la giurisdizione del quale si trovavano i singoli boschi. Il libro contenente i risultati di confinazione, perticazione e misurazione, invece, andava depositato presso il Consiglio dei Dieci, inviandone copia al Magistrato sopra le legne.

Si erano fatti dunque dei passi avanti nella catalogazione dei boschi, nella loro definizione giuridica, nell'individuazione di quelli pubblici: questi ultimi venivano sottoposti ad un trattamento particolare comprendente visite mirate, delimitazione dei confini e collocazione dei termini, misurazione, bollatura dei roveri e loro registrazione.

Ma le competenze delle diverse magistrature rimanevano frammentate. Furono in parte accorpate alcuni anni dopo, nel 1549, quando si decise di effettuare la revisione dei boschi pubblici e di estendere la realizzazione dei catastici anche ai boschi privati<sup>32</sup>.

Era un intervento di tipo nuovo, che unificava le operazioni di misurazione e confinazione dei boschi con quelle di inventariazione, clas-

<sup>31</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 8, parte 27 febbraio 1537/8 del Consiglio dei Dieci: è stata pubblicata in MOR, *I boschi patrimoniali*, pp. 331-335.

<sup>32</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 9, parte 13 settembre 1549 del Consiglio dei Dieci: pubblicata in MOR, *I boschi patrimoniali*, pp. 331-335.

sificazione, conteggio e bollatura dei roveri. Questa volta l'esecuzione del catastico, che diventava un'operazione assai più complessa, fu affidata in esclusiva ad uno dei Patroni all'Arsenal, nella persona di Anzolo Maria Priuli: quindi si riunivano le competenze, concentrandole prevalentemente nel Reggimento dell'Arsenal (ai Provveditori sopra le legne rimaneva il compito di dare in affitto i boschi posti in Serenissima Signoria), seguendo un iter che avrebbe portato il Consiglio dei Dieci a conferirgli ogni autorità in fatto di roveri, salvo per Montello e Montona, con la legge 28 novembre 1601.

Nuovo era anche l'ordine di allargare a tutti i boschi la realizzazione dei catastici, prima limitata a quelli pubblici. Priuli non poté che iniziare le operazioni, rimaste presto interrotte: tuttavia questo tentativo, sebbene non portato a termine, poneva le premesse per l'avvio di una nuova fase nella gestione tecnico-amministrativa dei rovereti. Le commissioni che gli vennero date furono ribadite un ventennio più avanti, in occasione del primo catastico generale effettivamente realizzato: quello affidato a Nicolò Surian nel 1568.

Per i boschi della Signoria, oltre alla bollatura e alla registrazione dei roveri, si stabiliva nel 1549 la verifica dei confini, il recupero delle aree eventualmente usurpate, lo scavo di fossi circondariali, il controllo degli accessi. Si trattava essenzialmente di quelli già indicati uno per uno nel 1528 e nel 1537. Aumentati in quest'ultima data da 19 a 20 per l'aggiunta di quello di Pordenone, si trovavano in una zona ben definita, a cavallo del fiume Livenza, nella pianura delimitata da Piave e Tagliamento, compresi in un quadrato di meno di 30 km di lato: 10 in Trevisana alta, tutti inclusi nelle podestarie di Motta e Portobuffolè, e 10 in Friuli occidentale, nei territori di Meduna, Sesto, Prata e Pordenone (tabella 4).

Questi boschi erano stati misurati nel 1537, ma i dati relativi alla loro estensione non ci sono pervenuti. Per la podestaria di Portobuffolè possono offrire un'indicazione di massima quelli della tabella 5, benché relativi al 1514 e sicuramente inferiori a quelli rilevati in seguito<sup>33</sup>, mentre per quella della Motta esistono informazioni posteriori, fornite da Giacomo Giustinian nel 1586 in margine al suo catastico<sup>34</sup>. Quanto all'area friulana, sarebbe necessario risalire ai dati del Taurian del 1489,

<sup>33</sup> ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 167, lettera 22 ottobre 1514 da Portobuffolè del podestà Basadona.

<sup>34</sup> Sono le seguenti: Moletto (in villa di Sala di qua) campi 68, Olmè di Cessalto 115, Bosco grande di Campagna 131, Guizza di Navolè 72 (ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 58, Relazione 18 giugno 1586 di Giacomo Giustinian).

ma sono troppo approssimativi e spesso del tutto esagerati per poter dare un qualche affidamento<sup>35</sup>.

Abbiamo però il dato complessivo: i 20 boschi coprivano in tutto 2313 campi, pari a 1203 ha (presumendo che per tutti sia stata usata la stessa misura, cioè quella trevisana, comunemente impiegata per i boschi dalle magistrature veneziane). Lo si desume dai riferimenti contenuti nella *parte* con cui il Consiglio dei Dieci tentava nel 1559 di compiere un ulteriore passaggio equiparando del tutto questi boschi, indicati ancora una volta uno per uno, a quelli più gelosamente protetti. Essendo ricchi di roveri e ricavandone legne in buona quantità, si argomentava, «è conveniente che siano custoditi et rispettati, come ricerca l'importantia loro et come in altri simili boschi si osserva»: perciò «l'anderà parte che siano assunti sotto la protezion di questo Consiglio in quel modo che sono li boschi del Montello, Guizza e altri boschi sottoposti a questo Consiglio»<sup>36</sup>.

I Dieci deliberavano dunque di porre questi 20 boschi sotto la propria protezione, assumendone direttamente l'amministrazione. I Provveditori sopra le legne avrebbero continuato a curarne la concessione in affitto, ma operando soltanto a Venezia e non più fuori città, per un periodo massimo di 5 anni e con pagamento esclusivamente in *carra* di legne: le quali dovevano essere portate dagli affittuari a proprie spese ai magazzini dello stesso Consiglio dei Dieci, che avrebbe provveduto alla distribuzione e alla vendita.

Ma non funzionò e due anni dopo fu necessario fare marcia indietro, dato che non si era presentato nessuno per chiedere in locazione i boschi: essi furono quindi posti di nuovo sotto il governo dei Provveditori sopra le legne perché li affittassero, ma nei luoghi vicini ai boschi stessi e per 10 anni, dividendoli in altrettante prese da tagliare una all'anno previa visita dei ministri della Casa dell'Arsenal. I roveri considerati utili alle costruzioni navali andavano a quest'ultima e i *tolpi* all'Ufficio delle acque, mentre i cimali restavano ai locatari: i quali, obbligati alla

<sup>35</sup> Solo alcuni possono considerarsi sufficientemente attendibili, frutto di una effettiva misurazione, come nel caso dei boschi posti in villa di Cinto: Bandiziol campi 12, San Zilio 25, Doyeta 100 (ASV, *Cons. X, Miscellanea codici*, reg. 115, c. 13 r). Cfr. M. DE VECCHI, *Cinto nel secolo XVI*, in *La Fraterna del miglior viver*, Pordenone 2005, pp. 109-153 (in particolare p. 131); A. CITTADELLA, *Nel secolo dei Lumi. Il dibattito accademico sugli usi civici e sul possesso collettivo*, in *L'abbazia di Santa Maria di Sesto nell'epoca moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di A. Tilatti, pp. 273-307 (in particolare pp. 291-293).

<sup>36</sup> Per questa delibera, datata 26 settembre 1559, e la successiva del 26 settembre 1561: ASV, *Arsenal*, reg. 11. Sull'intera vicenda cfr. anche ASV, *AFV*, bb. 9-10.

custodia dei boschi e responsabili degli eventuali danni, erano obbligati a condurre a Venezia la legna da fuoco perché vi fosse venduta a prezzo di calmiera<sup>37</sup>.

Pur non rimanendo dunque direttamente sotto la protezione del Consiglio dei Dieci, i 20 boschi restavano pubblici, costituendo ormai in via definitiva, fino alla caduta della Repubblica e anche dopo, con qualche integrazione, una componente fondamentale del patrimonio forestale di esclusiva pertinenza dello Stato<sup>38</sup>.

Col ridimensionamento delle attribuzioni del Consiglio dei Dieci, sarebbero passati progressivamente sotto il controllo del Senato come tutti gli altri; compresi, ad eccezione di Montello e Montona, quelli banditi: e cioè sia i boschi di montagna che fornivano faggi e conifere (i Boschi d'Alpago e quello di Caiada nel Bellunese, la Vizza di Cadore e i numerosi boschi della Carnia), sia i due rovereti di una certa rilevanza già incamerati da tempo, quelli di Morgan in Trevisana e di Carpaneda in Padovana<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> A lire 6:10 al carro, ridotte a 4 nel 1585 (ivi).

<sup>38</sup> Già nei catastici di fine Cinquecento troviamo registrati due altri boschi di pubblica ragione nell'area friulana: il bosco Sacil, in villa di Danon sotto Meduna, e un secondo che successivamente sarà denominato Meneghin, in villa di Pozzo sotto Prata. Soltanto un altro si aggiungerà nel secolo successivo, dato che nelle due zone saranno complessivamente 23 quando Nicolò Donado, Inquisitor sopra le Camere in Terraferma, ne denuncerà il pessimo stato di conservazione (ASV, *Arsenal*, reg. 16, decreto Senato 9 ottobre 1683). Fino a che, verso metà Settecento, non si farà più distinzione fra pubblici e comunali, come si vedrà in seguito.

<sup>39</sup> Il bosco di Morgan si trovava in Campagna di Sotto, poco lontano da Treviso: era stato assunto sotto la protezione del Consiglio dei Dieci assieme al Montello nel 1523 ed era considerato bosco di San Marco, anche se forse mai formalmente dichiarato in Serenissima Signoria. E infatti, se da un lato non viene compreso nei catastici dei Provveditori sopra beni comunali, dall'altro in quelli dei Provveditori sopra boschi lo si attribuisce ai comuni di Settimo e Morgan, pur precisando che è «detto di San Marco» (ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, regg. 225, 276, 278; *AFV*, regg. 128, 134, 163, 209; cfr. *Boschi della Serenissima. Utilizzo e tutela*, p. 52; G. NICOLETTI, *Le Campagne. Un'area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI*, Treviso 1999, I, pp. 11, 56-57). Sicuramente di pubblica ragione era quello di Carpaneda, di notevole importanza per le numerose forniture all'Arsenale sia di roveri che di olmi: situato nella villa di Vegrolongo, presso Bastia di Rovolon, all'estremità nord-occidentale dei Colli Euganei, era stato fatto oggetto di ripetuti interventi di carattere restrittivo alla fine del Quattrocento (KNAPTON, *Il Consiglio dei Dieci*, pp. 237-238; C. FRASSON, *Il bosco della Carpaneda, in Rovolon. Storie di una comunità dei Colli Euganei*, a cura di C. Grandis, Caselle di Sommacampagna, VR, 2011, pp. 51-54). Sui boschi banditi: BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 41-45; LANE, *Navires et constructeurs*, pp. 208-213; *Boschi della Serenissima. Utilizzo e tutela*, pp. 48-74; E. CASTI MORESCHI, E. ZOLLI, *Boschi della Serenissima. Storia di un rapporto uomo-ambiente*, Venezia 1988, pp. 55-80; VERGANI, *Le materie prime*, pp. 289-291; ID., *Legname per l'Arsenale*, pp. 401-414; APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 94-111;

I circa 1200 ettari occupati da questi 20 boschi costituivano nel loro insieme meno di un quarto della superficie del Montello: ma con legname di migliore qualità, anche se di minori dimensioni, e facilmente trasportabile a Venezia lungo i corsi inferiori di Piave e Livenza. Vantaggi che naturalmente offrivano anche gli altri rovereti di questa zona, che contribuirono anch'essi largamente all'approvvigionamento dell'Arsenale: sia i boschi comunali, più numerosi ma mediamente più piccoli (dai primi catastici risultano essere 67, di cui 41 in Trevisana Alta e 26 nel Friuli in destra del Tagliamento), sia quelli «di particolari», cioè in proprietà di privati o di enti religiosi, rispettivamente 75 e 155 nelle due zone. Questi ultimi erano normalmente di piccole o piccolissime dimensioni, ma non mancava qualche proprietario che possedeva superfici estese, benché spesso suddivise in appezzamenti sparsi qua e là: come, nell'area trevigiana, i Contarini e l'Ospedale di San Giobbe di Venezia; in quella friulana il monastero di San Martin di Murano, i patrizi Savorgnan, qualcuno degli antichi nobili castellani come i Porcia.

Fra i grandi boschi pubblici, ancora ben visibili nella carta De Zach dei primi anni dell'Ottocento, nell'Alta Trevisana eccellevano l'Olmè di Cessalto e il Bosco Grande di Campagna nel territorio della Motta; in Friuli, il Roverè e quello della Mantova, sotto Prata, ma anche quello di San Marco di Pordenone e il Sacil in villa di Danon (Annone). Fra i comunali notevole importanza avevano in area trevisana quello di Camin, la Guietta a Ronche di Piavon, la Comugna a Ceggia; in area friulana il bosco Bandida di Danon, la Frassinella a Lison, il gruppo di boschi Persiana, Campagna e Roncada in villa di Cinto, Gaiarine nell'area a ovest del Livenza allora appartenente al territorio della Patria.

### *3. I boschi riservati*

A inizio Seicento, quando il Consiglio dei Dieci approva la nuova legge statutaria, delibera nel contempo la realizzazione di una terza rilevazione generale, dopo quelle affidate a Nicolò Surian nel 1568 e a Giacomo Giustinian nel 1584, nel corso della quale avviene l'introduzione di una quarta categoria di boschi: quelli riservati. Zuanne Garzoni, nominato Provveditore sopra i boschi dal Consiglio dei Dieci il 17 marzo 1602, ha infatti tra l'altro l'incarico di individuare quelli migliori, più ricchi di piante utili all'Arsenale, situati nelle vicinanze di corsi d'acqua e in terreno adatto, e di porli in Serenissima Signoria. Sono privati o comunali, e tali restano, ma vengono sottoposti ad un regime vincolistico assai più rigido degli altri, simile a quello dei boschi pubblici:

tutti i roveri che vi crescono sono riservati ad uso esclusivo della Casa e non vi si può tagliare né querce né piante di altro genere con le licenze ordinarie del Reggimento dell'Arsenal; vi è escluso il pascolo di ogni tipo di animali, grossi o minuti che siano; devono essere cinti con fossi e vanno posti in un catastico particolare con la denominazione di «Boschi di San Marco»<sup>40</sup>.

Garzoni, agendo in base alle commissioni dategli dai Dieci il 13 maggio 1602, pone complessivamente in Serenissima Signoria 59 boschi: 28 con proclama 26 gennaio 1603, di cui 25 in Trevisana bassa e 3 in Mestrina; 31 con proclama 7 giugno 1603, di cui 26 nella podesteria di Asolo (tutti in villa di Fonte) e 5 nella parte ad essa contigua del territorio di Treviso compresa nel Quartiere di qua dal Piave (in villa di Onigo)<sup>41</sup>.

Quelli in Trevisana bassa e Mestrina sono tenuti a disposizione dell'Arsenale per eventuali casi di necessità e urgenza: un rapido approvvigionamento è infatti garantito dalla loro vicinanza alla laguna e dalla grande facilità delle condotte lungo i numerosi fiumi di risorgiva (Dese, Zero, Sile, Musestre, Vallio, Méolo) e il reticolo di canali di scolo e di navigazione. Si tratta, osserva Garzoni, di «un deposito di 50.000 roveri, fra grossi e sottili, che, se resterà riservato per la Casa, si può ragionevolmente sperare che si facciano tutti buoni da opera e vi nascano tanti semenzali»<sup>42</sup>.

Quelli in Asolana sono messi in fisco perché quelle colline, un vero «paradiso terrestre», vengono considerate da Garzoni particolarmente abbondanti di roveri di buona qualità<sup>43</sup>: ma il fatto che nello specifico i boschi scelti non siano dei migliori e la grande distanza dai caricatori sul Piave, con la conseguente difficoltà delle condotte via terra, contribuiranno a lasciar cadere per essi la riserva, mentre per quelli situati lungo la laguna sarà ribadita fino alla fine della Repubblica ed oltre.

Questi ultimi si estendono nell'area orientale della podesteria di Mestre e della Zosagna di sotto in quella di Treviso: sono quindi situati a ridosso delle paludi e valli da pesca che delimitano la laguna, da Mestre al Piave. Si tratta di vaste aree boschive appartenenti, in una zona dove

<sup>40</sup> ASV, *Cons. X, Parti comuni*, f. 235, 28 novembre 1601.

<sup>41</sup> ASV, *AFV*, Catastico Surian, regg. 140-142: i boschi che vengono riservati portano a fianco l'annotazione «Posto in Serenissima Signoria». ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299 bis, fasc. «Boschi», Proclami allegati a lettere Garzoni 27 gennaio e 7 giugno 1603 (Garzoni usa indicare le date «more imperii», non «more veneto»).

<sup>42</sup> Ivi, Lettera Garzoni 27 gennaio 1603.

<sup>43</sup> Ivi, Lettera Garzoni 7 giugno 1603.

i beni comunali sono quasi assenti<sup>44</sup>, in parte a famiglie nobili (Tron, Correr, Collalto), ma soprattutto ad enti religiosi: dalle monache di Santa Caterina di Mazzorbo a quelle di San Giovanni Evangelista di Torcello, dalla Ca' di Dio di Venezia alla Commissaria del Duomo di Treviso, dal monastero di Santa Maria Nova di Treviso a quello di San Maffio di Mazzorbo).

Se in questa zona la riserva integrale sarà duratura nel tempo, in prima battuta gli effetti ne vengono attenuati dal Consiglio dei Dieci che, per non gravare troppo i proprietari, concede loro di tagliare con licenza dell'Ufficio delle legne e del Reggimento dell'Arsenal le «legne dolci» (come erano definite le piante diverse dai roveri) e le *polle* (cioè i polloni che nascono dalle ceppaie dei roveri abbattuti), esentandoli inoltre dalle spese per l'escavo dei fossi perimetrali e per la retribuzione dei guardiani.

Il fatto è che Garzoni fa un uso che probabilmente viene considerato troppo ampio del potere che gli è stato conferito di porre in riserva i boschi, oltre a perseguire con decisione gli abusi, particolarmente quelli dei grandi proprietari. In tal modo intacca molti interessi e scatena forti reazioni. Ci sono proteste, ricorsi, denunce, forse minacce, che provengono da «uomini d'autorità e contadini»: gli oppositori fanno fronte comune e riescono ad influire sul Consiglio dei Dieci, che il 26 febbraio sospende i processi intentati contro i comuni e il 20 marzo modera gli effetti del proclama che metteva in Serenissima Signoria i boschi della fascia costiera, suscitando le rimostranze del Provveditore<sup>45</sup>.

Mentre vengono accettati alcuni provvedimenti volti a rendere più rigide le licenze, per impedire che siano usate per tagliare molto più di quanto concesso, è lasciata senza risposta quella che Garzoni considera la proposta principale per evitare gli abusi: consentire che con le licenze sia possibile tagliare piante di almeno 4 piedi di *volta*, misurate a 4 piedi di altezza da terra, dimensione necessaria per poterne ricavare tavole da gondola, oppure di 4 piedi e mezzo di *volta* per alberi di mulini. Infatti

<sup>44</sup> A. POZZAN, *Zosagna. Paesaggio agrario, proprietà e conduzione di un territorio fra Piave e Sile nella prima metà del secolo XVI*, Treviso 1997, pp. 30-33; M.G. BISCARO, *Mestre. Paesaggio agrario, proprietà e conduzione di una podesteria nella prima metà del secolo XVI*, Treviso 1999, pp. 27-29.

<sup>45</sup> «Principalissimi senatori - afferma Garzoni - mi scrivono lettere molto violente, le quali conservo presso di me, pretendendo di essere assolti». Dato che le ripetute richieste di venire esentato dall'incarico risultano inutili, assicura che farà quanto gli sarà ordinato, ma chiede garanzie ai Capi del Consiglio: «Si degnino di avere poi la mia protezione» (ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299 bis, fasc. «Boschi», lettera Garzoni 22 febbraio 1603).



dato che con le licenze si potevano concedere soltanto piante segnate con un bollo, cioè quelle fino a 3 piedi, accadeva assai spesso che l'interessato, non trovandone di utilizzabili, fosse indotto a tagliare abusivamente quelle con due bolli, riservate all'Arsenale, cercando fra queste le migliori: propone perciò di far segnare con un bollo per concederli ai privati anche roveri superiori a 3 piedi, pensando in tal modo di poter tutelare meglio quelle con due bolli<sup>46</sup>.

Karl Appuhn vede in questa contrapposizione un primo chiaro esempio della divergenza fra la visione tradizionale, fondata sull'idea di scarsità di legname, codificata dalle leggi e propria dei vertici di governo, e la nuova coscienza maturata dai Provveditori ai boschi nel contatto con le realtà locali, volta a realizzare un sistema di uso multiplo dei boschi, cioè l'utilizzazione da parte sia dello stato che dei proprietari e delle comunità. Secondo l'autore, di fronte al rifiuto del Consiglio dei Dieci, Garzoni deciderebbe di agire di sua iniziativa: da un lato facendo segnare come buone per l'Arsenale soltanto le piante superiori ai 5 piedi di *volta*<sup>47</sup>; dall'altro ponendo in riserva i 28 boschi nella fascia lagunare e cercando di usarli come banco di prova delle sue idee di gestione forestale per trasformarli, dopo averli fatti seminare con ghiande, in boschi ad uso multiplo<sup>48</sup>.

Ma le cose stanno diversamente. Quanto al primo punto, non è pensabile che di sua iniziativa e senza esplicita autorizzazione il Provveditore possa azzardarsi a trasgredire gli ordini ricevuti: infatti dai registri del catastico risulta che continua a segnare con un bollo i roveri fino a 3 piedi e con due bolli quelli più grossi, salvo alcuni di questi ultimi inutilizzabili per l'Arsenale, restando all'interno dei paletti posti dal Consiglio dei Dieci che prescriveva di segnare con un bollo quelli «al presente non buoni per la Casa»<sup>49</sup>.

Il Consiglio dei Dieci non risponde alle ripetute sollecitazioni di Garzoni sulla questione che più gli sta a cuore: forse per scelta o forse per difficoltà di pervenire ad una decisione<sup>50</sup>. Ma non manca di occu-

<sup>46</sup> Ivi, lettere Garzoni 14 e 24 aprile, 1 agosto 1603.

<sup>47</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, p. 223.

<sup>48</sup> Ivi, pp. 190-192.

<sup>49</sup> ASV, *AFV*, regg. 140-144.

<sup>50</sup> Esiste fra le lettere di Garzoni la copia di una missiva dei Capi del Consiglio dei Dieci, senza data e senza firma, in cui si accetta in pieno la sua proposta e lo si incarica di far segnare con un bollo i roveri fino a 4 piedi e mezzo di grossezza, con due quelli superiori. Forse si tratta di una bozza di delibera, sicuramente non approvata dato che Garzoni lamenta sino alla fine del suo mandato di non aver avuto risposta alle sue numerose sollecitazioni su questo punto (ASV, *Capi Cons. X, Lettere Rettori*, fasc.

parsene, chiedendo il parere del Reggimento dell'Arsenal: il quale consiglia di accettare la proposta dell'indicazione precisa della località in cui effettuare il taglio, onde evitare che una sola licenza venga utilizzata in boschi diversi, ma non quella di segnare con un bollo piante superiori ai 3 piedi, forse considerandola inefficace, oppure pericolosa<sup>51</sup>. Propone soltanto di specificare nelle licenze, ma limitatamente ai proprietari di mulini e altri edifi, che possono essere concessi anche roveri da 2 bolli.

Quanto al secondo punto, nel riservare i boschi Garzoni non fa che eseguire le commissioni dategli, pur largheggiando nell'attuazione, e lo fa prima di constatare che le sue proposte non vengono accolte. La semina delle ghiande, prevista anch'essa nelle commissioni, vuole sia effettuata anche nei vacui dei boschi che non sono messi sotto riserva, sollecitando i Rettori in tal senso perché in questo caso è di loro competenza. Ma soprattutto non è riservando i boschi che li può trasformare ad uso plurimo: al contrario, vuole che nei riservati i proprietari non possano tagliare neppure con licenza, mentre prima potevano farlo. Sono invece i Dieci che intendono mantenervi l'uso plurimo già esistente in precedenza<sup>52</sup>.

E ancora: non è che assuma posizioni più tolleranti verso i contadini e sia disposto a concessioni nei confronti delle comunità. L'indulgenza dimostrata a volte dai Provveditori ai boschi verso gli abitanti delle campagne<sup>53</sup> può anche derivare da un sentimento di pietà per le loro difficili condizioni di vita, ma spesso nasconde l'incapacità di intervenire in modo efficace: comprendono che la pratica delle piccole infrazioni, coperte dall'omertà di tutti i membri del villaggio, è tanto estesa e generalizzata che perseguire i rei è quasi impossibile, e quindi tendono a minimizzare e giustificare.

Nel caso di Garzoni, se intende colpire le «persone di grande autorità et di gran rispetto» per i gravissimi danni provocati tagliando roveri dei più grossi e sradicando interi boschi per metterli a coltura, non risparmia contadini e comunità<sup>54</sup>. Afferma di aver agito con moderazione nei

«Boschi», b. 299 bis).

<sup>51</sup> Si ridurrebbe enormemente il numero delle piante riservate all'Arsenale. Garzoni scrive infatti ai Capi del Consiglio dei Dieci che ha fatto fare il conto dei roveri fino a quel momento censiti (in Mestre, Noal e territorio della città di Treviso) da piedi 4 in su: su 400.000 segnati ve ne sono soltanto 14.725, dei quali dicono i proti che almeno metà sarebbero sicuramente da rifiutare perché difettosi (ivi, 18 marzo 1603).

<sup>52</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 181-182.

<sup>53</sup> Ivi, p. 173.

<sup>54</sup> ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299 bis, fasc. «Boschi», lettera Garzoni 18 genn 1604.

loro confronti, ma non è certo un caso se suscita forti reazioni anche da parte loro: è il Consiglio dei Dieci, sempre attento a fare il possibile per non alienare allo stato le simpatie degli abitanti del contado, che dimostra invece maggiore indulgenza, sospendendo i processi da Garzoni intentati contro i comuni. Anche su questo punto l'atteggiamento del Provveditore è assai più rigido: vorrebbe fossero nuovamente tenuti, come accadeva prima che i Dieci sospendessero tale obbligo, a «dare il dannator convinto», cioè ad essere considerati responsabili del danno inferto alle piante se non denunciano il colpevole<sup>55</sup>.

Infine, lungi dal favorire l'utilizzazione dei boschi da parte dei comuni, non ha alcuna remora a sottrarre al loro uso, ponendoli in Sere-nissima Signoria, anche alcuni boschi comunali: il bosco Maretto del comune di S. Andrea di Barbarana in Zosagna di sopra, un altro del comune di Fonte nell'Asolano, un terzo del comune di Onigo<sup>56</sup>.

Al di là delle considerazioni sulle differenti visuali di organi centrali di governo e operatori inviati «sulla faccia dei luoghi», resta il fatto che a inizio Seicento si sono introdotti nuovi vincoli e alle categorie di boschi di rovere codificate in precedenza se ne è aggiunta un'altra. Di fatto sono diventate quattro: pubblici, comunali, liberi, riservati.

È importante cogliere l'articolazione territoriale che, in connessione con tale diversa natura giuridica dei boschi, si è venuta creando nel corso del tempo: si delineano infatti zone diverse caratterizzate da particolari connotazioni.

Quella dove si trovano i boschi di maggior valore e più gelosamente custoditi è costituita dal quadrilatero in precedenza individuato compreso fra Piave e Tagliamento, a cavallo del fiume Livenza che per un lungo tratto divide Trevisana alta e Friuli di qua del Tagliamento<sup>57</sup>: vi si concentrano infatti gran parte dei boschi pubblici, ma anche i comunali sono ampiamente presenti. In entrambi i casi la proprietà è dello Stato, ma i primi sono dati in locazione a privati ad opera del Magistrato

<sup>55</sup> Esclude invece da quest'obbligo i proprietari dei boschi privati, argomentando che possono anche non conoscere i responsabili dei danni perché sono in genere «homeni civili» che per due terzi dell'anno risiedono in città o nei loro castelli. Come se non avessero agenti e guardiani sul luogo (ivi, lettera Garzoni 31 dic 1603).

<sup>56</sup> Ivi, catastici allegati ai Proclami 26 Gennaio e 7 giugno 1603 di Giovanni Garzoni; ASV, *AFV*, regg. 141-142.

<sup>57</sup> Le definizioni «Friuli di qua» e «Friuli di là» creano spesso confusione. A volte, infatti, nelle fonti hanno come punto di riferimento Venezia, altre volte Udine e Palmanova. Qui adotteremo il punto di vista del potere centrale, indicando costantemente come «Friuli di qua» la zona in destra del Tagliamento, cioè quella a ovest, mentre il «Friuli di là» sarà la zona in sinistra, quella a est.

alle legne, quando trova da affittarli; i secondi sono lasciati in uso alle comunità, almeno per il momento e pur con molte restrizioni. Gli uni e gli altri, ma anche quelli privati quivi esistenti, forniscono e forniranno in seguito i maggiori contingenti di roveri all'Arsenale.

Quasi priva di beni comunali e contraddistinta a partire da inizio Seicento dalla vasta presenza di boschi riservati, appartenenti in gran parte ad enti religiosi, è invece la fascia di territorio che si estende fra Piave e Sile lungo i margini della laguna di Venezia nella Zosagna di sotto, in Trevisana bassa, e prosegue verso sud-ovest nella podesteria di Mestre. La superficie forestale è qui ancora assai ampia e la riserva su di una parte considerevole di essa sarà mantenuta fino alla fine della Repubblica ed oltre, nonostante gli allagamenti cui andrà soggetta a causa delle inondazioni, rese più frequenti dagli interventi sul corso inferiore dei fiumi effettuati per salvaguardare la laguna: perché, come si è detto, fornisce garanzia di un approvvigionamento molto rapido nei casi di emergenza.

La riserva dei boschi dell'Asolano e del Quartier del Piave proclamata da Garzoni non avrà storia, ma la podesteria di Asolo resta importante per la presenza di molti boschi di querce, comunali e privati, situati prevalentemente lungo la prima fascia collinare. Già nel 1537 i suoi rappresentanti, al fine di evitare i continui controlli e le rilevanti spese che li accompagnavano, si erano impegnati a tenere costantemente a disposizione della Repubblica ben 100.000 roveri «buoni o per venir buoni per l'Arsenal»<sup>58</sup>, ma dal 1566, pur restando tale obbligo, anche i boschi asolani sono stati sottoposti ad alcune restrizioni<sup>59</sup>. Vengono fra l'altro ordinate le operazioni di inventariazione e catasticazione anche in questa zona, con risultati alterni: se Giustinian denuncia la mancanza di 14.538 roveri ai 100.000 che la podesteria deve garantire allo stato, e di conseguenza apre un processo, Garzoni ne conta invece 20.000 in più<sup>60</sup>. In seguito l'attenzione di Vene-

<sup>58</sup> BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 39; L. BULIAN, *Asolo. Paesaggio, proprietà e credito nel territorio asolano del secolo XVI*, Treviso 2001, pp. 76-78.

<sup>59</sup> Nel 1566 Santo Tron, Patron all'Arsenal, incaricato di controllare le condizioni dei boschi e di segnare i roveri, ne aveva fatto bollare 100.000. Ne erano seguiti «disordini infiniti» perché nelle aree in cui non si era praticata la bollatura i boschi venivano distrutti e la stessa sorte subivano anche altrove tutti i semenzali, non essendo segnati. Il Consiglio dei Dieci prescriveva perciò di estendere all'Asolano l'obbligo di ottenere la licenza del Reggimento dell'Arsenal per ogni taglio di roveri e, al fine di conservare i semenzali, il divieto di pascolare nei boschi (ASV, *Arsenal*, reg. 11, decreti Consiglio dei Dieci 16 maggio 1565, 20 febbraio 1565/6, 9 aprile 1566).

<sup>60</sup> ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 58, fasc. «Provveditori sopra boschi», Relazione Giacomo Giustinian 18 giugno 1586; ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299 bis, fasc. «Boschi», Lettera Giovanni Garzoni 7 giugno 1603.

zia si concentrerà su alcuni boschi comunali forniti di roveri di ottima qualità, fra i quali il preziosissimo Fagarè, in villa di Cornuda.

Il resto del territorio trevisano riveste minore importanza per la Casa dell'Arsenal, salvo naturalmente per la presenza in collina del bosco del Montello<sup>61</sup>. Nella podestaria di Conegliano la superficie forestale si va restringendo sotto l'avanzare delle colture, mentre d'altro lato le piante spesso non forniscono legname atto alle costruzioni navali, trattandosi in buona parte di essenze diverse dalle querce oppure di *cervati*, cioè di cerri (*Quercus cerris* L.). Soltanto molto più tardi alcuni dei boschi comunali della fascia meridionale, contigua alle podestarie di Oderzo e Portobuffolè, verranno dichiarati pubblici e qualche altro privato dell'area collinare verrà riservato<sup>62</sup>.

Più numerosi i roveri nel territorio di Serravalle, ma quelli segnati sono in gran parte sparsi, dato che i boschi di cui si riesce ad effettuare la perticazione sono molto pochi perché di accesso arduo e faticoso: avrebbe importanza la presenza di preziosi *stortami*, ma le difficoltà di trasporto sono troppo rilevanti e poche volte vi si farà ricorso<sup>63</sup>.

A parte il Friuli di qua del Tagliamento (rispetto a Venezia), come già visto assai ricco di boschi di roveri, nel resto della Patria il catastico Surian, forse anche perché condotto affrettatamente in questi territori, ne individua ben pochi sia nell'area a nord di Sacile e Pordenone, sia in tutto il Friuli di là del Tagliamento: soltanto più tardi ne saranno scoperti e banditi alcuni di una qualche importanza, soprattutto quello di Romagno nel Cividalese, territorio nel quale molti altri non saranno mai misurati e catasticati per il difficile accesso e le ancor più difficili condotte<sup>64</sup>.

In Padovana e Vicentina i boschi ci sono ma vanno riducendosi di numero e di dimensioni: dopo la realizzazione dei primi due catastici, non se ne faranno altri, salvo quello commissionato al Capitano di

<sup>61</sup> In pianura, oltre al bosco dei comuni Morgan e Settimo, conservano una qualche importanza pochi altri boschi di ragione privata. Cfr., oltre i relativi catastici, M. PITTERI, *L'utilizzazione dei beni comunali della podestaria di Treviso nel XVII secolo, in Una città e il suo territorio: Treviso nei secoli XVI-XVIII*, a cura di D. Gasparini, Treviso 1988, pp. 9-33; NICOLETTI, *Le campagne*, pp. 9-14, 54-58.

<sup>62</sup> A. PIZZATI, *Conegliano. Una «quasi città» e il suo territorio nel secolo XVI*, Treviso 1994, pp. 61-62, 67-70.

<sup>63</sup> ASV, *AFV*, Catastico Giustinian, reg. 136; Catastico Garzoni, reg. 143.

<sup>64</sup> Ivi, Catastico Surian, reg. 131; Catastico Giustinian, reg. 136; Catastico Garzoni, reg. 143; ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 58, Relazione 18 giugno 1586 di Giacomo Giustinian.

Vicenza Andrea Bragadin nel 1640 per questa sola provincia<sup>65</sup>. Segno evidente che l'interesse dell'Arsenale si va concentrando altrove, anche se i prelievi non mancano: ma vengono ad interessare soprattutto il bosco pubblico di Carpaneda, che resta una risorsa d'importanza considerevole.

Quanto al Montello, considerato, come Montona, un «prezioso zoiello» della Repubblica tanto da esser mantenuto anche dopo il 1600 alle dipendenze del Consiglio dei Dieci e sottoposto a un regime speciale, nell'ultimo decennio del Cinquecento viene definitivamente bandito e affidato ad una magistratura stabile con la nomina prima di uno e poi di tre Provveditori che portano avanti le operazioni già iniziate da Giacomo Giustinian nel 1584<sup>66</sup>: la confinazione, la misurazione, l'escavo dei fossi e la regolazione delle acque, l'estromissione delle attività private esistenti all'interno, l'imposizione di una serie di divieti con pene che giungono alla condanna a morte per chi provoca incendi, l'avvio di interventi selvicolturali volti a privilegiare il rovere. Riuscendo a imporlo come specie dominante in un bosco che si caratterizza sempre più come altofusto disetaneo ma rimane misto, nonostante il tentativo di indirizzarlo verso la monospecificità eliminando le altre essenze esistenti<sup>67</sup>. Molti provvedimenti vengono presi a fine Cinquecento anche per il bosco di Montona, al quale poco dopo sarà preposta una apposita magistratura, prima provvisoria e poi definitiva, dipendente anch'essa dal Consiglio dei Dieci<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> ASV, *AFV*, Catastico Andrea Bragadin, reg. 147.

<sup>66</sup> Giacomo Giustinian confina il bosco facendo piantare 1192 termini di pietra tutto intorno e altri 1048 per delimitare le località rimaste di proprietà privata all'interno; tenta anche un primo calcolo dell'estensione, ipotizzando una superficie totale di ben 32.000 campi (16.640 ha), per 2/3 a bosco di rovere: ma una cifra più realistica (circa 5600 ha) si ricava dalle misure, pure da lui fornite, di lunghezza e larghezza massime (poco più di miglia venete 7 per 3), tenendo conto che ha la forma di un'ellisse (ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 58, Relazione 18 giugno 1586 di Giacomo Giustinian). Cfr. CASTI MORESCHI, ZOLLI, *Boschi della Serenissima*, pp. 55-67; G. CANIATO, *La Serenissima e il Montello*, in *Narvesa. All'alba del secondo millennio*, Nervesa della Battaglia 1994, pp. 51-62; VERGANI, *Legname per l'Arsenale*, pp. 407-412.

<sup>67</sup> Nel 1592 i Provveditori al bosco del Montello, specie Marco Venier che vi resta molti mesi, completano la posa dei cippi confinari, con descrizione e disegno: il confine lungo la strada da San Vettor fino a Santa Mama misura in tutto pertiche trevisane 11.514 (23 km), mentre il resto è circondato dal Piave (ASV, *AFV*, b. 35, «Magistrato del Montello. Decreti del Consiglio dei X. Dall'anno 1475 al 1680»; ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299, fasc. g: «Provveditori sopra il bosco del Montello, 1559-1624»; b. 299 bis, fasc. «Provveditori del bosco del Montello».

<sup>68</sup> Ivi, b. 299 bis, «Lettere dei Provveditori, del Podestà e degli incaricati straordinari alla Valle di Montona (1500-1670)»; BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 75. Buone

Gli altri boschi banditi, quelli di faggi e conifere situati in montagna, trovano anch'essi la loro sistemazione intorno al 1600. I Boschi d'Alpago, banditi a metà secolo e per il momento utilizzati soltanto per provvedere i remi per la flotta, nel 1589 vengono ampliati includendo le aree contigue di Prazosan, Col Inten e Val de Piera sul versante alpagoto, di Cadolten su quello trevisano, come già avvenuto alcuni anni prima per il Monte di Prese; nel 1594 viene deliberata la costruzione del «palazzo» per abitazione del capitano e del guardiano, mentre bisognerà attendere il 1638 per avere il primo (ed unico) catastico, realizzato dal proto dei remeri Zorzi de Cristofolo, corredato di divisione in prese e piano assestamentale, rimasti però quasi senza attuazione<sup>69</sup>. Per provvedere i remi non da molto si sono aggiunti ai boschi banditi quello di Caiada nel Bellunese e i numerosi boschi della Carnia<sup>70</sup>.

Anche la Vizza di Cadore, che fornisce gli abeti per le alberature, nel 1606 viene ampliata acquistando dal comune di Ampezzo, sotto giurisdizione arciduciale, circa 24 ettari del contiguo bosco di Somadida con funzione di «antipetto» o «parapetto» alla *vizza*: una striscia larga 100 metri e lunga 2400 posta a protezione del bosco contro i frequenti sconfinamenti degli ampezzani<sup>71</sup>.

#### 4. *Provveditori sopra boschi: i catastici*

I primi anni del Seicento, quindi, costituiscono uno snodo importante del processo di parziale ridefinizione dei principi ispiratori della

osservazioni sugli interventi veneziani nella Valle di Montona e in Istria nel corso del Cinquecento, con citazioni utili ma prive dei riferimenti archivistici, in P. BAISSERO, *Il legno di San Marco. Dai boschi dell'Istria a Venezia*, Trieste 2011.

<sup>69</sup> ASV, *Arsenal*, decreti 6 giugno 1575, 26 agosto 1589; ASV, *Contarini*, f. 26, raccolta di documenti sui boschi in copia (1548-1594); altra documentazione in ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 155, Belluno 1501-1651, e in alcune pubblicazioni recenti: *La foresta scritta. Confinazioni della Serenissima in Consiglio (1550-1795)*, Mestre 2013; G. ZOCCOLETTO, *Il bosco d'Alpago. Decreti e statuti raccolti dal bellunese Prudenziario Giamosa*, Vittorio Veneto (TV) 2014; *Ordini, provisioni, decreti terminazioni et lettere in materia de boschi d'Alpago, et Caiada*, a cura di F. Dal Cin, ebook, 2015, pp. 65-73. Cfr. LAZZARINI, *La trasformazione di un bosco*, pp. 17-23.

<sup>70</sup> Id., *Remi per le galee. Dai boschi della Carnia all'Arsenale di Venezia*, in *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, a cura di A. Fornasin e C. Povolo, Udine 2014, pp. 29-38.

<sup>71</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 14, atto di cessione 20 settembre 1606; decreto Magnifica Comunità di Ampezzo 21 agosto 1606; decreto Senato 5 agosto 1606 e altra documentazione relativa a sopraluoghi, confinazioni, perizie, inventari di piante, ecc.: qui l'area acquistata viene chiamata «bosco di Somarida».

politica forestale e della legislazione in materia boschiva, pur restando essa frammentaria e talora contraddittoria. Vedono anche il consolidarsi della strutturazione amministrativa con le sue gerarchie e le potenziali conflittualità, dell'organizzazione dei boschi in categorie definite, delle modalità di tutela e di prelievo, degli interventi di tipo selvicolturale, dei criteri di bollatura, taglio e trasporto dei roveri. Tutti questi aspetti sono ormai abbastanza ben definiti e nel secolo successivo ci si muoverà su strade in gran parte già tracciate, pur non mancando omissioni e deviazioni.

Anche la catasticizzazione dei boschi ha preso avvio con decisione. Quello di Giovanni Garzoni è il terzo catastico che ha trovato effettiva realizzazione. Esso conclude una prima fase, certo la più produttiva: nel giro di 35 anni si sono effettuate ben tre rilevazioni molto approfondite in ambiti territoriali piuttosto vasti.

Con la prima Nicolò Surian in meno di due anni (1568-1569) ha coperto tutto il territorio dell'intera provincia trevisana (con l'unica eccezione dell'Asolano) e di quelle friulana, padovana, vicentina, feltrina e bellunese: cioè tutta l'area di pianura e collina della Terraferma veneta, con l'esclusione del Veronese<sup>72</sup>. Con la seconda Giacomo Giustinian ha catasticato in 22 mesi (1584-1586) tutto il Trevisano, compresa la podestaria di Asolo, oltre al solo bosco Romagno in Friuli. Richiamato a Venezia, ha dovuto interrompere l'operazione, ma Padova e Vicentina sono state egualmente catasticate negli anni successivi (rispettivamente da Alvise Bembo nel 1588 e da Cristoforo Venier nel 1591<sup>73</sup>): è rimasta fuori, invece, l'intera Patria del Friuli. Che non viene visitata, come del resto le podestarie di Padova e Vicenza, neppure da Garzoni, il quale si limita al Trevisano<sup>74</sup>.

Occorrerà attendere il 1628 per avere, a 60 anni di distanza da quel-

<sup>72</sup> ASV, *AFV*, catastico Surian, regg. 126-132.

<sup>73</sup> Ivi, catastico Giustinian, regg. 133-137; catastico Bembo, reg. 139; catastico Venier, reg. 138; ASV, *Collegio, Relazioni*, relazione di Alvise Bembo 4 dicembre 1588.

<sup>74</sup> Per alleggerire il carico di Garzoni già il 23 settembre 1602 viene nominato Provveditore sopra boschi Girolamo Corner, con le stesse commissioni date al primo, per la visita di Padova e Vicentina, ma non sembra che il catastico venga realizzato (ASV, *Capi Cons. X, Lettere rettori*, b. 299 bis, fasc. «Ordini ed elezioni»). Quanto al Friuli, l'incarico a Garzoni decade implicitamente quando, dopo due anni di servizio, gli si concede di tornare, accogliendo finalmente le sue ripetute richieste di esonero, avanzate sia «per la mia età senile di anni 65», sia «perché essendo obiettivo mi sono fortemente danneggiato», sia «perché le tante mie lettere al Consiglio di Dieci non sono state giudicate degne di risposta» (ivi, fasc «Boschi», lettere Garzoni 18 gennaio e 16 febbraio 1604 da Vazzola).



lo di Surian, un nuovo catastico dell'intera Patria, realizzato da Fabio Canal riprendendo, quello condotto pochi anni prima, nel 1620, da Zuanne Capello, limitatamente al Friuli orientale («di là del Tagliamento»)<sup>75</sup>: zona, quest'ultima, che poi resterà non catasticata per un secolo, fino alla rilevazione di Antonio Nani del 1726<sup>76</sup>; mentre nel Friuli di qua vi sarà quella intermedia di Francesco Querini nel 1662<sup>77</sup>.

Molto frammentaria e diseguale è quindi la realizzazione dei catastici dopo la prima fase. Se nella Trevisana alta, dove i boschi sono in gran parte pubblici o comunali, le visite sono più frequenti e la compilazione dei catastici non manca di continuità, essendo effettuata nove volte e quindi in media ogni 20 anni, la provincia Padovana non sarà mai più censita, quella Vicentina una sola volta, in Trevisana bassa e Mestrina passeranno oltre 130 anni dopo Garzoni per arrivare ad un nuovo catastico: quello condotto da Bertucci Dolfin nel 1734<sup>78</sup>.

Soltanto verso la metà del Settecento vi saranno nuove rilevazioni che, escludendo ormai del tutto Padovana e Vicentina, verranno per il resto ad assumere un carattere di generalità, coprendo le due province di Treviso e di Udine. All'interno di queste, i prelievi in Terraferma saranno quasi del tutto limitati a Trevisana alta e Friuli «di qua», mentre al di fuori andranno aumentando nella Valle di Montona, nel resto dell'Istria e nell'isola di Veglia.

I numerosissimi dati contenuti nei catastici vanno usati con molte cautele. Infatti i parametri utilizzati spesso variano dall'uno all'altro, in

<sup>75</sup> Del catastico Capello non ci sono pervenuti i registri. Più volte vi fa riferimento Fabio Canal, che lo utilizza per effettuare la sua revisione dei boschi, trovando molti danni nonostante il breve intervallo di tempo trascorso (ASV, *Senato*, PTM, f. 225, lettere di Fabio Canal; AFV, *Catastico Canal*, reg. 145.). E lo utilizza per il confronto persino Antonio Nani oltre un secolo più tardi, forse per non aver trovato quello Canal (ASV, *Arsenal*, reg. 25, Relazione Antonio Nani 30 novembre 1726; AFV, *catastico Nani*, reg. 153).

<sup>76</sup> Salvo, forse, una rapida revisione che Francesco Morosini scrive di aver effettuato nel 1637, nel contesto delle molte altre incombenze affidategli, della quale non è rimasta alcuna documentazione (ASV, *Senato*, PTM, f. 305, lettera 11 febbraio 1637/8 da Cadore).

<sup>77</sup> ASV, AFV, reg. 148; *Arsenal*, reg. 15, decreto Senato 4 aprile 1663 (approva l'intero operato di Francesco Querini, ritornato da Provveditor sopra boschi).

<sup>78</sup> Per una panoramica completa dei catastici dei boschi di rovere effettuati nelle diverse zone cfr. Tabella 8. Elenchi sono stati forniti da BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 38; SUSMEL, *I rovereti di pianura*, pp. 34-35; APPUHN, *A Forest on the Sea*, p. 304. Cfr. anche la registazione dei registri rinvenuti in Arsenale stesa su commissione del Reggimento da Giovanni Arduino, pubblico Soprintendente all'agricoltura, datata 16 marzo 1771 (ASV, *Sen. Ars.*, f. 122, «Relazione de' sistemi dei pubblici cattastici de' boschi dello Stato»).

base alle commissioni ricevute, al tempo a disposizione, alle capacità e all'impegno del Provveditore e dei tecnici della Casa che lo accompagnano.

Mutano le classificazioni dei roveri: in particolare la misura minima di quelli buoni per l'Arsenale che, se all'inizio deve essere superiore ai 3 piedi di *volta*, nel corso del tempo va aumentando, in connessione con la crescita progressiva delle dimensioni degli assortimenti necessari per le costruzioni navali.

Non sempre si fornisce il numero di piante cominciando dalla stessa grossezza: a volte si parte da mezzo piede di circonferenza, a volte da 1 o da 1 e mezzo, a volte da 2. Ma siccome quelle più basse sono le classi più numerose, la loro omissione può diminuire il totale dei registrati anche della metà, rendendo incomparabili i dati complessivi. Inoltre la distinzione in classi di mezzo piede in mezzo piede, usata nel Seicento, non lo è più nel Settecento, quando prevale la suddivisione di piede in piede. In alcuni casi poi, come nel catastico Nani del 1726, manca anche l'omogeneità interna dato che spesso si raggruppano le piante in classi di differente ampiezza<sup>79</sup>; in altri, come in quello Gradenigo del 1748, non si fornisce nemmeno più il numero di roveri per classi, considerandolo ormai inutile, ma soltanto quello delle piante più grosse<sup>80</sup>. Tutti fattori, questi, che rendono difficili i confronti fra i diversi catastici.

Variano anche numero e qualità dei segni apposti sugli alberi. Le commissioni date a Surian prevedono di segnare con un bollo tutti quelli buoni per la Casa, con due bolli quelli atti a fornire stortami e pezzoni per le galee grosse, «come più necessarii et de quali si ha maggior penuria»<sup>81</sup>. Invece da Giustinian in poi sono prescritti due tipi di bollo: un «bollo tondo» per i roveri stimati buoni per la Casa e ad essa riservati in esclusiva, apposto sul tronco in due luoghi diversi, cioè all'altezza di un braccio e di tre braccia da terra; un «bollo quadro» per tutti gli altri roveri, i quali possono esser concessi, con licenza dell'Arsenale, «per serar dalle acque e per bisogno necessario et uso di particolari»<sup>82</sup>.

La legge del 1601, che comprende le commissioni per Garzoni e i successori, prevede l'uso di «un nuovo bollo più durabile», differente da tutti quelli usati in precedenza, per segnare i roveri che «al presente si trovano esser buoni» per il servizio della Casa, e uno diverso per quelli «che al presente non sono buoni». La formulazione lascia adito ad equi-

<sup>79</sup> ASV, *AFV*, regg. 152-153.

<sup>80</sup> Ivi, regg. 163-164.

<sup>81</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 12, ducale 14 maggio 1568.

<sup>82</sup> Ivi, reg. 12, decreto Senato 29 maggio 1584.

voci, anche perché deve integrarsi con le normative date in precedenza<sup>83</sup>. Perciò non mancheranno interpretazioni differenti, tanto più che il limite inferiore di quelli considerati buoni oscilla dagli iniziali 3 piedi e mezzo ai 4 o ai 4 e mezzo (Canal, Querini).

Tutti questi limiti di incompletezza, di non continuità, di scarsa omogeneità, assieme al mancato aggiornamento dei registri, non vanificano l'importanza della svolta impressa con questi catastici, più tardi accompagnati dalle relative mappe, alla politica forestale veneziana: essi costituiscono un significativo elemento di novità, singolare nel contesto europeo, utile strumento sia per la conoscenza che per il governo del bosco posto in essere dalla Dominante nei suoi territori. Vari autori l'hanno sottolineato<sup>84</sup> e anche Karl Appuhn ne tratta ampiamente<sup>85</sup>, evidenziando la funzione che hanno svolto nell'elaborazione di un progetto collettivo di gestione attiva dei boschi, superando la fase di conservazione passiva che aveva prevalso fino alla fine del Cinquecento, e nel formarsi di un sapere burocratico impersonale, ma anche empirico, fondato sulle esperienze comuni<sup>86</sup>. E considerando quindi catastici dei roveri e mappe dei boschi come strumenti tecnici volti a conservare e riprodurre la conoscenza generata dalla burocrazia forestale, venendo a costituire una fonte comune di informazioni e quasi una narrazione di tipo storico-naturale<sup>87</sup>. E però, ancora una volta, enfatizzando la parte avuta dai Provveditori sopra boschi come attori quasi solitari del processo di rinnovamento, in antitesi ai vertici politici, rimasti legati al passato.

Oltre che su quello Garzoni, si sofferma ampiamente sul catastico Surian, il primo ad essere realizzato con i nuovi criteri, benché questi fossero già stati fissati vent'anni prima, e con la nomina di un apposito funzionario incaricato di operare a tutto tondo: visitare i luoghi, reprimere gli abusi, redigere i catastici, aprire i processi, prendere o proporre

<sup>83</sup> Spesso non è chiaro se con un bollo sono segnati sia i roveri inferiori a 3 piedi di *volta* che potrebbero diventar buoni per la Casa crescendo, sia quelli maggiori di 3 piedi ritenuti non buoni: qualche volta lo sono anche i *tolpi*, dei quali generalmente viene fornito soltanto il numero.

<sup>84</sup> Fra i quali soprattutto BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 36-38 e SUSMEL, *I rovereti di pianura*, pp. 28-35 (che alle pp. 45-48 individua però una serie di lacune e carenze).

<sup>85</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 198-252.

<sup>86</sup> «This knowledge was impersonal, in the sense that every patrician who held the office enjoyed access to it. But it was also empirical, in the sense that it was a product of the combined individual experiences of hundreds of Arsenal *proti*, forest guardians, lumberjacks, cartographers, land surveyors, and patrician officeholders» (ivi, p. 202).

<sup>87</sup> Ivi, pp. 205-206.

tutte le misure necessarie alla conservazione del patrimonio forestale. In particolare ascrive a merito di Surian l'essere andato molto oltre le commissioni ricevute costruendo un modello da utilizzare per i catastici successivi, creando una nuova classificazione dei roveri, fornendo dati quantitativi assai particolareggiati sul loro numero, distinguendoli per dimensioni, qualità e posizione, indicando località, proprietario del fondo, misura del circuito<sup>88</sup>.

Certo questo catastico è l'unico ad avere carattere quasi generale. Ma con limiti notevoli se la stringatezza con cui sono compilati alcuni dei 7 volumi lascia capire che nelle zone visitate per ultime le operazioni sono state condotte in modo assai affrettato<sup>89</sup>; e se non di rado i criteri di catalogazione dei roveri appaiono poco chiari, probabilmente per incapacità di ridurre ad uno schema unitario le diverse informazioni fornite da coloro che effettuano le misurazioni<sup>90</sup>.

Il gran numero di classi di *volta* e la varietà delle denominazioni non possono essere assunti come indicatori di una particolare accuratezza nella classificazione<sup>91</sup>, ma piuttosto di carenze nella regia complessiva dell'operazione. Mentre, d'altro lato, lascia seri dubbi sulla effettiva attendibilità delle rilevazioni il fatto che il numero dei roveri, e in par-

<sup>88</sup> Ivi, pp. 206-211.

<sup>89</sup> Infatti mentre i lavori nel Trevisano occupano quasi un anno e mezzo, a tutti gli altri territori vengono dedicati pochi mesi. Lo nota anche SUSMEL, *I rovereti di pianura*, pp. 40-41.

<sup>90</sup> Per ogni bosco la suddivisione dei roveri viene effettuata in base alla misura della *volta*, cioè della circonferenza del tronco all'altezza di petto d'uomo, di mezzo piede in mezzo piede, partendo da un massimo di 5 piedi e arrivando a 2: inferiormente spesso si trovano indicati roveri *di cossa* e *di gamba*, più raramente *di braccio* (evidentemente utilizzando la terminologia corrente fra i marangoni dell'Arsenale o fra i boscaioli della zona), che si può pensare corrispondano, in via di approssimazione, rispettivamente ad una circonferenza di circa piedi 1½ (cm 52), 1 (cm 35), ½ (cm 17); ma in alcuni territori, come nella podestaria di Oderzo, le registrazioni di roveri di piedi 1 o 1 ½ si aggiungono a quelle summenzionate; inoltre la bollatura a volte si estende ai roveri *di cossa* e *di gamba*, altre volte no. Probabilmente sono stati assunti i dati come venivano forniti dai rilevatori, senza preoccuparsi di ricondurli ad uno schema unitario.

<sup>91</sup> Come invece ritiene anche Lucio Susmel. Quest'ultimo pensa inoltre che i roveri *di cossa* e *di gamba* siano legni curvi, mentre tali definizioni sono relative alla grossezza (SUSMEL, *I rovereti di pianura*, p. 30). Affermava ad esempio il *sindico* d'Alpago di sotto nel 1588 che nel territorio della sua comunità vi erano «fagari di grossezza come un braccio et la gamba di un huomo et verso Farra ve n'è come la cossa di un uomo» (ASV, *Contarini*, f. 26, «Inquisizione del podestà di Civald»). Anche la ripartizione in classi di mezzo piede probabilmente non è frutto di una scelta del Surian, ma è il criterio adottato da Anzolo Maria Priuli nell'avvio dato al catastico precedente, poi sospeso: criterio che sarà mantenuto, a differenza di quanto afferma Susmel, anche in alcuni censimenti del secolo successivo (SUSMEL, *I rovereti di pianura*, p. 30).

ticolare di quelli atti ai lavori dell'Arsenal, risulti in questo catastico enormemente più basso rispetto ai successivi, a cominciare da quello realizzato da Giacomo Giustinian a distanza soltanto di una quindicina d'anni. Si saranno anche fatti, forse, dei progressi nella gestione dei boschi, ma non sembra possibile che in così breve tempo in quelli pubblici della Trevisana alta i roveri superiori ai 3 piedi di *volta* siano passati da circa 6000 a quasi 26.000, e nei boschi comunali addirittura da meno di 1000 a quasi 19.000 (tabelle 6 e 7)<sup>92</sup>.

E anche su originalità e innovatività ci sarebbe molto da dire. Surian ha svolto con impegno e solerzia il suo compito, ma non ha inventato nulla: non ha fatto che seguire lo schema già predisposto vent'anni prima col catastico affidato ad Anzolo Maria Priuli e da questi iniziato, al quale gli veniva raccomandato di attenersi; e non è andato oltre le commissioni che gli sono state date, eseguendole alla lettera. Ha quindi annotato per ogni bosco non solo nome del proprietario, lunghezza in pertiche del circuito e nomi dei proprietari confinanti, ma anche qualità dei roveri, quantità per ogni classe di grossezza, natura del terreno, possibilità di condotta e distanza dai fiumi. Ha fatto segnare con due bolli i roveri atti a fornire *stortami* e *pezzoni* per galee grosse, con un bollo tutti gli altri considerati buoni per l'Arsenale. Ha fornito il numero delle piante *di venuta*, di quelle da *tolpi*, dei semenzali<sup>93</sup>.

Per svolgere il suo incarico non ha sicuramente impiegato oltre 4 anni, come afferma Appuhn ritenendo che abbia dato inizio all'operazione nel maggio del 1565, ma meno di un anno e mezzo: infatti è stato scelto fra i Patroni dell'Arsenal il 14 maggio 1568 dal Collegio con l'intervento dei Capi del Consiglio dei Dieci, su delibera di due giorni prima dello stesso Consiglio, ed è partito da Venezia il 22 di quel mese con il suo seguito<sup>94</sup>; il 10 settembre 1569 consegna in Arsenale l'ultimo dei 7 volumi del catastico, relativo a Belluno e Feltre<sup>95</sup>.

<sup>92</sup> Nel distretto di Oderzo non vi sono boschi di pubblica ragione fino a che, nel catastico del 1726 non diviene tale il bosco Sacil, in villa di Roncadelle, prima compreso nei boschi comunali. Nelle tabelle l'ho mantenuto fra questi ultimi per facilitare i confronti.

<sup>93</sup> Per la ducale di nomina, contenente le commissioni del Collegio, cfr. ASV, *Arsenal*, reg. 12, ducale 14 maggio 1568 (è riprodotta parzialmente in MOR, *I boschi patrimoniali*, pp. 290-291 e in *Boschi della Serenissima. Utilizzo e tutela*, pp. 40-41).

<sup>94</sup> Lo afferma egli stesso nella nota introduttiva al primo dei sette volumi del suo catastico, datata 20 ottobre 1569, dove indica anche la composizione del suo seguito: un cancelliere, un cavalcante, un fante, sei marangoni della Casa e altri servitori della sua famiglia (ASV, *AFV*, reg. 126).

<sup>95</sup> Ivi, reg. 132.

Non c'è, inoltre, alcuna possibilità di confronto con quanto hanno realizzato Antonio Moro e Piero Lando in Istria qualche anno prima. Le loro commissioni non sono affatto identiche a quelle date a Surian, come afferma ancora Appuhn attribuendo a quest'ultimo il merito di aver posto al centro il dato quantitativo come strumento per la conoscenza dei boschi e per la loro gestione, cosa che gli altri due non sarebbero stati capaci di fare<sup>96</sup>: gli incarichi conferiti a Moro, Patron all'Arsenal, riguardano essenzialmente inquisizione e apertura dei processi, custodia e nomina di nuovi *saltari*, sistemazione delle strade e degli alvei dei corsi d'acqua, trasporto dei roveri già tagliati e riorganizzazione delle condotte<sup>97</sup>.

In questa occasione non si sono unificate le funzioni e, come si faceva in precedenza<sup>98</sup>, sono stati inviati sia un Provveditore sopra le legne che un Patron all'Arsenal, con attribuzioni diverse, mentre alcuni compiti sono stati affidati al locale podestà. Appuhn ritiene che Piero Lando fosse un *proto* dell'Arsenal e non sa spiegarsi il fatto che il catastico rechi il suo nome invece di quello del patrizio che vi soprintendeva<sup>99</sup>. In realtà Lando era un patrizio e copriva la carica di podestà di Montona: fu lui che nel 1566 effettuò la confinazione della valle, apponendo lungo il suo circuito 356 cippi in pietra con l'iscrizione C. X. (Consiglio dei

<sup>96</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 209-210.

<sup>97</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 11, decreto Consiglio dei Dieci 24 marzo 1564.

<sup>98</sup> Particolarmente nel 1544, quando vennero inviati in Istria sia il Patron dell'Arsenal Leonardo Loredan, sia il Provveditor alle legne Domenico Falier (*Boschi della Serenissima. Utilizzo e tutela*, pp. 67-70). Nel 1557 era stato mandato per conto dell'Arsenale il Patron Agostin Sanudo. Successive missioni di Patroni si avranno negli anni 1579 e 1589 (ASV, *Arsenal*, f. 13, parte Consiglio dei Dieci 27 settembre 1589).

<sup>99</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, p. 210. In altra occasione l'autore fa l'errore inverso, attribuendo al patrizio Andrea Badoer la paternità del catastico del bosco d'Alpago effettuato nel 1638 (con i relativi disegni), sul quale si sofferma ampiamente con l'intento di evidenziare la visione concreta e realistica dei Provveditori sopra boschi in contrapposizione a quella astratta e distaccata dei legislatori (ivi, pp. 233-241). Ma Badoer non era Provveditor sopra boschi e nemmeno autore del catastico. Questo, come è noto, è stato realizzato dal proto dei *remeri* Zorzi de Cristofolo, espressamente inviato a tale scopo in Consiglio dai Provveditori e Patroni dell'Arsenal e ivi rimasto una ventina di giorni, dal 12 agosto al 1° settembre, per svolgere il suo compito, assistito dal capitano del bosco Zuanne Scolari e da una squadra composta sia di *remeri* della Casa che di *boschieri* della zona. Andrea Badoer, che era invece all'epoca podestà e capitano di Belluno, fece soltanto una fugace apparizione nel bosco il 19 agosto. Lo si desume dallo stesso catastico (ASV, *AFV*, b. 150 bis), sul quale cfr. G. SPADA, *Gli antichi piani assestamentali della foresta del Consiglio sotto la Serenissima Repubblica di Venezia*, «Il Flaminio», 3 (1984), pp. 66-74; ID., *Il gran bosco da remi*, pp. 147-165; AGNOLETTI, *Gestione del bosco*, pp. 116-125.

Dieci), come si era soliti fare negli altri boschi banditi<sup>100</sup>.

Il catastico attribuito a Lando, realizzato nello stesso anno 1566, è dovuto invece a Fabio da Canal, Provveditor alle legne in Istria e Dalmazia, incaricato di compilarlo per tutti i boschi di legna da fuoco della provincia: doveva occuparsi dei roveri soltanto perché incaricato di tagliare, per farne combustibile, quelli non buoni per la Casa o di troppo difficile condotta, mentre nell'illustrare ogni singolo bosco tentava una stima di quanta legna da fuoco poteva dare, indicava la lunghezza del circuito, la distanza dal caricatore, la disponibilità di bovini e di carri utilizzabili per il trasporto. Riportava inoltre il numero degli abitanti, sottolineando la scarsità della popolazione nelle zone più ricche di boschi, e quello degli animali, compresi i molti provenienti da oltre confine, per evidenziarne la presenza troppo massiccia e denunciare il pericolo derivante ai boschi dall'eccessiva diffusione del pascolo. «L'Istria è mangiata e divorata dal morso degli animali - osservava infatti - non solo nei boschi ma anche nei campi e nelle vigne, abbruciata dai pastori alieni che al loro partire cacciano fuoco nei boschi per avere al ritorno miglior erba per pascolo»<sup>101</sup>.

Certo, come ampiamente illustrato da Appuhn, la realizzazione dei catastici apre la via ad una nuova era nelle conoscenze in ambito forestale e nei modi di governo e gestione dei boschi da parte dei veneziani, utilizzando nuovi strumenti tecnici come appunto i catastici e, più tardi, le mappe dei singoli boschi.

Ma quanto detto sopra contribuisce ad evidenziare che il carattere innovativo del catastico Surian non dipende tanto dalle capacità e dall'impegno, pure incontestabili, di chi l'ha realizzato, ma da un processo in atto coinvolgente vari livelli di governo e diverse magistrature: un processo nel quale i Provveditori ai boschi costituivano soltanto uno degli attori. Appuhn ne ha enfatizzato il ruolo, considerandoli il vero

<sup>100</sup> ASV, *Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 58, n. 1874. Cfr. M. DAL BORGO, *Il Consiglio di Dieci e il patrimonio boschivo istriano. I processi del fondo "Processi criminali delegati"*, «Histria Terra. Supplemento agli Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», 2, s. d. (ma 1999), pp. 33-59; *Boschi della Serenissima. Utilizzo e tutela*, p. 70.

<sup>101</sup> ASV, *Provveditori sopra legne e boschi*, b. 241 (II), reg. «Catasticum Fabii de Canali Provisoris super lignis in Histria et Dalmatia. Ann. MDLXVI». L'opera di Fabio da Canal, dopo la fine del suo mandato, fu continuata da Girolamo Barbarigo, nominato suo successore alla stessa carica e incaricato di promuovere l'importazione di legna da fuoco anche «da terre aliene», che da qualche tempo rifornivano Venezia di tale genere ricavandolo dai boschi circostanti Obrovazzo (Obrovac), presso Zara (ASV, *Senato Mar*, reg. 37, decreto 24 giugno 1566).

motore dell'innovazione e sottolineando la loro conoscenza del mondo reale e delle situazioni particolari, dato il contatto diretto instaurato durante le loro visite ai boschi con le popolazioni locali, fino a vederli come promotori di un sistema volto ad un uso plurimo dei boschi, fondato sul coinvolgimento delle comunità: e ponendoli in netta contrapposizione ai vertici di governo, i legislatori del Consiglio dei Dieci e del Senato, ritenuti lontani e poco attenti alla realtà, avulsi dal contesto delle altre magistrature, autori di una legislazione ispirata a principi astratti di mero vincolismo ed esclusivismo<sup>102</sup>.

Invece i vertici di governo non prendono le loro decisioni da soli, in splendido isolamento. Che possa esservi talvolta distacco e difformità di vedute e di posizioni fra legislatori e operatori sul campo è abbastanza ovvio, dato che molte leggi devono avere carattere di generalità e astrattezza (ma certo a Venezia meno che altrove, perché qui spesso i decreti si riferiscono a casi concreti e regolano rapporti particolari per poi ampliare la loro portata) e solitamente rappresentano il risultato del confronto e dello scontro di opinioni e interessi diversi. Ma vi è anche osmosi fra gli organi dei vari livelli e in genere le *parti* emanate dai vertici della Repubblica non fanno che riprendere suggerimenti avanzati dagli stessi Provveditori, approvare proposte provenienti dal Reggimento dell'Arsenal, dare ufficialità a testi già elaborati dalle magistrature competenti, a volte scegliendo fra una relazione di maggioranza e una di minoranza in caso di disaccordo, oppure a lungo dibattuti nelle «conferenze»: commissioni formate da più magistrature, dove si confrontano opinioni differenti maturate nei vari uffici e si elaborano le proposte da sottoporre all'autorità superiore.

Quanto ai Provveditori sopra boschi, non costituiscono una magistratura stabile ma vengono eletti volta per volta. Anzi per realizzare i primi catastici di nuovo tipo dei boschi (Priuli nel 1549 e Surian nel 1568) si invia in missione uno dei Patroni all'Arsenal con compiti ben definiti, fissati nelle commissioni che gli vengono date prima della partenza, spesso assai particolaggiate, e senza conferirgli il titolo di Provveditor sopra boschi. Ben presto, però, ci si rende conto degli effetti negativi del fatto di costringere uno dei patrizi al vertice dell'ufficio a lasciare la Casa per mesi o anche per anni, col pericolo di bloccarne l'attività: è infatti indispensabile che vi sia sempre un «Patron in guardia», con alternanza di 15 giorni, per seguire da vicino le costruzioni navali; inoltre uno dei Provveditori, almeno fino al 1670, deve ogni anno soggiornare

<sup>102</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 146-147, 181-182, 248-251.



a lungo a Montagnana per gestire l'importante settore dell'approvvigionamento della canapa<sup>103</sup>; non di rado, infine, è necessario inviare qualcuno fuori sede, anche per periodi abbastanza lunghi, per svolgere missioni particolari, come nel caso della ricerca urgente di remi affidata a Piero Emo nel 1570. Con parte 27 settembre 1571 il Consiglio dei Dieci delibera perciò che «quando si manda fuori si ballottino gli ultimi usciti da Patroni» oppure si scelga fra coloro che hanno coperto la carica in passato e non abbiano altri incarichi<sup>104</sup>.

Evidentemente in questo modo si vuole garantire da un lato la possibilità di funzionamento dell'Arsenale, senza privarlo per lungo tempo di uno dei Patroni, dall'altro che l'inviato abbia una certa conoscenza della materia delle costruzioni navali, dei legnami da impiegarsi nei loro diversi assortimenti, del personale tecnico che lo affiancherà nella visita: conoscenza che non può che derivargli dall'aver operato nella Casa. Lo si investe di un titolo, quello di Provveditor sopra boschi, al quale si aggiunge di frequente quello di Inquisitor affinché possa avviare indagini e processi, in modo da garantirgli l'autorità e il prestigio di cui ha bisogno per condurre operazioni suscettibili di suscitargli contro, come avverrà più volte, forti reazioni da parte delle comunità oppure dei privati proprietari dei boschi, non di rado membri assai influenti del patriziato.

Così avviene per il catastico affidato nel 1584 a Giacomo Giustinian e così avverrà spesso in seguito, benché non sempre. A volte la realizzazione di un catastico sarà commissionata ad altre cariche: ad uno dei Rettori delle città, competenti per ambito territoriale, oppure al Provveditor generale di Palma, carica cui in genere viene associata quella di Inquisitor ai boschi, all'inizio con giurisdizione limitata al Friuli, poi allargata anche ad altre zone.

Appuhn sottolinea la grande difficoltà che ha incontrato a scoprire che i Provveditori sopra boschi erano cosa diversa dai Provveditori alle legne e boschi ed a comprendere la grande rilevanza del ruolo svolto dai primi (particolarmente con le visite ai boschi e la redazione dei catastici), che considera come principali e quasi unici agenti del rinnovamen-

<sup>103</sup> CELETTI, *La canapa*, pp. 213-218.

<sup>104</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 11. Tuttavia anche in seguito vi saranno numerosi casi in cui uno dei Patroni in carica sarà nominato Provveditor e inviato in visita, ma in genere con incarichi specifici e limitatamente a singoli boschi banditi o a determinate zone: per un elenco di una dozzina di casi, riferito al periodo 1629-1710, cfr. ASV, *Sen. Ars.*, f. 27, «Nota de Patroni all'Arsenal spediti a boschi in tempo ch'erano attuali», all. a decreto Senato 23 aprile 1729.

to nella gestione forestale. Ne attribuisce la responsabilità a storici e archivisti, accusandoli di averne ignorato l'importanza e di averli confusi con i Provveditori alle legne, ritenendo che si trattasse della medesima magistratura<sup>105</sup>. Ma se ciò può avere un fondamento nel caso di Andrea da Mosto<sup>106</sup>, non lo ha in quello di Frederic Lane, che dei Provveditori alle legne non si occupa, mentre correttamente accenna, con riferimento al Cinquecento, al fatto che Patroni all'Arsenal venivano inviati in missione nei boschi<sup>107</sup>; e tanto meno nel caso di Adolfo di Bérenger che, lungi dall'ignorare la distinzione, versa a lungo sui Provveditori alle legne illustrandone la genesi e l'evoluzione, precisandone le competenze nel loro progressivo modificarsi e ridursi, riferendo dei numerosi conflitti che li oppongono al Reggimento dell'Arsenal, nell'ambito del quale riconduce invece con chiarezza i Provveditori sopra boschi<sup>108</sup>.

Questi ultimi, più che costituire una magistratura a sé stante, vanno considerati quasi come un'estensione del Reggimento dell'Arsenal, dal quale sono spesso designati, anche se la nomina è formalmente di spettanza del Consiglio dei Dieci prima e del Senato poi, e al quale vengono comunque sottoposte le loro proposte. Ed è l'Arsenale che va collocato al centro del processo, ampiamente illustrato da Appuhn, che ha portato alla transizione da un regime forestale fondato essenzialmente su vincoli e divieti ad un sistema ispirato almeno in parte ad un razionale controllo delle risorse, al tentativo di passare dal mero consumo dei prodotti del bosco alla sua «coltivazione» per garantire una produzione sostenibile. Un obiettivo perseguito mediante la costruzione di una struttura tecnico amministrativa parzialmente innovativa e il precoce apprestamento di strumenti anche sofisticati come i catastici e, successivamente, le relative mappe: strumenti che avrebbero dovuto consentire al Reggimento dell'Arsenal di possedere un quadro assai articolato e particolareggiato

<sup>105</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 160-161, 317.

<sup>106</sup> A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo e analitico*, Roma 1937, I, p. 195. Più chiara appare l'illustrazione del fondo, con l'indicazione delle magistrature interessate, contenuta nella *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, 4, Roma 1994, pp. 965-967, benché esso continui ad essere impropriamente denominato Provveditori e Sopraprovveditori alle legne e boschi e suddiviso in tre serie (Amministrazione forestale veneta, Provveditori ai boschi e Provveditori sopra legne e boschi), mentre il materiale contenuto è estremamente composito, comprendendo documenti prodotti da diverse magistrature, e la sua inventariazione approssimativa e piuttosto confusa (soltanto le due ultime serie sono state reinventariate con ampiezza e rigore in tempi recenti da Michela Dal Borgo).

<sup>107</sup> LANE, *Navires et constructeurs à Venise*, p. 209.

<sup>108</sup> BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 12-15, 19-21, 26-31, 43-44, 52-54, 86-87, 90 (sui Provveditori alle legne); pp. 37-38, 46-47, 89-91 (sui Provveditori sopra boschi).

delle disponibilità di legname, in modo da poter programmare i tagli delle piante con cognizione di causa, preservando l'integrità dei boschi<sup>109</sup>.

Sono maestranze dell'Arsenale anche i tecnici, in genere appartenenti all'arte dei *marangoni*, che i Provveditori ai boschi portano con sé per classificare e misurare gli alberi, per apporvi il bollo e compiere altre operazioni relative ai catastici; come lo sono i *proti* e i *sortadori* inviati per individuare le piante da abbattere in occasione dei tagli, per suggerire modalità e intensità delle semine o di altri interventi considerati necessari, per valutare le richieste di *curazione* e *schiarazione* avanzate dagli affittuari dei boschi pubblici o dai comuni, per sovrintendere alle operazioni e garantire il rispetto degli interessi dell'Arsenale. Anche i capitani ai boschi, che vengono man mano assegnati alle grandi foreste (Montello, Montona, Cansiglio) oppure a interi comprensori boschivi (Alta Trevisana, Friuli, ecc.), provengono dalle fila delle maestranze dell'Arsenale (*marangoni*, *alboranti*, *remeri*) e continuano a farne parte. Si tratta in ogni caso di personale privo di una preparazione specifica in campo selvicolturale, più esperto in fatto di assortimenti di legname che di boschi, anche se a poco a poco acquisisce conoscenze e matura competenze in materia, sempre di tipo prettamente empirico.

Ed è ancora in Arsenale che vanno consegnati e vengono conservati i catastici, a partire da quello Surian, perché è il Reggimento che deve stabilire, anche se formalmente le deliberazioni sono votate in Senato, non soltanto dove effettuare i tagli, ma anche come intervenire nella coltivazione, in base alle informazioni in essi contenute su numero, qualità e dimensioni delle piante, natura dei terreni, possibilità di condotta e distanza dai caricatori<sup>110</sup>.

Almeno in teoria. Perché in pratica quasi mai i registri vengono aggiornati con l'aggiunta nelle pagine di destra, lasciate originariamente in bianco a tale scopo, delle indicazioni sui tagli man mano eseguiti, come è prescritto e come sarebbe necessario per poter avere un quadro aggiornato della situazione. Inoltre, nonostante le ripetute delibere che ordinano di effettuare rilevazioni generali a scadenze fisse e ravvicinate, di fatto, dopo la prima fase di grande impegno e di intensa attività, i catastici successivi sono tutti parziali e in genere assai

<sup>109</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 205-206; ID., *Inventing Nature*, pp. 879-882.

<sup>110</sup> Non è certo il Consiglio dei Dieci a prendere queste decisioni, consultando al tavolo i grossi volumi dei catastici, come afferma Bérenger. Il quale esagera anche quando sostiene che questo metodo di «tassazione per piede d'albero», che misura ogni singola pianta, viene rinnovato quasi ogni ventennio fino al 1801 ed esteso anche ai boschi resinosi e di faggio (BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 37).

distanziati nel tempo, come si è visto, tanto che nel corso del Settecento il Reggimento dell'Arsenal sarà spesso costretto, per conoscere la disponibilità di legname, a interrogare i capitani o ad inviare propri tecnici (*proti*, *sottoproti*, *stimadori*) per effettuare rapide rilevazioni.

A sostegno della sua tesi Appuhn si sofferma a lungo nel sottolineare la contrapposizione fra due personaggi di inizio Settecento, Leonardo Mocenigo e Antonio Nani, individuando il primo come massima espressione della posizione di funzionari e legislatori, il secondo come esempio tipico del Provveditor sopra boschi.

Mocenigo sarebbe inviato dal Senato con l'incarico straordinario di Inquisitor sopra boschi, titolo inusuale, non per realizzare un catastico ma per rinvigorire le leggi, senza portare con sé i registri di catastici precedenti e quindi senza avere accesso alla storia dei boschi che essi contengono: avrebbe preso come unico riferimento le leggi, considerando le foreste come entità statiche, in grave pericolo di scomparire. Nani invece, Provveditor sopra boschi, sarebbe interprete di quanti le considerano un paesaggio dinamico da preservare e rinnovare mediante pratiche flessibili ed empiricamente fondate di sfruttamento forestale<sup>111</sup>.

In realtà Mocenigo viene nominato nel 1703 Provveditor sopra boschi in Terraferma, con l'incarico di «rivedere i boschi», e quindi di ricatastarli: gli viene conferito anche il titolo di Inquisitor, tutt'altro che inusuale dato che in genere ne vengono insigniti i Provveditori perché possano indagare sui disordini e abusi che si sono verificati e aprire processi contro i colpevoli<sup>112</sup>. Realizza un accurato catastico nella zona fra Piave e Livenza, ponendo a confronto i dati che emergono dalla perticazione con quelli del catastico Civran del 1627, evidenziando con precisione i casi in cui riscontra differenze; e risalendo fino al catastico Giustinian del 1586 per individuare i boschi, soprattutto privati, che nel corso del tempo sono scomparsi<sup>113</sup>.

<sup>111</sup> APPUHN, *A Forest on the Sea*, pp. 248-249.

<sup>112</sup> La deliberazione di eleggere un Provveditor sopra boschi, da scegliere fra i Patroni dell'Arsenal usciti negli ultimi 10 anni, è presa dal Senato già il 2 settembre 1700, in seguito ad un rapporto molto negativo di tre *proti* inviati a visitare i boschi di Terraferma dal Reggimento dell'Arsenal: ma l'attuazione subisce ritardi, probabilmente per la scarsa disponibilità degli interessati. Il primo eletto, Sebastian Zen, rifiuta di accettare, costringendo il Senato a ripetere il decreto imponendo a chi venisse designato una pena di 500 ducati in caso di rifiuto e del doppio in caso di non accettazione e non rifiuto entro 8 giorni (ASV, *Arsenal*, reg. 20, decreti Senato 2 settembre 1700, 21 aprile 1701, 30 novembre 1702).

<sup>113</sup> ASV, *AFV*, reg. 154. Il catastico si limita alla Trevisana alta, cioè all'area compresa fra Piave e Livenza, non avendo Mocenigo potuto completare la revisione e la catasticazione dei boschi del Friuli perché eletto al capitaniato di Brescia.

Antonio Nani, invece, non è Provveditor sopra boschi. Nel 1726 ricopre la carica di Provveditor generale di Palma, alla quale sempre più spesso nel corso del Settecento viene associato il titolo di Inquisitor sopra boschi, con competenze che progressivamente si allargano dall'area friulana a quella trevisana: il che accade anche nel suo caso e in questa duplice veste gli viene conferito l'incarico di visitare i boschi, condurre indagini e realizzare un nuovo catastico, già più volte richiesto dal Reggimento dell'Arsenal e inutilmente ordinato dal Senato negli anni precedenti<sup>114</sup>.

Se Mocenigo insiste sulle leggi e sulla necessità di darvi attuazione, richiamando divieti e prescrizioni vigenti ma in passato poco osservati nella sua importante terminazione del 1704<sup>115</sup>, che costituirà la normativa di riferimento per tutto il secolo, dimostra anche di comprendere le ragioni che spingono i villici alla violazione delle leggi, certo senza giustificarla, riconducendole all'impossibilità di alimentare il bestiame per carenza di pascoli dopo esser stati privati dei beni comunali. Non può scriverlo nella terminazione, per ovvie ragioni, ma lo esplicita nella relazione finale che invia al Senato<sup>116</sup>.

Ma non solo. Mocenigo si impegna a fondo, forse più di ogni altro Provveditore, nella riorganizzazione della custodia dei boschi, affidati a guardiani nominati e controllati dai comuni ma sotto la sovrinten-

<sup>114</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 25, decreto Senato 30 gennaio 1725/6 (anche in *Sen., Ars.*, f. 20).

<sup>115</sup> *Terminazione, regolazioni et ordini stabiliti per l'importante custodia e tutela de' boschi e roveri stabiliti dall'illustrissimo et eccellentissimo sig. Lonardo Mocenigo, Provveditor et Inquisitor sopra boschi in Terraferma, approvati dall'eccell. Senato con decreto sovranò li 11 aprile 1705*, Venezia 1705. La terminazione è del 19 novembre 1704 ma viene approvata soltanto l'11 aprile 1705 dal Senato, dopo essere stata sottoposta al giudizio di altre magistrature: essa riprende, conferma ed integra la legislazione precedente, particolarmente la *parte* del Consiglio dei Dieci 28 novembre 1601, che ne resta il cardine. Se ne possono trovare varie copie a stampa (ad esempio in ASV, *AFV*, b. 10), mentre l'originale a mano è conservato in ASV, *Senato, PTM*, f. 306, all. al dispaccio n. 49 del 16 novembre 1704; la copia inviata al Reggimento dell'Arsenal e le osservazioni di quest'ultimo in ASV, *Arsenal*, f. 57, all. a decreto Senato 27 dicembre 1704. Per una attenta analisi della terminazione cfr. BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 57-60.

<sup>116</sup> Il testo che Appuhn cita ampiamente come fosse il discorso di fine mandato pronunciato davanti al Senato è in realtà quello del proemio della terminazione. Altra cosa è la relazione finale che Mocenigo invia da Brescia il 30 luglio 1705, dove può scrivere: «Li villici, che nella necessità delle grasse per la coltura dei campi non hanno come allimentar li animali dopo la privazione de' comunali, li spingevano a tutto corso dentro de' boschi, specialmente alla loro tutela appoggiati, e per godere con dannato possesso l'usufrutto dell'erbe non reformidavano di sacrificare i nascenti» (ASV, *Senato, PTM*, f. 306).

denza di due capitani di nuova istituzione, con competenze simili a quelli di Montello e Montona. Dà rigide prescrizioni in materia, ma preoccupandosi di renderle efficaci col cointeressare i villici alla buona conservazione dei roveri: ricevendo «le rame tutte e cime de roveri verdi e buoni» che verranno tagliati, i comuni dovrebbero avere tutto l'interesse a preservarli dai danni e a favorirne la crescita, impedendo che siano danneggiati<sup>117</sup>.

Si impegna anche nel promuovere interventi mirati di coltura forestale, dando attuazione ad un piano generale di curazione e schiarazione dei boschi che ne hanno necessità e portando avanti fra notevoli difficoltà un ambizioso programma di semina delle ghiande: programma che Nani non farà che riprendere e continuare<sup>118</sup>.

Quanto ad Antonio Nani, sottolinea che le leggi, avendo carattere generale, da sole non bastano e che occorre curare di più l'amministrazione e la coltura dei singoli boschi, coinvolgendo maggiormente i comuni e concedendo loro la prelazione sia nelle affittanze che per le condotte terrestri: ma ciò a prezzo della perdita definitiva di ogni diritto delle comunità sui boschi comunali. È proprio lui che più di ogni altro insiste nel considerarli pubblici a tutti gli effetti, al pari di quelli di San Marco: sottoponendoli quindi ad un regime più restrittivo, che li esclude fra l'altro dai tagli ad uso privato concessi con licenze del Reggimento dell'Arsenal, consentiti fino ad allora nei boschi comunali come in quelli dei particolari<sup>119</sup>. Una posizione che finirà per prevalere, fino a portare all'individuazione di tre sole categorie di boschi: pubblici, riservati, privati<sup>120</sup>.

##### 5. *La gestione dei boschi: i comuni e lo Stato*

Secondo Appuhn, quindi, i legislatori vedono le cose da lontano, legati all'idea preconcepita di un diboscamento in via di generalizzazione che deve essere arginato mediante vincoli e divieti per riservare gli alberi esclusivamente agli usi dell'Arsenale e alle altre necessità della

<sup>117</sup> SV, *AFV*, b. 10, Terminazione Mocenigo 19 novembre 1704, pp. 6-20.

<sup>118</sup> Gli oltre 60 dispacci inviati da Mocenigo al Senato illustrano ampiamente la sua attività (ASV, *Senato*, *PTM*, f. 306).

<sup>119</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 25, Relazione finale di Antonio Nani 30 novembre 1726, all. a decreto Senato 12 dicembre 1726).

<sup>120</sup> Ogni bosco che in precedenza era censito come «del commun», nel catastico Nani viene detto «raccomandato al commun», in quello Contarini «raccomandato al commun sive di publica raggione», nella documentazione successiva semplicemente «pubblico».

Dominante, mentre i Provveditori ai boschi, assieme ai loro collaboratori, hanno chiara percezione dell'ambiente locale e comprendono le esigenze delle popolazioni, per venire incontro alle quali propongono un uso plurimo dei boschi, che in tal modo ne verrebbero a guadagnare: lo dimostrerebbe la produttività molto più elevata riscontrata nelle selve comunali rispetto a quelle erariali.

Si tratta di una tesi per alcuni versi antitetica a quella sostenuta da Adolfo di Bérenger, e condivisa da Lucio Susmel, per cui la legislazione veneziana sarebbe ottima e gli aspetti negativi andrebbero tutti ricondotti all'amministrazione, caratterizzata da una struttura carente e un personale non preparato e poco motivato, incapace di opporsi agli interessi dei proprietari e a quelli dei comuni, ai quali ultimi è affidata la custodia e la sorveglianza dei boschi<sup>121</sup>.

Ma la realtà è difficilmente riconducibile a schemi interpretativi troppo rigidi: in ambito forestale legislazione e amministrazione sono strettamente legate fra loro, nel bene e nel male, e l'una e l'altra trovano il loro punto di riferimento nel Reggimento dell'Arsenal.

Le scelte di riservare o bandire i boschi, di porre in atto gli strumenti repressivi considerati idonei a difenderli da privati e comuni, di gestirli in base ad una rigida gerarchia degli usi che privilegia la cantieristica pubblica, di impedirne l'accesso libero per preservarli dai danneggiamenti, di vietare o porre limiti al pascolo e di imporre altri provvedimenti restrittivi vanno considerate un tutt'uno con l'esecuzione delle visite, la redazione dei catastici e delle mappe, la preparazione di tecnici dotati di una certa specializzazione, l'introduzione di nuove pratiche selvicolturali, l'adozione di un sistema razionale di controllo delle risorse. Le scelte di un tipo e dell'altro risultano legate fra loro e sono indotte fondamentalmente dalla necessità di procurare legname di un certo tipo all'Arsenale per la costruzione della flotta militare. Senza questa motivazione, a Venezia essenziale, non sarebbe esistita quella politica forestale che viene considerata una delle più precoci e avanzate dell'epoca moderna.

Oggi, in un contesto che riflette una sensibilità di tipo ecologico e quindi una scala di valori molto diversa, siamo propensi a ritenere che sarebbe stato probabilmente più efficace un maggiore coinvolgimento delle popolazioni e delle comunità: e quindi ad avallare la tesi che dai comunisti maggiori cure sarebbero state riservate ai boschi in loro possesso, che quindi risulterebbero meglio conservati di quelli gestiti

<sup>121</sup> BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 36-45; SUSMEL, *I rovereti di pianura*, pp. 9-24.

direttamente dallo Stato. Allora invece, a parte il fatto che questi ultimi erano spesso dati in affitto a privati, sia i legislatori che i responsabili dell'Arsenale, ma spesso anche i Provveditori ai boschi, nutrivano una pesante diffidenza verso i comuni.

Pur senza indulgere ad interpretazioni generalizzanti che hanno avuto seguito in passato e poi sono state messe ripetutamente in discussione e sottoposte a verifica, quali quelle riconducibili in un modo o nell'altro alla *Tragedy of the Commons* di Garrett James Hardin<sup>122</sup>, e pur mantenendo una visione più distaccata di quella di Bérenger che, pienamente compreso nel suo ruolo di intransigente funzionario dello Stato, considera le comunità locali come i peggiori nemici dei boschi, imputando loro anche responsabilità altrui<sup>123</sup>, va riconosciuto che gli abitanti dei villaggi, pur avendo posto in essere negli statuti rurali una serie di normative finalizzate alla salvaguardia dei boschi, abbastanza spesso le eludono. Del resto nel sentire collettivo il bosco viene al terzo posto per ordine di importanza nella scala delle priorità per quanto riguarda il reperimento delle risorse per il sostentamento della famiglia, che non può che costituire il fine primario delle popolazioni rurali: dopo il pezzo di terra coltivabile per le derrate essenziali e dopo i pascoli e i prati per l'alimentazione degli animali.

È particolarmente durante i periodi delle crisi determinate da guerre e carestie oppure quelli di squilibrio fra popolazione e risorse indotto dall'incremento demografico che le necessità della sopravvivenza possono portare gli abitanti delle ville, anche loro malgrado, ad esercitare una forte pressione sui boschi, fino a metterne in discussione la stessa esistenza. Allora si intensificano gli usurpi sotto la spinta della ricerca di nuovi terreni da mettere a coltura, il taglio dei rami e delle cime degli

<sup>122</sup> G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, «Science», 162 (1968), n. 3859, pp. 1243-1248; E. OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge 1990 (traduz. it.: *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità*, Venezia 2006. Per una recente rassegna: G. BONAN, *Beni comuni: alcuni percorsi storiografici*, «Passato e presente», 96 (2015), pp. 97-115. Per riferimenti specifici ai boschi cfr. J. RADKAU, *Wood. A History*, Cambridge 2012, pp. 2, 159, 300. In ambito italiano: *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. Alfani e R. Rao, Milano 2011; F. BIANCO, *La tragedia dei comunali. Le foreste comunali in Carnia e nel Friuli agli inizi dell'Ottocento*, in ID., A. BURGOS, G. FERIGO, *Aplis. Una storia dell'economia alpina in Carnia*, Tolmezzo 2008, pp. 83-158. Per un'indagine approfondita dei rapporti fra Stato e comunità in area veneta nel XVII secolo: R. BRAGAGGIA, *Confini litigiosi. I governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Sommacampagna (VR) 2012.

<sup>123</sup> Come quelle relative alla vendita di boschi comunali durante la guerra di Candia (BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 47-49).



alberi per usarne la legna come combustibile o per venderla, l'espansione del pascolo anche nei terreni boschivi senza osservare i tempi del divieto dopo i tagli: pascolo per i bovini, ma anche e soprattutto per pecore e capre, le grandi nemiche dei boschi. Si aggiungono gli interessi delle famiglie che vanno progressivamente acquisendo potere economico e amministrativo all'interno delle comunità e, nel caso che i boschi vengano dati in locazione, l'incapacità di controllare il comportamento dei privati che li affittano effettuandovi spesso tagli eccessivi, particolarmente nel periodo che precede la scadenza del contratto<sup>124</sup>.

Le difficoltà delle comunità vengono accresciute dal comportamento dello Stato, che va restringendo progressivamente i beni comunali mediante le alienazioni avvenute a più riprese nel corso del Cinquecento e divenute massicce durante la guerra di Candia. Se queste vendite di terreni favoriscono gli acquisti da parte di personaggi, spesso patrizi, dotati di capitali che avviano, seppur lentamente, il processo di trasformazione in senso capitalistico dell'agricoltura, d'altro lato provocano una diminuzione della disponibilità di terra dei contadini, indotti in tal modo ad aumentare ancor più la pressione sui boschi. In particolare introducendovi il bestiame necessario ai lavori dei campi e alla produzione del concime per la coltivazione: e che in vari casi sarebbe necessario anche per le condotte delle piante tagliate nell'interesse pubblico, cui le popolazioni locali sono tenute.

Ma le vendite di beni comunali della seconda metà del Seicento influiscono anche in modo diretto sulla riduzione del patrimonio forestale: coinvolgono infatti terreni boschivi, nonostante i limiti posti tardivamente dal Senato. In particolare vengono alienati, come altri in Friuli e nel Trevisano, cinque boschi comunali situati nel territorio di Oderzo, fra Piave e Livenza, con un circuito totale di pertiche 3872, circa un decimo della somma dei perimetri dei boschi comunali della Trevisana Alta. Censiti nel catastico Civran del 1627, non sono rintracciati da Leonardo Mocenigo nella visita del 1704 perché appunto alienati dal Magistrato ai beni comunali: come acquirenti sono indicati Ca' Morosini e Marcantonio Memmo, che immediatamente li mettono

<sup>124</sup> Molte sono infatti le deroghe al divieto di affitto (BARBACETTO, *La più gelosa*, pp. 144-147). Per non parlare delle locazioni che a volte assumono la forma del livello francabile, ponendo così in grave pericolo la conservazione del patrimonio dello Stato concesso in uso alle comunità (ivi, pp. 144, 184). Sul livello francabile, in particolare quello a grano, in area veneta: G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano 1979; ID., *Livelli stipulati a Venezia nel 1591. Studio storico*, Pisa 1986.

a coltura riducendoli ad aratorio<sup>125</sup>. Sorte analoga subiscono tre boschi comunali nel Friuli di qua del Tagliamento, due del comune di Concordia e uno di quello di Orsago, con una somma totale dei perimetri di pertiche 3713: registrati nel catastico Surian del 1568 e non trovati da Mocenigo perché venduti<sup>126</sup>.

Soltanto in qualche caso il Reggimento dell'Arsenal, avviando procedimenti lenti e difficoltosi, riesce a impugnare le vendite e a farle «tagliare», cioè annullare. Ad esempio nel caso di un bosco di ben 328 campi alienato a tali Gasparo Moroso e Francesco Donati, nel quale subito i nuovi proprietari, nonostante tutti i divieti, hanno effettuato il taglio di moltissimi roveri<sup>127</sup>. Oppure in quello del bosco di San Zenon, nell'Asolano, riuscendo a farlo escludere dai beni vendibili, a mantenerlo pubblico e a farlo riseminare<sup>128</sup>. O, ancora, in altri due casi importanti: quello del bosco Brambio, del comune di Chirignago, la vendita di 62 campi del quale viene annullata nel 1698; e quello del bosco Maretto, del comune di Sant'Andrea di Barbarana, recuperato nel 1704 dopo essere stato venduto 18 anni prima ed interamente tagliato e ridotto a coltura<sup>129</sup>.

Fino a Settecento inoltrato i catastici non forniscono indicazioni sulle misure di superficie dei boschi<sup>130</sup>. Contengono invece dati spesso molto particolareggiati sul loro circuito, frutto di misurazioni accurate volte a garantire l'individuazione di eventuali usurpi dei villici appartenenti alle comunità o di sconfinamenti da parte dei proprietari di terreni circostanti.

Il contorno del bosco è, in pratica, una linea spezzata chiusa. La perticazione era effettuata «a venti e misure» e cioè si eseguiva prendendo con la pertica la lunghezza di ciascun segmento della spezzata, registrandone la direzione determinata in base alla rosa dei venti e

<sup>125</sup> ASV, *AFV*, catastico Mocenigo, reg. 154. Si tratta del bosco La Giesa in villa di Fossalta Maggior (circuito di pertiche 1246), di quelli dei comuni di Grassaghella (pertiche 1164) e di Noventa (pertiche 616), di 2 boschi in villa di Vigonovo, detti Bosco Grande e Le Zonte (pertiche 684 e 162). Cfr. ASV, *Arsenal*, reg. 25, Relazione 30 novembre 1726 dell'ultimo ritornato Provveditor generale di Palma e Inquisitor sopra boschi Antonio Nani, all. a decreto Senato 12 dicembre 1726.

<sup>126</sup> ASV, *Senato*, *PTM*, f. 306, «Boschi in catastico del Friul 1568, quali o non si sono ritrovati o sono stati comperati per comunali».

<sup>127</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 15, decr. Senato 20 giugno 1650.

<sup>128</sup> ASV, *AFV*, b. 35, decr. Senato 22 mag 1665.

<sup>129</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 19, decr. Senato 27 settembre 1698; f. 57, decr. Senato 23 agosto 1704. Cfr. anche BARBACETTO, *La più gelosa*, p. 174.

<sup>130</sup> A parte qualche decina di casi in Friuli e nel Vicentino nel catastico Surian (ASV, *AFV*, regg. 130, 131).

indicando il proprietario confinante, infine sommando le lunghezze dei vari segmenti: che, se il circuito era molto frastagliato, potevano essere anche parecchie decine e talora centinaia<sup>131</sup>.

Ma dalla lunghezza dei perimetri dei boschi, data la loro irregolarità e la varietà delle forme non è possibile ricavare la superficie, neppure in modo indicativo: naturalmente una certa correlazione fra le due misure esiste, ma dai casi in cui possediamo entrambe risulta talmente incerta e approssimativa da rendere impossibile individuare un rapporto che abbia una qualche attendibilità in termini generali, anche fra boschi di analoga ampiezza, mentre ricorrere ad una media potrebbe essere fuorviante data l'elevatissima dispersione dei valori.

Lo si constata chiaramente nel primo e unico catastico che riporta per tutti i boschi entrambi i dati, cioè quello Nani del 1726. Ad esempio nel territorio della Motta l'Olmè di Cessalto e il Bosco Grande di Campagna, quasi uguali per circuito (pertiche 2114 e 2193), risultano rispettivamente di campi trevisani 130 e 222; e ad un altro bosco con perimetro di lunghezza analoga (pertiche 2101), il Carpanè di Lutran in territorio di Porto Buffolè, Nani attribuisce l'estensione di 113 campi: ma si tratta in questo caso di campi piccoli di Udine che, convertiti in misura trevisana, risultano soltanto 73<sup>132</sup>.

Appuhn, con l'intento di dimostrare che i boschi comunali si sono conservati in condizioni migliori di quelli pubblici, ha voluto tentare di calcolare le aree in base ai circuiti per rapportarle al numero delle piante esistenti. Lo ha fatto mettendo a confronto i dati complessivi dei boschi pubblici (come pure quelli dei comunali e dei privati) nel catastico Garzoni (1602), ricavati in tal modo, con quelli forniti in campi da Anto-

<sup>131</sup> La lunghezza della pertica è sempre leggermente superiore ai 2 metri, sia quella di 6 piedi veneti (m 2,086) che quella di 5 piedi trevisani (m 2,041, trattandosi in questo caso del piede agrimensorio di Treviso, pari a cm 40,81). Non può ipotizzarsi di m 1,56 (APPUHN, *A Forest on the Sea*, p. 207) perché questa è la lunghezza, pari a 4 ½ piedi veneziani, del *ghebo*, una pertica piccola che si usa soltanto a Chioggia e in laguna per misurare orti e vigne del litorale: il *ghebo quadro* è misura di superficie di 20 ¼ piedi quadri, cioè mq 2,45 (L. PERINI, *Geometria pratica*, Venezia 1757<sup>5</sup>, p. 58; A. SANGIOVANNI, *La squadra mobile, l'aritmetica e l'agricoltura*, Vicenza 1759<sup>2</sup>, p. 129; A. MARTINI, *Manuale di metrologia*, Torino 1883, pp. 817-818).

<sup>132</sup> ASV, AFV, catastico Nani, reg. 152. Si possono portare altri esempi: i boschi dei comuni di Cornarè, Camin e Settimo (tutti nel territorio di Portobuffolè) nel catastico Nani hanno perimetro quasi eguale, di pertiche 1050, 1056, 1000, mentre l'estensione indicata è rispettivamente di 27, 71 e 39 campi piccoli; per tre boschi dei comuni di Ceggia, Mogia e San Zuanne, tutti nella podestaria di Motta, nel catastico Nani il circuito è quasi uguale (pertiche 1192, 1169, 1185), mentre l'estensione indicata è rispettivamente campi 51, 60, 28.

nio Nani (1726)<sup>133</sup>, relativamente a quello che definisce «the district of Treviso», ma senza precisare a quale area si riferisce: essa non può essere tuttavia che quella fra Piave e Livenza (la Trevisana Alta, comprendente le podestarie di Motta, Oderzo e Portobuffolè), dato che il catastico Nani non si estende al resto della provincia trevisana<sup>134</sup>.

Nei boschi pubblici la superficie sarebbe raddoppiata e il numero dei roveri atti agli usi dell'Arsenale in essa compresi risulterebbe dimezzato; nei boschi comunali il numero dei roveri sarebbe pure dimezzato, ma su di un'area anch'essa dimezzata: ne conseguirebbe una condizione molto migliore dei secondi rispetto ai primi, che verrebbe a confermare le tesi dell'autore sulle maggiori cure riservate dai comunisti ai boschi in loro possesso.

Ma i dati forniti dai catastici con riferimento alla Trevisana Alta sono in realtà molto diversi e attestano anzitutto una grande stabilità, sia per i boschi pubblici che per quelli comunali: a parte, naturalmente, la contrazione di questi ultimi dovuta alle vendite effettuate dallo Stato, limitata ad un 10 per cento.

Se infatti, senza ricorrere a conversioni di assai dubbia affidabilità, utilizziamo la lunghezza perimetrale, sempre fornita in pertiche, e mettiamo a confronto gli stessi due catastici Garzoni e Nani, prestando attenzione anche a quelli intermedi (che in quest'area sono condotti da Antonio Civran nel 1627, da Francesco Morosini nel 1636, da Francesco Querini nel 1662<sup>135</sup> e da Leonardo Mocenigo nel 1704), la somma dei circuiti dei boschi di San Marco resta per tutti i 124 anni pressoché costante, intorno alle 16.000 pertiche (tabella 6)<sup>136</sup>. Altrettanto avviene

<sup>133</sup> Il catastico Nani non è però il più indicato per confronti di questo genere. Perché, pur avendo il grande vantaggio di offrire per primo l'estensione, la dà in campi trevisani in certe zone (ha 0,52), in campi piccoli di Udine in altre (ha 0,35), anche se non comprese nel territorio friulano ma in quello trevisano: di questo non si tenne conto all'epoca, creando molta confusione, e ci vollero diversi anni e nuove indagini per venirne a capo, come vedremo.

<sup>134</sup> Afferma di utilizzare i dati del registro n. 141 per il 1602 e di quello n. 149 per il 1726: ma i registri che coprono quest'area sono invece rispettivamente i n. 144 e 152.

<sup>135</sup> Susmel, che dimentica quello Morosini, aggiunge un catastico «Accerini» del 1662, che dice essere citato da Bérenger (SUSMEL, *I rovereti di pianura*, p. 34). In effetti quest'ultimo lo indica in tal modo (BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 124), ma non può trattarsi che di un refuso: si riferisce in realtà a quello Querini, come giustamente indicato nell'elenco dei catastici (ivi, p. 38).

<sup>136</sup> Dei catastici precedenti (Surian e Giustinian) non possediamo per i boschi pubblici i dati delle lunghezze dei circuiti, i quali non vengono misurati, come viene specificato, «per esser la pertegation nell'Offizio sopra le legne»: ma questa documentazione non ci è pervenuta.

per quella dei boschi comunali, circa 37.000 pertiche, se ai dati dei catastici settecenteschi (Mocenigo e Nani) aggiungiamo le quasi 4000 pertiche perdute con la vendita dei 5 boschi effettuata durante la guerra di Candia dai Provveditori sopra beni comunali (tabella 7).

Non ci sono quindi variazioni di rilievo, come non ci sono per i singoli boschi: anche perché essi sono sempre gli stessi, hanno limiti definiti e sono circondati da fossi; e se al momento della verifica il Provveditor nota qualche restringimento dei confini, in genere si preoccupa di ridurli in pristino e liquidare gli usurpi, come gli è stato comandato, soprattutto trattandosi dei pubblici e dei comunali.

Una controprova sul versante della superficie è possibile avere per i 20 boschi di pubblica ragione dell'area comprendente Trevisana alta e Friuli di qua del Tagliamento, misurati nel 1538. Non abbiamo l'estensione di ogni singolo bosco, ma conosciamo quella complessiva: già sappiamo che si tratta di 2313 campi. Ignorando il catastico Nani perché fornisce dati equivoci, da quelli più attendibili di Alvise Contarini 2° per la prima zona e di Nicolò Tron per la seconda risulta che la superficie di quei 20 boschi, tralasciando i pochi che si sono aggiunti ai pubblici in territorio friulano, ascenderà intorno al 1740 a circa 2400 campi trevisani<sup>137</sup>: quindi un incremento del tutto trascurabile.

Anche per i boschi comunali, è possibile avere un altro riscontro, per quanto parziale. Esistono le misure di estensione contenute nei registri dei catastici realizzati dagli Officiali alle rason vecchie nel corso del Cinquecento e soprattutto in quelli fatti compilare dai Provveditori sopra la revisione dei beni comunali a inizio Seicento. Esse in buona parte non sono utilizzabili per un confronto con quelle rilevate nel Settecento perché i terreni che restano ai comuni nella divisione, per i quali è fornita la superficie in campi, comprendono senza distinzione boschi e pascoli, a volte anche arativi. Tuttavia non di rado il terreno viene individuato con chiarezza come esclusivamente boschivo: in questi casi possiamo conoscere le superfici forestali e constatare che si tratta di valori assai poco differenti da quelli che verranno forniti nel 1726 da Antonio Nani nel primo catastico che dà l'estensione in campi<sup>138</sup>.

<sup>137</sup> Sarebbero 2543 campi (1012 in Trevisana Alta e 1531 in Friuli di qua del Tagliamento), ma ne vanno detratti oltre un centinaio perché nelle superfici dei boschi pubblici delle ville di Codognè e di Mansuè sono comprese anche quelle dei boschi comunali.

<sup>138</sup> Ad esempio il bosco Sacil in villa di Roncadelle (Oderzo), censito per quasi 70 campi; La Roncadizza a Sabionera (Oderzo), 24 campi; il bosco Vizzolla in villa di Gorgo del Molin (Motta), 23 campi; Le Doi Cornere a Redigole di qua (Motta), 29

Se dunque non c'è aumento delle lunghezze perimetrali dei boschi pubblici e se il calo di quelle dei comunali è dovuto soltanto alle vendite effettuate durante la guerra di Candia, una diminuzione del numero dei roveri di analogia portata in entrambe le categorie assume ben altro significato, portando ad escludere una migliore condizione dei comunali rispetto ai pubblici.

La diminuzione ci fu, stando ai dati dei catastici e considerando le piante superiori ai 3 piedi di *volta*, ma risulta più contenuta del dimezzamento indicato da Appuhn se il confronto viene fatto fra la rilevazione Garzoni di inizio Seicento e i catastici settecenteschi, fra i quali sarà da preferire quello Contarini del 1740<sup>139</sup>: essa infatti sembra concentrarsi nel periodo successivo al 1660, dopo una prima fase di espansione e un massimo raggiunto intorno alla metà del secolo. Lo si desume dalle tabelle 9 e 10, che prendono in considerazione, uno per uno, tutti i boschi pubblici e tutti i comunali dell'area compresa fra Piave e Livenza, fornendo per ogni catastico dal 1569 al 1740 la somma delle piante maggiori di 3 piedi di *volta*, pur con alcune lacune<sup>140</sup>.

Viene evidenziato, in ultima analisi, non un pesante divario fra i livelli produttivi dei boschi delle due categorie, ma semmai per tutti una crescita seguita da una contrazione. Un andamento che viene a confermare la tesi sostenuta da Adolfo di Bérenger che, senza rilevare differenze fra la condizione dei boschi pubblici e quella dei comunali, indica invece come significativa la dimensione diacronica, individuando

campi (in tutti questi casi i dati di Nani sono sicuramente espressi in campi trevisani). ASV, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 230, regg. 265, 267: per qualche altra indicazione cfr. per il Trevisano ivi, b. 226 e regg. 225, 262, 276-278; per il Friuli regg. 257, 264.

<sup>139</sup> Il catastico Nani del 1726 è scarsamente utilizzabile anche per comparazioni sul numero delle piante perché non offre una classificazione omogenea dei roveri. A volte distingue di mezzo piede in mezzo piede di *volta*, più spesso raggruppa per classi assai più ampie: in particolare nelle podestarie di Oderzo e di Portobuffolè non è possibile calcolare il numero di roveri superiori a 1 piede o di quelli superiori a 3 piedi, per cui i dati in tabella in vari casi risultano fra loro disomogenei. Inoltre anche in questo caso per i boschi comunali nell'effettuare i confronti bisognerà tener conto della mancanza, nei catastici settecenteschi, di quelli venduti.

<sup>140</sup> Occorre considerare le lacune presenti nei catastici Morosini e Querini: nel 1636, se non mancassero i dati in due casi importanti (il Bosco Grande di Campagna e la Guizza di Navolè), il numero dei roveri sopra i 3 piedi di *volta* nei boschi di San Marco dell'Alta Trevisana arriverebbe probabilmente a 25.000 e alla stessa cifra quello delle piante nei boschi comunali se fossero registrati tutti quelli della podestaria della Motta: e sempre intorno ai 25.000 giungerebbero con altrettanta probabilità i comunali nel 1661 se non mancasse l'intera podestaria di Oderzo. Cifre da prendere naturalmente con tutte le cautele del caso.

do due fasi temporali ben distinte comuni ad entrambe le categorie: una di miglioramento delle condizioni dei boschi fino a dopo la metà del Seicento, che considera frutto delle iniziative assunte nel secolo precedente; una seconda di peggioramento nei decenni successivi, pur con qualche battuta d'arresto, in conseguenza di fattori diversi.

A sostegno di questa tesi il grande studioso e tecnico forestale dell'Ottocento porta i risultati di una ricerca approfondita da lui condotta ponendo a confronto i dati relativi al numero di roveri registrati da ognuno dei catastici in 18 boschi (6 pubblici e 12 comunali) fra quelli compresi nelle podestarie di Motta e Portobuffolè. In 4 prospetti analitici fornisce il numero delle piante, distinte per grossezza di piede in piede, ed effettua le somme per bosco o per gruppo di boschi, con l'avvertenza di partire da quella di un piede e mezzo, «trascurando le piante d'un piede o meno di circonferenza, perché essenza veniente e incerta»<sup>141</sup>. Utilizzando gli strumenti delle scienze forestali che si andavano elaborando nell'Ottocento, ha cercato di calcolare, sulla base del numero dei roveri delle diverse misure, la provvigione legnosa all'epoca dei diversi catastici, l'età media delle piante, l'incremento medio annuale del bosco o dei boschi considerati. In tal modo è giunto ad individuare una fase di miglioramento dei boschi, con la crescita della densità delle piante e la conversione da ceduo a ceduo composto e poi a fustaia: un processo che avrebbe raggiunto l'acme intorno alla metà del Seicento, seguito poi da un lungo declino.

Le tabelle 11 e 12, che forniscono per ogni bosco il numero delle piante maggiori di 1 piede di *volta* (escludendo quindi novellami e semenzali, secondo il criterio adottato da Bérenger), anche in questo caso con qualche lacuna nei dati a disposizione e qualche discrepanza nei criteri di classificazione, confermano in linea di massima questo andamento. Evidenziano però anche una ripresa considerevole nel corso del Settecento, non individuata da Bérenger a causa di alcuni errori di trascrizione o di calcolo<sup>142</sup>. Il confronto di questi dati con quelli relativi al numero di piante maggiori di 3 piedi consente di dedurre che si tratta di un incremento di quelle giovani, da oltre 1 a 3 piedi di *volta*: è quindi probabile che sia l'effetto degli interventi promossi da Mocenigo e da Nani nel campo delle semine.

Sempre con l'intento di evidenziare i buoni risultati conseguiti nei

<sup>141</sup> BÉRENGER, *Saggio storico*, pp. 123-128.

<sup>142</sup> Ad esempio dal catastico Contarini del 1740 per l'Olmè di Cessalto riporta 5286 roveri superiori ad un piede di *volta* invece di 10.286 (ivi, prospetto A, p. 124); per il Bosco Grande di Campagna 8072 roveri invece di 10.393 (prospetto B, p. 125).

boschi comunali rispetto agli insuccessi in quelli pubblici, nel saggio *Inventing Nature* Appuhn effettua un'indagine più approfondita, ma circoscritta ad un periodo più breve, mettendo a confronto i primi 4 catastici, fino al 1636, e distinguendo i roveri bollati in due categorie in base alla grossezza: fino a 3 piedi di *volta* e oltre questa misura, intendendo i secondi come buoni per l'Arsenale («available Arsenal-grade oak timber») e i primi come «potenzialmente» utili («potential Arsenal oak timber»), cioè quelli che spesso sono definiti «di venuta» o «per venir buoni». Parla genericamente del Trevisano, con riferimento ai soli boschi che compaiono in ogni catastico: ma anche in questo caso non può trattarsi che dell'area compresa fra Piave e Livenza, limitatamente alle tre podestarie meridionali (Motta, Oderzo, Portobuffolè), perché soltanto a questa zona si riferisce il catastico del 1636.

In questo periodo non solo vi sarebbe nei boschi pubblici una notevole contrazione delle piante di rovere buone per l'Arsenale, ma anche e soprattutto una rilevante riduzione delle piante giovani, suscettibili di diventar buone, mentre ciò non si sarebbe verificato nei boschi comunali<sup>143</sup>. Da ciò Appuhn pensa di poter dedurre che la crisi riguarda soltanto le riserve di stato.

Invece non sembra esserci in queste ultime la drastica diminuzione indicata. Anzi dalle tabelle 9 e 11, se si tiene conto delle lacune già ricordate, risulta fino al 1636 una sostanziale stabilità nei boschi pubblici fra Piave e Livenza per quanto riguarda il numero dei roveri superiori a 3 piedi di *volta* e un lieve calo di quelli superiori a 1 piede: sottraendo i primi dai secondi si può rilevare una certa diminuzione (ma non certo il crollo indicato da Appuhn) delle piante giovani<sup>144</sup>. Che costituiscono invece la principale componente dell'aumento dei roveri che si verifica, stando ai catastici, nei boschi comunali (tabelle 10 e 12)<sup>145</sup>.

Ma un numero elevato di piante giovani può essere effettivamente un indicatore della buona salute del bosco? Certo la loro carenza costituisce un sintomo preoccupante, ma l'abbondanza di roveri inferiori a 3 piedi di *volta* potrebbe anche essere il risultato di troppo limitati interventi di *curazione* e *schiarazione*: potrebbe voler dire che nei boschi

<sup>143</sup> APPUHN, *Inventing Nature*, pp. 883-889.

<sup>144</sup> La contrazione che si registra nel 1636 anche per le piante superiori a 1 piede dipende dalla mancanza dei dati relativi ai due boschi nella podestaria della Motta: la media fra quelli dei catastici precedente e successivo darebbe circa 14.000 roveri superiori a 1 piede di *volta* e quindi, a titolo puramente indicativo, un totale di circa 39.000 per l'intera area: solo 2000 in meno del catastico Garzoni.

<sup>145</sup> Usando il criterio indicato nella nota precedente, nel caso dei boschi comunali



dello Stato questi interventi si fanno e nei comunali no. In tal caso il significato sarebbe l'opposto: quelli di San Marco avrebbero meno piante giovani perché più curati.

I veneziani procedono al bando o alla riserva dei boschi per essere certi di avere mano libera per coltivare i roveri in modo tale da far raggiungere agli alberi le maggiori dimensioni, necessarie per fornire gli assortimenti più grandi, che sono quelli di più difficile reperimento. Perciò, oltre a porre divieti più rigidi di taglio, di pascolo, di raccolta delle erbe, loro intento è di intervenire (altra cosa è poi se effettivamente riescono a farlo), oltre che con le semine, con le altre operazioni ritenute fondamentali: la *boscazione* (o *boscada*), per eliminare rovi, sterpi e arbusti, nonché le essenze diverse dai roveri; la *curazione*, per togliere le piante morte o deperienti, diventate inutili o dannose; la *schiarazione*, per rimuovere novellami e piante giovani che tolgono aria, sole e nutrimento alle altre che si vuole far crescere.

Sono operazioni che troveranno migliore definizione e grandi sviluppi nella selvicoltura moderna (sfolli, diradamenti, tagli intercalari...), ma che sono già note nelle linee essenziali: in base a criteri maturati attraverso l'osservazione e l'esperienza si sa che, se si vuole far crescere alcune piante fino a raggiungere livelli elevati di grossezza e di lunghezza, obiettivo prioritario per gli addetti all'Arsenale, occorre sacrificarne molte altre.

Tale obiettivo è più facilmente perseguibile nei boschi pubblici, sottratti alla concessione di licenze di taglio dei roveri, che nei comunali, dove gli abitanti delle ville tendono a trarre dalle piante vantaggi più immediati, a volte con grave discapito dei boschi stessi. Ma anche i primi, la cui custodia è comunque affidata ai comuni se non sono affittati, quando lo sono vengono spesso sottoposti ad interventi di rapina da coloro che ne acquisiscono il possesso, troppo spesso semplici prestanome di membri del patriziato, che per legge dovrebbero essere esclusi da ogni ingerenza nel settore<sup>146</sup>.

In questo ambito non c'è continuità. A periodi in cui i boschi pubblici sono quasi tutti affittati ne succedono altri in cui il meccanismo

i dati del 1636 andrebbero aumentati di circa 8000 per i roveri superiori a 1 piede di *volta* e di 3000 per quelli superiori a 3, arrivando ad un totale per l'intera area rispettivamente di circa 68.000 e 25.000 roveri: sempre in modo assai approssimativo, le piante giovani sarebbero quindi 43.000, con un aumento di 4000 sul catastico Garzoni e di 10.000 su quello Giustinian.

<sup>146</sup> Già nel 1528 Antonio Giustinian, constatando che i boschi pubblici dati in affitto erano «tutti ruinadi et guasti», a differenza di quelli fatti custodire e non affittati

non funziona, soprattutto durante gli anni di crisi<sup>147</sup>. Anche il percorso legislativo risulta particolarmente ondivago: ora si favoriscono le affittanze ai privati, stipulate dal Magistrato alle legne, ora si scoraggiano fino a vietarle, dopo averne constatato i pessimi effetti, affidando i boschi pubblici ai comuni; per poi ritornare alla situazione precedente allorché si accerta che il rimedio sembra essersi rivelato peggiore del male. Sono decisioni che appaiono prese un po' alla leggera, non sempre fondate su analisi approfondite della materia: vengono assunte con decreti del Senato che fanno seguito alla denuncia pervenuta da qualche magistrato in visita nella Terraferma che riferisce allarmato sulla cattiva condizione dei boschi e propone di mutare sistema, trovando il consenso del Reggimento dell'Arsenal.

Così avviene nel 1675 a causa dei gravi danni riscontrati da Polo Giustinian, Patron all'Arsenal incaricato di rivedere i boschi fra Piave e Livenza: quasi tutte le affittanze vengono annullate e i boschi sono affidati ai comuni, salvo tre che dagli affittuali sono stati mantenuti in buono stato (quelli di Campagna, Cessalto e Mantoa)<sup>148</sup>. Ma non passano molti anni che Nicolò Donà, Inquisitor sopra le camere di Terraferma, riferisce di aver trovato i boschi della Trevisana alta e del Friuli in pessimo stato, compresi i 23 di pubblica ragione<sup>149</sup>: risultati inutili i tentativi di introdurre miglioramenti e continuando a pervenire rapporti del tutto negativi, viene infine eletto nel 1690 il Patron Costantin Morosini per una nuova visita ai boschi di Terraferma, comprese inquisizione e formazione dei processi, e con l'incarico di avanzare «proposte per la revisione della custodia, non sortendo effetto la pratica attuale per cui i concorrenti vi hanno la direzione e la guardia»<sup>150</sup>.

che vedeva pieni di bellissimi roveri, ammoniva: «Se si vuol che un bosco diventi ciese, lo si affitti», dove *ciesa* significa siepe o anche, più ampiamente, legne dolci (ASV, *Collegio, Relazioni*, b. 58, Relazione Antonio Giustinian 28 novembre 1528).

<sup>147</sup> Come negli anni successivi al 1620 quando gli affittuali, impoveriti da guerre e carestie, hanno cominciato a tagliare eccessivamente, senza rispettare l'avvicendamento decennale presa per presa: sopravvenuta la peste mietendo molte vite anche fra loro, i boschi sono rimasti per la maggior parte abbandonati e incustoditi (ASV, *Senato Terra*, f. 342, Scrittura dei Provveditori alle legne 24 settembre 1632, all. a decreto Senato 7 ottobre).

<sup>148</sup> Con decreto del Senato 11 maggio 1675, reperibile in copia con altra documentazione sulla materia in ASV, *AFV*, b. 9, stampa «al laudo» redatta nel 1747 in occasione di un processo del Magistrato alle legne e boschi contro alcuni comuni friulani.

<sup>149</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 16, decreti Senato 9 ottobre 1683 e 9 febbraio 1684/5 con allegati.

<sup>150</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 18, decreto Senato 5 maggio 1691.

Morosini suggerisce di «levare di mano i boschi stessi a quelli soli comuni che li avessero mal conservati, perché più non s'inoltrino i loro danni». Ma, effettuate alcune indagini, i Patroni e Provveditori all'Arsenal riferiscono che in buone condizioni non ce ne sono, a parte i tre rimasti affittati a particolari. Su queste basi, in verità piuttosto fragili dati i precedenti, affermano di essersi convinti «di far passar tutti i boschi dalla custodia dei villici a quella dei particolari», illudendosi di ottenere che in tal modo «siano meglio guardati, rissarciti da danni e conservati ad uso delle venture occorrenze»<sup>151</sup>. Con decreto 12 giugno 1694 il Senato approva la proposta e, tornando all'antico, incarica il Magistrato alle legne di procedere a porre all'incanto i boschi pubblici con quelle prescrizioni «che tendino a preservare li roveri, arlevare li novelami e rimetter a tempo proprio con semine di giande l'abbondanza degl'alberi, giusto gl'usi e capitoli delle vecchie affittanze»<sup>152</sup>.

Il decreto sarà poco osservato, e perciò ribadito diverse volte in seguito<sup>153</sup>, ma nei primi anni consentirà ai Provveditori alle legne di affittare, ricavandone 1500 ducati all'anno, una settantina di boschi: non solo parte di quelli di San Marco ma anche diversi comunali, come conseguenza dell'interpretazione assai estensiva data dal magistrato al decreto comprendendo questi ultimi fra i boschi pubblici e considerandoli quindi sottoposti alla propria autorità per le affittanze<sup>154</sup>.

Il processo si arresta dopo qualche anno, quando il Senato, il 5 giugno 1700, delibera che i roveri secchi e inutili siano assegnati al Reggimento dell'Arsenal, escludendone gli affittuali dei boschi, cui restano soltanto le legne dolci da fuoco. È troppo poco, tanto che ormai difficilmente si trova chi sia disposto a prendere in affitto i boschi o, se c'è,

<sup>151</sup> ASV, *AFV*, b. 9, scritture Reggimento dell'Arsenal 1 settembre 1693 e 4 giugno 1694. Invece 10 anni dopo Leonardo Mocenigo trova i boschi affittati, «che sono i più preziosi e riguardevoli», in condizioni ancora peggiori, alcuni quasi distrutti, e ne attribuisce la causa al fatto che le affittanze sono ottenute con l'inganno «o da persone miserabili, col pieggio di altre di pari condizione, o con nomi suggeriti da soggetti autorevoli». Persino i due boschi sempre considerati i più importanti della zona e finora ben tenuti, quello di San Marco di Campagna e l'Olmè di Cessalto, sono stati molto danneggiati, specie il secondo, tanto che gli affittuali sono finiti sotto processo e condannati a pagare 90 ducati di multa, con sentenza sospesa per il ricorso presentato dagli interessati all'Avogaria de Comun (ASV, *PTM*, f. 306, dispacci di Leonardo Mocenigo n. 15 del 9 settembre 1703 e n. 19 del 14 novembre 1704).

<sup>152</sup> ASV, *Arsenal*, reg. 18, decreto Senato 12 giugno 1694.

<sup>153</sup> Con decreti 7 settembre 1695, 27 settembre 1696, 5 giugno 1700, 14 maggio 1729.

<sup>154</sup> Con proclama 13 settembre 1697. Cfr. BÉRENGER, *Saggio storico*, p. 52, che sostiene trattarsi di una indebita forzatura.

lo fa soltanto pagando canoni molto bassi: infatti quelli affittati passano da 69 a 14 e l'introito complessivo si riduce a meno di un decimo<sup>155</sup>. Tanto più quando la terminazione Mocenigo, attribuendo ai comuni la custodia di tutti i boschi come già accennato, assegna loro a titolo di incentivo, escludendone tassativamente gli affittuali, tutti i rami e le cime dei roveri recisi nei boschi pubblici e in quelli comunali sia in occasione dei tagli per l'Arsenale che di quelli concessi nei secondi ai privati con le licenze<sup>156</sup>.

Questi interventi legislativi non risolvono i problemi, dato che non viene eliminato il conflitto fra magistrature: Provveditori alle legne e Reggimento dell'Arsenal, incaricati dal Senato di accordarsi sulle modalità della custodia, non effettueranno la prescritta conferenza se non nel 1746, dopo una quindicina di sollecitazioni andate a vuoto, e continueranno a scontrarsi fra loro. Tuttavia anche questa può essere considerata una tappa nel processo di equiparazione dei boschi comunali a quelli pubblici, che nell'area compresa fra Piave e Tagliamento porterà ad annullare le differenze e, di conseguenza, a rendere maggiormente uniforme l'atteggiamento dei comuni verso risorse forestali che, sotto l'aspetto istituzionale e quello normativo, vanno assumendo maggiore omogeneità. La distinzione fra boschi di San Marco e boschi comunali, che già in precedenza non comportava grandi differenze quanto a modalità di gestione e di conservazione, durante il Settecento andrà sfumando fino a scomparire del tutto, tanto che nella seconda metà del secolo in questa zona risulteranno compresi tutti nella categoria dei boschi pubblici e passeranno poi alle dominazioni straniere semplicemente come appartenenti al demanio dello Stato.

<sup>155</sup> Un'ampia documentazione in materia di affittanze boschive, prodotta prevalentemente dal Magistrato alle legne e boschi e comprendente sia copie delle disposizioni normative che elenchi di boschi affittati o da affittarsi nonché atti processuali, si trova in ASV, *AFV*, b. 9; b. 22, fasc. F; b. 24, fasc. «Note Boschi Affittanze. Memorie».

<sup>156</sup> Mentre nei boschi privati rami e cime dei roveri restano ai proprietari dei fondi (ASV, *AFV*, b. 10, Terminazione Mocenigo 19 novembre 1704, pp. 16-17).

Tabella 4. *Boschi posti in Serenissima Signoria in Trevisana Alta e Friuli occidentale.*

TREVISANA ALTA	FRIULI DI QUA DEL TAGLIAMENTO
<i>Podestaria di Motta</i>	<i>Territorio di Meduna</i>
Moletto (Sala di qua)	Bando (Cinto)
Guizza o Vizza di Navolè	San Zilio (Cinto)
Olmè di Cessalto	Doetta o Doyeta (Cinto)
Bosco grande di Campagna	Acqua negra (Lison)
	Taiada (Danon)
<i>Podestaria di Porto Buffolè</i>	<i>Territorio di Sesto</i>
Scuriada o Bosco grande di Codognè	Bandizuol (Corbolon)
Vizza o Guizza di Mansuè	Fratuza (Corbolon)
Faè di sotto (Settimo)	
Faè di sopra (Settimo)	<i>Territorio di Prata</i>
Moia o Mogia (Cornarè)	Roverè (Prata di sotto)
Carpenè (Lutran)	Mantua (Mantua)
	<i>Territorio di Pordenon</i>
	Bosco di San Marco (Valle Noncello)

Fonti: ASV, *Arsenal*, reg. 8, parte 27 febbraio 1537/8; reg. 9, parte 13 settembre 1549; reg 11, parti 26 settembre 1559 e 26 settembre 1561 (tutte del Consiglio dei Dieci).

Tabella 5. Podestaria di Portobuffolè: boschi in Serenissima Signoria (1514).

Regola	Bosco	Estensione		Stima n. roveri da 2 a 5 piedi di volta	Fondo
		tavole	= campi e tavole = ha		
Codognè	Albina e Scuriada	126935	101.605	oltre 3000	florido, bon da bosco et da ridurre a coltura
Cornarè	Muoia	31020	4.1020	625	miglior da bosco che da ridurre a coltura
Lutran	Carpanè basso	71112	56.1112	1800	bon da coltura et da bosco
Mansuè	Viza	120696	96.696	oltre 3480	bon da coltura et da bosco
Rival	Faè di sotto	75244	60.244	oltre 3000	miglior da bosco che da ridurre a coltura
Rival	Faè di sopra	13500	10.1000	200	perfetto da ridur a coltura
<b>Totale</b>		<b>438507</b>	<b>350.927</b>	<b>182.5943</b>	

Fonte: ASV, *Capi del Consiglio dei Dieci, Lettere dei rettori*, b. 167, lettera 22 ottobre 1514 del podestà Basadona da Portobuffolè.

Nota: Dato che le tavole (o pertiche) della quarta colonna superano in alcuni casi il numero di 840, si tratta sicuramente di campi trevisani da 1250 tavole (tavole 25x50), pari a ha 0,52.

Tabella 6. Trevisana Alta. Boschi di San Marco. Circuito/superficie

Villa e Podestaria	Bosco	1603 Garzoni	1627,1636 Civran, Morosini	1704 Mocenigo	1726 Nani	1726 Nani	1740 Contarini
		perliche	perliche	perliche	perliche	campi	campi
Sala di qua	Moletto	1466	1466	1466	1498	70.-.3	88.3.50
Cessalto	Olimè	2051	2072	2072	2114	130.-.116	129.-.267
Campagna	Bosco Grande	2722	2685	2685	2193	222.2.170	221.2.309
Navolè	Guizza di S.M.	1278	1379	1379	1391	78.2.104	77.-.254
<b>Pod. Motta</b>		<b>7517</b>	<b>7602</b>	<b>7602</b>	<b>7196</b>	<b>501.1.80</b>	<b>518.-.255</b>
Codognè	Scuriada o Bissigada	1869	1869	1869	1701	c.p.182.1.78	*133.2.145
Cornarè	Mogia	925	958	958	894	c.p. 47.1.51	30.1.253
Lutran	Carpenè	2061	2089	2089	2101	c.p.113.1.24	60.-.300
Sertimo	Faè	850	775	775	700	c.p. 26.1.60	30.1.103
	Faè di Sotto o Bastia	1234	1087	1189	1150	c.p. 69.1.95	81.3.96
	Vizza di S.M.	1739	1708	1708	1950	c.p. 157.1.-	*158.3.287
<b>Pod. Portobuffolè</b>		<b>8678</b>	<b>16224</b>	<b>16190</b>	<b>15701</b>	<b>c.p. 595.3.98</b> <b>(=400.3.179)</b>	<b>495.1.246</b>
<b>Trevisana Alta</b>		<b>16195</b>	<b>16224</b>	<b>16190</b>	<b>15701</b>	<b>(902.-.259)</b>	<b>1013.2.188</b>

Fonte: ASV, AFV, regg. 144, 146, 149, 152, 154-157.

Note:

- Nella podestaria di Oderzo non esistono boschi pubblici fino al catastico Nani, nel quale è registrato come pubblico il bosco Sacl, prima comunale: per facilitare i confronti qui si continua a porlo fra i comunali.

- Sono omessi i catastici Surian (1569), Giustinian (1586) e Querini (1662), che non forniscono i dati del circuito.

- I dati mancanti nei catastici Garzoni e Civran sono dedotti dal catastico Mocenigo, che quasi sempre non fa che riportare quelli di Civran. Sono posti in corsivo, come pure le somme che li comprendono.

- Nel catastico Nani la superficie è data in campi grandi (1250 tavole o perliche) nella podestaria di Motta, in campi piccoli (840 tavole) in quella di Portobuffolè (c.p.). Le somme fra parentesi sono calcolate convertendo i piccoli in grandi.

\* Sono compresi i boschi comunali.

Tabella 7. Trevisana Alta. Boschi comunali. Circuito/superficie

Villa e Podestaria	Bosco	1569 Surian pertiche	1586 Giusurinian pertiche	1603 Garzoni pertiche	1636 Civran/Morosini pertiche	1704 Mocenigo pertiche	1726 Nani pertiche	1726 Nani campi	1740 Contarini campi
Redigole di qua	del comun	1007	1010	900	917	917	917	40.-.-	39.2.50
Sala di qua	Le doi Cornere	1075	1080	926	924	924	949	30.2.127	11.2.263
Sala di là	I Bari	1321	1335	1357	1368	1238	1216	26.2.126	36.3.45
Riva Zancana (Ceggia)	La Comugna	908	920	835	827	994	944	20.1.184	20.2.296
Chiaran e Cortesina	Banduzzo	1194	1200	1189	1173	1173	1192	51.1.243	51.2.294
Guia Piccola	del comun	864	870	849	826	826	821	31.-.234	30.-.84
Guia Grande	La Guia	251	255	254	235	235	236	-3.185	1.3.166
Mugia	Buzzolè	836	840	752	751	751	744	19.1.244	19.-.308
Riva di Livenza		1308	1310	1070	1145	1145	1169	59.2.14	60.1.239
San Zuanne	Il Vanzo	359	850	418	413	413	430	6.2.102	6.-.237
Gorgo di qua (dei Molini)	La Vizzola	1258	1260	1260	1082	1082	1185	28.2.283	28.-.213
Gorgo di là (della Chiesa)	La Comugna	903	510	954	937	937	963	23.1.169	22.-.24
Redigole di là	Redigole	686	690	683	671	671	680	22.3.124	22.3.297
Gorgo e Ronchè di Piavon	La Guietta	760	764	761	764	764	760	20.-.158	19.2.297
Navolè	La Comugna	1511	1515	1403	1290	1290	1463	48.2.242	50.-.135
Lorenzaga Furlana	Il Boschetto o B. Lungo	743	750	680	717	717	695	22.1.216	22.-.238
	La Frattuzza	846	850	866	857	857	875	14.-.146	13.3.-
		507	510	474	472	472	472	10.3.210	11.2.158
<b>Pod. Morta</b>		<b>16337</b>	<b>16519</b>	<b>15631</b>	<b>15369</b>	<b>15406</b>	<b>15711</b>	<b>472.3.194</b>	<b>468.3.218</b>
Fontanelle e Albina	Bosco Grande	1510	1520	*2139	*2090	*2090	1259	c.p. 98.2.87	73.-.162
Fossalta Mazor	Bosco Piccolo	1299	1308	1299	1308	1308	863	c.p. 50.-.12	24.3.58
Roncadelle	La Giesia	1379	1380	1258	1246	1246	venduto	venduto	venduto
	Le Ronche	1091	1100	1685	668	668	1128	45.-.189	43.3.38
	Il Sacil	1462	1464	1317	1453	1453	1462	64.-.162	58.-.51



Fossadelle		774	780	772	773	773	547	12.3.260	25.2.61
Grassghella	Le Fossadelle del comun	1.331	1.335	1.057	1.164	1.164	venduto	venduto	venduto
Vigo Novo	Bosco Grande	854		680	684	684	venduto	venduto	venduto
Candolè	Le Zonte		860	160	162	162	venduto	venduto	venduto
Salgareda	Candolè	827	830	762	732	762	766	15.2.307	15.-. 15
Sabionera	La Fratta	825	830	850	850	850	844	20.3.116	19.3.259
Noventa	La Roncadizza	850	860	894	912	912	846	26.1.89	24.1.106
		604	610	601	616	616	venduto	venduto	venduto
<b>Pod. Oderzo</b>		<b>11507</b>	<b>11569</b>	<b>13474</b>	<b>12658</b>	<b>7363</b>	<b>7715</b>	<b>284.2.186</b>	<b>284.2.125</b>
Codognè	Del comun	839	840	840	859	859	875	c.p. 54.-.163	nel regio
Cornarè	Il Rival	412	1470	655	646	646	1050	c.p. 27.2.111	17.-.95
Lutran	del comun	813	800	805	830	830	826	c.p. 39.2.19	22.-.263
Stalla e Camin	Camin	1101	1010	1124	1122	1122	1056	c.p. 71.2.79	51.2.109
Settimo	Del comun	1030	1040	1548	1354	1354	1000	c.p. 39.1.180	
	Il Boschetto	519	520	0	430	430	435	c.p. 17.3.95	
Rigole	Rigole	726	730	725	738	738	665	c.p. 25.2.53	17.-.69
Mansuè	I Pradolini	980	986	976	976	976	936	c.p. 43.1.71	nel regio
Villa Longa e Ronco	Il Barè	909	900	918	967	967	969	c.p. 31.1.108	22.-.251
	Il Boschè o Cornolera			730	728	728	645	c.p. 25.2.120	20.2.252
Portobuffolè	La Comugna	1471	1470	1487	1477	1477	1458	c.p. 79.3.160	59.1.112
<b>Pod. Portobuffolè</b>		<b>8800</b>	<b>9766</b>	<b>9808</b>	<b>10127</b>	<b>10127</b>	<b>9915</b>	<b>307.-.</b>	<b>210.-.215</b>
<b>Trevisana Alta</b>		<b>36644</b>	<b>37854</b>	<b>38913</b>	<b>38154</b>	<b>32896</b>	<b>33341</b>	<b>1064.3.68</b>	<b>964.3.246</b>

Fonti: ASV, AFV, regg. 126, 136, 144, 146, 149, 152, 154-157.

Note:

- Per facilitare i confronti si continua qui a porre fra i comunali il bosco Sacil (in villa di Roncadelle, podestaria di Oderzo), che a partire dal catastico Nani è registrato fra quelli di pubblica ragione.

- I dati mancanti nel catastico Civran sono dedotti dal catastico Mosenigo, che quasi

sempre non fa che riportare quelli di Civran. Sono posti in corsivo, come pure le somme che li comprendono.

- Nel catastico Nani la superficie è data in campi grandi (1250 tavole o pertiche) nella podestaria di Morta, in campi piccoli (840 tavole) in quella di Portobuffolè e nella villa di Fontanelle (c.p.). Le somme in corsivo sono calcolate dopo aver convertito i piccoli in grandi.

\* Compreso il pascolo circostante.

Tabella 8. Catastici dei boschi di rovere

Territori	Surian	Giustini- niano Bembo Venier	Garzoni Corner	Capello	Canal Civran	Morosini	Bragadin	Querini	Molin	Mocenigo	Nani	Dolfin	Contarini	Tron Mocenigo Savorgnan	Grade- nigo
	1568-69	1584-93	1602-04	1620	1627	1636-37	1640	1661-62	1672	1704	1726	1734	1740-41	1741-45	1748
Trevisana alta	*	*	*		(*)	*		*		*	*		*		
Trevisana bassa	*	*	*									*			*
Mestre e Noale	*	*	*												*
Congliano	*	*	*		(*)								*		
Serravalle	*	*	*		(*)								*		
Asolana		*	*						*						*
Castelfranco	*	*	*												
Friuli di qua del T.	*				*	?		*		?	*			*	
Friuli di là del T.	*			(*)	*	?					*			*	
Padovana	*	*Bembo 1588	Corner ?												
Vicentina	*	*Venier 1591	Corner ?				*								
Feltre e Belluno	*														

*Note:*

\* Catastici di cui si conserva la documentazione.

(\*) Catastici effettuati, ma di cui non è conservata la documentazione.

? Catastici dei quali è dubbia la realizzazione.

*Tabella 9. Trevisana Alta. Boschi di San Marco. Roveri buoni per l'Arsenal sopra 3 piedi di volta*

Villa e Podestaria	Bosco	1569 Surian	1586 Giustinian	1603 Garzoni	1636 Civran/ Morosini	1661 Querini	1704 Mocenigo	1726 Nani	1740 Contarini
Sala di qua	Moletto	634	1911	2164	2120	1965	1260	915	333
Cessalto	Olimè	200	4921	3715	4937	4960	1928	1190	1746
Campagna	Bosco Grande	1484	9546	4025		7821	4012	7083	4345
Navolè	Guizza	617	1929	1813		2398	1392	2298	1129
<b>Pod. Morta</b>		<b>2935</b>	<b>18307</b>	<b>11717</b>	<b>7057</b>	<b>17144</b>	<b>8592</b>	<b>11486</b>	<b>7553</b>
Codognè	Scuriada o Bissigada	684	1114	972	1923		752	550	1826
Cornarè	Mogia	118	787	566	694	1151	147	11	285
Lutran	Carpenè		2116	2177	1879	2281	1118	*694	1359
Settimo	Faè	804	1569	625	455		393	4	194
	Faè di Sotto o Bastia			1397	1714	2195	16	*658	509
Mansuè	Vizza di San Marco	1087	3969	2321	3389		2384	5380	1803
<b>Pod. Portobuffolè</b>		<b>2693</b>	<b>9555</b>	<b>8058</b>	<b>10054</b>	<b>5627</b>	<b>4810</b>	<b>7297</b>	<b>5976</b>
<b>Trevisana Alta</b>		<b>(5628)</b>	<b>27862</b>	<b>19775</b>	<b>17111</b>	<b>22771</b>	<b>13402</b>	<b>18733</b>	<b>13529</b>

Fonti: : ASN, AIFV, regg. 126, 136, 144, 146, 149, 152, 154-157.

Note:

- Sono in corsivo le somme nei casi in cui mancano alcuni dati rilevanti.

\* Roveri superiori a 2 piedi di volta.

Tabella 10. *Boschi comunali. Roveri buoni per l'Arsenal sopra 3 piedi di volta*

Villa e Podestaria	Bosco	1569 Surian	1586 Giustinian	1603 Garzoni	1636 Civran/ Morosini	1661 Querini	1704 Mocenigo	1726 Nani	1740 Contarini
Redivole di qua			473	234	1676	1633	1046	1633	713
Sala di qua	Le doi Cornere		250	262	828	988	677	457	41
	I Bari		244	329	949	1292	787	887	303
Sala di là		6	903	996	653	394	83	0	691
Riva Zancana	La Comugna	7	1490	1155	1274	1619	1583	1090	889
Chiaran e Cortesina	Il Banduzzo		513	692	1736	1387	524	529	373
Guia Piccola			39	88	131	126	70	64	29
Guia Grande		30	231	178	37	322	400	809	322
Mugia			20	210	1357	1868	990	564	517
Riva di Livenza			3	19	53	143	65	75	41
San Zuanne	L'Avanzo	158	154	85	159	407	378	644	579
Gorgo di qua	La Vizzolla		129	142			827		353
Gorgo di là	La Comugna	140	295	471		616	465	515	488
Redivole di là			349	508		249	221	340	189
Gorgo e Ronchè	La Guietta		754	1521		1288	743	933	399
Navolè	La Comugna		23	233		676	420	869	238
Lorenzaga Furlana	Il Boschetto			54		383	104	87	20
	La Frattuzza			1		63			
	<b>Pod. Motta</b>	<b>347</b>	<b>5870</b>	<b>7178</b>	<b>8853</b>	<b>13464</b>	<b>9383</b>	<b>9496</b>	<b>6185</b>
Fontanelle e Albina	Bosco Grande		3454	2735	1620		1921	2204	816
	Bosco Piccolo			713	738		568	642	226
Fossalta Mazor	La Gesia	20	852	749	1373		venduto	venduto	venduto
Villa Dose e Ronche	Le Ronche		430	350	847		131	* 806	429
Roncadelle	Il Sacil**	220	934	570	430		600	*1514	891

Fossadelle		88	459	551	304		150	51	217
Grassaghella			591	471	517		venduto	venduto	venduto
Vigo Novo	Bosco Grande			341	212		venduto	venduto	venduto
	Le Zonte		424	24	45		venduto	venduto	venduto
Candolè		15	253	160	340		73	69	10
Salgareda	La Fratta		506	336	361		193	236	92
Sabionera	La Roncadizza		33	554	1045		290	258	41
Noventa			4	5			venduto	venduto	venduto
<b>Pod. Oderzo</b>		<b>343</b>	<b>7940</b>	<b>7559</b>	<b>7832</b>		<b>3926</b>	<b>5780</b>	<b>2722</b>
Codognè			459	438	377		284	152	602
Cornarè	Il Rival		433	402	401	495	400	317	0
Lutran		10	706	595	670	661	346	320	205
Stalla e Camin		123	806	930	1274	1413	1346	2980	1586
Settimo			299	384	130	378	139	*294	
	Il Boschetto		610		166	253	36	*1118	
Rigole			212	235	255	366	242	138	
Mansuè	I Pradolini		383	333	596	945	654	*790	408
Villa Longa e Ronco	Il Barè	157	1179	219	516	1178	1423	*1267	812
	Il Boschè			574	446	642	722	1058	610
Porto Buffolè	La Comugna		433	617	351		1433	*1479	835
<b>Pod. Portobuffolè</b>		<b>280</b>	<b>5520</b>	<b>4727</b>	<b>5182</b>	<b>6331</b>	<b>7025</b>	<b>9913</b>	<b>5058</b>
<b>Trevisana Alta</b>		<b>970</b>	<b>19330</b>	<b>19464</b>	<b>21867</b>	<b>19785</b>	<b>20334</b>	<b>*25189</b>	<b>13965</b>

Fonti: ASV, AFV, regg. 126, 136, 144, 146, 149, 152, 154-157.

Note:

- Per facilitare i confronti continuo a porre fra i comunali il bosco Sacil (in villa di Roncadelle, podestaria di Oderzo), che a partire dal catastico Nani è registrato fra quelli di pubblica ragione.

- Sono in corsivo le somme nei casi in cui mancano alcuni dati rilevanti.  
- Nel catastico Surian i dati non sono mancanti: le registrazioni di roveri superiori a 3 piedi di *volta* sono effettivamente molto poche.

\* Roveri da 2 piedi in su di *volta*. I dati relativi a quelli sopra i 3 piedi risultano perciò maggiorati: forse di oltre 4000 roveri in totale.

Tabella 11. *Trevisana Alta. Boschi di San Marco. Roveri buoni o per venir buoni per l'Arsenal sopra 1 piede di volta*

Villa e Podestaria	Bosco	1569 Surian	1586 Giustinian	1603 Garzoni	1636 Civran/ Morosini	1661 Querini	1704 Mocenigo	1726 Nani	1740 Contarini
Sala di qua	Moleto	4732	2502	3042	3898	3292	1965	**6311	4606
Cessalto	Olimè	3530	8479	7206	6090	5714	2533	2335	10286
Campagna	B. Grande	6884	14228	9293		12354	6343	12727	10393
Navolè	Guizza	3055	2524	2651		3658	2132	2298	6330
<b>Pod. Motta</b>		<b>18201</b>	<b>27733</b>	<b>22192</b>	<b>9988</b>	<b>25018</b>	<b>12973</b>	<b>17360</b>	<b>31615</b>
Codognè	Scuriada o Bissigada	1804	2240	3058	3295		1873	**5117	4520
Cornarè	Mogia	1020	1626	1611	1267	1532	980	*1567	521
Luttran	Carpenè		3789	3058	2535	3493	2144	6044	5349
Settimo	Faè	2933	3427	1120	461		756	5530	1230
	Faè di Sotto o Bastia			3718	2263	2842	77	*658	4856
Mansuè	Vizza di San Marco	3656	7246	6630	4957		3518	*4380	12525
<b>Pod. Portobuffolè</b>		<b>9413</b>	<b>18328</b>	<b>19195</b>	<b>14778</b>	<b>7867</b>	<b>9348</b>		<b>29001</b>
<b>Trevisana Alta</b>		<b>27614</b>	<b>46061</b>	<b>41387</b>	<b>24766</b>	<b>32885</b>	<b>22321</b>		<b>60616</b>

Fonti: : ASN, AFV, regg. 126, 136, 144, 146, 149, 152, 154-157.

Note:

- Nel catastico Contarini sono compresi i roveri di 1 piede di *volta*. Ciò giustifica, in parte, le cifre particolarmente elevate.  
- Sono in corsivo le somme nei casi in cui mancano alcuni dati rilevanti.

\* Roveri sopra i 2 piedi di *volta*.

\*\* Compresi i semenzali di 1 piede di *volta*.



Pod. Morta	7051	21478	26125	24612	34517	19537	27809
Fontanelle e Albina	2400	5685	3958	5886		4019	1881
			1249	2067		1021	362
Fossalta Mazor	1308	2779	2545	3014		venduto	venduto
Villa Dose e Ronche	448	3325	3790	2734		947	1606
Roncadelle	1509	1168	963	1211		1811	4734
Fossadelle	850	1113	1087	434		380	5093
Grassaghella	143	897	1074	549		venduto	venduto
Vigo Novo	721		519	356		venduto	venduto
			55	67		venduto	venduto
Candolè	282	373	375	461		94	1691
Salgareda	720	544	623	650		322	436
Sabionera	609	2411	1729	1184		344	1569
Noventa	171	14	8	84		venduto	venduto
<b>Pod. Oderzo</b>	<b>9161</b>	<b>18892</b>	<b>17975</b>	<b>18697</b>		<b>8938</b>	<b>17372</b>
Codognè	755	1252	1332	768		685	1692
Cornarè	200	1019	1144	1060	1284	674	0
Lurran	585	1423	1514	888	918	643	824
Stalla e Camin	2142	1571	3503	4394	5197	3929	3177
Settimo	517	1135	1179	617	1492	399	0



	Il boschetto	534	1197		272	623	170	*1118	0
Rigole		259	671	628	400	685	345	138	0
Mansuè	I Pradolini	716	1182	1135	1303	1360	1014	2370	1788
Villa Longa e Ronco	Il Barè	1410	1720	1405	3394	3747	1934	*1267	1872
	Il Boschè o Cornolera			1298	1969	2044	1222	*3798	999
Porto Buffolè	La Comugna	112		1165	1250		2455	*1479	6017
	<b>Pod. Portobuffolè</b>	<b>7230</b>	<b>11170</b>	<b>14303</b>	<b>16315</b>	<b>17350</b>	<b>13470</b>		<b>16369</b>
<b>Trevisana Alta</b>		<b>23442</b>	<b>51540</b>	<b>58403</b>	<b>59624</b>	<b>51867</b>	<b>41945</b>		<b>61620</b>

Fonti: : ASN, AIFV; regg. 126, 136, 144, 146, 149, 152, 154-157.

*Note:*

- Per facilitare i confronti continuo a porre fra i comunali il bosco Sacil (in villa di Roncadelle, podestaria di Oderzo), che a partire dal catastico Nani è registrato fra quelli di pubblica ragione.

- Sono in corsivo le somme nei casi in cui mancano alcuni dati rilevanti.

- Nel catastico Contrarini sono compresi i roveri di 1 piede. Ciò giustifica, in parte, le cifre particolarmente elevate.

\* Roveri da 2 piedi in su di *volta*.

\*\* Compresi i semenzali di 1 piede di *volta*.

### *Riassunto*

Il saggio è dedicato ai boschi della Repubblica di Venezia, alla loro gestione, al complesso meccanismo di approvvigionamento del legname per la cantieristica navale e alla sua utilizzazione da parte dell'Arsenale.

La prima parte, pubblicata nel n. 7 della rivista, riguarda il periodo fra Cinque e Seicento, quando ancora l'attività è indirizzata esclusivamente alla costruzione e alla riparazione di galee, galeazze e altre imbarcazioni a remi.

Questa seconda parte è dedicata alle tematiche relative alla definizione della condizione giuridica dei boschi (pubblici, comunali, privati, riservati); alla distribuzione territoriale di quelli di rovere, con particolare attenzione all'area di pianura compresa fra Piave e Livenza; alle trasformazioni nel governo e nella coltura e alla redazione dei catastici; ai rapporti fra legislatori e operatori sul campo, fra massimi organi di governo e Provveditori ai boschi; al ruolo del Reggimento dell'Arsenal nella gestione del patrimonio forestale.

Nella terza parte saranno prese in considerazione le nuove problematiche poste alla gestione dei boschi e alle attività dell'Arsenale.

### *Abstract*

The essay deals with the Venetian Republic's forests, their management, the complex system for supplying timber for ship-building and its use by the Arsenal.

A first part was published in issue n° 7 of the journal and deals with the period spanning the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> centuries, when the activity analyzed was still solely concerned with the building and repair of galleys, galleasses and other oared vessels.

This second part tackles themes concerned with the following issues: definition of the forests' juridical status (public, commons, private, reserved); the territorial distribution of oak forests, with special attention to the plain area between the rivers Piave and Livenza; changes in forests' administration and cultivation, and the drawing up of cadasters; the relations between legislators and those operating *in situ*, and between top government bodies and the *Provveditori ai boschi*; the role of the Arsenal magistracies in managing the forest patrimony.

The third part will analyze new problems arising in forestry management and the activity of the Arsenal.



ELISA BIANCO

IL VIAGGIO COME FINZIONE.  
LA VENEZIA IDEALE DI JOSIAH CONDER  
(1830)

*Premessa*

Lo studio del *Grand Tour*, e delle relative relazioni di viaggio, spinge inevitabilmente a porsi, tra gli altri, un interrogativo fondamentale: è o meno il viaggio narrato *realmente* avvenuto? Problema che già nella prima età moderna era stato posto rispetto a quello che può essere considerato il precursore del *Grand Tour*, il viaggio in Terrasanta, mentire sulla veridicità del quale implicava un duplice inganno, verso il lettore, e, ben più grave dato il contesto religioso, verso Dio.

Il viaggio nella sua dimensione esperienziale, dal punto di vista della storia delle idee, si colloca in pieno nella tradizione empiristica fondata sull'esperienza diretta: il *vedere*, ma non solo, in generale, la messa in opera di tutti i sensi, sono fondamentali nel contesto empiristico per la ricerca di una verità fondata sul dato *immediato* – e dunque sull'esperienza *vissuta* – e in quanto tale passibile di confutazione da parte di nuove e ulteriori esperienze. L'ambito razionalistico, deduttivo contrariamente a quello empiristico, non trova invece grande spazio nella letteratura più genuina del *Grand Tour*; almeno in apparenza, poiché la ricorrenza in tale letteratura di pregiudizi e stereotipi che si ripetono di testo in testo solleva il dubbio circa la reale portata esperienziale delle relazioni di viaggio.

Tali questioni ben si confanno ad un autore come Josiah Conder, che non solo scrive una guida, idealmente, *di tutti i paesi del mondo*, ma che non si muove mai dalla sua Inghilterra. Una scelta consapevole, dichiarata sin dall'inizio, e che in qualche modo mostra la volontà non tanto di rinunciare all'esperienza, quanto di far proprie, assimilando-

le o criticandole, le esperienze altrui, ovvero quelle dei *veri viaggiatori* che nel mondo si sono recati *davvero*. In tal senso l'opera di Conder si colloca nella tradizione delle raccolte di viaggio settecentesche, spesso compilate da scrittori che, ben lontani dall'essere essi stessi viaggiatori, si limitavano a selezionare, antologizzare e riassumere resoconti di autori che avevano realmente viaggiato e che erano, per così dire, certificati.

I volumi di Conder vedono la luce tra il 1827 e il 1830, un momento in cui l'ideale elitario del *Grand Tour* si stava smorzando, a favore di un turismo, se non ancora di massa, molto più esteso, che vedeva tra i propri protagonisti gli appartenenti a quell'alta borghesia che stava prendendo in mano le sorti del mondo. Il personaggio ed il libro che prendo qui in esame testimoniano dunque del passaggio dalla letteratura odepórica alla moderna guida turistica, e consentono di mettere in luce un autore ancora purtroppo poco noto e studiato, nonostante presenti, come vedremo qui, svariati motivi di interesse, e non solo per quanto riguarda la produzione di carattere turistico-informativo<sup>1</sup>.

### *Josiah Conder (1789-1855) e il suo mondo*

Non esistono lavori monografici significativi su Josiah Conder, ed in qualche modo quello che lo lega alla posterità è il suo interesse per le composizioni sacre, in particolare gli inni. Interesse che si concretò poi in un vastissimo innario, *The Congregational Hymn Book*, pubblicato con immenso successo nel 1834. Si tratta della chiave per capire tutta

<sup>1</sup> Il presente studio nasce nel contesto della ricerca che sto portando avanti da circa dieci anni sulla mediazione culturale nella storia della prima età moderna, con particolare riferimento al *Grand Tour* e al Sette-Ottocento, presso l'Università degli Studi dell'Insubria. In particolare, per quanto riguarda il personaggio analizzato, Josiah Conder, sono grata *in primis* al Professor Paolo Luca Bernardini (Accademia dei Lincei-Università dell'Insubria) per avermi fatto conoscere il personaggio. E poi a due mie laureate, Ambra Bonalume, e Roberta Marelli, che nell'anno accademico 2015-2016 hanno discusso due tesi triennali, rispettivamente sulla descrizione data da Conder di Venezia, e sulle idee abolizionistiche di Conder. Un ringraziamento particolare va poi ai miei studenti di Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale e di Scienze del Turismo presso l'Università dell'Insubria, che da anni mi pongono domande interessanti, e mi offrono numerosi stimoli intellettuali, in una città come Como, da lungo tempo meta turistica, e luogo di esercizio di molteplici forme di 'intermediazione culturale', sia per il suo essere città di confine, sia per la forte presenza migratoria, dall'Italia del Sud e sempre più decisamente dall'Africa e dall'Asia. Per una discussione recente dell'opera di Conder, v. P. L. BERNARDINI, *La libertà, per esempio. Questioni mediterranee e idee liberali*, Venezia 2017, pp. 167-172. Tra la vastissima letteratura sul *Grand Tour* degli inglesi in Italia, si veda, come inquadramento generale al tema, almeno *Il viaggio e i viaggiatori in età moderna: gli inglesi in Italia e le avventure dei viaggiatori italiani*, a cura di A. Brillì ed E. Federici, Bologna 2009.

l'opera di Conder: evangelico congregazionalista, fervente abolizionista, difensore degli ebrei e della tolleranza religiosa, Conder attraversa la prima metà del secolo, in una Inghilterra devastata prima dalla follia di Giorgio III, poi, dopo non poche traversie, posta sotto il nume tutelare della regina Vittoria, animato da una fortissima passione civile. Partecipa al primo congresso mondiale abolizionista, nel 1840, ed è attivo soprattutto nel mondo editoriale, in grandissimo fermento a Londra in quei decenni. Tra le sue attività, legate inizialmente al mondo dei *Dissenters*, poi sempre più contrarie ad ogni fazione confessionale, vi è quella in *The Eclectic Review*, un importantissimo periodico del tempo, che nacque nel 1805, e durò fino al 1868. Conder la prese in mano nel 1813, sollevandola da un periodo di grave crisi, e ne tenne saldamente le redini fino al 1836, un periodo estremamente tumultuoso non solo per la storia della rivista, ma, più in generale, per tutta la storia inglese. Fu, come Karl Kraus con la *Fackel* un secolo dopo (e numerosi altri scrittori-giornalisti del Novecento), spesso il solo compilatore della rivista, con un immenso sforzo, nel contempo economico e intellettuale, per tenerla in vita<sup>2</sup>.

Conder proseguì, infatti, con grande successo, l'attività che era stata del padre, quella di editore (e scrittore). Questo legame fortissimo con il mondo dei libri, delle riviste, e dell'impegno civile a tale mondo generalmente collegato, fu idealmente suggellato alla stessa nascita, che pare sia avvenuta, il 17 settembre 1789 (nel secondo anniversario della firma della Costituzione americana a Filadelfia, e venti giorni dopo la promulgazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino a Parigi, avvenuta appunto il 26 agosto), nel negozio del padre a Falcon Street, vicino al cimitero di East London. Educato in scuole di *Dissenters*, il suo spirito libero non ebbe che crescere, in una vita lunga e, come per ogni scrittore-editore-libraio del tempo, tutt'altro che facile, anche per la numerosa famiglia, e la salute molto precaria. La tradizione dissenziente, l'attività editoriale, e la grande apertura alle nuove idee in circolazione lo portarono in contatto con gli ambienti romantici, in particolare con Southey, che divenne poeta laureato nel 1813, ovvero nel medesimo anno in cui Conder assunse la direzione di *The Eclectic Review*. Come Southey, si entusiasmò per la fase iniziale della Rivoluzione francese, per poi rimanere sgomento dopo il regici-

<sup>2</sup> La fonte da cui sono tratte le notizie sulla biografia di Conder, ed anche uno dei pochi testi a lui dedicati di recente, è N. C. JAMES, *In Your Mercy, Lord, You Called Me: A Sung Prayer of the Christian Tradition*, prefazione di W. B. Roberts, Lewiston, N.Y. 2010.

dio, ed abbracciare posizioni se non reazionarie – cosa che gli sarebbe stata impossibile dato il suo impegno civile – quantomeno cautamente distaccate. Certamente, Conder non può essere posto sullo stesso piano di un Robert Southey – la loro corrispondenza è di grande interesse per comprendere anche le loro divergenti posizioni politiche – né per quel che riguarda il valore letterario dei suoi testi, né per il complesso della sua opera<sup>3</sup>.

Entrambi difensori del proletariato inglese – prima di Engels e Marx –, entrambi attenti a questioni sociali importanti, come ad esempio la questione del lavoro minorile nei nuovi centri industriali inglesi come Manchester e Birmingham, entrambi in rapporto, critico ma anche assai spesso favorevole, con Robert Owen, Southey e Conder rappresentano bene le istanze progressive, ma spesso ideologicamente confuse, della prima metà del secolo XIX in Inghilterra. Entrambi, soprattutto, cercarono di parlare spesso al grande pubblico, mantenendo un vero e proprio duplice profilo nelle produzioni scritte: da un lato il livello alto e quasi esclusivo della *Eclectic Review*, dall'altro quello popolare di fiabe e racconti (per Southey) e di inni sacri (per Conder)<sup>4</sup>.

Letteratura popolar-religiosa, dunque, letteratura di viaggio – come vedremo – e letteratura di impegno politico su temi attuali. Questi i tre assi – con numerose incursioni in territori come l'esegesi biblica, in particolare riguardo all'*Apocalissi* – sopra i quali ruota la lunga attività di Conder. In particolare, la sua battaglia contro la schiavitù lo pone in ottima compagnia nella Londra del tempo, e per certi aspetti la sua attività lo segnala per fervore e profusione di mezzi, anche economici. Egli aderì alla *British and Foreign Anti-slavery Society for the Abolition of Slavery and the Slave-trade Throughout the World*, nel 1839, un'associazione che con varie vicende sopravvive fino ad ora (2018), con il nome di “Anti-Slavery International”, con sede sempre a Londra. Partecipò al primo congresso mondiale di tale associazione, nel 1840, e poi, sul finire della vita, fu tra i promotori del *Grand Tour* europeo di Samuel Ringgold Ward (1817–1866), il celebre schiavo fuggitivo che diede alle stampe un volume di immenso successo contro la schiavitù, *Autobiography of a Fugitive Negro: his anti-slavery labours in the Uni-*

<sup>3</sup> Assai più abbondante la letteratura su Southey; per la sua biografia più recente, si veda J. RAYMOND, *Robert Southey: The Exterminating Angel*, Paris 2015.

<sup>4</sup> Sulla vicinanza di idee tra Conder e Owen, e per comprendere la portata dell'utopismo di Owen in Inghilterra, prima che in America, si veda: S. POLLARD, *Il sogno di Robert Owen: mito e realtà. Le origini della cooperazione in Gran Bretagna*, introduzione di F. Fabbri; traduzione e cura di B. P. Little, Roma 1992.

*ted States, Canada and England*, nato proprio dalle conferenze inglesi sponsorizzate largamente da Conder. Ma forse il contributo maggiore di Conder alla questione della schiavitù e della sua abolizione si situa in un *pamphlet*, parzialmente senz'altro ispirato dalle dottrine di Robert Owen, ma anche dal genuino liberalismo non-conformista, ereditato dalla famiglia, *Wages Or the Whip: An Essay on the Comparative Cost and Productiveness of Free and Slave Labour*, pubblicato nel 1833.

Si tratta di un lavoro molto interessante, proprio perché dimostra, con dati econometrici alla mano, la maggior produttività del lavoratore salariato, rispetto allo schiavo. Si tratta dunque di una difesa dell'abolizione non basata solo su argomenti umanitaristici, ma anche, e soprattutto, su argomenti utilitaristici, e fondamentalmente di carattere liberale. Il lavoro salariato è assai meno oneroso, per i proprietari, rispetto a quello degli schiavi. Per tenere sotto controllo gli schiavi occorrono, infatti, altri stipendiati, oltre ad una serie di costi connessi. Argomento certamente non nuovo, ma che trovava in Conder un difensore convinto, con argomenti e dati cristallini. Non è un testo ricordato spesso negli studi sull'abolizionismo – anche perché vi furono opere molto più vaste e anche molto più fortunate – ma è un testo importante poiché si inserisce in una retorica articolata, in difesa dell'abolizione, che utilizza un vasto repertorio espressivo. Singolarmente, infatti, la letteratura recente ricorda di Conder, soprattutto, la poesia “The Last Night of Slavery”, scritta dopo le leggi abolizionistiche del 1834, ma pubblicata solo nel 1837, sotto gli auspici della Anti-Slavery Society di cui Conder faceva parte<sup>5</sup>.

### *The Modern Traveller (1827-1830)*

Nella molteplice produzione letteraria di Conder emerge, negli anni in cui era impegnato a tenere viva *The Eclectic Review*, l'immensa opera nota come *The Modern Traveller*, 33 volumi pubblicati a ritmo incalzante in soli quattro anni, e frutto di una immensa opera di diligente compilazione, non senza qualche occasionale pretesa letteraria. Opera che innanzi tutto vendette molto bene – superata in vendita solo dalla raccolta di inni – e che evidentemente era di estremo interesse per il pubblico, un pubblico allora affascinato dal re più stravagante (e affa-

<sup>5</sup> *The Poetry of Slavery. An Anglo-American Anthology 1764-1965*, a cura di V. M. Wood, Oxford-London 2003, pp. 320ss. V. anche R. HAZZEY, *Freedom Burning: Anti-Slavery and Empire in Victorian Britain*, Ithaca-London 2012, pp. 5-7.



scinante) che l'Inghilterra avesse conosciuto da tempo, Giorgio IV. La pubblicazione della vastissima opera di Conder, infatti, copre per intero gli ultimi quattro anni di regno del *'first gentleman'*, anni caratterizzati, tra l'altro, dal decreto di tolleranza per i Cattolici, a malincuore firmato dal re il 29 gennaio 1829 (e a cui Conder certamente dovette plaudire)<sup>6</sup>.

Si tratta di un lavoro che peraltro segue una tradizione già settecentesca di immense compilazioni a metà tra geografia, storia, antropologia, etnologia, storia dell'arte, e guida turistica. Se dovessimo trovare un antecedente nel secolo dei Lumi – e non mancano certo i candidati – forse la personalità che più si avvicina alla sua è quella di un pastore della Chiesa anglicana, John Trusler (1735-1820), anch'egli londinese, anch'egli estremamente eclettico, tra filosofia, medicina, teologia, letteratura, linguistica; e anch'egli, soprattutto, compilatore di una somma di storia-geografia-antropologia, ricchissima di immagini e mappe – l'opera di Conder ne ha molte meno – e destinata ad un mercato sempre crescente: *The Habitable World Described*, pubblicato a Londra in venti volumi in ottavo tra 1788 e 1797<sup>7</sup>.

Ma l'opera cui Conder – pur senza citare né titolo né autore – fa riferimento nella premessa al primo volume del suo *The Modern Traveller*, è in realtà la collazione di testi di viaggio di Robert Kerr, *A General History and Collections of Voyages and Travels*, che ebbe diverse edizioni (importante quella del 1824, immediatamente prima dell'impresa di Conder) ma che fu pubblicata per la prima volta tra 1811 e 1824, in diciotto volumi, e non diciassette come scrive Conder nella prefazione al suo primo volume. Ora, Robert Kerr, scrittore e traduttore scozzese, nato nel 1755 e morto nel 1813 (la sua collezione di viaggi fu completata postuma, con gli ultimi tre volumi dedicati a Cook e al suo infelice destino) fu tutt'altro che un mero compilatore, se è vero che il primo volume della sua raccolta contiene la traduzione dall'antico islandese di resoconti di viaggio del IX secolo. Certamente, quel che distingue Conder da Kerr è l'abilità di fondere insieme, in una prosa spesso piacevole, fonti molto diverse, mentre Kerr si limita a tradurre di solito le

<sup>6</sup> Per quel che riguarda le politiche religiose e l'ideologia alla base delle stesse nel regno di Giorgio IV, e per un'introduzione generale all'epoca di Giorgio IV, v. S. DAVID, *The Prince of Pleasure: The Prince of Wales and the Making of the Regency*, London 1998, *passim*.

<sup>7</sup> L'opera ebbe un grande successo, nonostante fosse una compilazione assai confusoria, e piena di dati sbagliati, e non fosse neppure completa – come del resto non lo sarà quella di Conder – nel descrivere tutti gli stati del mondo. Per quel che riguarda la biografia di Trusler, si rimanda a E. MAJOR, *Trusler, John (1735–1820)*, in *Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford-London 2004: online. Accesso marzo 2017.

sole fonti, commentandole ora ampiamente, ora sinteticamente. Conder prende le distanze da Kerr, per precisa strategia di mercato: vuole proporre un prodotto nuovo, più ‘moderno’ appunto – anche se la nozione di ‘modernità’ andrebbe qui vista in tutte le sue implicazioni – che conquisti un pubblico molto più ampio e avvertito<sup>8</sup>.

L’opera è dedicata a Giorgio IV, «sotto il cui pacifico scettro la Provvidenza ha posto un sesto del mondo». Re di Hannover, «Lord High Protector» delle Isole Ionie, sovrano di India, Ceylon e Australia, protettore delle isole della Polinesia, signore di Sud Africa e Senegambia, delle Indie Occidentali, dei «Canadas» (*sic*) e dell’America del Nord. Si tratta dunque di un’opera filoimperiale, e con un preciso disegno imperialistico. Certamente, non può trattare di tutto il mondo, ma tratta di stati e parti del mondo di grande interesse per l’Inghilterra, suoi domini o suoi protettorati, o domini indiretti, e protettorati altrettanto indiretti, come il Mediterraneo. Da qui anche la struttura solo apparentemente casuale dell’opera, che si articola in questo modo: 1. Palestina; 2-3. Siria e Asia; 4. Arabia; 5-6. Egitto, Nubia e Abissinia; 7-10. India; 11. Birmania, Siam, etc.; 12-13. Persia e Cina; 14. Turchia; 15-16. Grecia; 17. Russia; 18-19. Spagna e Portogallo; 20-22. Africa; 23-24. Nord America; 25-26. Messico e Guatemala; 27. Colombia; 28. Perù e Cile; 29-30. Brasile e Buenos Ayres; 31-33. Italia. Si tratta come si vede di una sequenza assai singolare; da una parte, non si può non notare la circolarità ‘mediterranea’, si inizia con la Palestina, ormai nell’ambito delle attenzioni interessate inglesi, e si finisce con l’Italia, *dulcis in fundo*, si potrebbe dire, ma non meno nell’ambito dell’interesse politico imperiale. Gran parte dell’Europa è esclusa da questa compilazione. Notevole attenzione viene riservata – sempre in quella che potremmo chiamare una strategia di bilanciamento tra l’interesse turistico e l’interesse politico di un Paese, interessi per altro spesso indissolubilmente intrecciati – alla Grecia (appena divenuta indipendente con il decisivo appoggio inglese), al Sud America, che sta procedendo sempre con l’aiuto dell’Impero britannico sulla strada dell’indipendenza; alla Cina che stava entrando, attraverso l’India, sempre più nell’orbita commerciale inglese (la Prima Guerra dell’oppio scoppierà nel 1839), e due volumi sono dedicati all’Africa, anch’essa ormai ampiamente negli interessi coloniali inglesi. Vi è dunque un intento pedagogico unito, senz’altro, ad

<sup>8</sup> Conder mostra in tutta la propria opera una grande predilezione per gli autori scozzesi, come Kerr appunto, che tra l’altro dedicò l’opera ad un altro scozzese assai in alto nelle gerarchie militari dell’impero, Sir Alexander Cochrane (1758-1832), ammiraglio della Royal Navy.

un intento propagandistico; ogni buon suddito della Corona dovrebbe tenere in casa, come una vera enciclopedia, questo ‘*panopticon*’ del mondo – e soprattutto del mondo imperiale britannico – sia per apprendere, sia per compiacersi dei risultati di una politica imperialistica che di lì a poco crescerà oltre il «sesto del mondo» indicato da Conder, per costituire il maggior impero di tutti i tempi<sup>9</sup>.

### *L'Italia di Conder*

Gli ultimi tre volumi dell'opera sono dedicati all'Italia. La meta preferita del *Grand Tour* degli inglesi – e non soltanto degli inglesi – e certamente un luogo di grande interesse anche per Conder, nonostante non abbia mai viaggiato, per un motivo tra l'altro non secondario. Trattando dell'Italia, Conder si poneva in competizione ideale con una figura per più aspetti simile alla sua, il padre del giornalismo inglese Joseph Addison. Addison (1672-1719) infatti, come è ben noto, non solo fu il fondatore dello *Spectator*, il primo periodico inglese insieme al *Tatler* di Steele, ma scrisse anche – tra le sue poche opere – due resoconti, poi divenuti celeberrimi, del suo viaggio in Italia, nel 1701, al ritorno dal viaggio diplomatico-culturale intrapreso nel 1699, la *Letter from Italy to the Right Hon. Charles Lord Halifax*, e poi i più ampi *Remarks on Several Parts of Italy*, del 1705. Dunque, Conder si trovava nella condizione imbarazzante di avere un precedente illustre di questo rango. Il primo volume – con una citazione *in limine* da Byron, che Conder ben conosceva e ammirava nonostante la nota e feroce polemica che l'aveva opposto all'amico caro di Conder stesso, Southey, «Italia, oh Italia, thou hast the fatal gift of beauty!» – tratta di Savoia, Piemonte, Genova, Milano (da notare che la Savoia, parte del Regno di Sardegna, viene distinta nella trattazione dal Piemonte stesso); il secondo volume tratta di Lombardia, Venezia, Bologna e Firenze, nell'ordine; ed il terzo ed ultimo, invece, di Pisa, Siena, Roma e Napoli. Siamo dunque di fronte ad una scelta, in questo caso, che sembra compiacere maggiormente il gusto del turista piuttosto che quello del sostenitore delle politiche imperialistiche britanniche. Esclusa è infatti la Sicilia, oggetto dell'in-

<sup>9</sup> Il riferimento a Bentham non è casuale, si tratta infatti di un autore che ricorre spesso nell'opera di Conder, come in quella – cosa del resto ben nota – di Robert Owen. Sul contesto ideologico generale di Conder, non privo di evidenti contraddizioni, soprattutto in ambito religioso, v. D. T. THOMPSON, *Finding Successors to 'the Poet of the Sanctuary': Josiah Conder in Context*, in *Dissenting Praise: Religious Dissent and The Hymn in England and Wales*, a cura di I. Rivers and D. L. Wykes, Oxford-New York 2011, pp. 75-91.

teresse particolare dell’Inghilterra almeno da un secolo; d’altra parte, non essendovi un volume dedicato alla Francia, anche la Corsica – altro oggetto di costante interesse britannico – non viene trattata. Né viene dedicato spazio alla Sardegna, che pure era ritornata nell’interesse britannico, se non altro dei viaggiatori colti, da diverso tempo. Insomma, sembra che Conder privilegi luoghi turistici tradizionali, e non si occupi ad esempio del neonato turismo alpino, né dell’Italia centrale con la sua cascata delle Marmore, né della Puglia o di quanto vi è sotto Napoli (come del resto era normale fino a metà del Settecento)<sup>10</sup>.

Nella lunga prefazione al primo dei tre volumi sull’Italia<sup>11</sup>, Conder da un lato afferma che la letteratura sull’Italia è ormai vastissima, e difficile da controllare, dall’altro elenca le proprie fonti, e dà anche i propri punti di riferimento negativi, in particolare utilizzando la critica (nel suo stile) asperissima che Byron fece di Eustace. In effetti, *The Classical Tour* del reverendo John C. Eustace – con tutte le sue inaccuratezze stigmatizzate non solo da Byron come è noto – pubblicato per la prima volta nel 1802, era ancora l’opera maggiormente venduta ed accessibile, con i suoi quattro volumi, e con una terza edizione nel 1821, tra le numerose guide d’Italia che circolavano nell’Inghilterra del tempo. Non solo, ma, nell’intento di screditare la concorrenza, Conder attacca anche, del tutto ingiustamente, l’opera del francese Millin, autore, tra l’altro, di due importanti volumi, cui qui si fa solo cenno, *Voyage en Savoie, en Piémont, à Nice et à Gênes* (Paris, Wassermann, 1816, 2 voll.) e *Voyage dans le Milanais, à Plaisance, Parme, Modène, Mantoue, Crémone, et dans plusieurs autres villes de l’ancienne Lombardie* (Paris, Wassermann, 1817, 2 voll.). Non sembra che tali scritti siano stati tradotti in inglese – ma può darsi che se non in volume, siano stati tradotti per intero o per *excerpta* in riviste (mentre risulta tradotto in inglese solamente il volume *Travels through the southern departments of France. Performed in the years 1804 and 1805*, tra l’altro nella collana di un altro concorrente di Conder, la *Collection of modern and contem-*

<sup>10</sup> Nell’abbondantissima letteratura sugli inglesi in Italia tra Sette e Ottocento Conder è generalmente poco ricordato o per nulla ricordato, o appena menzionato. Un’eccezione – che rappresenta anche un’ottima introduzione al tema corredata di una vasta bibliografia – è la tesi di Ph.D. ancora a quanto ci risulta inedita di M. ANDERSON, *The Struggle for Free Travel: Britons Abroad and the Origins of Tourism, 1814–1858*, Stanford University, 2000, pp. 61-67. Advisor: Prof. Peter Stansky. Per un’introduzione generale al tema, ancora utile *Gli inglesi e l’Italia*, a cura di A. Lombardo, Milano 1988.

<sup>11</sup> J. CONDER, *The Modern Traveller. Italy*, vol. 1, London 1834, pp. i-xxi. Tutta l’opera nella ristampa del 1830-1834 è stata per fortuna digitalizzata: <https://archive.org/stream/moderntraveller01condiala#page/n5/mode/2up>. Accesso: febbraio 2015.

*porary voyages & travels*, pubblicata a Londra da Sir Richard Phillips tra il 1805 e il 1810) –, ma, in ogni caso, Conder li mette tra le cattive compilazioni. Non manca di criticare anche le opere antiche, ed anche proprio il suo predecessore ideale Addison, dicendo che nelle opere di Addison, Evelyn, e Burnet vi sono pure delle cose buone, ma in mezzo a molti errori e malcerte informazioni. Non meno critico verso la ‘*female traveller*’ più famosa del tempo, Lady Morgan Sydney, e verso Conrad Malte Brun, al contrario della leggera viaggiatrice un geografo di tutto rispetto, la cui *Universal geography, or, A description of all the parts of the world: on a new plan according to the great natural divisions of the globe: accompanied with analytical, synoptical and elementary tables*, era stata pubblicata nel 1824 in inglese<sup>12</sup>.

Dopo aver per dir così demolito la concorrenza diretta – e chiaramente l’attacco a Millin<sup>13</sup> è un attacco indiretto alla notevole collezione di Sir Richard Phillips –, Conder affronta il «più piacevole compito» di elencare invece le fonti che ritiene eccellenti e che ha utilizzato per la propria compilazione. E qui troviamo un’opera di ispirazione romantica, senza alcuna pretesa di scientificità o di onnicomprensività, i *Remarks on antiquities, arts and letters during an excursion in Italy in the years 1802 and 1803* di Joseph Forsyth. Forsyth (1763-1815), uno scozzese trapiantato a Londra dalla vita breve e sfortunata – tratto in arresto mentre era in Italia, nella Torino napoleonica, nel 1803, e rilasciato solo molti anni dopo – pubblicò nel 1813 i suoi due volumi di osservazioni sull’Italia, che ebbero una notevole fortuna editoriale, con edizione nel 1818, 1820, 1824 e 1834, per citarne solo alcune. Da notare che il viaggio di Forsyth, pieno di notazioni interessantissime e di osservazioni su luoghi poco noti, e di solito al di fuori degli itinerari tradizionali del *Grand Tour* (ad esempio la Valdichiana) benché ampiamente lodato da Henry James (come il miglior viaggio in Italia prima della Restaurazione), rimane ancora non tradotto in italiano<sup>14</sup>.

Sarebbe troppo lungo elencare qui tutte le fonti di Conder, che in-

<sup>12</sup> Per una lettura recente del viaggio di Lady Morgan, fatto oggetto di vasta attenzione da parte della letteratura, v. P. L. BERNARDINI, *Venezia e Como secondo Lady Morgan Sydney. Considerazioni da un celebre viaggio ottocentesco (1821)*, in *Il Grand Tour a proposito e sproposito*, a cura di E. Kanceff, Moncalieri 2011, pp. 343-361.

<sup>13</sup> Per un inquadramento generale di Millin, v. *Il viaggio disegnato. Aubin-Louis Millin nell’Italia di Napoleone 1811-1813*, a cura di A. M. D’Achille, A. Iacobini e G. Toscano, Roma 2013.

<sup>14</sup> V. A. BRILLI, *La Valdichiana riconquistata sotto lo sguardo dei viaggiatori*, articolo (senza riferimenti bibliografici ulteriori) online: [www.centoitinerariipiuno.it/allegato.php?ID=159&IDNOTIZIA=541](http://www.centoitinerariipiuno.it/allegato.php?ID=159&IDNOTIZIA=541). Accesso marzo 2017.

cludono geografi, storici, statistici, e non solo viaggiatori, naturalmente, nel tentativo di compilare una guida davvero oggettiva dell'Italia nel suo complesso, e non solo di mettere insieme notazioni di puri e semplici 'granturisti'. Da notare che oltre a Forsyth, Conder è interessato da un'altra visione impressionistica, piena di fascino, di un altro viaggiatore scozzese, John Bell (1763-1820), medico di notevole fama, la cui descrizione dell'Italia uscì postuma, a Londra ed Edinburgo, nel 1825 (*Observations on Italy*). Bell morì a Roma e fu sepolto accanto a John Keats nel Cimitero dei protestanti. Generalmente, anche quando parla di fonti che ammira, Conder non omette qualche stoccata velenosa; col rischio poi, ad esempio quando se la prende con Gibbon, di fare egli stesso gran brutta figura: «Chi avrebbe mai pensato che il grande Gibbon facesse il grosso errore di far confluire il Mincio nel lago di Guarda [sic]?».

*Venezia: «of all modern things, the oldest...»*

La descrizione di Venezia occupa quasi cento pagine del terzo volume<sup>15</sup>.

Conder vi arriva dopo aver descritto gran parte del Veneto, compresi i bagni termali di Abano, molto lodati da chi conosceva bene la tradizione termale romana con una Bath addirittura, ad inizio Settecento, celebrata (in uno scritto mai preso in considerazione dai numerosi interpreti del filosofo, sebbene contenente ben più di un elogio a fini turistici della cittadina termale inglese) dal deista John Toland. La sezione su Venezia – un quarto del terzo volume, che si compone di 400 pagine – inizia con una lunga citazione da una delle fonti preferite, e meno criticate, da Conder: Louis Simond. Simond, altra figura poco nota ma di grande interesse, era nato a Lione da una famiglia di commercianti nel 1767. Aveva viaggiato per affari moltissimo, soprattutto negli Stati Uniti, e dopo aver sposato una ricchissima americana, si era dedicato soprattutto ai viaggi, in tutta Europa, e avevo preso la residenza a Ginevra, dove era morto, come cittadino svizzero, nel 1831. Fu sindaco di Versoix dal 1824 fino alla morte. Conder lo cita molto spesso, sia perché le sue precedenti relazioni di viaggio erano state molto lodate da uno scienziato quale Malte Brun, sia perché in effetti la prosa di Simond è molto piacevole, e le descrizioni molto vivide e allo stesso tempo accurate. È proprio leggendo Simond si ha la chiave per com-

<sup>15</sup> J. CONDER, *The Modern Traveller. Italy*, vol. 2, pp. 147-241. Nella sua tesi di laurea, Ambra Bonalume ha tradotto tutto il testo in italiano. La traduzione è ancora inedita.

prendere tutta la non risolta ambiguità con cui Conder tratta Venezia, incerto tra 'leggenda nera' e ideologia anti-austriaca. Vale la pena di riportare il passo di Simond nella sua interezza:

NOT a breath of wind ruffled the surface of the shallow sea, and gliding on swiftly, we reached the celebrated city of Venice, but, unfortunately, not the best side of it, in less than one hour from Fusina. A confused heap of very old buildings presented itself, shabbily fine, with pointed windows half Gothic, half Grecian, out of which dirty beds were thrust for the benefit of air, and, once or twice, dirtier utensils emptied of their contents. Half-rotten piles supported blocks of marble richly carved, serving as landing-places to these miserable hovels, the walls of which, out of the perpendicular, seemed nodding to each other across the narrow canals. Through one of these we pushed on rapidly, turning several sharp corners in succession from canal to canal, which resemble narrow lanes under water, with scarcely any dry communication from house to house. A few gondolas passed us. No noisy trade was heard, no cries, no rattling of carriages, of course; not so much as the sound of a footstep disturbed the universal stillness. We might have fancied ourselves in the catacombs of all the fishes of the Adriatic, rather than in a town inhabited by men, but for the few heads that we saw here and there popping out of dark holes to look at us. Emerging at last from the maze of narrow canals, we found ourselves in the great one which traverses the city in an easy curve, the very line of beauty, and rendered peculiarly striking from the circumstance of most of the buildings on each side being marble palaces. No quays, no terraces, no landing-place before them, they plunge at once into the briny deep, which, however, is here very shallow. Splendid marble stairs with marble balustrades lead up at once from the water to the hall-door. There it was that crowds of gondolieri, carrying lighted torches at night, used formerly to draw up, as elsewhere carriages and horses. We landed thus in style, and were ushered into one of these magnificent edifices, sadly fallen indeed from its former greatness, being now the *Albergo della Gran Bretagna*. Through a lower hall of immense size and paved with marble, we reached the double flight of the grand staircase, the walls adorned with fresco paintings, and the marble balustrade beautifully carved. The landing-place was another immense hall or gallery, divided by the staircase. These princely ante-chambers, each 69 feet by 32, with ceilings proportionably high, gilt, and painted, and adorned with crystal lustres, gave entrance to the various apartments by a number of doors entering into them<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> L. SIMOND, *A Tour in Sicily and Italy*, London 1828, pp. 35ss. Il testo è consultabile

Venezia è qui sprofondata appieno nel mito che le avevano costruito intorno Byron e Lady Morgan Sydney, continuamente citati da Conder. Bellezza e decadenza, splendori passati e splendori residui nell'albergo, appunto, che accoglie gli inglesi. Quasi che al turismo e alla sua 'industria', allora in crescita notevole, fosse affidato l'arduo compito di conservare la trascorsa magnificenza pubblica e privata.

La città è definita «unintelligibile» da Conder, incomprensibile, e Conder è chiaramente affascinato da tutte le contraddizioni che caratterizzano la Venezia austriaca, ancora così ampiamente debitrice del suo passato di città libera, repubblica ed impero. «La più pittoresca città d'Europa». Ecco che il mito di Venezia come meta turistica è perfettamente consolidato. Come si consolida, ugualmente, l'antichità relativa – non romana – di Venezia, e il suo lungo destino di libertà, che la fa resistere libera ben oltre Firenze, ad esempio<sup>17</sup>.

Conder dà, in questa lunga descrizione della città, un quadro perfettamente adatto ad un viaggiatore di cultura, che voglia una guida turistica approfondita. Elenca per pagine e pagine, ad esempio, le chiese, lodandone i pregi e mettendo in luce i difetti architettonici, attento alle attribuzioni esatte (troppe sono attribuite, ingiustamente, a Palladio, ad esempio). Tra gli storici di Venezia sono sacrificati quelli italiani, ma viene data importanza all'ormai notissimo lavoro, tendenzialmente critico verso la Serenissima, di Daru. Viene descritta la geografia della laguna, e accuratamente la topografia della città. Con grande oggettività vengono riportate le critiche alla società veneziana – corrotta, elitaria, tesa a mantenere il popolo nell'ignoranza e l'aristocrazia nell'indolenza – che costituiscono un *topos* nella letteratura inglese del *Grand Tour* che comincia, se non prima, con Addison ad inizio Settecento – qui spesso citato – e continua con Burnet e Matthews, per terminare con Byron. Tuttavia – e qui l'ambiguità del romantico Byron verso il passato veneziano non necessariamente legato a mitologie 'nere' del governo veneziano si fa sentire – Conder non dà un proprio giudizio negativo sul governo di Venezia, sui costumi e sulla società veneziana di antico regime. Siamo piuttosto in un territorio ambiguo, ove certamente si può biasimare la forma oligarchica e talora misteriosa e inquietante della gestione del potere politico prima del 1797, ma non si può certo

online: <https://archive.org/details/atourinitalyand00simogoog>. Accesso febbraio 2017. Su Simond e l'ambiente inglese vicino a Conder, in particolare Wordsworth, v. W. WORDSWORTH, *Concerning the Convention of Cintra*, a cura di R. Gravid e W. J. Owen, Tirril 2009, pp. 53s, 60ss.

<sup>17</sup> Ivi, pp. 156ss.



biasimare (in un contesto imperiale come quello inglese) la Venezia creatrice e detentrica del potere imperiale, e le sue mire espansionistiche, poi ridotte dopo Cambrai<sup>18</sup>.

La ragione è svelata, molto brevemente, quasi in sordina, alla fine delle cento pagine dedicate a Venezia: la Venezia austriaca si trova in una situazione di declino, soprattutto per il fatto che Trieste è stata privilegiata con lo status di porto franco dall'Impero austriaco, mentre questa concessione (poi giunta) è tardata a venire per Venezia. In realtà Trieste sottraeva traffici fondamentali a Venezia da almeno un secolo. E da almeno un secolo le aveva sottratto, con Ancona, la supremazia nei commerci adriatici. La violenta antipatia verso la casa d'Austria si coniuga, alla fine, in un auspicio, in modo molto coraggioso ed inaspettato, per il ritorno dell'indipendenza di Venezia:

Under the leaden sway of Austria and the cumbrous despotism of its Aulic Council, it is next to impossible that anything should flourish. Venice ought to have been made a free city; and nothing short of political independence will ever enable her to recover the sovereignty of the Adriatic.

Quasi per temperare un'affermazione di cotale peso politico, Conder chiude la sezione con una nota a piè pagina che sembra voler alludere alla mera dimensione turistica che si era proposto con la propria opera:

A steam-packet is now established between Venice, Trieste, and the other towns along the Gulf. The magnificent ruins of Pola, situated in the midst of a pestilential marsh, near Cape Promontorio; the Gothic cathedrals of Parenzo and Rovigno; Trieste, with its Roman amphitheatre and aqueduct, and a triumphal arch ascribed to Charlemagne; and the obscure site of Aquileia; may tempt the traveller to avail himself of this means of visiting Istria<sup>19</sup>.

Se fosse stato anche solo porto franco come Trieste, che lo era da inizio Settecento, non solo Venezia avrebbe potuto rifiorire economicamente, ma anche gli stessi mercanti inglesi – come a Trieste, del resto – sarebbero stati molto beneficiati da questo *status*. Nella stessa Venezia, a partire, del resto, dal Cinquecento come ha magistralmente dimostrato

<sup>18</sup> Per un inquadramento generale della concezione di Venezia al tempo di Conder e non solo in Inghilterra, e i molteplici strati del 'mito' di Venezia, v. ora M. DOODY, *Tropic of Venice*, London-Philadelphia 2007; sulla 'leggenda nera', v. ivi, pp. 67ss.

<sup>19</sup> J. CONDER, *The Modern Traveller*, pp. 239ss.

di recente Maria Fusaro, i mercanti inglesi occupavano una posizione economica di assoluto rilievo<sup>20</sup>.

Non guida turistica, né resoconto o antologia di viaggi, la sezione veneziana dell'opera di Conder lascia in qualche modo perplessi, proprio per il suo difficile barcamenarsi tra i vari generi. Troppo viva ancora l'eco di Byron, morto da eroe nel 1824, per non citare continuamente il *lord* poeta e amante, ambiguo, di Venezia. In ogni caso la lettura di queste cento pagine poteva dare un quadro generale di Venezia piuttosto ricco e completo. A questo, piuttosto che all'accuratezza dei dettagli o alla cura dello stile, mirava soprattutto Conder. Che non manca tuttavia di mettere in luce soprattutto gli aspetti negativi della Venezia austriaca di cui stava parlando<sup>21</sup>.

### Conclusioni

Dal punto di vista dello studio dell'odeporica, l'opera di Conder mostra bene come ormai il mercato fosse pronto per guide turistiche panoramiche ed onnicomprensive, non necessariamente legate alla conoscenza diretta dei luoghi. Conder non mente, non dice mai di essere stato nei luoghi di cui parla. Che il mercato fosse ormai vasto e pronto a guide di questo tipo, lo testimonia proprio la figura dell'editore (ed anche scrittore in proprio, per quel che riguarda la Germania, la Svizzera e l'Alta Italia, che aveva effettivamente visitato) Karl Baedeker (Essen, 1801 – Coblenza, 1859), che inizierà la propria attività nel 1839, con criteri di accuratezza e sistematicità ignoti allo stesso Conder, spesso ancora molto approssimativo e incerto nel genere, tra compilazione erudita, guida turistica, antologia dei migliori passi degli scrittori utilizzati. In Conder, il «viaggiatore moderno» è allo stesso tempo quello antologizzato e citato con lunghissimi passi nei volumi, sia il destinatario del libro, anch'egli, o anch'ella, «*modern traveller*», viaggiatore in tempo di modernità<sup>22</sup>. D'altra parte, si pone un'altra questione, proprio relativa a

<sup>20</sup> V. M. FUSARO, *Political Economies of Empire in the Early Modern Mediterranean: The Decline of Venice and the Rise of England, 1450-1700*, Cambridge-London 2015.

<sup>21</sup> La letteratura sulla Venezia austriaca è cresciuta molto in questi ultimi anni, anche per motivi ideologici. Per un inquadramento generale ancora valido il classico A. ZORZI, *Venezia austriaca*, Gorizia 2000. Per il periodo di riferimento per l'opera di Conder, fondamentale D. LAVEN, *Venice and Venetia under the Habsburgs, 1815-1835*, Oxford-New York 2002. Per una visione economico-sociale, v. i saggi raccolti da A. BERNARDELLO, *Venezia nel Regno lombardo-veneto: un caso atipico (1815-1866)*, Milano 2015.

<sup>22</sup> Sull'attività e la personalità di Baedeker, v. *Verleger und Verlagshaus Baedeker in Koblenz: zum 150. Todestag von Karl Baedeker*, a cura di C.S. de Boutemard, Koblenz 2010.

questo periodo (ma vale fino ad oggi). Se l'autore della guida di viaggio non è egli stesso un viaggiatore, non lo devono essere per forza coloro che tale guida acquistano: in qualche modo la guida, come del resto è sempre avvenuto (ma ora avviene con ben maggiore intensità), non è prodromo, ma sostituto del viaggio vero e proprio.

Certamente, la letteratura di viaggio era in ogni caso un genere ormai affatto diversificato, vario, destinato ad un pubblico esso stesso molto eterogeneo, un genere insomma con moltissime specie, per dire così. Conder che scrive su tutto il mondo o quasi – tutto quel mondo che era d'interesse diretto o indiretto per l'impero britannico – senza mai muoversi dalla propria stanza, ricorda – e qui siamo nel territorio dell'infinitamente possibile per la letteratura di viaggio – un suo quasi contemporaneo, Xavier de Maistre (ed in fondo la descrizione dell'Italia di Conder comincia proprio dalla Savoia, ed è questa forse, oltre l'epoca in cui vissero, l'unica cosa che accomuna i due). Xavier de Maistre (1763-1852), fratello minore di Joseph, figura di reazionario e conservatore tra le più note della prima metà dell'Ottocento, fu, al contrario di Conder, un viaggiatore, che, con l'esercito austriaco e poi russo – contro cui combatteva quello francese – si spinse in numerose località europee. Scrisse poche opere, ma significative, e raccontò la disperazione dei soldati francesi nella tragedia della campagna di Russia nelle sue lettere. Provò l'ebbrezza del volo in mongolfiera, nel 1784. Visse lungamente ad Aosta. Ma in qualche modo la sua produzione letteraria è tutta affidata ad un libro esile e godibilissimo, il *Viaggio intorno alla mia stanza*, pubblicato nel 1794<sup>23</sup>.

La stanza era quella, tutto sommato confortevole, di una prigione, dove, a seguito di un duello, Xavier fu confinato per circa quaranta giorni. Un rovesciamento di prospettive davvero singolare, che indica bene, alla fine, quanto la letteratura di viaggio avesse ormai segnato il passo, e si dovesse poi in qualche modo scindere in molti sotto-generi per sopravvivere. In 42 capitoli, tanti quanti sono i giorni del proprio 'arresto domiciliare' Xavier misura la stanza, dialoga con cane e servitore, ricorda e sogna. La completa introflessione o introversione contrasta con la totale estroflessione, o estroversione, di un Conder, che invece descrive il mondo intero dalla propria stanza, senza parlare mai, per dire così, di quella stanza stessa. Il viaggio interiore, o nello *intérieur*

<sup>23</sup> Tra le varie edizioni in commercio in italiano del viaggio di de Maistre, v. X. DE MAISTRE, *Viaggio intorno alla mia camera*, introduzione, traduzione e note di N. Muschiello, Milano 1991.

di de Maistre ebbe immensa fortuna, ma, in qualche modo legato al mercato inglese del tempo, a proprio modo lo ebbe anche la collezione di Conder<sup>24</sup>.

La crescita esponenziale del turismo nella seconda metà e soprattutto nell'ultimo quarto del XIX secolo resero queste enciclopedie del tutto obsolete, e si affermò la guida turistica moderna, con Baedeker soprattutto, nella quale erano sistematicamente indicati alberghi, cambi, abbigliamento consigliato, etc. Allo stesso tempo, la ramificazione della scienza positivista rendeva molto superficiali tentativi enciclopedici come quelli di Conder, anche solo per la difficoltà a tener dietro agli sviluppi delle scienze, geografia, geologia, e numerose altre 'nuove' che toccavano la realtà dei paesi. Anche il pesantissimo fardello erudito presente nel *The Modern Traveller* sarebbe stato di lì a poco desueto. Lo sforzo tuttavia di Conder fu davvero enorme, così come notevole fu la sua aderenza agli ideali progressisti di un impero nel cui «benefico scettro» Conder riponeva forse troppa fiducia.

Per quel che riguarda Venezia, la sezione ad essa dedicata mostra bene come la 'leggenda nera' del governo veneziano ormai segnasse il passo, anche se essa viene presa seriamente in considerazione. Piuttosto, Venezia è vista nella complessità del suo rapporto tra politica, società ed ambiente in modo molto moderno, con la dovuta attenzione ai viaggiatori che ne seppero cogliere le trasformazioni, come Louis Simond, soprattutto, ma anche la stessa Lady Morgan, che a Venezia aveva trovato il proprio ambiente ideale.

<sup>24</sup> Sul tema del viaggio 'da seduti' v. B. STIEGLER, *Traveling in Place: a History of Armchair Travel*, Chicago-London 2013.

*Riassunto*

Il presente articolo ha come oggetto l'opera di Josiah Conder dal titolo *The Modern Traveller*, pubblicata a Londra, in 33 volumi, tra il 1827 e il 1830. Conder, scrittore, editore e figura di spicco nella lotta contro la schiavitù, che trova espressione nella *British and Foreign Anti-Slavery Society* fondata nel 1839 e di cui Conder fu membro, si pone qui l'ambizioso obiettivo di offrire al pubblico una guida di (quasi) tutti i paesi del mondo, compilata non attraverso l'esperienza diretta del viaggio ma attraverso la raccolta e disamina della vastissima letteratura odepórica fino ad allora pubblicata. In questo, *The Modern Traveller* testimonia del passaggio dalla letteratura di viaggio alla moderna guida turistica, che non necessariamente implicava una conoscenza diretta dei luoghi illustrati. Il saggio si concentra prevalentemente sulla parte italiana della guida di Conder con particolare attenzione alla sezione dedicata a Venezia, nella quale emerge il superamento della "leggenda nera" di Venezia a favore di una lettura della politica, della società e dell'ambiente veneziani più complessa e articolata.

*Abstract*

This paper deals with the work *The Modern Traveller* by Josiah Conder, published in 33 volumes, in London, between 1827 and 1830. Conder, author, publisher, and a prominent figure in the struggle against slavery — he was member of the *British and Foreign Anti-Slavery Society* founded in 1839 — provides in this work a guidebook to (almost) all the countries of the world, which he writes without visiting the places he depicts but with the gathering of the main travel literature of the time. In this respect *The Modern Traveller* reflects the transition from the travel literature to the modern guidebook which did not required a direct knowledge of the places described. The essay mainly focuses on Italian section with a particular attention to the part dedicated to Venice, where the myth of the "dark legend" of the Republic appears surpassed for a more complex and articulated reading of the Venetian politics and society.

## RECENSIONI

*Paesaggi delle Venezie. Storia ed economia*, a cura di G.P. BROGIOLO - A. LEONARDI - C. TOSCO, Canterano (RM), 2016, Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa – Marsilio (*Storia delle Venezie*, vol. I. Direttore GIORGIO CRACCO. Coordinatore scientifico FRANCESCO BIANCHI), pp. 770.

In data 11 marzo 2017 l'Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa di Vicenza, attivo dal 1975 e a lungo diretto da Gabriele De Rosa, s'è trasformato nella Fondazione di Storia, con profondo rinnovamento sia della struttura organizzativa – ora imperniata su un consiglio d'amministrazione e un comitato scientifico – sia delle persone poste ai vertici. La Fondazione conserva e continua ad attuare, fra i progetti di ricerca ereditati dall'Istituto, questa *Storia delle Venezie*, messa in cantiere nel 2012 ed etichettata sul sito in rete come «Un'impresa nuova per i tempi nuovi». Sono previsti altri tre volumi dell'opera, così intitolati: *Popoli: etnografia, popolazioni, lingue, religioni, società*; *Le vicende storiche: le istituzioni di governo (civili ed ecclesiastiche), i grandi snodi della storia dall'Antichità al Duemila*; *La creatività: letterature, arti figurative, architettura, musica, pensiero filosofico, teologico e scientifico, spiritualità*.

Questo primo volume, in vendita a 75 euro, è stato realizzato grazie al concorso massiccio di soggetti pubblici e privati: le Regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, e le due Province autonome di Trento e dell'Alto Adige/Sud Tirolo; otto tra fondazioni bancarie e banche, oltre alla Fondazione Giuseppe Roi di Vicenza e alla società pubblica Etra. Alla sua creazione hanno collaborato una sessantina di studiosi, i cui contributi sono generosamente illustrati da un apparato strettamente pertinente ai testi, fatto principalmente, ma non solo, di fotografie a colori. Dopo la breve introduzione di Giorgio Cracco, il volume è ripartito in cinque macrosezioni dalle dimensioni disuguali, ulteriormente suddivise in sottosezioni; ciascuna di queste è generalmente fatta di più saggi, il tutto intervallato in maniera irregolare da brevi schede (per un totale di 38 nel volume). Non c'è un apparato di note, ma il lettore trova elenchi più concisi che lunghi di bibliografia aggiornata in chiusura di ogni sottosezione.

La prima macrosezione, *Atlante delle Venezie* (82 pp.), è curato da Mauro Varotto (eccezione alla norma, questa è fatta quasi per intero di 50 schede di geografia, fisica e non solo, in ognuna della quali il testo è abbinato a una

o più fotografie). Segue *Il paesaggio illustrato* (101 pp.), che si articola ne *Il paesaggio nell'arte*, curata da Carlo Tosco, e *Il paesaggio nella letteratura*, curata da Manlio Pastore Stocchi. La terza macrosezione, la più estesa, è *Il paesaggio nella storia* (277 pp.), così suddivisa: *Dai primordi al primo millennio D.C.*, curata da Gian Pietro Brogiolo e Giusto Traina; *Le Venezie dei castelli e delle città*, curata da Andrea Castagnetti e Gian Maria Varanini; *Paesaggi di Antico Regime*, curata da Paola Lanaro, Elena Svalduz e Andrea Zannini. Segue *Il paesaggio della modernità* (169 pp.), che si articola in *Tra Antico Regime e modernizzazione*, curata da Walter Panciera, e *Dalle fabbriche nascoste all'esplosione industriale*, curata da Giovanni Luigi Fontana e Andrea Leonardi. L'ultima macrosezione è *Il paesaggio di domani* (81 pp.), che si suddivide così: *Scenari di sviluppo delle Venezie*, di Giancarlo Corò e Paolo Gurisatti; *Un paesaggio tutto visitabile: il turismo del futuro*, curata da Mauro Pascolini; e «*Un immenso deposito di fatiche*», di Stefano Munarin. Chiude il volume l'indice accurato dei toponimi curato da Franco Scarmoncin.

In un caso come questo la recensione in una rivista accademica serve principalmente, mi pare, per dar conto di un'operazione culturale senz'altro importante per le finalità proclamate e le risorse impegnate, che unisce molteplici approcci disciplinari e che potrebbe essere capace di cambiare in misura significativa la percezione diffusa della ricerca storica nell'area geografica interessata. Tuttavia non mi sembra sensato voler rendere conto dettagliatamente del contenuto del libro nella maniera solita delle recensioni: un po' per la mole e la vastità dei temi, e soprattutto perché il taglio dato è quello della buona divulgazione (e posso confermarne l'affidabilità per i secoli dell'età medievale e moderna, a me più familiari). Le brevi osservazioni che seguono – riferite in parte all'*Introduzione* di Cracco – perciò mirano ad altro, principalmente alle ragioni del volume e dell'intera opera.

Puntare sul volume dedicato ai paesaggi per la prima uscita dell'opera pare una scelta alquanto condivisibile, perché nella loro condizione odierna – per effetto anzitutto di cambiamenti diffusi intervenuti più o meno dal settimo decennio del secolo scorso – sono i paesaggi a manifestare nella maniera più eclatante la perdita diffusa di memoria che c'è stata nelle Venezie nel giro di mezzo secolo: un cinquantennio coinciso con la loro trasformazione dagli insediamenti e utilizzi di una civiltà prevalentemente contadina in una città diffusa cosparsa di capannoni. Non che avesse senso, certo, porre ostacoli durante quei decenni alla prospettiva di cambiamento dei paesaggi in quanto tale, ma chi allora ha retto il nostro destino ha fallito clamorosamente nel comprendere e governare il cambiamento, cioè nel conciliare caratteristiche profonde dei paesaggi, antropiche e non, con le spinte evolutive dell'economia e della società. Guardando al futuro, urge senz'altro rimediare il meglio possibile a questa carenza, per cui sta benissimo avere fra le mani «una specie di summa o anche di bilancio del sapere ambientale e storico-economico relativo alle Venezie fino ad oggi acquisito», utile «per costruire ulteriori conoscenze, e perfino un'etica dell'ambiente», in cui sviluppo significhi qualità della vita umana (p. 15): parole di Cracco che allargano la prospettiva dal paesaggio

verso l'ambiente tutto. E vorrei prendere nel segno dell'ottimismo un rinvio fatto da Cracco al pensiero dell'attuale pontefice su questi temi, nel senso di voler sperare che discorsi approfonditi sul paesaggio e sull'ambiente possano davvero interessare a chi non è già adepto, per così dire.

Spostando l'attenzione dal singolo volume all'opera intera, è bene chiedere: come se la caverà in fatto di lettori e acquirenti questa *Storia delle Venezie*, che – stando alla sovracopertina – si propone come punto di riferimento per future ricerche e come strumento di consultazione in particolare per le scuole, anche per un uso settoriale?

Un punto nodale è la copertura territoriale con le sue implicazioni identitarie. Dietro il 'Nordest' del tardo ventesimo secolo, accomunato da un determinato modello di sviluppo (cioè dietro le tre attuali regioni italiane analizzate nell'opera) stanno configurazioni unitarie precedenti elaborate soprattutto ai fini della geografia politica, dalle *Venetiae* di epoca romana fino alle Tre Venezie (Trentina, Giulia ed Euganea) della costruzione dello Stato nazionale italiano unificato. Non c'è, però, una tradizione significativa di storiografia che metta assieme questi territori. Per me come storico di mestiere è stimolante vedere o rivedere vicende storiche un po' fuori dalle ottiche consuete, ma all'interno di quelle ottiche – che sono la prospettiva della grandissima maggioranza dei lettori potenziali di quest'opera – si preferiscono comunemente definizioni spaziali diversamente concepite: singole città o cittadine, o magari città-stato con relativi territori (l'esempio macroscopico è la Repubblica di Venezia, si capisce). Più raramente, invece, si considerano province come tali (fa un po' eccezione il Trentino), e piuttosto difficilmente regioni singole o congiunte. Non che sia impossibile per l'editoria innovare sotto il profilo dei segmenti di territorio considerati, come fa fede la discreta fortuna goduta dalla collana *Bacini idrografici* dell'editore veronese Cierre, costruita sulla storia in senso lato di fiumi importanti delle Venezie e dei loro territori, dalla sorgente alla foce. Ma per tornare alle regioni come messa a fuoco, non credo abbia avuto grande successo di vendite la *Storia del Veneto* curata da Carlo Fumian e Angelo Ventura (pubblicata da Laterza nel 2000 e poi di nuovo, un po' riformattata, nel 2004). Né l'avrà di certo il lussuoso volume *Veneto*, curato da Marino Zorzi e pubblicato nel 2017 dall'Istituto della Enciclopedia Italiana con tiratura e prezzo da collezionisti.

La *Storia del Veneto* Laterza doveva far suo il mercato delle scuole superiori, in vista dell'impiego integrativo di testi di storia più locale che nazionale. In quel mercato – fra altri fattori – sono cruciali aspetti come il prezzo, la vivacità sotto il profilo grafico e l'accessibilità linguistica dei testi, che sono criteri in realtà importanti, ovviamente, per una vasta fascia di potenziali lettori 'non-professionisti' di testi di storia. Spero in bene per come viene e verrà percepita questa *Storia delle Venezie*, anche se – duole dirlo – rimango un po' dubbioso. A parer mio di studioso 75 euro per questo primo volume sono senz'altro pochi rispetto a quello che si compera, ma pur sempre parecchi in rapporto agli odierni parametri diffusi di valore. Quanto all'impatto sull'occhio, le pagine sono generalmente molto piene di testo, nonostante il buon



numero e l'alta qualità delle illustrazioni. Sul versante del linguaggio, la cifra espressiva e il taglio espositivo un po' variano di contributo in contributo, ma mediamente impegnano abbastanza il lettore, ed è caso un po' raro nel volume la fortuna o l'ingegnosità di Mara Migliavacca, che ha potuto costruire buona parte del suo *Paesaggi preistorici* (pp. 213-225) intorno alla figura indubbiamente affascinante di Ötzi, il cosiddetto uomo dei ghiacci. Non so, infine, se o quanto si sia ragionato in termini della fruizione dell'opera sfruttando strumenti dell'editoria elettronica, la consultazione *online*, e così via: è comunque indubbio che molta lettura passa per quelle vie, che almeno per ora non sembrano proprio essere contemplate per questa *Storia delle Venezie*.

Forse – me lo auguro – sarà proprio l'argomento dei paesaggi a permettere alla *Storia* di sfondare.

MICHAEL KNAPTON

LIDIA FERSUOCH, *Codex publicorum. Atlante. Da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2016, pp. XXIII-628; apparato iconografico I (tavv. 1-65) e II (tavv. A-U).

Venezia, è noto, visse gran parte della sua lunga vicenda politica, socio-economica e culturale rincorrendo l'agognata esigenza – poi eretta a mito – della perenne immutabilità, fuori dal tempo e dallo spazio. Nessun prologo di una deliberazione consiliare, di un decreto, di uno statuto o di una missione diplomatica figurava più convincente (e rassicurante) del richiamo al 'così s'è sempre fatto', laddove in realtà tutto cambiava, e ben lo sapevano gli stessi veneziani. È un *habitus* mentale, questo, che andrebbe indagato a fondo, sviscerato nelle sue possibili connessioni con i grandi temi di ricerca sulla storia della Serenissima, dacché il fatto che il doge giurasse ancora alla fine del Settecento su un testo (la promissione ducale) approntato alla fine del XII secolo, può e deve significare qualcos'altro al di là dell'urgenza – ormai scampata – di limitare le prerogative del capo della Repubblica.

Il tutto accadeva, però, e qui trova stimolo la riflessione di cui sopra, in un contesto ambientale mai uguale a se stesso, interessato da un equilibrio precario, in continua evoluzione: la Laguna di Venezia. Che fosse il riflesso inconscio di tale condizione a fomentare, di converso, l'aspirazione a una società stabile, prossima alla stasi? Presumibilmente, anzi, i margini di questa argomentazione (forse) azzardata appaiono incoraggianti, seppure essa richiederebbe l'integrazione di fattori altrettanto mutevoli, da quelli politici a quelli più eminentemente economici. Il merito dell'imponente volume di Lidia Fersuoch, ad ogni modo, è quello di instillare nel lettore un dato oggettivo, difficilmente confutabile: la natura del luogo e gli interventi antropici tesi a modellarlo provocarono ripercussioni sostanziali sull'assetto socio-economico e istituzionale del *comune Veneciarum*.

Ci sono libri e libri, e poi ci sono anche gli atlanti. In effetti, il *Codex*

*publicorum. Atlante. Da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala*, accolto nella prestigiosa collana editoriale dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ha le dimensioni di un vero e proprio atlante geografico, dato che della geografia storica ha inteso accogliere la prospettiva, la metodologia, gli strumenti. È la stessa A., fin dalle prime righe della prefazione, a chiarire lo scopo di una ricerca avviata un ventennio addietro: «Rendere visivamente comprensibili le informazioni di carattere topografico che le sentenze dei giudici del piovego forniscono» (p. XIX), grazie alle due edizioni del *Codex Publicorum* curate da Bianca Lanfranchi Strina. L'area considerata è quella compresa fra Campalto e l'attuale porto di San Leonardo, unita al relativo affaccio lagunare; qui per secoli si susseguirono le diversioni fluviali operate dalla Repubblica e i vastissimi interramenti compiuti nel secolo scorso.

Non si tratta di un testo da leggere in un sol colpo, magari seguendo l'ordine dei capitoli predisposti. Per nulla. Piuttosto, esso va consultato a seconda delle necessità del lettore, nel cui compito ci si trova facilitati grazie a un indice straordinariamente dettagliato, quasi descrittivo, e fatto apposta per toccare nell'immediato specifiche questioni (pp. V-X); seguono quindi gli elenchi delle *Sigle e abbreviazioni* (pp. XI-XVII) e la consueta *Prefazione* (pp. XIX-XXIII). La ricerca, invece, si dipana ampiamente entro il numero di otto capitoli, in aggiunta alla sommaria conclusione (pp. 3-439). Altrettanto corposo, per ovvie ragioni, risulta poi l'*Apparato iconografico I e II* (pp. 441-528), in cui a dominare sono principalmente le tavole cartografiche e ricostruttive; mentre conclude il volume un'*Appendice* (pp. 531-606) di discussione sul *Relative Sea Level* che avrebbe afflitto la laguna durante i secoli, provocando – secondo la tesi di Wladmiro Dorigo – l'istituzione dei giudici del piovego intorno alla fine del Duecento.

La «ricerca sistematica della precisione», per stessa ammissione dell'A., ha comportato una dilatazione abnorme dell'analisi dei documenti e delle fonti iconografiche, al punto che (a tratti) riesce arduo tener memoria del paesaggio lagunare spezzettato «in mille rivoli, in mille arabeschi, ciascuno quasi autonomo» (p. XXI). Forse un ulteriore sforzo in direzione di una maggiore sinteticità in calce ad ogni capitolo, senza introdurre ulteriori ragguagli interpretativi, avrebbe notevolmente giovato al lavoro; ma il carattere sostanzialmente enciclopedico del volume – come già detto – permette di sorvolare su questo aspetto, specie quando favorito, perdipiù, da una scrittura scorrevole, mai criptica e sempre attenta all'esposizione logica e ordinata dei dati maneggiati.

Fiumi (Tergola, Bottenigo), laghi (Laguna Maggiore), vasi d'acqua (Diano), lembi di terra o isole (Pignigo): riprende così vita un *habitat* ormai scomparso, ma che una volta coinvolgeva quotidianamente gli interessi economici delle famiglie veneziane come Minotto, Zen, Michiel e Marcello, oltre che dei ricchi monasteri lagunari. Uno spazio considerevole del volume, però, è riconosciuto al fiume Brenta, la «mala visina» che per secoli aveva minacciato l'interramento dello specchio lagunare, di quel *regnum* che in tanti, fuori dal dogado, ammiravano proprio perché *aquosum*. In realtà il problema s'era cre-

ato nel 1142, allorché Padova aveva operato la diversione del fiume verso la Laguna, determinando un duro scontro fra le due potenti vicine. Il conflitto armato fu vinto da Venezia, ma – come acutamente intuisce l’A. – la vera guerra «l’aveva vinta la città di Antenore» (p. 435): il nuovo scenario idrografico venne comunque confermato, anche perché i veneziani vi avevano probabilmente intravisto allettanti opportunità di incrementare i loro traffici con la terraferma, grazie alla direttissima via fluviale di collegamento che si apriva loro. Ciò che non avevano immaginato o comunque non pienamente valutato, invece, furono le mutazioni procurate al bacino lagunare dal nuovo corso del Brenta. Relativamente tarda si sarebbe infatti rivelata la risposta della Repubblica, con la costruzione – in pieno Trecento – dell’Argine Vecchio prima e dell’Argine Nuovo poi, ma senza quella convinzione che pure sarebbe stata indispensabile: fino al 1438 due opposte visioni tesero a prevalere l’una sull’altra, ovvero fino a quando – come è prassi tutt’oggi – «i guasti portati dal fiume sono sotto gli occhi di tutti» (p. 437). La soluzione sarebbe così arrivata nel secolo successivo, estromettendo definitivamente la foce dalla Laguna e portandola presso Brondolo, più a sud di Chioggia.

Del Brenta la Fersuoch ha validamente ricostruito il quadro idrografico in età romana e tardoantica, in quanto funzionale «per intendere la situazione creatasi alla metà del secolo XII» (p. 250); in aggiunta, poi, ai confini del territorio di pertinenza del monastero di Sant’Ilario, quello che più risentì dei tragici esiti ambientali provocati dall’*incisio* del 1142: d’altronde, ben si esprime l’A. rimarcando come per Venezia «la ricchezza che questa nuova arteria procura val bene un monastero» (p. 436). Gli interessi dello Stato prima di tutto (in quegli anni nascente *comune Venecie*), ma prima ancora del commercio e dei mercanti che delle istituzioni marciave costituiranno l’essenza.

Sono considerazioni di questo genere che fanno avanzare all’A. una nuova ipotesi sulla creazione degli *officiales publicorum* (o del piovego) attorno al 1282, superando la celebre posizione di Dorigo che vedeva nella magistratura una risposta del comune al fenomeno eustatico delle acque lagunari. Anzi l’*Appendice*, pur omaggiando – giustamente – la figura dell’insigne maestro, presenta una carrellata delle recenti acquisizioni scientifiche sul clima e sul livello del mare negli ultimi duemila anni, ridimensionando di molto gli effetti del cambiamento dei livelli marini sulla gestione (pubblica e privata) delle proprietà immobiliari a Venezia: «una Laguna in cui si riversi improvvisamente un grande fiume non può che mutare velocemente e a un ritmo che la memoria umana riesce a cogliere» (p. 606), tanto che già a fine Duecento si aveva difficoltà a riconoscere con precisione i beni descritti in documenti neanche troppo antichi. La fisiografia di un luogo è cosa instabile e insidiosa, e il Brenta contribuì prepotentemente ad alterarne lo stato. Ecco allora la vasta operazione giuridica dei giudici del piovego al fine di placare il «*gran lamento*» dovuto a tale incertezza topografica e idrografica, che stava incoraggiando indebite occupazioni e abusi da parte dei privati economicamente più forniti; senza tralasciare, inoltre, il consenso sociale che queste inchieste di accertamento dei beni potevano assicurare alle istituzioni comunali.

La nostra disamina potrebbe proseguire a lungo, citando la perizia esegetica con cui l'A. s'insinua fra testimonianze spesso contraddittorie e fuorvianti fino all'inverosimile; l'impegno profuso a fornire un apparato di note estremamente ricco e puntuale sul versante delle fonti e della bibliografia; la cortese presa di posizione su temi solo apparentemente distanti dalla formazione propria della Fersuoch: dal regime giuridico pubblico dei canali navigabili (pp. 190-202), al falso diploma di Lotario I a favore del monastero di Sant'Ilario (pp. 345-350). Sullo sfondo, poi, gli innumerevoli contrasti, dinamiche, strategie che infiammavano la disputa fra cittadini o enti religiosi da una parte, ansiosi di attestare la reale, verosimile o fittizia consistenza dei rispettivi beni; e dall'altra, il lavoro attento, meticoloso, quasi mai fuori misura – è il caso di dire – dei giudici del piovego, le cui fatiche finirono per realizzare quello che già altri avevano definito un vero e proprio catasto pubblico *ante litteram*, un secolo prima dell'esperienza fiorentina. La verità, nonché il maggior pregio, è che l'opera si distingue per l'impianto e la pratica d'indagine fortemente interdisciplinare; una 'interdisciplinarietà', tuttavia, di raro riscontro nelle pubblicazioni che pure fanno del termine il 'mantra' imprescindibile di ogni ricerca, dacché qui tale approccio viaggia su un percorso a doppio binario. Si assiste, infatti, non solo al proposito dell'A. – che è poi un bisogno concreto – di ricorrere ai molteplici piani di lettura che la problematica offre, ma anche al risultato inaspettato di suscitare piacevolmente gli interessi di una svariata tipologia di studiosi: dal medievista *tout court* all'archeologo, dall'ingegnere idraulico allo storico del diritto. A partire da quelli di chi scrive, per quanto poco può valere.

Infine e per concludere, sembra impossibile sottovalutare il monito che si erge fra le pagine di un volume pure così scientificamente impegnativo, rivolto ad un passato invece attualissimo: la Laguna di Venezia va compresa e tutelata per quello che è, per quello che è sempre stata, ovvero – secondo un'espressione davvero efficace – uno «stato di grazia» morfologico del litorale alto-adriatico. Non tener conto di questo assunto basilare, significa compromettere irrimediabilmente la specificità di un ambiente che ha trovato nel ponderato contrappeso tra fattori naturali e antropici la sua stessa sopravvivenza. La ragione per la quale, insomma, la laguna che ben conosciamo è ancora la Laguna di Venezia, come la grafia adottata dalla Fersuoch lascia finemente (e rispettosamente) presupporre e sperare.

DANIELE DIBELLO

ANDREA CASTAGNETTI, *Il processo per Ostiglia. L'arbitrato di Oberto dell'Orto tra Ferrara e Verona (1151)*, Verona, 2016, pp. 409 + due cartine non numerate.

Ancora una volta, Andrea Castagnetti offre all'attenzione degli studiosi che si interessano alla storia del territorio, alla storia ecclesiastica, alla storia comunale, alla storia sociale, alla storia delle campagne e a molte altre branche della

medievistica odierna, l'occasione di avviare numerose ricerche su un territorio molto studiato, ma ancora meritevole di nuove ricerche. Questa occasione è sollecitata dall'edizione, contenuta nel volume qui in esame, del *dossier* documentario formato dagli atti del processo per il castello di Ostiglia svoltosi nel 1151, atti che racchiudono una mole considerevole di materiale di grande interesse, poco conosciuto e finora poco utilizzato. Il processo vide fronteggiarsi i comuni cittadini di Ferrara e di Verona, insieme al monastero veronese di S. Zeno, ciascuno dei quali rivendicava a sé la giurisdizione sul castello, che nel XII secolo si ergeva nella località un tempo coperta da una grande foresta a quel punto ampiamente dissodata e messa a cultura. La sentenza arbitrale pronunciata dal giudice milanese Oberto dell'Orto nel maggio di quell'anno diede ragione alla parte veronese.

L'A. rievoca in apertura il lungo e intenso rapporto da lui intrattenuto con quel particolare nucleo documentario, iniziato nel 1972 e sviluppatosi nei decenni successivi in numerosi saggi e articoli (il più recente dei quali è A. Ciaralli - A. Castagnetti, *Falsari a Nonantola*, Spoleto 2011). Mentre la sentenza era stata pubblicata già da Ughelli, gli atti sono rimasti sinora inediti e ignoti in larga misura agli studiosi, con l'eccezione di tre o quattro nomi, citati alle pp. 16-17.

L'obiettivo del volume in questione, dichiara l'autore, è duplice; il primo, fornire l'edizione della sentenza e degli atti del processo, «affinché la documentazione, soprattutto quella degli atti, possa essere utilizzata per gli aspetti molteplici che essa presenta»; il secondo, individuare i precedenti che condussero al processo, ricostruzione alla quale è dedicata l'ampia analisi che precede l'edizione. Punto di partenza sono le 'falsificazioni nonantolane', a cominciare dai due documenti dell'820 e 827 oggetto del volume di Castagnetti del 2011, studiate ora in una prospettiva diversa: quella dei rapporti tra Verona, Ferrara e i poteri gravitanti su – o in modo diverso attivi in – quei territori nel periodo XI-metà XII secolo. Oltre alle due città, si vedono agire i monasteri di Nonantola e di S. Zeno di Verona, i marchesi di Canossa, l'impero, il papato. Fu infatti intorno alla metà dell'XI secolo che i monaci nonantolani inserirono ampie interpolazioni nei due documenti del IX secolo per giustificare le loro pretese sulla selva di Ostiglia, appartenente a S. Zeno, dopo che il marchese Bonifacio e i suoi vassalli nel 1043 ne avevano usurpato larghe porzioni. Il marchese fece anche scavare un fossato che metteva in comunicazione il fiume Tartaro con il Po, modificando il sistema idrografico dell'area e influenzando la successiva evoluzione dei confini tra Verona e Ferrara, a favore di quest'ultima città. Molti testimoni, osserva Castagnetti, menzionarono nelle loro deposizioni il marchese Bonifacio, la contessa Matilde e la fossa di San Romano tra Tartaro e Po come elementi determinanti nella definizione di un nuovo assetto territoriale della zona di Ostiglia. Con la morte della contessa Matilde, nel 1115, si aprì la lotta per il controllo di Ostiglia, rivendicata dall'impero, da Roma, dall'episcopato e infine dal comune di Ferrara, il quale ultimo pretese la giurisdizione sul castello e sul territorio, e costrinse gli abitanti a sottomettersi ai propri consoli. La reazione veronese non si fece attendere e il conflitto

si inasprì ulteriormente con l'intervento congiunto di S. Zeno e dei consoli, a dimostrazione del sostanziale accordo, in questa fase, tra il grande monastero urbano e le autorità comunali contro l'espansionismo ferrarese. Le due parti chiesero a quel punto una sentenza arbitrata, emanata infine nel 1151 e qui edita insieme agli atti preparatori.

La dettagliata ricostruzione delle premesse (l'analisi di Castagnetti parte infatti dalle fonti del IX secolo) e dei fatti che portarono alla sentenza si amplia e prende respiro nella ricostruzione di un intero territorio, anche sotto il profilo delle trasformazioni ambientali, produttive, insediative e dei rapporti che si intrecciarono tra comunità, a volte tra singoli individui, e i poteri che di volta in volta presero il controllo dell'area. A tale ricostruzione sono dedicati i primi otto capitoli del volume. Castagnetti individua infine un altro tema, parzialmente connesso al filone argomentativo principale e perciò sviluppato in modo sintetico nel suo libro, come egli stesso sottolinea, per il quale questi documenti offrono informazioni articolate e di grande interesse, vale a dire la ricostruzione della vita della comunità di Ostiglia tra XI e XII secolo (capitolo IX, *Comunità di Ostiglia: vicinia, riscatto dei diritti signorili, consistenza demica*).

La lunga consuetudine dell'A. con le fonti che qui pubblica lo spinge in chiusura a suggerire agli studiosi, con generosità, altre possibili piste di indagine, elencate minuziosamente nelle *Conclusioni* e alle quali si può trovare immediato riscontro leggendo l'*Appendice* (pp. 311-373), in cui sono pubblicati gli atti preparatori del processo e la sentenza del dell'Orto. Chiudono il volume la *Bibliografia*, l'*Indice dei nomi di persona* e due piccole mappe dell'area tra Adige, Po e mare Adriatico.

ANNA RAPETTI

*Statuti di Padova carrarese*, a cura di O. PITTARELLO, con saggi introduttivi di G. ORTALLI, E. ORLANDO, S. GASPARINI, M. MAGLIANI, Roma, Viella, 2017 (Corpus Statutario delle Venezie, 22), pp. 870.

Del contenuto del volume si dirà fra qualche riga, ma prima occorre segnalare informazioni importanti che si trovano nell'apparato introduttivo. Con questa ventiduesima uscita – ma sarebbero da conteggiare anche quattro Quaderni – si ferma la bella serie del *Corpus Statutario delle Venezie*, collana diretta dalla sua nascita (nel 1984, con gli *Statuti di Cittadella del secolo XIV*) da Gherardo Ortalli. Il quale, forte delle benemeritenze plurime sue e dei quarantuno studiosi impegnati nei vari volumi, cede la responsabilità della collana alla Deputazione di Storia Patria delle Venezie, che già questo volume indica come sede del coordinamento scientifico e redazionale. È ovviamente più che auspicabile che la Deputazione riesca a dare nuova vita all'iniziativa, conservandone le caratteristiche già rodiate: testi in edizione filologicamente

corretta con apparati mirati alla loro piena comprensione e all'utilizzo agevole, ma senza appesantire, così da soddisfare in contemporanea le necessità degli studiosi e il bisogno di memoria e conoscenza della comunità tutta.

La brevissima *Premessa* giustamente sottolinea due cose. Anzitutto l'importanza del testo edito, il «più importante documento tuttora inedito quanto all'intero medio evo padovano», contenente «un'ampiezza e un'abbondanza di dati che trova pochissimi riscontri (forse nessuno) fra i testi normativi del tempo», e peraltro destinato a subire modifiche soltanto modeste nel 1420, in occasione della riforma statutaria di età veneziana. E poi le fatiche superate nel pervenire all'edizione: «molti decenni di progetti e tentativi finiti nel nulla e... anni di ricerche parziali», per non parlare di precedenti intenti mai realizzati, risalenti al pieno '800 (p. 11).

Nel saggio *Un'edizione, una storia lunga, un debito pagato*, Gherardo Ortalli spiega l'aiuto fondamentale prestato al progetto di edizione dallo statunitense Benjamin G. Kohl, autore della ben nota monografia sulla Padova carrarese, pubblicata nel 1998: aiuto dato sotto forma di una prima trascrizione 'di lavoro' del ms. B.P. 1237 della Biblioteca Civica di Padova, e inoltre di supporto nel reperimento di un finanziamento, poi purtroppo perso. Emersero infatti difficoltà nello sfruttare quell'aiuto, in quanto la Deputazione Veneta da anni sperava di provvedere all'edizione di questi statuti patavini e anche della redazione statutaria di età veneziana, ragion per cui si fermò il progetto già formulato per il *Corpus Statutario delle Venezie*. Quel progetto venne poi ripreso nel 2009, con Kohl malato terminale ma sempre deciso sostenitore dell'edizione, la cui cura venne affidata nel 2010 a Ornella Pittarello. Il mandato concordato fu di realizzare una *editio imperfecta*, condotta sul codice patavino redatto nel 1362 ma con costante riferimento all'unico altro testimone importante, il ms. latino, classe V, 36 (=2306), della Biblioteca Marciana di Venezia, redatto probabilmente nel 1366-67.

Nell'impossibilità di disporre di un testo di contestualizzazione storica scritta da Kohl, è subentrato Ermanno Orlando, il cui *Signoria cittadina e statuti* – essenziale ma mirato – lo sostituisce molto bene. La ricapitolazione delle vicende della signoria carrarese comprende un cenno a ordini veneziani del 1415 di cancellare ogni riferimento alla dinastia signorile dagli statuti di Padova (allo zelo di estirpazione si deve la recisione dei fogli iniziali dei codici, proemio compreso). Orlando sottolinea la profonda compenetrazione fra signoria e comune in termini valoriali, identitari e di forza reciproca, soprattutto all'epoca della riforma degli statuti. Con Francesco il Vecchio da Carrara la signoria godeva di poteri consolidati e legittimati, e di consenso diffuso, oltre che di accresciuto prestigio nella politica estera. Il codice qui edito può infatti considerarsi il coronamento del processo che univa fondazione del potere, sempre inteso in termini di condivisione con la *civitas*, e consenso: non prevaricazione del signore e subordinazione della *civitas*, ma «integrazione del *dominus* nelle strutture comunali e assimilazione da parte del Carrarese di forme e linguaggi propri della *iurisdictio* cittadina» (p. 27). Senza, ovviamente, disconoscere l'importanza di cambiamenti istituzionali in atto, fra il netto

indebolimento delle strutture di rappresentanza del comune e della figura del podestà, e l'emergere di strutture signorili, dal *consilium domini* alla cancelleria, dalla fattoria ai fondachi.

Nel suo *Statuti e giurisdizione a Padova dalla cacciata di Ezzelino alla conquista veneziana*, Silvia Gasparini parte da orizzonti molto vasti, collocando la statutaria nel contesto dei poteri esercitati dai comuni medievali italiani ed esaminando l'evoluzione del diritto romano in quel contesto. Scendendo di livello, punta poi sull'ordinamento giudiziario padovano, fra indicazioni offerte dagli statuti, dal materiale archivistico e dalla stessa collocazione delle banche giudiziarie attorno alle pareti dell'enorme Palazzo della Ragione.

Nel contributo *I tre codici degli statuti padovani conservati nella Biblioteca Civica di Padova*, Mariella Magliani mette a frutto conoscenze molto approfondite per ripercorrere le vicende dei manoscritti contenenti le tre redazioni statutarie, peraltro oggetto di restauro nei primi anni ottanta del '900: quella del 1276, la sola edita in precedenza (e conservata in unico testimone), pubblicata da Andrea Gloria nel 1873; quella edita nel volume qui recensito; e quella del 1420. La conoscenza e frequentazione dei testi in un'ottica di utilizzo come fonte storica peraltro precedette l'asestamento ottocentesco delle istituzioni culturali padovane e delle rispettive collezioni di materiale manoscritto relativo alla storia della città. Magliani rende conto dell'operato di Arrigo Arrigoni (direttore dell'Archivio nel 1828-1836, responsabile di un restauro dei codici che oggi giudichiamo deleterio) e, prima di lui, ancora in età veneziana, di menzioni in opere a stampa (p. es. di Angelo Portenari, nel suo *Della felicità di Padova* del 1623), e della consultazione da parte degli eruditi del '700, specialmente Francesco Dorigheo. Passa poi ad annotazioni più specifiche, che per la redazione del 1362 indicano il probabile uso continuativo del codice nella cancelleria comunale oppure presso le banche giudiziarie nel Palazzo della Ragione. Tramontata la signoria carrarese, l'utilizzo proseguì anche negli anni 1405-20, pure come base per il lavoro della commissione che preparò la redazione riformata del 1420. Per il codice marciano, più riccamente ornato, Magliani ipotizza una datazione fra ottavo e nono decennio del '300, e l'utilizzo presso la cancelleria signorile o il Collegio dei giudici.

L'apparato introduttivo è chiuso da testi della curatrice, Ornella Pittarello. *Il codice statutario* dà conto ordinatamente di questioni più formali del manoscritto padovano (detto P, per distinguerlo dal manoscritto veneziano, indicato con V) – segnatura, materia, data, scrittura, legatura, misure, consistenza, numerazione – e poi della struttura e del contenuto, della *mise en page* e dell'ornamentazione. Seguono un paragrafo molto denso sulle numerose scritture diverse da quella del copista, indicazioni delle testimonianze d'uso, e infine una disamina breve ma fitta delle caratteristiche della compilazione e della datazione degli statuti inseriti. Sempre della curatrice sono la *Nota al testo*, dove lei tra l'altro ipotizza «che P, nonostante la sua presunta anteriorità, non sia l'antigrafo di V e che P e V probabilmente sarebbero i testimoni di una doppia tradizione derivante da un apografo comune» (p. 75). Chiarisce inoltre che se P è molto più ricco di interventi attualizzanti fino al 1420, problemi di



leggibilità del codice rendono periodicamente obbligatorio il ricorso a V, rivelatosi particolarmente utile per il recupero di porzioni di testo eliminate negli anni veneziani allo scopo di cancellare la memoria dei Carraresi. Questo procedimento d'integrazione è stato adottato dopo aver appurato, per un buon campione di brani leggibili in entrambi i manoscritti, che le divergenze fra i due testimoni sono davvero minime e non sostanziali. Chiaramente espressi, infine, i *Criteri di edizione*, e molto utile la tavola sinottica del contenuto dei manoscritti P e V.

Seguono le circa 700 pp. degli statuti, la cui lettura è intervallata da un sedicesimo con riproduzioni a colori di facciate del codice. La trascrizione si articola così: i cinque libri degli statuti, ognuno suddiviso per rubriche (articolazione che segue lo schema del codice del 1276) e preceduto da un indice delle rubriche ricostruito per facilitare la consultazione del testo; una corposo sezione di *Additiones*, fra cui tre blocchi di maggiore importanza relativi, rispettivamente, agli anni 1366-67, 1372 e 1375 (l'ultima addizione è del 1405); una sezione più breve di cinque lettere ducali dei primi anni del '400, e infine il soggettario aggiunto nel 1660 dall'archivista e cancelliere Pietro Savio. Per opportuna scelta della curatrice, infine, una breve appendice all'edizione riporta due statuti *extravagantes* – già pubblicati in altra sede – relativi al conferimento della signoria a Francesco I e Francesco II da Carrara, e plausibilmente facenti parte del fascicolo iniziale del codice prima delle estirpazioni inflitte in età veneziana. L'apparato di note conferma sobriamente, semmai ce ne fosse bisogno, che la curatrice tiene fede ai criteri annunciati, fra l'altro segnalando con discreta frequenza casi di ricorso al manoscritto V.

Non credo utile, in sede di recensione, tentare di proporre un assaggio dei contenuti e del loro possibile utilizzo. Anche se il mio antico affetto per la storia di Padova forse mi porta a esagerare, vedo davvero tanta ricchezza di contenuti: ciò grazie anche ai tre accurati indici dei nomi di persona, dei nomi di luogo e delle cose notevoli, che occupano un totale di 70 pp. (specialmente importante l'ultimo).

Mi corre l'obbligo, in chiusura, di esprimere l'auspicio di un'edizione a stampa degli statuti padovani del 1420: desiderio di facile formulazione per uno che sa di non possedere competenze utili per contribuire concretamente, e forse invisibile ai colleghi che invece le hanno. Va comunque detto che il terreno è in parte preparato: dall'esistenza e dalla qualità dell'edizione qui recensita, di cui tanta parte ritorna nella redazione del 1420; dalle conoscenze già acquisite su aspetti come i codici (il saggio di Magliani, qui edito, riassume informazioni sul testimone principale e su altri tre conservati in biblioteche padovane, rinviando ai suoi studi specifici in merito); anche da una monografia edita nel 2013 da Sven Ufe Tjarks, *Das «Venezianische» Stadtrecht Paduas von 1420. Zugleich eine Untersuchung zum statutaren Zivilprozess im 15. Jahrhundert*. Il denaro per pubblicare magari si trova, se per il volume qui recensito ha generosamente contribuito in maniera decisiva la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. È verissimo, infine, che l'impresa pare impegnativa nella congiuntura attuale, di diradamento degli studiosi competenti e motivati a

dare priorità lavorativa all'edizione di fonti, ma vorrei pensare che non sia una missione impossibile per la Deputazione di Storia Patria, erede – lo si ricordava in apertura – della collana del *Corpus Statutario*.

MICHAEL KNAPTON

*Dialogo. Studi in memoria di Angela Caracciolo Aricò*, a cura di E. BOCCHIA - Z. FABBRIS - C. FRISON - R. PESCE, Venezia, Centro di Studi Medioevali e Rinascimentali "E.A. Cicogna", 2017, pp. 450.

È sempre un'impresa recensire un volume concepito quale omaggio ad una personalità recentemente scomparsa, specie se la personalità in questione è, anzi era, Angela Caracciolo Aricò. Figura di peso nel panorama della letteratura umanistica e rinascimentale, lei, verso la cui attività corre in debito la venezianistica tutta: all'intenso e pragmatico impegno della Caracciolo e dei suoi allievi, infatti, si devono numerosi studi ed edizioni degli scritti di Marino Sanudo, Giorgio Dolfin ed Enrico Dandolo, tanto per restare fra i più consultati. Quel che conta è il pensiero, si è consueti dire in circostanze del genere, sebbene raramente mi è capitato di percepire in un prodotto editoriale siffatto il sincero, quasi affettuoso sforzo (riuscito) da parte degli autori, di convergere verso i temi, le fonti, gli interessi e i luoghi fisici battuti dalla compianta studiosa, veneziana d'adozione. Segno, forse, di quell'innata capacità di offrire qualcosa oltre il mero dato di ricerca, finendo per tramutarsi spesso in umana simpatia, stima e rispetto fra colleghi.

Non sarà possibile occuparsi di tutti i lavori qui proposti, poiché il focus verterà inevitabilmente su quelli in maggior misura accomunati dal protagonismo di Venezia nel campo dell'arte, della storia, della letteratura. Ritengo tuttavia doveroso menzionare gli esclusi, così da procurare anche un'idea più completa dalla recensione in oggetto: Daniela Ambrosini, *Il caso delle «Macchine dette Cammelli» tra le Memorie di Giovanni Poleni* (pp. 17-28); Santiago Arroyo Esteban, *Lodovico Dolce entre Tiziano y Felipe II. El Venus Adonis del Prado* (pp. 29-42); Giampiero Bellingieri, *Dalle acque increspate tra Bosforo e Laguna. Versi e brani turchi su Costantinopoli e Istanbul* (pp. 45-61); Antonio Carile, *Il sogno di Nabucodonosor e l'avvicendamento degli imperi nella storia della salvezza* (pp. 83-97); Ilaria Crotti, *Parise critico d'arte: il ritratto d'artista come autoritratto* (pp. 115-119); Marc Deramaix, *Arcadia Neapolitana. L'Arcadia di Sannazaro o l'accademia pontaniana sub specie bucolica* (pp. 121-142); Giovanni Nepi Sciré, *Postilla su Leonardo e le teste grottesche* (pp. 265-271); Ricciarda Ricorda, *Gabriele d'Annunzio e Angelo Conti alla Ca' d'Oro di Giorgio Franchetti* (pp. 305-313); Matteo Soranzo, *Astrologia ed alchimia in un codice "ritrovato" di G.A. Augurelli. Il MS. Mellon 22 della Beinecke Library di Yale University* (pp. 329-351); Francesco Tateo, *Frammenti di riflessioni storiografiche. Traduzioni da Giorgio di Trebisonda, Pontano teorico e lirico* (pp. 353-359); Paola Tomè, *'Turning points' nella storia della lessicografia umanistica*

greco-latina (pp. 361-377); Stefano Trovato, *Topi e topoi de Bibliotheca a Venetia. Note su letture permesse e letture ostacolate, tra uso e abusi* (pp. 379-394); Alessandro Vettori, *I salmi nella Commedia di Dante, ovvero la poetica dell'ascesa nel Purgatorio* (pp. 395-408).

Conviene prendere avvio dai contributi attinenti alla letteratura umanistica, in ossequio anche agli interessi preminenti della stessa Caracciolo. È dunque il saggio di Roberto Pesce ad aprire il nostro percorso: «... la benedirò e diventerà nazioni» (*Gn 17, 16*): *la figura di Sara e le origini di Venezia in un testo in franco-veneto del XIII secolo*, alle pp. 273-291. Sulla scorta di un testo in prosa franco-veneta prodotto nel XIII secolo, l'*Histoire d'Atile*, l'A. si interessa della figura di *Sare*, regina di Padova e fuggita in laguna a capo della sua gente per trovare scampo sulle sponde dell'isola di Dorsoduro; da lei sarebbe nato *Candian*, capostipite dell'omonima e antichissima famiglia lagunare, e quindi Venezia. Gran parte dell'analisi verte su un parallelismo efficace, assolutamente ben comprovato da Pesce, ma che nella fortuna manoscritta dell'opera si smarrì piuttosto in fretta, dacché l'antroponimo di 'Sara' venne sostituito con quello di 'Adriana' o più semplicemente di 'regina'. L'anonimo autore, infatti, era riuscito a far convergere la simbologia racchiusa nella celebre moglie di Abramo con le origini di Venezia, viste così alla luce di una nuova alleanza con Dio, all'insegna di un futuro predestinato. In questa prospettiva, il contributo della tradizione veterotestamentaria si era rivelato insomma determinante, inedito, al fine di esaltare un evento – la nascita della *Venetia maritima* – di grande rilievo politico per la Repubblica. Certo, qualche precauzione mi pare d'obbligo segnalarla. Entrambi i testimoni su cui l'A. ha basato il suo (condivisibile) ragionamento sono stati redatti in un contesto culturale di altissimo livello – quello padovano del pieno Duecento – ed estraneo al mondo veneziano, e ciò lo si evince da numerosi fattori. La travagliata vicenda dei Venetici viene trattata in ultima battuta, quando lo scontro epico-cavalleresco fra il re di Padova *Gilius* e *Attila*, veri protagonisti della narrazione, aveva trovato il suo epilogo con l'arrivo delle truppe imperiali da Costantinopoli. Vedere poi attraverso Candiano (dunque in una famiglia la cui progenie ancora prosperava in laguna) la nascita di Venezia, è un azzardo letterario alquanto arditto per i cronisti veneziani: almeno fino a tutto il Trecento fu l'elemento comunitario a forgiare la genesi e i primi sviluppi dello Stato lagunare, a motivo di una dominazione bizantina avvertita un po' troppo ingombrante. Per non parlare, ancora, della filiazione troppo lampante di Venezia da Padova, nonostante lo sforzo di smussarla biblicamente con l'avvento di una nuova era grazie alla figura-ricordo di Sara. Non v'è dubbio che l'episodio fu «in seguito inglobato in buona parte della cronachistica veneziana dei secoli XIV, XV e XVI» (p. 277): ma in che modo dialogava con gli accorgimenti – studiatissimi – approntati dai mitografi della Serenissima? Ecco, quest'ultima credo sia una bella sfida da cogliere per Roberto Pesce, cui sarà sicuramente in grado di far fronte. Quanto qui proposto corrisponde allora, meglio, al 'mito veneto di Venezia', riferito da chi aveva familiarità con la parabola storica del *comune Veneciarum*, forse ne era pure sinceramente affascinato, d'altronde citando Rolandino da

Padova non credo di andare tanto lontano; tuttavia l'anonimo autore – fatta eccezione per la data di fondazione – ignorava comprensibilmente molti crismi portanti del mito veneziano, che ne sostenevano la concreta funzionalità e le ragioni politiche dietro sottese.

Ma l'idea di Venezia travalicava i confini del Veneto, per espandersi finanche in Toscana. Con *Prospettive trecentesche su Venezia* (pp. 315-327) Laura Sanguineti White ci conduce infatti fra le pagine di due degli autori più emblematici, assieme a Dante Alighieri, della letteratura italiana pre-umanistica: Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Lo scopo è quello di mostrare la loro visione di Venezia (e dei Veneziani), per quanto antitetica l'una all'altra. La penna del primo, soprattutto per mezzo delle *lettere*, è tutta orientata a metterne in rilievo la tranquillità, l'ordine, la pace sociale, la saggezza del ceto dirigente: «questa città da tutte le altre diversa che io soglio chiamare un altro mondo» (p. 316), appunto. Le *novelle* del secondo, invece, ci tramandano un'immagine negativamente sarcastica della città e dei suoi abitanti, ritenuti bugiardi e d'intelletto vacui: «Vinegia, d'ogni bruttura ricevitrice» (p. 324) sembra più il manifesto elettorale di un avversario politico (Firenze), che l'incipit di un racconto. Su entrambi però – è la tesi di fondo dell'A. – pesò molto l'esperienza personale che Petrarca e Boccaccio avevano accumulato durante i loro soggiorni in laguna.

Proseguendo, è impossibile non incappare nei contributi su Marino Sanudo, quale quello di Gian Carlo Alessio: *Un nuovo visitatore della biblioteca di Marin Sanudo* (pp. 7-17). La *libreria* sanudiana, infatti, fu un punto di riferimento culturale importante nella Venezia rinascimentale a cavallo fra i secoli XV e XVI, in grado di catalizzare mirabilmente l'attenzione di molti degli intellettuali del tempo. Fra i visitatori (e i *laudatores*), l'A. si sofferma su Aldo Manuzio, Francesco Filippo Foresti, Niccolò Ferretti, Giovanni Corner, Giovanni Perlotto e Lorenzo Rocca, cancelliere della Repubblica. Mentre Paolo Procaccioli prende a prestito le pagine dei *Diarii* per tracciare una piccola ma inedita suggestione su Pietro Aretino, il divino poeta che molto, troppo seppe far parlare di sé in Italia e all'estero (*Pasquino e Pietro Aretino nel Sanuto cronista e copista*, pp. 293-303). Ed è sempre sulle orme del diarista veneziano che Chiara Frison, in *Da Padova a Venezia. L'ultimo catalogo dei manoscritti della biblioteca di S. Giovanni in Verdara* (pp. 189-224), pubblica l'inventario dei manoscritti della biblioteca del monastero di S. Giovanni in Verdara, databile intorno al 1760: un'opportunità per approfondire le fonti alla base de *Le vite dei dogi* del Sanudo e la circolazione libraria intercorsa fra l'ambiente patavino e quello lagunare, entrambi contrassegnati da una notevole vitalità culturale.

Venezia luogo d'incontro per artisti e letterati, e Venezia luogo di scorribande editoriali degne del migliore affarista di mercato. È quanto si ricava dal saggio di Gianni Villani («Sub falso *officinae titulo*» ovvero intrichi editoriali tra Venezia e Napoli, a proposito di Sannazaro e Pontano, pp. 409-433), tutto orientato a dimostrare la seconda stampa di rapina di cui fu vittima nel 1513 l'autore napoletano dell'*Arcadia*, Iacopo Sannazaro, verosimilmente ad opera della stamperia veneziana dei Vercellese. Un 'fattaccio', quest'ultimo, che ben

mette in rilievo non solo il «primato schiacciante della Serenissima in materia di produzione libraria, ma anche la libertà goduta dai suoi attori» (p. 431).

Più d'ambito storico si rivelano essere altri contributi nel volume, a partire da quello di Michael Knapton: *Military Security and Defence Organization in the Padovano in the Decades Before Agnadello: Enriching Sanudo's Account*, alle pp. 225-263. Nell'*Itinerario per la Terraferma veneziana* (come nei *Diarii*) l'attenzione rivolta alle strutture di difesa e all'organizzazione militare dello Stato da Terra costituiva una questione non di poco conto per il giovane Marino Sanudo. È sulla scorta di questa constatazione che Knapton propone uno studio – ampio, dettagliatissimo, finanche insolito per una sede del genere – circa il sistema difensivo operante nel Padovano alla fine del Quattrocento, non mancando di integrare l'argomento con informazioni dedotte dalle poche fonti istituzionali disponibili. Appare impossibile riassumerne i risultati in poche righe, a causa della molteplicità dei piani coinvolti, in grado di trasporre l'A. su scenari oltre quello strettamente militare. Tuttavia, questo saggio ha soprattutto il merito – a parere di chi scrive – di lanciare il monito per cui la storia militare può, anzi deve leggersi senza quei preconcetti ideologici che, soprattutto in Italia, l'hanno relegata per decenni ai margini della ricerca storica prodotta fra gli scranni dell'Accademia. E Knapton non poteva riassumere meglio il concetto se non giocando al limite del paradosso, eppure prendendoci appieno, allungando un ponte fra le due realtà: «warfare's implications for numerous aspects of civilian life» (p. 261). Per fortuna, da qualche anno tale tendenza sembra essersi invertita un po' ovunque (persino nella più indolente storiografia del Mezzogiorno!), fino a coinvolgere anche la venezianistica *tout court*, che già attraverso le ricerche di Michael Mallet e John Hale o di Luciano Pezzolo aveva dato buona prova sé in tempi non sospetti.

Una delle figure rinascimentali più care ad Angela Caracciolo Aricò fu senza dubbio Ruzante, all'anagrafe Angelo Beolco. È lui ad offrire il destro a Linda L. Carroll per trattare delle donne che giravano attorno all'illustre letterato padovano, nel capitolo *Ruzante's (and Palladio's) Women* alle pp. 99-114. Con un attento scavo documentario negli archivi di Padova e Venezia, infatti, l'A. ha messo in luce la straordinaria indipendenza economica e l'intraprendenza sociale di cui godevano le donne (veneziane e non veneziane, patrizie e non patrizie) in rapporto con Ruzante e, attraverso altri canali, pure con Andrea Palladio. Forse un maggiore sforzo di sintesi avrebbe giovato al lettore, che si trova purtroppo sommerso da una mole non indifferente di date, cifre, nomi e *networks* parentali (e patronali), rischiando così di smarrire il dato sociale senz'altro rilevante dietro la minuziosa ricerca: si pensi che la nobildonna veneziana Lipomana Lipomano era riuscita a sposarsi nel 1541 persino senza provvedere al *mundualdus*, se non quattro anni dopo!

Di taglio cronachistico ma esuberante, nello stile che più caratterizza l'autore, è il tributo di Gino Benzoni alla studiosa (*Venezia 1602: la quiete prima della tempesta*, pp. 63-73). Dalla cronaca nera alla situazione politica in terraferma e all'estero, dall'acquisto degli oggetti d'arte all'offerta musicale, fino alle più popolari cerimonie di nascita, matrimonio e morte avvenute a

Venezia nell'anno 1602: «un anno, tutto sommato, di tranquillo scorrimento, senza alcunché di particolarmente eccezionale, senza impennate trionfali e senza ruzzoloni depressivi» (p. 64), ripetendo lo stesso Benzoni. Sì, perché di lì a poco il braccio di ferro della Repubblica con Roma avrebbe esacerbato e rinvigorito il clima in città, portandola (di nuovo) all'attenzione del mondo.

Continuando, quattro secoli dopo la laguna venne colpita da un disastro naturale senza precedenti. Sfogliando i rapporti della direttrice Tullia Gasparini Leporace, Carlo Campana ricostruisce le tragiche condizioni in cui versava la Biblioteca Nazionale Marciana a seguito dell'*aqua grande* del 4 novembre 1966 (*4 novembre 1966: l'aqua grande, Venezia, la Marciana*, pp. 75-81). Sale di consultazione allagate, cataloghi e volumi irrimediabilmente compromessi: è questo il bilancio che la direttrice stilava già l'8 novembre. Ci sarebbero voluti un paio di anni per riprendersi del tutto, nondimeno le attività di prestito, di informazioni bibliografiche e di riproduzioni fotografiche erano attive da subito; e ciò anche grazie anche al tempestivo prodigarsi del personale e di chi volontariamente si era offerto di dare una mano.

Pur cospicui sono i saggi di coloro che Venezia l'hanno invece interpretata dal punto di vista dell'arte, almeno tre. Curioso – ma di quella curiosità verso cui tutti dovremmo anelare – è il contributo di Irene Favaretto, *Leoni, cavalli, draghi e grifoni, aquile, cervi e cinghiali: uno zoo di marmo e bronzo nell'area marciana* (pp. 143-147). Lo spazio compreso fra la Basilica di San Marco e Palazzo Ducale si rivela essere, dunque, un vero e proprio crogiolo selvaggio, indomabile di animali fantastici e reali, come già il titolo lascia presumere. Più che la quantità, è l'oculata applicazione del vasto bestiario a stupire l'osservatore (e lo studioso): animali mitici quali i basilischi o i grifoni si trovano a loro agio nella Basilica purché posti in allegoria col messaggio cristiano; numerosi i terribili draghi di pietra rappresentati, sempre però domati, sconfitti, calpestati: d'altronde, la lotta contro il Male era un appuntamento all'ordine del giorno per l'uomo medievale.

Quanto anche l'architettura fosse a Venezia materia di discussione politica, lo si evince dal capitolo di Antonio Foscari (*Una facciata di Andrea Palladio "che sarebbe stata degna di dominare il Canal Grande"*, pp. 177-187). Nel progettare il palazzo sul Canal Grande ceduto in comodato d'uso all'ex regina di Cipro, Caterina Cornaro, e poi passato agli eredi del ramo del fratello Giorgio, Andrea Palladio aveva infatti ideato una soluzione regale, ponendo sulla facciata un ordine gigante di colonne marmoree. Un'opera estetica inammissibile in un contesto, quale quello lagunare, dove l'uguaglianza del patriziato sostanzialmente la natura stessa della Repubblica, soprattutto nelle arti visive. Difatti non se ne fece nulla, tanto che quella del Palladio rimase solo una bozza su carta gelosamente conservata presso la Biblioteca Civica di Vicenza.

Patricia Fortini Brown ci riporta infine – chiudendo così la nostra rapida rassegna – a Marino Sanudo e al già citato *Itinerario per la Terraferma veneziana: «Under our Dominion and Faith»: Marin Sanudo, Istria, and Venice's Classical Past*, pp. 149-175. L'A. comincia quindi a seguire il percorso dell'allora giovane diarista veneziano lungo la penisola istriana, cercando di cogliere

i rimandi al prestigioso passato romano delle diverse località. Rimandi che Sanudo sa bene mettere in luce, ove presenti, giacché funzionali a procurare quel 'passato classico' di cui Venezia era deficitaria e che cominciava a profilarsi come una *conditio sine qua non* per ciascuna delle potenze italiche. Dal castello di Duino a Capodistria, fino a Pirano, Parenzo, Pola e Albona, per non annoverare che le principali. Ed è su Pola che Fortini Brown si sofferma in ultima battuta, poiché da qui i veneziani avevano avviato una vera e propria pratica di spoliazione dei monumenti romani vantati dalla città istriana, coinvolgendo pure l'esimio Jacopo Sansovino. L'esempio del Teatro Romano minacciato dall'urgenza di fortificare il centro urbano in pieno XVII secolo, è solo uno dei tanti possibili. Per la Repubblica il guadagno in termini di immagine e spendibilità culturale, era assicurato: «Venice had overcome its lack of a true and proper classical past to become, as the Senate had once declared, the mirror and the light of all Italy» (p. 166).

DANIELE DIBELLO

SERGIO ZAMPERETTI, *Alla ricerca del "marchio d'onore". Signorie e feudi nello Stato regionale veneto dalla guerra di Candia al trattato di Campoformio*, Canterano (RM), Aracne, 2016, pp. 258.

Questo volume può dirsi fratello del libro pubblicato dallo stesso A. nel 1991, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600* (che recensii favorevolmente in «Nuova Rivista Storica», 1993/1). Quel libro colmò un quasi-vuoto importante della ricerca, cui faceva eccezione principalmente qualche studio riferito a singoli luoghi, e non a caso è stato spesso citato nella storiografia successiva. Sfruttando massicciamente fonti d'archivio conservate a Venezia, e agganciandosi alla storiografia italiana ed europea, esso presentava una vasta mole di dati riferiti a un'area molto estesa. L'analisi svolta, articolata in fasi cronologiche (il pregresso pre-veneziano, il '400, le guerre d'Italia, i decenni centrali del '500, e quelli a cavallo fra '500 e '600), si può riassumere così.

Col passaggio dei giudicenti signorili e feudali di terraferma sotto la Repubblica di Venezia, lo Stato aveva pagato il riconoscimento della sua autorità superiore accettando in cambio il loro esercizio di prerogative giurisdizionali molto estese. Nonostante qualche novità o modifica riguardante situazioni singole, l'assetto complessivo delle giurisdizioni mutò poco fino ai decenni centrali del '500. Allora si colgono premesse un po' sporadiche di un ripensamento veneziano, in direzione del contenimento del potere dei giudicenti privati, assieme al rafforzarsi e diffondersi fra attori importanti della società di terraferma – consigli urbani, corpi territoriali e anche gli stessi sudditi dei giudicenti – di un atteggiamento convergente in tal senso: atteggiamento più sviluppato fra Bergamasco, Bresciano e Veronese, ma meno robusto fra Friuli e Trevigiano.

Poi, a partire dalla ‘legge feudale’ di dicembre 1586 (ripresa e perfezionata nel marzo 1625), lo Stato – grazie anche all’azione svolta dai consultori *in jure*, compreso Paolo Sarpi – elaborò concetti più compiuti di sovranità nei confronti delle giurisdizioni private, e in parte si mosse per tradurli in pratica. Secondo l’A., tuttavia, quell’affermazione di sovranità fu di portata effettiva limitata, di fronte alla solidità dei poteri esercitati dai giurisdicenti, in maniera indisturbata o quasi, sin dal passaggio sotto la Repubblica. La legge feudale del 1586 prospettava verifiche della legittimità di quei poteri piuttosto che un’azione incisiva per ridimensionarli (per esempio nell’esercizio della giurisdizione giudiziaria di appello), e sortì risultati parziali anche sotto il profilo delle verifiche.

Questo sunto brutale de *I piccoli principi...* e delle sue tesi sul profilo poco ‘statalista’ della politica feudale veneziana è funzionale alla comprensione del nuovo volume, il cui primo capitolo ne riprende ampiamente l’impianto concettuale. Il libro si articola, poi, in altri cinque capitoli dall’andamento principalmente cronologico (fa un po’ eccezione il cap. III, che per cronologia ma non per temi si sovrappone ai capp. II e IV). In chiusura si trova un indice di nomi di persona e di luogo, ma nessuna bibliografia. Il volume fornisce una grande messe di dati, e infatti si basa su tantissima ricerca d’archivio, condotta fra molti fondi dei Frari: il Collegio, il Senato, il Consiglio dei Dieci e gli Inquisitori di Stato, i Consultori in iure, i X e poi XX Savi del Senato, oltre ai Provveditori sopra Feudi. Esso ha meriti senz’altro importanti – che forse la sede usata per la pubblicazione non aiuterà a far conoscere – come si vedrà nel seguito della recensione.

Prima, però, qualche osservazione critica. Anzitutto, pur con l’umiltà del caso, segnalo aspetti problematici della scrittura: qualche volta la costruzione dei capitoli era migliorabile (p. es. gli elementi di conclusione generale presenti nel cap. VI si potevano raccogliere più organicamente), e ovunque nel volume avrei visto bene una suddivisione dei capitoli in paragrafi, un maggiore entusiasmo per l’andare a capo, e l’uso almeno sporadico di quantificazione e tabelle.

Sul contenuto mi dilungo di più. Recensendo *I piccoli principi...*, espressi delle riserve, in primo luogo su un’interpretazione complessiva che mi pareva poco propensa ad ammettere modifiche degli equilibri politici lungo il periodo analizzato. Ipotizzai inoltre che la consultazione integrativa di fonti locali, più vicine anche al vissuto e al sentire dei sudditi feudali, potesse suggerire – magari per casi campione più numerosi e vari dei pochi indagati dall’A. (attento p. es. alla situazione di Latisana) – una lettura più mossa e più sfumata, come del resto emergeva dalla ricerca condotta da lui stesso sul feudo vicentino di Dueville, pubblicata in altra sede. Anche in questo volume, a parer mio, difetta un apporto integrativo di fonti diverse da quelle prodotte o conservate dalle autorità veneziane, per cui prevalgono l’ottica della capitale e il filo analitico della relazione fra Stato e giurisdicenti. È pur vero che manca nel titolo il termine ‘comunità’, invece presente in quello del primo libro. Ma questo volume, a somiglianza del primo, offre spunti interessanti sul contesto



locale in numero sufficiente, soprattutto nei capp. II e IV, da far intravedere l'utilità o meglio la necessità di approfondire quel versante. Laddove le fonti usate dall'A. indicano tensioni fra giudicanti e sudditi, talvolta c'è spazio per il dubbio che quelle tensioni intraviste sul posto attestino spostamenti in atto degli equilibri reali di potere, cosicché potrebbero considerarsi segno più di debolezza che di forza, almeno qualche volta, le posizioni sostenute nelle vertenze dai giudicanti (e spesso approvate da Venezia, complessivamente più propensa a confermare le prerogative dei giudicanti che ad accogliere rivendicazioni dei sudditi).

Inoltre, a differenza della puntuale contestualizzazione storiografica de *I piccoli principi...*, a questo volume manca un adeguato aggancio agli studi recenti. Qualche rinvio ad alcuni titoli significativi si trova, e anche la ripresa di pubblicazioni tutto sommato secondarie dello stesso A. uscite fra 1991 e 2016. Però s'intravede soltanto l'evoluzione storiografica che in quei venticinque anni c'è stata, sia per la storia politico-sociale dello Stato veneziano, che per lo studio delle giurisdizioni signorili e feudali in una dimensione italiana ed europea.

Per fare un unico esempio di ambito veneto, sarebbe stato molto utile per l'A., credo, confrontarsi con la monografia pubblicata nel 2012 da Roberto Bragaglia, *Confini litigiosi. I governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, incentrata sulla vicenda dei beni comunali del dominio di Terraferma (vicenda molto più complessa della ben nota, massiccia alienazione di diritti attuata dalla Repubblica per finanziare le guerre turche). Bragaglia scorge anche margini significativi di affermazione del potere dello Stato, evidenti – come ci si attende nella gestione politica veneziana – non tanto in proclami legiferati ma piuttosto nell'intervento mirato, anche negoziato e duttile, di organi della capitale chiamati a dirimere vertenze riferite a tante singole situazioni, ognuna con una pluralità di protagonisti formali e informali. La sua è infatti una disanima più ricca e completa degli attori, dei loro fini e delle dinamiche in gioco, insomma, di quella offerta dal nostro A. per la materia feudale. Quanto al contesto più ampio, basti di nuovo un unico esempio: il numero di «Ricerche storiche» datato maggio-dicembre 2014, dal titolo *Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di Stefano Calonaci e Aurora Savelli, da cui è agevole scoprire ulteriori elementi di bibliografia, anche tramite OPAC e motori di ricerca.

Come s'è anticipato, nel cap. I, *A volte ritornano. Eredità del passato e pratiche di governo nella prima metà del Seicento*, l'A. collega questo nuovo volume all'impianto del suo *I piccoli principi...*, prendendo a esempio iniziale vicende dei feudi friulani del Patriarca d'Aquileia, che erano stati così importanti nelle tensioni dei decenni a cavallo del 1600. Egli non manca di ricordare come il peso dell'influenza esercitata dai feudatari nelle singole zone della terraferma si collegasse a specifici dosaggi locali dei rapporti di forza, indicando come esempio l'inattuabilità, nel Friuli feudale, delle proposte messe su carta nel 1630 dall'avvocato fiscale udinese Daniele Fabrizio, tendenti a considerare in gran parte come usurpazione l'esercizio diffusissimo del *merum et mixtum*

*imperium*. Su un piano più generale, rimarca come, a fini pratici, gli indirizzi elaborati dallo Stato tra fine '500 e inizio '600 si fossero presto ridimensionati. Ribadisce che fra quegli indirizzi non si fosse mai affrontato «il problema della vastità e dell'effettiva pregnanza degli *iura regalia* che nel dominio veneziano di terraferma erano detenuti da giudicanti privati»: in cambio del riconoscimento dell'autorità statale tramite investitura, si lasciava in essere un controllo amplissimo dei feudatari sull'amministrazione della giustizia (p. 24). Negli anni '30, perciò, i Provveditori sopra feudi, oltre a usare manica larga nel consentire la trasmissione ereditaria dei diritti feudali, sembravano concentrare la loro azione «proprio nella sostanziale difesa e conservazione delle facoltà giurisdizionali dei vassalli», comprese la «loro territorialità e ancor più la loro estensione dai luoghi alle stesse persone che vi abitavano»: questo perché – lo scrive l'A., ma lo sottolineo io – l'esercizio di quelle facoltà veniva turbata, oltre che da singoli sudditi poco convinti del prestigio dei giudicanti, anche da comuni sottoposti (pp. 27, 28). Un tono più deciso nell'azione veneziana verso i feudatari l'A. lo nota, invece, in una legge del giugno 1647 che richiama i giudicanti a rispettare l'obbligo dell'investitura: richiamo suggerito dalla volontà di tassare i feudatari, espressa dal Senato nell'agosto 1643.

L'impatto delle esigenze finanziarie dovute alla guerra turca è il tema di fondo del lungo cap. II, *Venti di guerra. Urgenze finanziarie e antiche condizionamenti. Le nuove infeudazioni*. Pur di batter cassa, infatti, la Repubblica mise da parte ogni idea di irrobustire il potere sovrano nel rapporto con la feudalità. In linea con le scelte coeve di altri stati italiani, praticò «la vendita generalizzata di giurisdizioni feudali» (p. 41). Lo fece dapprima in Friuli, da fine ottobre 1645, spesso accogliendo richieste provenienti non dall'antica nobiltà feudale ma da famiglie dell'aristocrazia cittadina udinese come i Manin (non a caso protagonisti anche dell'incetta di beni comunali alienati dallo Stato), come pure da famiglie di altra estrazione sociale e di luoghi differenti, tra cui alcune non-friulane. Nel farlo creò molte giurisdizioni nuove, perciò rovesciando la prassi seguita fin dall'epoca delle guerre d'Italia, di alienare soltanto diritti feudali già esistenti che erano stati incamerati per estinzione delle famiglie precedentemente investite.

Il principale freno a questo aumento delle giurisdizioni feudali fu posto da soggetti locali del dominio – istituzioni urbane, corpi territoriali, singole comunità rurali a rischio d'infeudazione – i cui umori e pareri, generalmente avversi a ipotesi di scorporamento giurisdizionale, furono riportati dai rettori nel seguire l'*iter* delle richieste, e inoltre spesso espressi autonomamente a Venezia. Così, p. es., nel 1648 la cessione ai nobili feltrini Villabruna di diritti su villaggi di quel contado suscitò opposizioni tali da imporne la revoca (anche se i Villabruna si rifecero diventando feudatari in Friuli). La sequenza del caso Villabruna fu quasi eccezionale, però: molte richieste relative a territori diversi dal Friuli furono appositamente formulate per ottenere prerogative di rassicurante modestia, così da prevenire le levate di scudi *in loco*; infatti altre richieste per questi stessi territori, meno caute, suscitarono un'ostilità locale tale da farle scartare già in fase di iter preliminare. Così accadde al mercan-

te di Verona Pietro Zenobio, ammesso al patriziato veneziano nel 1647, che dovette ripiegare sull'acquisto di diritti feudali nella Val d'Adige tirolese per rimediare allo scacco subito nel Veronese. Simili ostacoli nel Vicentino avrebbero indotto i Montanari, nel 1693, a conseguire una giurisdizione comitale in Polonia (e nel frattempo, significativamente, la Repubblica aveva legiferato nel 1674 e 1676 per scoraggiare chi cercava titoli nobiliari e giurisdizioni presso principi esteri). Così accadde, più spesso che non, anche in un territorio di città soltanto piccole come l'Istria (territorio che in questo volume viene di fatto assimilato al dominio di Terraferma). Fra i casi discussi, spicca la vendita della nuova giurisdizione di Frattesina, nel Polesine, ceduta nel 1648 ai Labia, da poco patrizi veneziani: eccezione clamorosa per l'ingente somma offerta e pagata (ducati 180.000, ovvero «quanto nemmeno tutte le altre concessioni messe insieme sarebbero mai riuscite neanche ad avvicinare»: p. 75), e quindi anche per l'indisponibilità preventiva della capitale a contemplare obiezioni dei sudditi.

Bastino questi pochi cenni al contenuto corposo del cap. II: la disanima delle richieste compiuta dall'A. copre tutte le province del dominio, ed è ovvia l'importanza dei dati analitici riportati per molte questioni politico-sociali, a partire dalle dinamiche in atto nelle élites e nelle istituzioni locali, urbane e non solo. Incita a sviluppare la ricerca in questa direzione anche un *en passant* dell'A., a proposito del tacito accordo vigente da tempo nel Bresciano attorno alle giurisdizioni delle vecchie famiglie feudali: accordo che sulla carta ammetteva la competenza superiore dei tribunali urbani, ma difficilmente nascondeva il loro esercizio di un potere effettivo significativamente più ampio di quanto prevedevano le investiture (pp. 81-82).

Nel cap. III, *I carichi del vassallaggio. Obblighi militari e contributi finanziari dalla guerra di Candia a quella di Morea*, l'A. riprende lo spunto ultimo del cap. I. Testi coevi sottolineavano il nesso fra investitura feudale e obbligo di contribuire alla difesa dello Stato veneziano, e del resto non pochi feudi del dominio erano in mano a famiglie di tradizione militare: tradizione che nel '500, però, parecchie di loro volsero al servizio di altri principi. Dal 1586 la Repubblica reagì a queste scelte emanando prescrizioni e richiami al dovere, che all'epoca delle mobilitazioni belliche fra secondo e terzo decennio del '600 si fecero più stringenti, senza tuttavia tradursi in esiti convincenti nemmeno con la monetizzazione del servizio, originalmente richiesto come prestazione militare.

Lo stesso gioco delle parti s'inscenò lungo i decenni delle guerre turche, a cominciare da una legge dell'agosto 1643 «sul tassare li feudi» (p. 95), come qui si documenta molto analiticamente. Censire i feudi dei singoli territori individuando quelli soggetti al contributo, poi fissare quanto dovuto dai singoli e infine riscuoterlo, divenne una litania infinita recitata a voce alternata fra i Provveditori sopra feudi a Venezia e i rettori del dominio. Fu una sequela spesso fatta di difficoltà nell'avvisare i giurisdicenti, di loro rifiuti e contestazioni, di negoziati e compromessi, e poi di ritardi e morosità nel pagare, senza che minacce talvolta anche gravi da parte veneziana – compresa la sospensione

della titolarità delle giurisdizioni – migliorassero il quadro. Il tutto per somme modeste, seppur molto varie, di cui tanta parte mai versata (ancora arretrati di ducati 50.000 nel luglio 1667, rispetto a un totale annuo di c. ducati 11.000: pp. 119, 121). Il fenomeno si riprese con la stessa ritualità nel 1684 per la guerra di Morea, a partire da un difficile negoziato con la feudalità friulana, ovviamente prima contribuente del dominio, che concordò una somma annua di c. ducati 15.000 annui (p. 127). Nel 1699 erano stati incassati ducati 22.000 in tutto, ma ne mancavano più di 214.000; la parte friulana per i quindici anni di guerra ammontava a quasi ducati 102.000, ma ancora nel 1715 l'incasso realizzato era di solo ducati 32.300 (p. 128).

Se il cap. III si poteva forse stringere un po', meritava uno sviluppo più ampio e coeso, invece, il cap. IV, *Il Principe "che può ma non sempre vuol potere". Stato e giurisdizioni private nel secondo Seicento*. L'analisi parte dall'esercizio delle prerogative giudiziarie nei feudi friulani, mettendo a fuoco di nuovo questioni finanziarie, ossia il mancato incasso da parte dello Stato di introiti generati dall'amministrazione della giustizia: questione su cui, a metà '600, le autorità centrali preferivano glissare, dando la priorità al rinnovo delle investiture in funzione del contributo per la guerra turca discusso nel cap. II. A Venezia comunque arrivavano «frequenti conferme di una situazione in cui i poteri privati sembravano prevalere su quelli pubblici» (p. 138), per effetto di prerogative di fatto esercitate da alcuni giurisdicenti in modo tale da rendere oziosa l'esatta formulazione delle loro investiture, e anche da danneggiare significativamente l'erario: così anzitutto i Martinengo nel Bresciano. (A parer mio sarebbe servita una documentazione più ampia di questi enunciati generali e anche di quelli che seguono). E ciò contribuiva, secondo l'A., a una situazione generale di erosione piuttosto che di sviluppo dell'affermazione dell'autorità dello Stato nel dominio, in cui si accomunavano debolezze sia dell'azione dei rettori, che dell'intervento delle autorità centrali: debolezze spiegate nelle fonti con formule come quella inserita nel titolo di questo capitolo, magari usate per rispondere a qualche rettore che alla capitale chiedeva sostegno nell'affrontare abusi di potere.

In controtendenza, tuttavia, le indicazioni offerte dal consultore alle materie feudali in carica dal 1670, Giacomo Gregoris, orientato verso interventi singoli e mirati con i giurisdicenti, tendenti soprattutto al contenimento delle loro prerogative giudiziarie e a un'applicazione più severa delle regole sulla trasmissione ereditaria dei feudi, capace di moltiplicare i casi di devoluzione allo Stato (e quindi di potenziale rivendita dei diritti). Pareri chiesti dallo Stato ad altri giuristi nel 1685, mentre urgeva di nuovo tassare i feudatari per finanziare una guerra turca, mostrano che Gregoris godeva di stima ma era considerato poco realista: «altro è pronunciare la regola, altro praticarla» (p. 156). Con leggi del 1690 e 1693, tuttavia, il Consiglio dei Dieci aveva imposto ai giurisdicenti privati la comunicazione di tutti i casi di omicidio di loro competenza, e la preventiva autorizzazione statale per ogni licenza di detenere armi da fuoco.

Parte da un'ulteriore norma approvata dal Consiglio nel 1702, per vietare l'uso nei tribunali dei feudatari di personale residente nel posto, il cap. V,

*Dov'è il contado di Cesana? Stato e giurisdizioni feudali nel Settecento prima dei tentativi di riforma.* Tranne poi precisare che tardò a svilupparsi ulteriormente la regolamentazione della giustizia nei feudi, come attesta anche la reiterazione nel 1735 da parte del Consiglio dei Dieci di norme legiferate mezzo secolo prima, ma disattese. Nei primi decenni del secolo, anzi, qualche giurisdicente tendeva a logorare l'esercizio dell'autorità dello Stato nelle sue forme già previste. Con l'ultima guerra turca si riprese il tira-e-molla sui contributi finanziari chiesti dallo Stato. Terminata quella guerra, questo si preoccupava molto meno di acquisire dati precisi e sistematici riguardanti le giurisdizioni private, che però era una premessa conoscitiva indispensabile per qualsiasi modifica organica del loro rapporto con lo Stato, e insisteva semmai sui rinnovi d'investitura. Per battere cassa rialienava rapidamente le giurisdizioni incamerate per devoluzione, e creava qualche nuovo feudo, peraltro rendendo indispensabile il feudo come requisito per la concessione di titoli nobiliari, e ribadendo l'avversione alla ricerca di titoli esteri da parte dei sudditi. A questa situazione l'A. collega osservazioni sulla commedia *Il feudatario* di Goldoni, presentata nel carnevale del 1752 a un pubblico veneziano in cui non poteva mancare qualcuno dei numerosi patrizi detentori di diritti feudali, ma ambientata per cautela del commediografo nel Regno di Napoli. (Apro una breve parentesi: da qualche parte sarebbe stato bene discutere se, e caso mai quanto, l'interesse di famiglie patrizie verso i diritti feudali influenzasse la politica seguita in merito dal governo, anche sulla scia di considerazioni svolte da Giuseppe Gullino nel saggio *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale...*, pubblicato in «Quaderni Storici» nel 1980.)

Pure per questi decenni il Friuli funge da spia importante delle tendenze in atto, per la tensione fra giustizia feudale e spazi di competenza del retto-re veneziano, e anche per altre questioni. Secondo le fonti relative al primo '700 citate dall'A., venne meno la pressione sui giurisdicenti spesso esercitata in passato dalla città di Udine, grazie anche al passaggio tra i feudatari di importanti famiglie dell'aristocrazia urbana. Avvenne perlopiù in Friuli la creazione di nuovi feudi, e spicca l'ulteriore concessione fatta nel 1742 ai Manin, che divennero marchesi con amplissime prerogative su ben dodici villaggi. La Repubblica non sfruttò la soppressione del patriarcato di Aquileia nel 1751 come opportunità per estendere l'area direttamente soggetta alla sua azione di governo, in quanto le sue principali giurisdizioni feudali rimasero tali, anche se sotto regime di autogoverno. Per il Friuli, ancora, l'A. segnala vertenze con giurisdicenti in materia fiscale, dagli esiti non confortanti per lo Stato, e anche il naufragio di qualche iniziativa isolata contro le prerogative dei giurisdicenti. (Va aggiunto comunque che qui, come altrove nel volume, andrebbe rafforzato il confronto con la storiografia friulana degli ultimi decenni. In questi miei appunti si sono peraltro riuniti cenni al Friuli che nel capitolo risultano sparsi.)

Il cap. V si chiude con la ricaduta in materia feudale della rinata spinta giurisdizionalista che caratterizzò la politica ecclesiastica veneziana dopo metà '700, con riferimento specifico all'affermazione dell'autorità dello Stato nella

giurisdizione temporale di Ceneda e nella contea di Tarzo, nel 1768. E questo caso, segno di una svolta nell'azione di governo, viene ripreso nel titolo del cap. VI, *Dal vescovo di Ceneda all'abate di San Zeno. I tentativi di riforma negli ultimi decenni del Settecento*. La decisione del 1770 di provvedere al più generale riordino della materia feudale, presa contestualmente ad altre scelte per nulla innovative per giurisdizioni singole, viene collegata dall'A. allo stimolo offerto dalle riforme in atto nella Lombardia austriaca. Dalle carte successive, però, emerge un po' meglio una volontà veneziana di cambiare: in parte facendo per bene quanto s'era già preteso così a lungo con esiti indifferenti, ossia verificare la fondatezza delle prerogative pretese dai giudicenti, e quindi acquisire tramite i rettori notizie approfondite in merito; in parte limitando la stessa presenza di giurisdizioni private, col sospendere la vendita dei feudi incamerati per devoluzione.

Nello sviluppo di questa azione l'A. indica luci e ombre, a partire dalle relazioni inviate dai reggimenti del dominio per ottemperare alle richieste d'informazioni espresse dalla capitale. Da una parte, il tono polemicamente antif feudale, specialmente sulle molteplici pecche della giustizia feudale, del testo inviato dal luogotenente della Patria, che riprendeva pareri precedentemente formulati ma finora inefficaci, e inoltre reagiva alle nuove infeudazioni avvenute durante le guerre turche: testo che in un certo senso anticipava critiche poi espresse da Nievo nel *Le confessioni di un italiano*. Dall'altra parte, i sentimenti tiepidi o scettici sul bisogno di cambiare, i dati lacunosi, contenuti nei responsi forniti dagli altri reggimenti, e inoltre singole decisioni prese a Venezia di sapore non certamente riformatore, come la vendita nel 1772 della giurisdizione devoluta di Madrisio nonostante le «istanze inequivocabilmente antisignorili» dei sudditi (p. 205), nel segno della propensione a far valere le ragioni della sovranità semmai nel recuperare la giurisdizione sui feudi ecclesiastici.

Nell'agosto 1774 una relazione dei Provveditori sopra feudi, informati degli sviluppi radicali in materia feudale nella Lombardia austriaca, esprimeva il parere prevalente anche fra i consulenti e funzionari di riferimento: di conservare la concessione di facoltà giurisdizionali per non scoraggiare potenziali acquirenti di feudi, pur stringendo varie regole e verificandone il rispetto. Questo orientamento ispirò una legge del marzo 1776, che per future vendite di feudi devoluti – ma non per i tantissimi feudi già concessi – innovava e restringeva soltanto nell'escludere la giurisdizione penale e nel limitare la trasmissione ereditaria ai soli discendenti maschi diretti. Fu un provvedimento molto moderato – come lo furono altri, successivi – rispetto alle scelte operate in Lombardia e nei regni meridionali, ma era ciò che la Repubblica «era in grado di attuare in quei frangenti» (p. 212). Era inoltre coerente col gioco delle parti di lungo periodo, in cui attori politici di terraferma (città ed enti territoriali) avevano imposto importanti limitazioni alle prerogative dei giudicenti, sostenuti invece dal governo veneziano, che si fece fautore di novità molto maggiori nella composizione del ceto feudale che nella portata dei suoi poteri.

In questo contesto, col trascinarsi delle indagini conoscitive locali su que-

stioni come la competenza giudiziaria dei giudicenti in seconda istanza (che a nessun feudatario venne poi revocata), l'A. colloca il compimento nel 1780 del *Codice feudale* e la sua pubblicazione. La sua diffusione avvenne principalmente nella forma di un volumetto riassuntivo del 1782 (poi riedito con correzioni nel 1784). Noto col titolo *Piano di disciplina feudale* e creato appositamente per i giudicenti e i loro sudditi, era ovviamente privo di qualsiasi prospettiva di riforma. Anzi, segnava la fine della fase di riordino, senza che tanti anni di pronunciamenti e di lavoro preparatorio si traducessero nel completamento di un catastico generale dei feudi presso i Provveditori. Seguirono anni – ancora pochi – di gestione routiniera, p. es. di verifiche piuttosto stentate sul personale dei tribunali feudali, e della vendita di feudi ecclesiastici devoluti (soprattutto quello dell'abbazia friulana di Sesto al Reghena) anche se privi della giurisdizione penale.

MICHAEL KNAPTON

ANTONIO FABRIS, *Le montagne sono nostre. Una rivolta popolare a Durlo in Lessinia (1722-1723)*, Sommacampagna (VR), Cierre, 2017, pp. 127.

Situata nella bassa montagna vicentina, più precisamente nell'alta vallata del Chiampo al confine col Veronese, Durlo è un piccolo paese oggi tenuto vivo da poche decine di abitanti. Alla sua sopravvivenza concorre la tenacia dell'Associazione Durlo 86 (firmataria di un saluto in apertura di questo libro), fatta anche di persone che nel paese hanno radici ma vivono nei comuni del fondovalle, dove si notano cognomi di Durlo sulle insegne di aziende e negozi. Questo destino odierno di emigrazione e di adattamento faticoso accomuna l'esperienza di Durlo a quella di tante altre comunità montane italiane, ma per lo storico dell'età moderna Durlo può dirsi un caso eccezionale. Sono particolarmente ricche, infatti, le fonti relative alla sua storia in epoca veneziana, soprattutto per il '500 e '600, grazie in buona parte alla conservazione di tanto materiale inerente al comune nell'archivio parrocchiale: materiale peraltro ordinato e sfruttato da Luigi Caliaro, sacerdote nativo del paese, per ricerche storiche su Durlo editate nel 1941 e 1954. Le stesse carte hanno dato un apporto prezioso alla monografia pubblicata nel 2016 da Giulio Ongaro, *Peasants and Soldiers. The Management of the Venetian Military Structure in the Mainland Dominion between the 16th and 17th Centuries*; per il primo '800, invece, la società del paese è messa a fuoco tramite fonti giudiziarie in un'indagine pubblicata nel 2011 da Claudio Povo: *Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*.

Il libro di Fabris è breve – sono 70 pagine nette di testo, e altre 40 di appendice contenenti la trascrizione di 22 documenti – ma analizza e contestualizza un passaggio chiave nella vicenda della comunità, allora costituita da poco più di un centinaio di famiglie: la genesi e lo svolgimento di una rivolta a difesa delle terre di montagna essenziali per il suo sostentamento. La

ricerca d'archivio è di qualità, condotta in buona parte fra fonti conservate nel Vicentino (a Durlo, Recoaro e Vicenza), ma specialmente meritoria per aver scovato a Venezia le carte relative alla rivolta, di cui non fanno parola i documenti conservati a Durlo stessa. La bibliografia elencata attesta letture mirate e aggiornate, compreso fra l'altro qualche titolo dello stesso A., che appartiene alla schiera di studiosi cresciuti senza il sostegno di una carriera universitaria.

In età veneta vari spazi montuosi usati dalla comunità di Durlo furono oggetto di lunghe contese con soggetti esterni, tra cui due famiglie della nobiltà vicentina: i Trissino, e i da Porto del ramo noto dal 1634 come da Porto Barbaran. La rivolta indagata dall'A. nacque da uno scontro con questi ultimi per i diritti sui circa 112 ettari della montagna Alba, oggi detto Monte Porto. A seguito di un loro acquisto del 1632 i da Porto la rivendicavano come proprietà privata, mentre Durlo sosteneva il suo *status* di bene comunale, quindi posseduto dalla comunità per concessione dello Stato. Il diritto preteso da Durlo si reggeva in buona parte su un supposto diploma scaligero del 1327, che venne prodotto in sede di vertenza non prima del '600 e mai – per quel che sappiamo – in copia veramente autentica: un falso, insomma, come altri diplomi «scaligeri» esibiti nel contesto di dispute d'età moderna per terre montane della Lessinia.

L'A. ripercorre un po' tutta la sequenza secentesca di liti e procedimenti riguardanti i diritti sulle montagne di Durlo, che dal 1603 diedero esiti alterni davanti alle magistrature veneziane delle Rason vecchie e dei Beni comunali. L'iniziale successo di Durlo nel farsi investire dei monti contesi in quanto beni comunali fu poi rovesciato, ma in seguito la comunità acquistò molti diritti, nel 1644 e 1663.

Lo scontro con i da Porto Barbaran si riaccese nel 1721, in una congiuntura molto più difficile per la comunità. Un primo giudizio emesso nel 1722 a Venezia fu favorevole alle ragioni di possesso rivendicate da Durlo, su terre fatte passare per beni comunali sulla scia del diploma del 1327. Questa sentenza diede lo spunto per un'*escalation* sul posto: mentre pendeva un giudizio in appello, una mobilitazione massiccia dei durlesi divelse i termini confinari messi dai da Porto Barbaran, cacciò i loro dipendenti e mise in fuga una piccola forza di soldati inviata a riportare l'ordine. Per parecchio tempo gli eventi procedettero sul doppio binario delle vertenze davanti ad autorità veneziane e dell'occupazione e sfruttamento delle terre contese da parte dei durlesi in armi. Questi inoltre allargarono la portata delle contese intervenendo su terre e confini sul versante veronese dei monti, perciò inaspando gli animi dei comuni montani veronesi interessati. Col moltiplicarsi delle questioni in gioco e delle sedi istituzionali coinvolte, i durlesi reagirono ormai sistematicamente con modi rudi a qualsiasi emissario delle autorità si presentasse sul posto, perciò scatenando l'intervento duro degli Inquisitori di Stato verso la fine del 1722.

Questi, supportati da informatori, ordinarono l'isolamento della comunità dai rifornimenti di cibo e dal soccorso delle comunità viciniori, individuaronno e cercarono di neutralizzare i capi della ribellione, esercitarono pressioni



tramite mediatori, prepararono l'impiego di soldati e milizie. Indebolita la coesione della comunità, seguirono la sua resa e la fuga o l'arresto dei capi. La repressione fu coronata dallo smembramento del comune in quattro nuove unità amministrative, corrispondenti ai quattro colonelli o quartieri in cui già si raggruppavano le contrade disperse di Durlo. Anche se il possesso e lo sfruttamento dei monti continuarono come preoccupazione dei nuovi comuni, essi erano troppo piccoli per reggere il peso delle responsabilità amministrative e fiscali conseguenti allo smembramento, perciò accumularono debiti (ma nel 1743 tre dei quattro si rimisero assieme, e poi nel 1815 le riforme li unirono tutti a Crespadoro).

Per quanto dedicato a un episodio specifico, questo volume si ricollega a temi importanti della ricerca sulle comunità rurali d'Antico Regime: fra questi, il senso dei confini, la vicenda dei beni e diritti collettivi, i rapporti fra comunità rurali e Stato, il ribellismo contadino (argomento peraltro già coltivato dall'A. in ricerche precedenti). Nella prospettiva più specifica della storiografia veneziana, è evidente l'interesse di una vicenda che illumina tanti aspetti dei rapporti politici fra componenti dello Stato, compresa la capacità delle autorità superiori di mediare e negoziare fra interessi contrapposti del dominio ma anche di reprimere con durezza ai fini di ristabilire il proprio prestigio.

In un'ottica più interna alla storia di questa (e di altre) comunità, sarebbe interessante saggiare meglio lo spessore e anche la fondatezza di un concetto che ricorre nelle fonti, ossia la povertà di Durlo. Di sicuro boschi, pascoli e sparuti coltivi erano una risorsa molto meno pregiata di buoni campi di pianura, né conviene immaginarsi chissà quali redditi integrativi fossero ricavabili da eventuali traffici di contrabbando sulle vie montane. A ragione, quindi, l'A. rimarca il contrasto di ricchezza, potere e cultura fra chi stava a Durlo ed esponenti della nobiltà fondiaria vicentina, ma i termini della questione si possono anche allargare. Anzitutto, la miseria dei montanari di Durlo era praticamente un luogo comune del linguaggio politico, non a caso ricorrente in vertenze relative alla ripartizione di oneri fiscali e simili, come si ricava anche da un vecchio saggio sulla vallata del Chiampo in età moderna del collega Paolo Preto (che firma una breve prefazione a questo volume). Ma da un eventuale confronto fra la situazione complessiva di Durlo e quella di comunità agricole di pianura dominate in misura molto maggiore dalla nobiltà vicentina, magari esce meglio Durlo. Forse anche sul piano economico, se si bada al tenore di vita delle famiglie contadine, e senz'altro su quello identitario, grazie alla stabilità plurigenerazionale di tante famiglie residenti, in contrasto vistoso con lo scarso radicamento territoriale e comunitario di tante famiglie soprattutto bracciantili del Vicentino di pianura. Inoltre, constatando la regolare presenza di notai attivi fra Durlo e dintorni tra '500 e '600 (uno dei capi della rivolta era notaio, poi), non credo che il loro ruolo si possa liquidare come fenomeno legato esclusivamente agli interessi di un'élite locale. Tra le famiglie di Durlo c'erano senz'altro belle disparità di condizione, ma dubito che siano riducibili a una polarizzazione schematica fra pochi fortunati e una massa di

disgraziati. Che a inizio '700 stesse cambiando qualcosa in questa direzione è ben possibile, tuttavia, per effetto di forze esterne alla comunità diverse dalle famiglie della nobiltà vicentina. Credo, infatti, che ai fini di comprendere meglio gli eventi del 1722-23, vada dato maggiore peso a un fenomeno indicato un po' *en passant* dall'A. Era in atto, in effetti, un processo d'indebolimento economico del comune e di parecchi suoi abitanti, di cui erano beneficiari e anche concausa esattori del fisco, i Mastini Mattarello, che a cavallo fra '600 e '700 accaparrarono molti terreni di singole famiglie incapaci di saldare il loro dovuto, sottraendoli anche all'imponibile fondiario della comunità.

Queste ultime frasi mi sono suggerite da un interesse personale ormai antico verso la storia di Durlo, che prese la forma di un mio progetto di ricerca, avviato ma poi rimasto sospeso. Non me ne voglia l'A. del volume recensito se prendo spunto dalle sue fatiche per tornare su ipotesi formulate in quelle circostanze! Egli ha senz'altro reso un bel servizio alla ricerca, e gli sono anche molto grato a titolo personale, per così dire, per avere rimediato a una mancanza mia; sapere che altre indagini sono in corso (di Federico Bauce su Durlo nel '500) non fa che rafforzare questa mia sensazione.

MICHAEL KNAPTON

ROMANO VECCHIET, *Treni d'archivio. Capitoli di storia delle ferrovie in Friuli, Udine, Forum, 2014, pp. 525.*

«È sorprendente spettacolo vedere correre, anzi volare, sulla strada una fila di vagoni che somigliano ad una borgata»: non è raro trovare commenti di questo tipo nei diari di viaggiatori che a metà Ottocento, affacciati ai finestrini, provano per la prima volta l'ebbrezza di un treno in corsa. La velocità, ci spiega Romano Vecchiet nel primo capitolo di questo libro, entra nell'immaginario collettivo con l'epopea ferroviaria, diventa mito di modernità, impressiona artisti e narratori con lo spettacolo dei paesaggi che si intrecciano nel movimento. Ma la 'velocità', analizzata nelle carte d'archivio, è tutt'altra cosa. Vecchiet ci dimostra che è prima di tutto una strategia di governo verso porzioni territoriali dello Stato, una dinamica di relazione tra il potere centrale e le amministrazioni locali e, allo stesso tempo, un indotto di sviluppo che muove realtà economiche tra loro in competizione per attirare risorse pubbliche verso distretti geografici.

*Treni d'archivio* dunque nasce da un programma di ricerca che, diversamente dalla cultura fermodellistica, legge lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nel quadro delle opzioni politiche piuttosto che nei traguardi tecnico-ingegneristici. L'area presa in esame, quella friulana, si offre come proficuo campo di lavoro e per vari motivi: è un'area di confine dove lo sviluppo ferroviario decolla a metà Ottocento con la sovrana risoluzione che porta la linea Veneto-Ilirica fino a Udine per innestare il cuore della regione alla Venezia-Milano, principale arteria del Regno Lombardo-Veneto, e alla

Meridionale, la ferrovia che raggiunge Lubiana e Vienna da Trieste. Dopo l'annessione al Regno d'Italia la rete si allarga ancora con nuovi collegamenti interni e oltreconfine (ferrovia Pontebbana). Il territorio, infine, nel contesto bellico svolge una funzione strategico-militare, accogliendo tratte di supporto all'esercito che nel dopoguerra si trasformano in servizio civile integrato dalle nuove tramvie elettriche.

A tutto questo va aggiunta l'ampia disponibilità di fonti. Vecchiet è un pioniere in questo campo, si muove tra costellazioni di documenti individuati in archivi di comuni, in fondi di uffici e di aziende, tra cronache giornalistiche e pubblicistica di settore. Ma soprattutto i suoi giacimenti si trovano nei centri di conservazione degli archivi nazionali preunitari, a Vienna (*Allgemeines Verwaltungsarchiv*), a Venezia, a Trieste o nei fondi storici delle Ferrovie dello Stato italiano, della Deputazione provinciale, della Motorizzazione civile presso l'Archivio di Stato di Udine. È un esercizio che dura da oltre dodici anni e con risultati interessanti soprattutto quando il lavoro si addentra nelle maglie degli organi di governo e mette in luce le questioni territoriali che si addensano, fase dopo fase, tratta dopo tratta, nei procedimenti amministrativi e nei dispacci ufficiali. Ovviamente le carte riguardanti la ferrovia Veneto-Illirica, spina dorsale dell'intero sistema ferroviario friulano, sono basilari.

Entrando nelle stanze dei bottoni del governo austriaco del Regno Lombardo Veneto – di questo trattano i primi cinque capitoli – la grande impresa tecnologica sembra un banco di prova per i principali attori locali. La competizione tra Trieste e Venezia si proietta sui distretti dell'entroterra, le Camere di commercio cercano accordi, la classe dirigente di alcuni comuni intuisce i vantaggi offerti dal traffico ferroviario. Molti attori avanzano richieste alle autorità mentre si ipotizzano diversi tracciati tra Venezia e il territorio friulano. Le figure del feldmaresciallo Radetzky e del progettista Negrelli assurgono a vero ago della bilancia dal momento che non c'è decisione o contatto tra la Direzione tecnica di Verona, il Ministero del Commercio di Vienna, i rami del governo generale del Lombardo Veneto che sfuggano al loro campo di azione.

Le prove documentali scelte da Vecchiet dimostrano anche che sotto questa doppia regia i poteri locali restano subordinati soprattutto durante fasi decisive della progettazione. Udine, il capoluogo friulano, che ha inviato petizioni nel 1844 per proporsi stazione principale di un tracciato strategico, pur raggiungendo l'obiettivo nel 1851 e nel 1860, sperimenta in diverse occasioni l'autoritarismo militaresco e le intromissioni nel proprio assetto urbanistico e amministrativo del feldmaresciallo. Il punto di vista di Vecchiet, certamente condivisibile, deve essere tuttavia accompagnato da alcune valutazioni di contesto. Il programma ferroviario austro-ungarico viene scandito da date che contano molto: sullo sfondo sfilano le turbolenze risorgimentali, la seconda guerra di indipendenza ha causato la perdita di Milano e di una porzione importante del Regno; sfilano anche le nuove riforme che dal 1855 in poi cambiano l'impostazione amministrativa e istituzionale del territorio rimasto. E poi l'economia: gli effetti di una profonda crisi finanziaria dello Stato, in larga parte dovuta agli investimenti per le grandi opere infrastrutturali, inizia

a manifestarsi sugli enti locali e la possidenza con ricadute di natura fiscale, prestiti forzosi, esasperato controllo dei bilanci comunali. Il dialogo progettuale viene meno, dunque, quando questa congiuntura sfavorevole morde gli stessi apparati che denunciano contrasti interni, crisi di gestione, mentre le élites locali – soprattutto a Udine – rifuggono gli incarichi nei luoghi che contano, restano ancorate a interessi che privilegiano la rendita di posizione della vecchia nobiltà terriera.

Situazioni che non si ripeteranno, invece, dopo il 1866. La ricerca di Vecchiet nella seconda parte del volume si sposta sulla situazione postunitaria e da qui prosegue fino agli anni Cinquanta del Novecento. Sono anni di fondamentale cambiamento di dialogo tra il governo centrale, le amministrazioni locali e la nuova classe dirigente tecnica e politica. La guerra dei tracciati trova comunque nuove motivazioni per riaccendersi perché la questione ferroviaria ora si svolge lungo una nuova frontiera e dentro ambienti politici e istituzionali che hanno cambiato le direzioni del traffico e modificato i bacini commerciali. Alla nuova ferrovia Pontebbana, che rafforza il traffico di merci e persone verso la Carinzia, si contrappone ad esempio l'interesse di Cividale e suo distretto che gravita verso la valle dell'Isonzo per collegarsi alle grandi arterie ferroviarie internazionali in territorio austriaco. Il testo analizza soprattutto le dinamiche che accompagnano lo sviluppo di fondamentali collegamenti intermedi (Portogruaro-Casarsa, Motta-San Vito, Udine-Cervignano, San Daniele-Spilimbergo, Comeglians-Sappada, Villa Santina-Dobbiaco etc.) con i quali molte aree escono dall'isolamento tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo.

Ovviamente un testo di tale impianto non poteva trascurare lo studio sui tempi di guerra, sulle tratte costruite per l'esercito, sul loro utilizzo prima e dopo la rotta di Caporetto e sulla modernizzazione dei tracciati della Venezia Giulia ormai italiana. Ricollegandosi a movimenti di opinione e a istanze di vecchia data, proprio con il trattato di San Germano (1919) rispunta l'ipotesi di una estensione dei tracciati verso est. Cinquant'anni dopo un dibattito lacerante che aveva contrapposto Udine a Cividale, Gorizia e Trieste, i documenti del primo dopoguerra riparlano della realizzazione della linea Trieste-Tarvisio via Predil e del miglioramento dei contatti del porto triestino con il retroterra austriaco.

Dunque una ricerca storica a largo raggio, un'opera innovativa per il taglio e le fonti usate che non manca di ricordare ai lettori il debito verso maestri che hanno aperto e segnato la strada all'autore. Tra questi Vecchiet cita soprattutto Adolfo Bernardello, autore di *La prima ferrovia tra Venezia e Milano. Storia della Imperial-Regia strada ferrata Ferdinanda Lombardo-Veneta (1835-1852)*, pubblicato nel 1996 nella prestigiosa collana dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

ALBAROSA INES BASSANI, *L'altra Caporetto. Suore, orfanelle e pazze di Valdobbiadene profughe nei territori occupati. 1917-1918. Dalle memorie di suor Geltrude Bisson*, Udine, Gaspari editore, 2017, pp. 159.

In occasione del centenario della rottura del fronte italiano a Caporetto e della conseguente ritirata rovinosa delle nostre truppe, cui si affiancò quella di parte delle popolazioni delle province invase, terrorizzate certo dalla violenza e dalla rapacità delle avanguardie tedesche e austro-ungheresi, si è assistito ad un proliferare davvero ragguardevole di pubblicazioni. Nuovi materiali e fonti inedite costituite soprattutto da memorie e diari di protagonisti e/o dalla riscoperta di archivi come quello di Ugo Cerletti, inventore dei primi prototipi di spolette a scoppio differito (G. DE DONÀ - B. MARCUZZO - W. MUSIZZA, *Sei mesi in guerra sulle Dolomiti. Le foto inedite dell'Archivio Cerletti*, Rasai di Seren del Grappa (BL), 2014). Talvolta i racconti delle ritirate riguardano le sofferenze subite da ufficiali e soldati, le cui annotazioni rimasero nei cassette e che ora gli eredi, avendole rinvenute manoscritte, vanno pubblicando per onorare la loro memoria. Tali sono, ad esempio, i «Quaderni dal Fronte», edito da Teodora Caldart (FRANCESCO CALDART, *Diario Luglio-Novembre 1917*, Negrar (VR), 2014; ANDREA PROSDOCIMI, *Memorie di trincea. Gennaio 1917 - Dicembre 1918*, Negrar (VR), 2016).

Il volume di cui ora daremo rapido conto, opera di Albarosa Bassani – storica di lunga esperienza, come scrive la collega Alba Lazzaretto nella *Presentazione* –, ha per protagoniste delle suore. E la loro epopea riguarda una Caporetto rovesciata, per così dire, in quanto si trattò, dopo le prime sofferenze patite da donne e adolescenti in Valdobbiadene, di angosciosi e defatiganti trasferimenti nei territori momentaneamente occupati dal nemico.

Albarosa Ines Bassani, dell'Istituto delle suore Dorotee in Vicenza – noto come *Istituto Giovanni Antonio Farina*, dal nome del grande vescovo che ebbe ad originarlo – basa la sua ricostruzione su un ventaglio di fonti reperite in vari archivi di enti religiosi e laici situati nel territorio veneto, a cominciare da quello dell'Istituto di Vicenza dove sono conservate le memorie di suor Geltrude Bisson, nata a Cittadella padovana qualche anno prima che il Veneto entrasse nel Regno d'Italia ed educata nel Collegio Farina dove farà anche il noviziato. Una volta ottenuto il diploma di maestra era stata mandata proprio a Valdobbiadene, una località ben riparata dalle montagne poste a settentrione e dal clima «fine e sano» che si confaceva alla sua delicata complessione. Le Dorotee vicentine trovarono modo di impiegarla nelle scuole comunali della cittadina per alcuni decenni.

Nella ricostruzione dell'A., la Valdobbiadene del primo '900 è una località eminentemente agricola che aveva i punti di forza nella viticoltura e dove le novità maggiori accadute dopo l'annessione erano stati gli ammodernamenti delle strutture civili: acquedotti, ponti Vidor e Fener sul Piave, strade di collegamento, abbellimento della parrocchiale con completamento della cuspide del campanile, recupero delle ex residenze nobiliari adibite a funzioni sanitarie, come Villa Vergerio, poi Villa di Salute Guicciardini. Due erano i nuclei

socio-sanitari più importanti: l'orfanotrofio e l'ospedale Guicciardini, serviti entrambi da personale religioso.

Lo sfondamento del fronte italiano sul confine orientale colse l'intero paese di sorpresa: subentrò subito un senso di terrore allorché il 9 novembre 1917 reparti della Divisione Slesiana arrivati da Farra di Soligo attaccarono il ponte Vidor, che era l'ultimo rimasto aperto in attesa che le truppe italiane, in ritirata assieme a molti civili, potessero defluire. Vari reparti italiani dei Bersaglieri ciclisti, e gli Alpini di Val Varaita, Monte Granero e Val Pellice assieme ai volontari di Feltre «schierati sulla collina dell'Abbazia di Vidor e nella Villa Albertini» opposero una accanita resistenza su quel che restava all'imbocco del Vidor – e perciò in un tratto della riva sinistra del Piave – smentendo, almeno in questo caso, l'opinione diffusa che gli italiani non si siano battuti. Quando le nostre truppe in ritirata e i civili si furono messi in salvo il generale Felice Coralli ordinò al tenente Giacomo Caramel di far saltare il ponte sull'imbrunire del 10 novembre 1917.

È a questo punto che suor Bassani, avvalendosi delle memorie di Geltrude Bisson trascritte a macchina da Carlo Ferrari (memorie integrate da altri inediti, tra i quali le lettere angosciate che Caterina Arrigoni, figlia del notaio di Valdobbiadene, scriveva alla cognata Pierina, sfollata in quei giorni a Como), entra nel vivo di quelle drammatiche vicende. Si occupa anzitutto di quel che succedette, appena si ebbe sentore che il nemico era penetrato in paese, alle due comunità fatte sorgere dalla liberalità pubblica e privata a difesa dell'infanzia, dei malati e in genere degli inabili, cominciando dall'Ospedale, che al momento dell'invasione ospitava nei vari padiglioni e nella Villa di Salute una cinquantina di malati e trecento pazze, assistiti da ventiquattro suore. Il direttore Antonio Meneghetti consigliò di scrivere ai parenti affinché venissero a prelevare i loro cari. Tuttavia per le difficoltà delle poste nel far pervenire le lettere e per altre ragioni, appena otto degenti tornarono alle loro case. Meneghetti consigliò allora al presidente dei due nuclei ospedalieri di mettere sui tetti delle croci rosse in campo bianco, nell'illusione che servissero ad evitare le cannonate degli italiani che andavano consolidando le posizioni sulla destra del Piave. Medici, infermieri e amministratori se ne erano andati, rimanendo per l'assistenza agli invalidi e agli alienati mentali le ventiquattro suore guidate dall'energica suor Martiria Zanotti, una 'tirolese' di Lover, allora di neppure trent'anni, che nel Dopoguerra verrà inviata in Terrasanta a fondare la prima missione delle Dorotee. Quanto all'orfanotrofio, dove prestava servizio suor Geltrude, le preoccupazioni delle suore erano altrettanto angosciose, perché delle quattordici orfanelle la maggioranza frequentava le scuole elementari. Anch'esse, maestre ed allieve, erano rimaste bloccate dapprima dai combattimenti nella zona del ponte Vidor e, dopo la distruzione di questo, dal cannoneggiamento delle opposte batterie. In effetti i tedeschi, dopo aver invaso i locali dell'Ospedale ed essersi appropriati di ogni «vituaria» e persino del pasto già preparato per ammalati e reclusi, piazzarono le loro batterie dietro l'Ospedale, contando sulla presunta inattaccabilità degli edifici su cui sventolava la bandiera della Croce Rossa. Ma una volta individuata la zona franca,

le batterie italiane non si astennero dal centrare ripetutamente l'Ospedale, costringendo le suore infermiere a trasferire ammalati e pazze, cui si aggiunsero subito numerosi feriti tra i soldati tedeschi ed austriaci, negli scantinati dell'Ospedale. In secondo luogo, l'A. documenta l'afflusso di profughi da varie località circostanti, attratti dalla notizia che l'Ospedale era ancora in grado di fornire dei pasti. «La più esposta di tutte era suor Ismaela, la cuoca, che, dopo aver provveduto ai quattrocento malati dell'Ospedale doveva rimanere in cucina per sfamare tanti bisognosi che chiedevano una pentolina di minestra o di brodo, o la carne che in quei giorni non mancava, perché erano state uccise di nascosto tutte le bestie per timore che venissero rubate dai Tedeschi» (p. 35).

Per quanto riguarda le sorti dell'orfanotrofio, esse parevano meno drammatiche, trovandosi un po' discosto dalla linea dei combattimenti. Purtroppo qualche giorno dopo dei cavalleggeri tedeschi entrarono nel cortile avvisando – bontà loro – che lo stabile avrebbe dovuto ospitare centosessanta soldati prussiani. Questi, in effetti, di lì a poco si impadronirono dell'intera struttura, relegando suore ed orfanelle, in preda ad un indicibile spavento, in un buio sottoscala. Iniziarono quindi la rapina sistematica di vettovaglie ed altri oggetti utili, ivi compresi «il denaro e i pochi oggetti d'oro che, con tanta cura, le povere orfanelle avevano nascosto in fondo ai sacchi; presero persino le scarpe nuove delle tre bambine più piccole...» (p. 39). Il racconto di suor Galtrude non si dimentica, per altro verso, di quanto avveniva sul pontile del Vidor. Ella annota al riguardo: i conquistatori tedeschi, «avendo subito per nove volte la distruzione del ponte da loro gettato per passare il Piave, dopo molte sconfitte e migliaia di vittime cominciarono ad abbandonare le loro postazioni per spostarsi altrove» (p. 41).

Nel frattempo, nell'incertezza di quelle che sarebbero state le decisioni del nemico, il cappellano dell'Ospedale, don Anselmo Morellato, suor Martiria Zenotti e una terza suora riuscirono ad avere un abboccamento con un generale tedesco del comando di Valdobbiadene e a convincerlo a permettere ed attuare lo sgombero dell'Ospedale e del Nosocomio in direzione di Vittorio. Ciò avvenne a mezzo di venti carri in cui si riuscì a far salire le pazze con alcune infermiere. Anche le suore dell'orfanotrofio furono indotte a partire. Dal momento che il «Comando di tappa» aveva deciso di far sgomberare l'intero paese di Valdobbiadene, le religiose e le orfanelle con i loro fagotti furono unite – il 5 dicembre 1917 – ad una colonna di tremila profughi in marcia verso San Pietro di Barbozza. Dopo una trentina di chilometri percorsi a piedi giunsero alla fine della giornata a Revine Lago. «I profughi – sostiene l'A. – gettarono a terra i loro bagagli, e in quel buio pesto qualcuno rubò alle orfanelle uno dei fagotti più necessari: quello che conteneva una 'sopressa', due chili di formaggio, sei pezzi di sapone, un pacco di candele, delle stoviglie, le salviette e (persino) alcuni libri» (p. 56).

Alloggiate con altri compaesani in un fienile, le suore dorotee, sempre con le orfanelle appresso, ebbero la fortuna di incontrare don Innocenzo Bortoluzzi, che trovò loro un alloggio più adatto sempre nel paese di Resine, in cui le nostre erano destinate a rimanere per un anno, dal momento che don Bor-

toluzzi riusciva a procrastinare gli ordini di sgombero dal paese emanati per i profughi da parte del comando tedesco; a Resine, dunque, ebbero a verificarsi vari tentativi di intrusione di militari italiani a scopo di spionaggio. Tant'è che nell'offensiva austriaca di metà giugno 1918 il comando italiano fu in grado di conoscere i punti dove il nemico avrebbe sferrato l'attacco per portarsi oltre il Piave. Gli informatori, tra i quali il tenente Alessandro Tambura, il tenente Camillo De Carlo e Giovanni Bottecchia – paracadutati oltre le linee dai nostri aerei – passarono le informazioni con la tecnica dei piccioni viaggiatori (pp. 62-67).

Quanto al secondo nucleo di suore, quello capeggiato da suor Martiria Zanotti con le 24 infermiere che avevano soccorso malati e derelitte mentali negli ospedali di Valdobbiadene, esse finirono poi a Follina – in cui, tra l'altro, si spense di malaria suor Lodovica – per essere poi spostate in direzione di Palmanova. Qui avrebbero dovuto occuparsi delle 97 pazze sopravvissute agli stenti e alle infezioni dei mesi invernali: una terribile moria, asserisce l'A. (p. 80). Le Dorotee rimarranno a Palmanova fino all'agosto del 1919, servendo anche all'Ospedale militare «che fu l'unico a supplire gli ospedali da campo che man mano venivano chiusi» (p. 82).

Il gruppo delle Dorotee che custodivano in quel di Revine le orfanelle doveva impiegare buona parte del tempo alla disperata ricerca del cibo percorrendo i colli circostanti e passando a turno di podere in podere. Nel contatto con i contadini – vecchi e donne di masseria – non era impossibile avere del cibo. «Ma se si cerca di ottenere da questi mortali un po' di farina, un paio d'uova – scrive Caterina Arrigoni – il più delle volte giurano di non possedere nulla. Però se si riesce ad entrare in trattativa, si potrà fare l'acquisto solo con l'offrire sale, zucchero, caffè, sapone, petrolio, fiammiferi o qualche oggetto che si ha la fortuna di possedere ancora» (*Cara Pierina. Dal diario di Caterina Arrigoni*, a cura di G. FOLLADOR - G. IORI, Valdobbiadene, 1994, p. 114).

Alternando con fine sagacia le fonti a disposizione, Albarosa Ines Bassani pone altresì in luce l'inventiva delle maestre Dorotee, le quali proposero al loro benefattore di Revine, il solito don Innocente Bortoluzzi, di chiedere «ai ragazzini che frequentavano la scuola di portarci una patata ciascuno. Son quasi cento – si legge nelle memorie di suor Geltrude –; per loro una patata sola è poca cosa, per noi è molto». Inaspettatamente i ragazzini – o meglio le loro famiglie – fornirono alle suore una quindicina di chili di «belle patatine» dal momento che parecchi allievi si erano presentati a scuola con più solanacee. La fonte utilizzata dalla Bassani spiega che ciò consentì alla comunità di allestire tre buoni pasti sostitutivi di minestra, pane e polenta. Una autentica manna, tanto che le suore decisero di ripetere l'esperimento con i fagioli (pp. 97-98).

Ma tutto questo evidentemente non poteva bastare. Il consiglio della comunità decise allora di inviare la più giovane delle maestre, suor Felicità, una collega esterna profuga da Valdobbiadene – la maestra Pia Carrà – e tre orfanelle tra le più grandi nel territorio circostante alla disperata ricerca di generi alimentari. Procuratesi un carretto e ottenuto un salvacondotto dal Coman-



dante tedesco di Revine Lago, limitatamente però fino ai dintorni di Cappella, la mattina dell'11 marzo 1918 la comitiva si diresse verso Serravalle attraversando vari paesi e arrivando a Codognè «stanche e spossate, scrive la nostra A., dopo aver percorso trenta chilometri». Come di consueto la meta per passare la notte erano i locali della canonica, anche se a Codognè l'arciprete non poté offrire loro che un bicchiere di vino, essendo capitate a tarda ora, quando lui e la sorella avevano già cenato!

Girovagando per le campagne al dì seguente le cinque donne intravidero un forno militare in attività, riuscendo a farsi dare tre pagnotte che nascosero nel carretto «come un bottino prezioso». Spinte dalla necessità ebbero poi a superare i limiti previsti dal salvacondotto incappando così nei rigori delle milizie. Il comando locale dove un ufficiale triestino le condusse intimò il rientro a Revine, rilasciando loro un provvido lasciapassare. A Campomolino pernottarono presso la canonica di don Innocenzo Agostino Zanella. Il 13 marzo ascoltarono la messa e, fatta colazione con polenta e salame, ebbero la fortuna di ricevere da don Zanella quindici chili di grano e alcune uova. Ripreso il cammino, nei giorni seguenti trovarono del frumento in località Tamai. Il 16 marzo, in un paesino non molto discosto da Revine, il parroco regalò loro venti chili di grano. In tutto erano riuscite a raccogliere un quintale e mezzo tra farina e grano, un sacchetto di fagioli e una ventina di uova (p. 109). Tutto ciò in sei giornate in cui percorsero 128 chilometri setacciando paesi e contrade della provincia di Treviso e delle diocesi di Vittorio Veneto e Pordenone. La comunità con alla testa padre Bortoluzzi le accolse all'imbrunire con indicibile gioia. Esse avevano provveduto, con stenti e fatiche inenarrabili, il necessario alimento per circa un mese. Come il lettore può immaginare tali episodi si ripeterono, a cadenza mensile, per tutto il corso del conflitto. Occorre peraltro sottolineare con l'A. che nel corso delle loro defatiganti peregrinazioni esse trovarono un solido e talvolta generoso aiuto, nelle ristrettezze dei tempi, nei parroci e negli ecclesiastici inseriti nelle parrocchie e negli ordini religiosi rimasti ai loro posti, al contrario delle autorità cosiddette civili e del personale medico e infermieristico, rimasto in troppi casi latitante.

Focalizzato principalmente sulle vicissitudini dei due nuclei principali sorretti dalle maestre e dalle infermiere Dorotee, è doveroso da parte nostra sottolineare che Albarosa Ines Bassani nel corso delle ricerche non trascurò di gettare nuova luce sui grandi eventi militari del momento con particolare attenzione nello svolgimento della battaglia del Solstizio – la cosiddetta seconda battaglia del Piave – estesa dall'Altipiano di Asiago fino a vari punti di quello che sarà il fiume sacro degli italiani. Scrive al riguardo l'A.: a metà giugno 1918 «gli Austriaci riuscirono a passare sulla sponda destra a Musile, a Zenzon, a Meolo, ma vi furono inchiodati dalla determinazione degli Italiani, compresi i ragazzi del '99, sostenuti dal tempestivo intervento degli Arditi e delle divisioni di riserva». «La sera del 20 giugno – prosegue l'A. –, dopo sei giorni di vani tentativi, Carlo I ordinava alle proprie truppe la sospensione dell'offensiva e il ripiegamento sulle linee di partenza, ripassando il Piave» (p. 124).

In una situazione che non mostrava, sul piano alimentare e sanitario, alcuna attenuazione rispetto a quanto l'A. descrive nei capitoli precedenti, larghi vuoti aprivano tra le stremate popolazioni le infezioni, a cominciare dalla «nessa» che conduceva a rapida morte. In tale contesto un innegabile sollievo spirituale apportò alla popolazione di Revine la visita a fine settembre del vescovo Eugenio Beccegato che officiò la santa messa nella parrocchiale. Avvertito poi che la superiora, suor Elva, giaceva ammalata, volle recarsi a farle visita. A suor Elva, che espresse al prelado il desiderio di andare a morire nella Casa Madre di Vicenza, mons. Beccegato si rivolse con le seguenti rassicuranti parole: «Sì, figliola, la Madonna esaudirà i vostri voti. *Vedrete che presto avremo con noi gli Italiani* e voi tutte, allora, tornerete al vostro nido» (p. 134). In effetti, dopo che gli Arditi per primi erano arrivati a Revine Lago, fu possibile approntare un'ambulanza, con la quale suor Elva venne davvero trasferita a Vicenza, accolta dalla Madre generale e da mons. Giovanni Maria Viviani. «La mattina seguente – conclude l'A. –, dopo solo dodici ore dal suo arrivo all'Istituto, suor Elva spirò baciando il crocefisso, con il sorriso sulle labbra, serena e felice di morire nella “sua Casa Madre”» (p. 149).

GIOVANNI ZALIN

*Il secondo Risorgimento delle Venezie. La ricostruzione dopo la Grande Guerra*, a cura di C. FUMIAN, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 111.

Occorrono ben poche pagine al lettore per rendersi conto che questo libro non è uno dei tanti volumi di storia militare scritti in occasione del centenario della Grande Guerra. Si tratta, piuttosto, di uno studio dedicato alle ferite – con una predilezione per quelle materiali – provocate dal conflitto e al cosiddetto «risorgimento delle Venezie», come venne chiamata la faticosa ma efficace ricostruzione dei territori devastati dalla guerra. L'opera comprende un approfondimento di Carlo Fumian ed una serie di testimonianze dell'epoca: quella di Andrea Moschetti, l'allora direttore del Museo civico di Padova, che racconta gli sforzi messi in atto per preservare, specie all'indomani di Caporetto, le ricchezze artistiche dei territori interessati dalla guerra; e quella di Domenico Guadagnini che in veste di direttore responsabile dei *Quaderni* pubblicati dall'Istituto Federale di credito per il Risorgimento delle Venezie, compie un rendiconto dei danni e delle erogazioni concesse dallo Stato. Infine viene riportato il discorso inaugurale pronunciato da Luigi Luzzatti nel 1922 in occasione del centenario della nascita delle Casse di Risparmio Venete; il noto statista, infatti, era stato uno dei promotori dell'Istituto di credito per il risorgimento delle Venezie, su cui si avrà modo di tornare. Il volume è anche arricchito da preziose illustrazioni, tra cui spiccano le raffigurazioni dei danni di guerra originariamente contenute nella *Relazione della Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico* e nei *Qua-*

*derni* dell'Istituto federale di credito. Davvero affascinante, infine, è il corredo fotografico di circa dieci pagine, che illustra le macerie provocate dal conflitto in località come Asiago, Pedescala e San Donà di Piave, ma anche le tecniche con cui si protessero alcuni monumenti, come la statua equestre raffigurante Bartolomeo Colleoni a Venezia e gli affreschi di Giotto presso la Cappella degli Scrovegni a Padova.

Concentrando l'attenzione sul saggio di Fumian, si può notare come l'A. rivendichi – a ragione – l'importanza storiografica di un approfondimento dedicato ai danni di guerra e alle annesse riparazioni: sull'argomento, sostiene lo studioso, è calato un «sostanziale oblio» (p. 13). Ciò si potrebbe imputare ad una sorta di fraintendimento: in apparenza queste tematiche possono risultare eccessivamente tecniche, importanti solo per una ristretta cerchia di specialisti, ma in realtà trascinano con loro questioni politiche e ideologiche di cui l'autore dà conto nel corso della trattazione.

Tre sono gli interrogativi che alimentano il saggio di Fumian: «Quanti e quali furono i danni di guerra?»; «Che cosa è giusto intendere per danni di guerra?» e, infine, «Come reagirono il governo nazionale, le élites locali e la popolazione [...] alla fine del conflitto e alle urgenze della ricostruzione?» (pp. 13-14). I danni che riguardarono in particolare la popolazione compresa in quei 17.620 chilometri quadrati sconvolti dal conflitto, colpirono il patrimonio zootecnico, la produzione industriale e le infrastrutture e le vie di comunicazione, il cui danneggiamento ebbe ripercussioni sul commercio che – di fatto – sparì, «sostituito da un intricato connubio di requisizioni, occultamenti, vendite illegali: un inedito mondo 'occulto', soggetto alle leggi del contrabbando e del mercato nero» (p. 29). Attingendo in particolare al quarto volume delle *Relazioni della Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico* edito nel 1921, Fumian riporta in modo accurato tutti i dati compiendo un'analisi sia qualitativa che quantitativa.

I danni, ricorda l'A., furono anche provocati dalle incursioni aeree, un capitolo spesso dimenticato della prima guerra mondiale: le cosiddette Tre Venezie non solo scontarono il maggior numero di morti causati dai bombardamenti aerei (781 su 1.011 complessivi), ma anche i danni di gran lunga maggiori; se infatti il totale ammontava per l'Italia a 105.445.279 lire, le Venezie vi parteciparono per ben 87.333.227 (p. 30). Occorre, tuttavia, sottolineare che il terreno della contabilità è alquanto scivoloso, e Fumian non perde l'occasione di rimarcarlo. Risulta infatti difficile quantificare i danni di guerra, in altri termini definire cosa si intenda per essi. L'intellettuale Corrado Gini già nel 1921 l'aveva capito, e in un suo testo intitolato *Problemi sociologici della guerra* aveva osservato come i cittadini danneggiati dal conflitto chiedessero puntualmente un risarcimento superiore a quello riconosciuto loro dal Regno d'Italia per due motivi. Innanzitutto, perché le comunità locali non parevano fidarsi dell'autorità statale, e tendevano perciò ad arrotondare per eccesso, sapendo che lo Stato avrebbe poi versato una quota in denaro più modesta. In secondo luogo, perché le persone associavano ai beni perduti, molto spesso «oggetti vecchi e frusti» (p. 35), un valore commerciale pari a quello con cui

li avevano comprati, non considerando l'effetto del tempo. Fu dunque inevitabile che le politiche di risarcimento condotte dallo Stato generassero non pochi malcontenti tra la cittadinanza. Al di là di ciò non si può parlare di una mancata risposta dell'autorità statale («bisogna riconoscere – scrive Fumian – che l'intervento dello Stato nel campo della ricostruzione e dell'assistenza fu alquanto celere, dimostrandosi consapevole della gravità dei compiti») (p. 38). Grazie, in particolare, alla pressione dei parlamentari veneti, l'8 giugno 1918 venne promulgato un decreto luogotenenziale che sancì il principio generale della legittimità del risarcimento dei danni di guerra, ma già il 18 novembre 1917 il decreto n. 1897 aveva istituito un Alto Commissariato dedicato alla ricostruzione. Simbolo di questo intervento «alquanto celere» furono, secondo l'autore, le baracche costruite dal Genio militare in tempi rapidi, sia per ospitare chi non aveva più una casa, sia i servizi pubblici (come ad esempio gli uffici comunali), con il risultato che sorsero un po' ovunque delle «piccole città di legno» (p. 41).

Fu di carattere preventivo, invece, l'intervento statale per la tutela delle opere d'arte a cui Fumian dedica un approfondimento assai interessante. Ancor prima che l'Italia dichiarasse la sua entrata in guerra, il direttore generale delle Antichità e Belle Arti, Corrado Ricci, decise di recarsi a Venezia per stabilire con soprintendenti e direttori di musei del Veneto che le opere d'arte mobili venissero trasportate oltre l'Appennino e che quelle impossibili da trasferire venissero protette nel modo più accurato. Tale lungimiranza trovò, tuttavia, l'opposizione di una buona parte del clero e delle comunità locali, convinte che il governo liberale volesse unicamente arricchirsi spogliando chiese e conventi. Le resistenze si protrassero a lungo e ciò fu all'origine di alcuni grossi danni al patrimonio artistico italiano, tra cui spicca la distruzione dell'affresco del Tiepolo, conservato presso la Chiesa degli Scalzi a Venezia, andato in frantumi in seguito al bombardamento austriaco sulla città lagunare del 24 ottobre 1915. Questa «guerra delle soprintendenze» – come la ribattezza Fumian – fu segnata dunque da alcune sconfitte, ma, stando anche al resoconto del Moschetti, presente nell'appendice documentaria, risulta innegabile l'impegno dello Stato nel salvaguardare i monumenti dei territori interessati dal conflitto (p. 36).

Vi è poi da registrare il ruolo assunto dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia, finanziato dalle Casse di risparmio del Veneto, che sulla scia del *Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre* istituito in Francia nel 1919, concorse in maniera decisiva alla riparazione dei danni di guerra. Come scrive Fumian, «Al 31 dicembre 1921 le quote interamente versate ammontavano a circa 44 milioni, con 75 istituti partecipanti, di cui 51 delle province venete (compresa Udine), 8 dalle “terre redente” e 16 fuori dal Veneto. Il punto di forza del nuovo Istituto risiedeva [...] nella sua diffusione capillare, potendo infatti contare sull'intera, fitta rete di agenzie degli Istituti partecipanti» (p. 47). L'ente funzionò dunque da volano per l'economia del territorio.

Naturalmente il quadro dipinto dall'A. non è così roseo come qualcuno

potrebbe pensare scorrendo queste righe: contraddizioni, episodi di corruzione e storture del sistema vengono puntualmente evidenziate dallo studioso. Appena, ad esempio, entrarono in vigore le norme sui danni di guerra, una serie di agenzie private «sorse dal nulla» (p. 45) rischiando così di beffare i più ingenui. Per quanto concerne invece la ricostruzione emergenziale, Fumian denuncia favoritismi, malversazioni ed irregolarità nelle assegnazioni che, inevitabilmente, porteranno il lettore ad un confronto con la più recente storia delle politiche emergenziali condotte dallo Stato nei casi di catastrofi naturali. Non mancò, infine, una certa disorganizzazione: troppi enti furono coinvolti nella fase di risarcimento e riparazione, causando «gli immancabili effetti di sovrapposizione e deresponsabilizzazione, oltre che di confusione contabile e statistica» (p. 39).

Nel complesso, dunque, Fumian ha il merito di fare uscire dall'oblio un tema così apparentemente tecnico come quello della ricostruzione delle Venetie dopo la Grande Guerra e di fornire un ritratto esaustivo fatto di luci e ombre – in cui le prime, però, prevalgono sulle seconde – in un saggio agevole e di facile lettura. L'intero volume, in virtù anche del suo interessante apparato iconografico e documentario, si staglia nella produzione storiografica pubblicata sulla scia del centenario per il suo desiderio di guardare altrove: non alle trincee ma alle comunità locali, a quel fronte – il Veneto – che è stato anche «retrovia»<sup>1</sup>.

ANDREA MARTINI

*I musei d'impresa in Veneto. Un connubio virtuoso tra territorio, impresa e turismo*, a cura di D. GIRARDI - S. OLIVA, Venezia, Marsilio, 2017, pp. 111.

Gli studi e le analisi sui musei e sugli archivi d'impresa e/o territoriali sembrano incontrare – specie in questi ultimi tempi – una singolare fortuna. Così nel recente n. 13 di «Archivio Veneto», 2017, si ha modo di leggere due recensioni a firma rispettivamente di Giorgetta Bonfiglio-Dosio e di Michael Knapton relative a un corposo volume con saggi di Francesca Cavazzana Romanelli (*Storia degli archivi, storia della cultura. Suggestioni veneziane*, Venezia 2016) e a un altro curato da Katia Occhi (*Per una storia degli archivi di Trento, Bressanone e Innsbruck*, Bologna 2015), dalle quali si traggono spunti suggestivi di un passato spesso lontano dall'età contemporanea. Certo le raccolte cartacee – i cosiddetti fondi archivistici – si differenziano alquanto dalla materialità degli oggetti contenuti in un museo definito dal Codice dei Beni Cul-

<sup>1</sup> Un aspetto che è stato di recente ben evidenziato anche dal numero monografico di Venetica interamente dedicato al Veneto retrovia. Vedasi almeno il saggio introduttivo: L. DE BORTOLI e M. ERMACORA, *Veneto "retrovia" 1915-18*, in «Venetica», 53 (2017), pp. 7-14.

turali «struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio» (art. 101, riprodotto da Davide Girardi nel primo capitolo del volumetto che ci accingiamo a commentare). Peraltro, tale differenziazione non è sempre netta. Tant'è che tra i nuclei presi in considerazione in *I musei di impresa in Veneto* il lettore si imbatte nell'archivio storico Rubelli trasferito recentemente a Palazzo Ca' Pisani Rubelli, nell'area veneziana di Campo Santo Stefano, un fondo che custodisce più di settemila documenti tessili databili tra fine '400 e metà del '900. Si tratta evidentemente di un archivio aziendale che, accanto ai tessuti storici, tra i quali emergono velluti in seta preparati per la casa Savoia nel primo '900, racchiude varie centinaia di schizzi e disegni preparatori per i tessuti, in aggiunta a «più di duemila messe di carta». A quanto assicurano gli intervistati dal Girardi – Francesco Zampieri e Sara Boatto – la Rubelli ha assorbito almeno un'azienda che derivava dalla prestigiosa Arte della Seta veneziana, ereditandone così i preziosi materiali che ancor oggi costituiscono «un'importante fonte di ispirazione per le nuove collezioni».

Il volume qui in discussione, voluto dalla Cassa di Risparmio del Veneto, dal suo presidente Gilberto Muraro e dal direttore generale Renzo Simonato, si è avvalso dell'apporto di ricercatori della Fondazione Nord Est e del centro Ciset dell'Università Ca' Foscari. Esso rappresenta, in definitiva, l'ultimo tomo di una collana che affronta varie tematiche sul passato della regione veneta. Espressione – giova ripeterlo – di vari autori, il volume racchiude altresì il saggio di Valeria Minghetti ed Erica Mingotto – ricercatori, appunto, del Ciset cafoscarino – le quali individuano nel Museo di impresa diverse connotazioni o categorie di fruizione di cui esse discutono la validità anche in funzione delle auspicabili attrattive turistiche.

Altra categoria individuata è quella del riuso di «vecchie strutture industriali oggi riconvertite in spazi adibiti ad attività ricreativo-culturali, come gallerie e centri d'arte, auditorium che ospitano concerti e spettacoli teatrali, ecc.» (p. 63). Nella oramai vasta fattispecie delle strutture museali il volume ne privilegia sei, corredate da interviste di esperti o funzionari che in genere spiegano la loro attività nelle aziende/impresе titolari di tali centri. Dopo una sobria bibliografia, segue una schedatura sinottica dei principali musei dislocati nell'intera regione veneta; schedatura preceduta da una mappatura territoriale da cui si evidenzia bene la distribuzione dei 28 musei. Vi compaiono tutte le province, a cominciare dal Bellunese che accoglie a Pieve di Cadore il Museo dell'occhiale e quello dell'ottica – Luxottica – ad Agordo, inaugurato, questo, nel 1991, in occasione del trentesimo anniversario dall'inizio di tale azienda leader. Questa struttura evidenzia, in sale luminose, un'esposizione di circa «duemila pezzi nelle sezioni lenti, occhiali, monocli, cannocchiali, telescopi, microscopi, strumenti ottici, astucci, stampe e libri». Nella relativa biblioteca è custodito un libro sull'ottica delle origini, stampato nel lontano 1583.

A Battaglia Terme il Museo civico della navigazione fluviale ritiene l'insieme delle attrezzature dell'oramai perduto trasporto su fiumi, canali e lagune. Negli spazi esterni del paese trova posto la 'classica' conca, costruita nel 1923,

un manufatto utilizzato per superare il dislivello di sette metri tra il canale Battaglia e il canale Rialto-Vigenzone. «Sullo sfondo della conca si trova inoltre una *cavana* (tettoia sospesa sull'acqua) dove sono ormeggiate alcune imbarcazioni di voga alla veneta» (p. 86). Il Padovano possiede altresì il Museo delle macchine e attrezzature agricole, oggi situato a Legnaro, ma le cui origini datano al periodo in cui l'abate Luigi Configliachi diresse l'Orto agrario dell'Università di Padova (1829-1854), dando inizio ad una preziosa raccolta di modelli di macchine e strumenti. Alla fine del 1870 venne fatto l'inventario manoscritto di tali modelli – un insieme di 316 pezzi – che il 21 marzo del 1872 porta la firma dell'allora rettore Giacomo Zanella.

Altri centri simili (e occorre dire abbastanza noti) sono nel veneziano: il Museo del vetro a Murano e quello della calzatura nella Villa Foscari Rossi a Stra; nel veronese il Museo dell'olio d'oliva a Cisano di Bardolino, il Museo Nicolis a Villafranca che in ampi spazi racchiude 300 auto d'epoca, 120 biciclette, 105 moto (tutte d'epoca), in aggiunta, come si apprende, ad «una ricca collezione di circa cento volanti di Formula 1» (p. 105). Il Vicentino vede in primo piano il Museo del gioiello all'interno della Basilica Palladiana, che si avvale della manifestazione «Vicenzaoro» e di altre integrazioni esterne, a mezzo delle quali la capitale dei Berici è da tempo diventata uno dei centri più rinomati di lavorazione dei metalli preziosi. Ma che dire poi del Museo della grappa a Bassano, che in conseguenza dell'afflusso dei visitatori la famiglia Poli – attiva nella distillazione della grappa dal 1898 – ha ritenuto di dislocare nel comune di Schiavon, con la collezione di duemila bottiglie di grappa prodotte dagli anni Trenta agli anni Ottanta del secolo passato provenienti «da quasi quattrocento distillerie» (p. 111)?

Da segnalare ancora il Museo veneto delle campane «Daciano Colbachini» – il pioniere di tale arte –, in cui la collocazione dei classici manufatti bronzei, ospitata presso la villa Fogazzaro-Colbachini a Montegalda, si avvia ad essere tra le più prestigiose del mondo, con apporti provenienti dall'Europa centro-occidentale, dall'Ucraina, dall'India, Thailandia, Cina; e quindi il Museo delle macchine tessili di Valdagno, la cui sede venne fatta costruire da Gaetano Marzotto al tempo in cui ebbe a creare la «città sociale». Il Museo figura da supporto alle esercitazioni degli allievi dell'Istituto Tecnico industriale «V.E. Marzotto». Durante le visite esterne è anche possibile far apprendere agli interessati il processo di ammodernamento di tutta la filiera, dalla filo-tessitura degli antichi strumenti fino ai telai delle ultime generazioni tuttora funzionanti. Non possiamo, infine non accennare, sempre per il Vicentino, al Museo della ceramica «Giuseppe De Fabris», inaugurato nel 1995 a Nove, località del Bassanese che dal secondo '600 esprime una sorte di primato nel campo della ceramica e dei *latesini*, descritti dal pubblicista Francesco Grisellini. Nel suo *Dizionario delle arti e dei mestieri*, infatti, Grisellini si occupa delle «fabbriche» Antinobon, dalle quali nel secondo Settecento uscivano articoli di ceramica di «tutti i gradi di bellezza e perfezione» (passo riprodotto nel mio *Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia industriale nelle province venete tra '500 e '900*, Verona, 2008, pp. 105-106).

Nel commentare brevemente le notizie del volume, chi scrive ha avuto modo, in definitiva, di rivisitare una parte cospicua delle manifatture esistenti nella Repubblica Veneta, poi danneggiate, se non distrutte, dalle successive dominazioni straniere. Le quali travolsero letteralmente le «fabbriche privilegiate» poste in essere con tanta fatica dallo Stato marciano – dalle sete alle telerie carsiche, dall'industria cartaria alla cantieristica navale, per addurre qualche esempio – con la conseguenza di ridurre le nostre province ad uno stadio essenzialmente agricolo per lunghi decenni (G. ZALIN, *Le condizioni economiche e sociali della Venezia alla vigilia dell'Unità*, «Archivio Veneto», sesta serie, n. 5, 2013, pp. 65-75).

GIOVANNI ZALIN





## INDICE DEL VOLUME

SILVIA GASPARINI, <i>Statuti e giurisdizioni a Padova tra Comune e governo veneziano</i> .....	pag. 5
FEDERICO PIGOZZO, <i>L'amministrazione scaligera del distretto di Monselice (1317-1318)</i> .....	pag. 55
ANTONIO LAZZARINI, <i>Boschi, legnami, costruzioni navali. L'Arsenale di Venezia fra XVI e XVIII secolo</i> (Parte seconda) ...	pag. 85
ELISA BIANCO, <i>Il viaggio come finzione. La Venezia ideale di Josiah Conder (1830)</i> .....	pag. 155
RECENSIONI .....	pag. 173
<i>Paesaggi delle Venezie. Storia ed economia</i> , a cura di G.P. BROGIOLO - A. LEONARDI - C. TOSCO, Canterano (RM), 2016, Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa – Marsilio ( <i>Storia delle Venezie</i> , vol. I. Direttore G. CRACCO. Coordinatore scientifico F. BIANCHI), pp. 770 (Michael Knapton)	
LIDIA FERSUOCH, <i>Codex publicorum. Atlante. Da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala</i> , Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2016, pp. XXIII-628; apparato iconografico I e II (Daniele Dibello)	
ANDREA CASTAGNETTI, <i>Il processo per Ostiglia. L'arbitrato di Oberto dell'Orto tra Ferrara e Verona (1151)</i> , Verona, 2016, pp. 409 + due cartine non numerate (Anna Rapetti)	

*Statuti di Padova carrarese*, a cura di O. PITTARELLO, con saggi introduttivi di G. ORTALLI, E. ORLANDO, S. GASPARINI, M. MAGLIANI, Roma, Viella, 2017 (Corpus Statutario delle Venezie, 22), pp. 870 (Michael Knapton)

*Dialogo. Studi in memoria di Angela Caracciolo Aricò*, a cura di E. BOCCHIA - Z. FABBRIS - C. FRISON - R. PESCE, Venezia, Centro di Studi Medioevali e Rinascimentali "E.A. Cicogna", 2017, pp. 450 (Daniele Dibello)

SERGIO ZAMPERETTI, *Alla ricerca del "marchio d'onore". Signorie e feudi nello Stato regionale veneto dalla guerra di Candia al trattato di Campoformio*, Canterano (RM), Aracne, 2016, pp. 258 (Michael Knapton)

ANTONIO FABRIS, *Le montagne sono nostre. Una rivolta popolare a Durlo in Lessinia (1722-1723)*, Sommacampagna (VR), Cierre, 2017, pp. 127 (Michael Knapton)

ROMANO VECCHIET, *Treni d'archivio. Capitoli di storia delle ferrovie in Friuli*, Udine, Forum, 2014, pp. 525 (Roberta Corbellini)

ALBAROSA INES BASSANI, *L'altra Caporetto. Suore, orfanelle e pazze di Valdobbiadene profughe nei territori occupati. 1917-1918. Dalle memorie di suor Geltrude Bisson*, Udine, Gaspari editore, 2017, pp. 159 (Giovanni Zalin)

*Il secondo Risorgimento delle Venezie. La ricostruzione dopo la Grande Guerra*, a cura di C. FUMIAN, Venezia, Marsilio, 2015, pp. 111 (Andrea Martini)

*I musei d'impresa in Veneto. Un connubio virtuoso tra territorio, impresa e turismo*, a cura di D. GIRARDI - S. OLIVA, Venezia, Marsilio, 2017, pp. 111 (Giovanni Zalin)





---

*Responsabile:* Paolo Conte  
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 82 del 15 luglio 1960







